REGOLA
DELLE MINORISSE
DI
SANTA CHIARA
TRADOTTA, ET ANNOTATA

Dal P. F. Clemente da Genoua FRANCESCANO
dell' Osseruanza Riformata Segretario
Prouinciale.

*Nella quale si tratta de' molti Priuilegi, & di tutto
ciò che spetta alle Monache essenti, ò à Regolari,
che le gouernano.*

IN GENOVA,
PER GIVSEPPE PAVONI.
MDCXLI.
CON LICENZA DE' SVPERIORI.

A L
MOLTO R. P. CORRADO
DA GENOVA,

Lettor Generale, Predicator Apostolico, & Ministro Prouinciale dell'osseruanza Riformata di Genoua.

ON ogni ragione, cred'io, posso appropriarmi le parole, che già scrisse il P. San Geronimo à Domnione, e Rogatiano, richiesto à tradorre i libri d'Esdra. Vtrùm difficilius sit facere quod poscitis, an negare, nedum statui. Nàm neq; vobis aliquid imperantibus abnuere sententia est, & magnitudo oneris impositi ità ceruices premit, vt antè sub

fasce ruendum sit, quàm leuandum. *Poiche se il solo tradorre la Regola, che m'impone* Verbis ijsdem, & earum formis, *come diceua Cicerone, è tanto difficile per vna parte, quanto spiegò il dottissimo Granata nella tradottione di Gioan Climaco, & ingrandì l'eruditissimo Francesco Palau; com deuo io (diceuo frà me stesso) sottopormi alla carrica molto maggiore d'esporla? Se il negar ciò, dall'altro canto è sacrilegio quando vien commandato dal Superiore; Se contro la charità quando l'impone à fine di giouar l'anime in cosa necessaria, & importante; Se contro la gratitudine quando lo ricerchi chi m'instruì fin da' primi rudimenti delle scienze specolatiue, & mi promosse fin oue sono, come non doueuo ben presto essequire la sua intentione, non che il commandamento espresso? Lascio da parte il sentiero non ancor battuto da altro piede di distinguere i priuilegi concessi alle Monache Mendicanti, ò sian Franciscane, ò Dominicane, ò altre per il quale mi conueniua passare, & senza guida; Il douer far si longo viaggio di quattro secoli à pena frà il termine di doi mesi; Cose che poteuano atterrir ogni ben for-*

te petto: Perche raccordatomi di quel che già disse Vergilio. Quondàm etiam victis redit in præcordia virtus. *Et fatto animoso dall'obligo: Chi sà, dissi, che il piombo della mia fatica nella fucina dell' Vbidienza, forsi non diuentasse oro? Chi sà che all'apparir del Sole del suo così volere, qual statua di Mennone muta, & morta, non riceuessi forsi, & il spirito, et la fauella? Chi sà, che questo minuto della mia pouertà posto nel Gazofilacio della rassignatione non fosse forsi anteposto alli spōtanei, et ricchi doni quotidiani di dottrine, da chi rimira non l opre, ma i cuori? Pareua altresì mi dicesse il Bocca d'oro* Memento Eunuchi Reginę Æthyopum, qui cum non intelligeret, quæ legebat, legebat tamen in curru sedens; cum nondum haberet, qui viam commōstraret. Tamen legebat, eoq; citò consequutus est ductorem. *Hò vbidito donq; con rozzo stile, quale disse Seneca ricercar la verità, et atto all' intelligenza Donnesca, non andando, ma correndo, anzi volando* Vbi erat impetus spiritus. *Così piaccia à Dio (à cui solo desio piacere) habbia à lei sodisfatto, giouato à quei per quali scrissi, &*

compito al mio douere. A niuno le dedico, ne pur à lei per non eßer imputato di furto. Son frutti suoi questi, se ben acerbi, da lei coltiuati con suoi sudori nell' arido dell' animo mio sin dalla mia giouentù, & recisi nouamente colla falce del suo commandamento. Et perche non posso io dar ad altri quel che non è mio, desidero però che serua questo scritto di sempiterna protesta, che non m'vsurpo l altrui, & à lei per memoriale della mia fedeltà, & di quanto l' oßeruo. Alla quale per fine humilmente m' inchino con tutto l' affetto.

Di V. P. M. R.

Humiliss. Seruo

F. Clemente da Genoua
Suo Segretario.

Censure dell'Opra.

BREVE opus, sed plurimo dignum suffragio R. P. Clementis à Genua nostri Ordinis Concionatoris celeberrimi, Lectoris Theologi emeriti, & Symmystæ Prouincialis, cui titulus. *Regola delle Minorisse di S. Chiara tradotta, & annotata, &c.* Iubente Reuerendissimo P. Benigno à Genua Minorum de obseruantia Cismontanorum Generali Commissario perlegi, perlustraui, perlibraui. Quod Sacris Canonibus textum, Conciliorum, ac Pontificum Sanctionibus Auctoratum, Sanctorum Patrum dictis colligens, historia verum, & varium, Christianæ fidei consonum, pijsuè moribus aptatum, dignum luce censeo, ac publico Religiosorum omnium profectui ego infrascriptus adiudico. Ex nostro S. Mariæ Pacis Cœnobio 13. Kalen. Decembris. 1640.

F. Ioannes Baptista à Moneglia primarius S. T. L. Gen.

EGO Frater Bernardinus à Genua Ordinis Minorum Strictioris Prouinciæ Ianuensis alumnus, in Conuentu S. Mariæ Pacis Genuæ S. Theol. pomeridianus Lector, iussu Reuerendiss. P. Benigni à Genua eiusdem Ordinis Cismontanæ Familiæ Commissarij Generalis, diligenter perlegi traductionem, & expositionem seu annotationem Regulæ Minorissarum S. Claræ a R. P. Clemente à Genua Ordinis eiusdem, eiusdemq; Prou. necnon Secretarij, nec non Lectore Theologo lucubratam: Nihil in ea reperi non orthodoxæ fidei congruum, sed omnia moribus consentanea; Plurima deindè mira eruditione conferta, solertiori Inquisitione ex Theologiæ, & vtriusq; iuris fontibus tractata, & roborata, quæ tum germanam eiusdem Regulæ expositionem tùm ad omnes quibus de Monialibus cura est, per exquisitè conferentia vidi, & præ lætitia miratus sum. Qua è omnis postulat ratio, vt quàm citò omnibus communis fiat, & prælo mandetur. Sic censeo hac die 16. Nouembris. 1640.

F. Bernardinus à Genua S. T. L. Generalis.

FRATER Benignus à Genua Ordinis Minorum Regularis obseruantiæ, & Reformatorum Cismontanæ familiæ Commissarius Generalis, & Seruus. Dilecto nobis in Christo P. F. Clementi de Genua Prouinciæ nostræ Genuæ Secretario, Lectori, & Concionatori Generali salutem. Opusculum pro exemptarum Sanctimonialium priuilegijs à te paratum, & ad præscriptum Apostolicarum, nostrisq; Ordinis Sanctionum reuisum, & approbatum, cuius titulus est. *Regola delle Minorisse di S. Chiara tradotta, & annotata, &c.* Vt seruatis seruandis communis iuris quàmprimum fiat tenore præsentium cum salutaris Obedientiæ merito facultatem tibi facimus, atque etiam præcipimus, Vale nostri apud Deum memor Dat. Romæ die 24. Nouembris. 1640.

Frater Benignus à Genua Commiss. Generalis.

Locus ✠ Sigilli.

E*X commiſſione Reu.^mi Patris Inq. Genuæ vidi hunc Librum qui inſcribitur*, Regola delle Minoriſſe di S. Chiara tradotta, & annotata dal P. F. Clemente da Genoua Frãceſcano dell' Oſſeruanza Riformata, &c. *Nihilque in eo reperi, quod aut rectæ fidei, aut bonis moribus, aut omninò Regulis Indicis aduerſetur, ſed pium cenſui, & eruditum, & ſi typis mandetur perutile ijs præſertim, qui Regulam expoſitam profitentur.*

F. Gulielmus Focus S. Th. Mag. Ord. Præd.

IMPRIMATVR.

Fr. Iuſtinianus Vagnonius à Callio Mag. Inq. generalis Genuæ, &c.

Gli Eccellentiſsimi Signori.
Pier Maria Gentile, e Girolamo Durazzo.

R. P. Dionysij à Genua eiusdem Ordinis. S. T. L. & Guardiani.

ANAGRAMMA.

Clemens Puteus. Mens, & Clupeus.

NEctar, & Ambrosiam Clementi ex pectore codex
Spirat, & inspirat calica regna grauis.
Claret in obscuris, pro veris serius vrget,
Ac Themidos Mystas alluit amne cito.
Tanta sibi Superi, per eum nobisq; pluere,
Quò CLEMENS PVTEVS MENS foret, ET CLVPEVS.

Eiusdem.

Ad librum. Ode.

CVr times codex penetrare terra
Tetrica sedes? metuis Theatra?
Nonnè Bullarũ genus omne pfers
Clarigenarum?

I liber fœlix properè, nec vllos
Temporis nostri paueas Catones,
Aura sacrati cohibet Senatus
Scommata vulgi.

Tu locus Cęli MINORISSIS alter,
Sẽper emittẽs pluuias, et imbres,
Ito iàm fœlix celebrata mundi
Climata lustrans.

Gaudeant Mystę, cyathosq; libent,
Dũ fluũt Nominis niuei liquores,
Talibus nõdum prodijsse plumis
Munera Mithra.

TA-

TAVOLA DE' CAPITOLI della Regola.

Del

FINE.

AVTTORI CITATI
NELL' ANNOTATIONI.

Li segnati M. sono Frati Minori.

Bene-

AVTTORI CITATI.

Benedetto Giustiniano.
Benedetto Buonmatteo.
S. Bernardino da Siena. M.
Bernardino da Busto. M.
S. Bernardo di Chiaraualle.
Bernardo di Bessa. M.
Biblia Sacra.
Bollario del Cherubini.
Bollario del Rodriquez. M.
S. Bonauentura Card. M.
Breuiario Braccarense.
Brunoro dal Sole.

C.

S. CArlo Borromeo.
Castillo de Bouadilla.
Cesare Batooio.
Cesare Lambertino.
Christoforo Paez.
Cicerone.
Cino.
S. Cipriano.
S. Cirillo Alessandrino.
S. Clemente Romano.
Clemente Alessandrino.
Clemente Quinto.
Colletor de' Priuilegi. M.
Concilio Cabilonense.
Concilio Claremontano.
Concilio Coyacense.
Concilio Basileense.
Concilio Hispalense. II.
Concilio Tridentino.
Concilio Tiburiense.
Concilio Viennense.
Concilij di Milano.
Congregatione de' Vescoui, &c.
Congregatione del Concilio.
Congregatione de' Riti.
Compendio de' Priuilegi. M.
Compendio de' Gesuiti.
Compendio de' Gerooimiani.
Compendio de' Fogliensi.
Constantino Nolano.
Constitutioni Minori. M.
Constitutioni Dominicane.
Constitutioni Certosine.
Cornelio Celso.

D.

B. DAuidde Agostano. M.
Dermicio Tadei. M.
Diego Nugno.
Dino Mugelano.
Dionisio Cartusiano.
Domenico Tusco.
Domenico Soto.
Domenico da S. Geminiano.
Domenico Giacobaccio.

E.

EGidio Conincho.
Eliano.
Emmanuelle Sà.
Emmanuelle Rodriquez. M.
S. Epifanio.

F.

FEderico da Siena.
Felino Sandeo
Fermamento de' tre Ordini. M.
Filone Hebreo.
Flaminio Parisio.
Franceschino Curtio.
S. Francesco d'Assisi. M.
Francesco Feuardentio. M.
Francesco Zipeo.
Francesco Marco.
Francesco Siluio.
Francesco Toleto.
Francesco Suarez.
Francesco Vittoria.
Francesco Sarmiento.
Francesco Galletto.
Francesco Duareno.
Francesco Longo Coriolano. M.
Francesco Ortiz. M.
Francesco Soza. M.

Francesco Aretino.
B. Francesco Gonzaga. M.
Francesco Zabarella.
Filippo Decio.
Filippo Franco.
Fuluio Paciano.

G.

GAbrielle Vasquez.
Garçia Loaysa.
Gasparo Passarello.
Geronimo Gonzalez.
S. Geronimo.
Geronimo Roderico. M.
Geronimo Campanile.
Geronimo Oleastro.
Geronimo Gigante.
Geronimo Sorbo. M.
Geronimo da Polizzo. M.
Geronimo Llamas.
Geronimo Plato.
Giacomo Graffio.
Giacomo Sbrozzio.
Giacomo Menocchio.
Giacomo Odoni. M.
Giacomo Anello.
Giacomo Seruatio.
S. Gio. Chrisostomo.
S. Gio. Damasceno.
Gio. Duns. Scoto. M.
Gio. Trullo.
Gio. Andrea.
Gio. Climaco.
Gio. Cassiano.
Gio. Valero.
Gio. Calderino.
Gio. Azorio.
Gio. Gutierez.
Gio. Maldonato.
Gio. Salas.
Gio. Pineda.
Gio. La Cruz.
Gio. Monaco.
Gio. Gersone.
Gio. Buseo.
Gio. Tabiena.
B. Gio. da Capistrano. M.
Gio. Torrecremata.
Gio. Marquez.
Gio. Lorino.
Gio. Argomanes. M.
Gio. d'Imola.
Gio. Stafileo.
Gio. Battista Nouato.
Gio. Battista Lezana.
Gio. Battista Posseuino.
Gio. Paolo Lancelotto.
Gio. Stefano Duranto.
Gio. Francesco Leone.
Gio. Francesco Ripa.
Gio. Geronimo Cenedo.
Gio. Pietro Soldo.
Gio. Pietro Valeriano.
Gio. Maria Nouario.
Gilliberto Abbate.
Giorgio Cedreno.
Giorgio Coluenerio.
Giorgio Longo.
Giorgio Codino.
Giorgio Polacco.
Giosesso Angles. M.
Giosesso Hebreo.
Giouenale Poeta.
Giulio Negrone.
Giulio Polluce.
Giulio Lauorio.
Giusto Lipsio.
Glossa Canonica.
S. Gregorio Magno.
S. Gregorio Nazianzeno.
Gregorio da Valenza.
Gregorio Sayro.
Guglielmo Budeo.
Guglielmo da Casale. M.
Giglielmo Durando. Specul.
Guido Archidiacono.

H.

HEnrico Hostiense.
Henrico Henriquez.

FINE.

REGOLA
DELLE MINORISSE
DI
SANTA CHIARA
Tradotta dal Padre Clemente da Genoua.

Ad Galatas c. 6.

Et quicumq; hanc Regulam ſequuti fuerunt pax ſuper illos, & miſericordia.

BOLLA DI CONFIRMATIONE DELLA REGOLA D'ALESSANDRO IV.

VRBANVS Episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis in Christo filiabus Abbatisse, & conuentui Sororum Minorum inclusarum, Monasterij Humilitatis B.M. Parisiensis Diocesis. Salutem, & Apost. Benedictionem.

Eligionis augmentum, eò libentius procuramus, quò per hoc amplius dilatatur diuini nominis cultus, & salus proficit animarum: Sanè fœlicis recordationis Alexander Papa prædecessor noster, charissimi in Christo filij nostri Illustris Regis Franciæ supplicationibus condescendens, omnibus Christi ancillis, è sæculo fugientibus, & in vestro Monasterio, HVMILITATIS BEATAE MARIAE Vocabulo insignito, in quo tunc de nouo constructo, nemo adhuc, vt

Anno Dñi 1263.

dicitur, morabatur, professionem facientibus; Regulam infrascriptam, in eodem Monasterio perpetuis temporibus obseruandam cum SORORVM INCLVSARVM *vocabulo nuncupandam. concessit. Porrò ex parte dicti Regis nobis fuit humiliter supplicatum, vt dictam Regulam in aliquibus capitulis corrigi facientes, nominationi eius* MINORVM *vocabulum adycere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur eiusdē Regis precibus inclinati, Regulam ipsam per dilectum filium nostrum Simonem tituli S. Cæciliæ Card. corrigi facientes, & vt sic re, ità & nomine, præsertim cū idem Monasteriū sicut præmittitur, titulū* HVMILITATIS B. M. *sibi adscripserit, eiusdē humilitatis possit profectibus insigniri, nuncupationi eiusdē Regulæ dictum* MINORVM *adycientes vocabulum, duximus statuendū, vt Regula ipsa* SORORVM MINORVM INCLVSARVM *de cætero nominetur, & seruetur perpetuo in prætacto Monasterio, & in alijs Monastesÿs de cætero fundādis, seu plantādis, in quibus Sorores eamdē Regulā profiteri contigerit, sic correctā. Quā quidē Regulā, & ipsarū* SORORVM MINORVM INCLVSARVM *vitā inferius fecimus annotari, quæ talis est.*

E-

REGOLA, ET VITA DELLE MINORISSE.

Cap. I.

num. 1. VALSIVOGLIA che inſpirata [1] dal ſpirito num. 1. di Dio, aſſume queſt' ordine ſeguendo le pedate di N. Signor Gieſù 2. Chriſto, & della ſua [2] Sacratiſſima 2. Madre, viua ſempre (conforme al conſeglio dell' Euangelica perfetione) in vbidienza, & caſtità, ſenza proprio; Et à guiſa di teſoro occulto 3 3. dell' inclito Rè [3] ſtij racchiuſa [4] tutt' il tempo di ſua 4. 4. vita, nel modo che più à baſſo ſi contiene.

Della clauſura, & ſepoltura.

Cap. II.

TVTTE quelle che laſciate le vanità del Mondo vorranno asſumere queſta Religione, diligentemente oſſeruaranno vna tal legge di viuere: Conciosia che per ogni tempo della lor vita, doppò che ſaranno profeſſe ſiano obligate ſtar racchiuſe den-

dentro la clauſura del Monaſtero in virtù d'Vbidienza; Eccetto ſe colla licenza del Sommo Pontefice [1] ò del Miniſtro Generale dell'Ordine de Frati Minori ouero del Prouinciale di queſta Prouincia nella quale è fondato il Monaſtero foſſero mandate alcune di loro per occaſione di piantare, ouero edificare la medema Religione, ouero per occaſione [2] di gouerno à qualche luogo [3] dell'iſteſſa Religione, alle quali con la licenza d'vno delli ſteſſi ſia lecito ritornare al medemo Monaſtero, dal quale furno mandate, ſe alli ſteſſi Miniſtri, ò ad alcuno di quelli parerà iſpediente. Mà ſe occoreſſe che per inſulto di ſcorreria nemica, ò per l'impeto dell'inondatione dell'aque rouinaſſe il Monaſtero, ouero l'iſteſſo Monaſtero s'abbruggiaſſe; ò per alcuna cauſa ſimile, à tal modo ſi diſſipaſſe, ò diſtruggeſſe, ouero minacciando rouina le loro caſe, ò nel tempo d'aſſalto de'nemici foſſe il luogo in tal diſpoſitione, che ſenza manifeſto, & graue pericolo [4] alcune non poteſſero quiui dimorare, ne aſpettar la licenza, & conſiglio del ſopraſcritto Miniſtro: Col conſeglio, & conſenſo di tutto il Conuento & commandamento dell'Abbadeſſa ſi trasferiſcano [5] le Suore ad altro luogo ſicuro, nel quale (potendo) ſtyno rinchiuſe, ſin' à tanto che hauuta matura deliberatione ſi determini ciò che debbano fare. Et ſe il Conuento voleſſe per qualch' euidente cauſa [6] edificar altroue

tutto il Monaſtero, all'hora poſſino le Suore con la licenza del Miniſtro Generale trasferirſi ad altro luogo. Ma quelle che muoiono tanto profeſſe quanto Nouitie, ouero Suore ſeruenti [7] ſiano ſepolte dentro la Clauſura del Monaſtero.

Di quelle che s'hanno à riceuere.

Cap. III.

[1] A Tutte quelle, che nel predetto Monaſtero, ò in altro da fondarſi di nuouo, ne' quali occorrerà profeſſarſi queſta Regola, deſiderano aſſumere queſta Religione, prima di mutar l'habito, & d'aſſumere la Religione, le ſiano predette le vie dure, & aſpre per le quali ſi và alla Patria, & quali conforme à queſta Religione ſarà neceſſario [2] ch'oſſeruino. Non ſi riceua alcuna, la quale, ò per età ſenile, ò per alcun' infermità, ouero per [3] ſciocca ſemplicità ſi ſtimi inſofficiente, & inetta all'oſſeruanza di queſta vita: Eccetto ſe forſi con alcuna tall'hora (ricchiedendolo cauſa molto raggioneuole in qualche luogo) doueſſe diſpenſarſi col conſiglio delle Suore [4] diſcrete del luogo dalli predetti [5] Miniſtri, ò da alcuno di loro.

Del

Del tagliar de' Capelli, della Maeſtra di Nouitie, & della profeſſione ſolenne.

Cap. IV.

TVTTE quelle che ſprezzata l'alteriggia delle vanità di queſta vita momentanea, vorranno aſſumere queſta Sacra Religione in queſto Monaſtero, & in altri da fondarſi per l'auenire, ne' quali ſarà profeſſata queſta Regola: Subito che ſaranno riceuute dentro la Clauſura, ſe ſaranno [1] d'età conueniente, tagliatili [2] i capelli, incontanente depõgano l'habito ſecolare: Nell'iſteſſo tempo ancora ſe li dij prudẽte Maeſtra vna delle ſteſſe [3] più deuote Suore, la quale le medeme Suore inſtruiſca in ſanti coſtumi, & infiammi nel feruore della diuotione, & l'inſegni à ſupportare in ſoauità di Charità quelle coſe che s'hanno à ſofferire ſecondo queſta ſacra Religione, & con diligenza le corregga nelle coſe da correggerſi. Ma à quelle non ſia lecito perciò infra l'Anno entrar [4] in Capitolo, fuorche per cauſa d'eſſortatione, ò di correttione. Et, cõpito il ſpatio d'vn'Anno faccino profeſſione in mano dell'Abbadeſſa alla preſenza del Conuento in queſto modo. Cioè.

Io Suor N. prometto à Dio, & alla Beata Maria ſempre Vergine, & al Beato Franceſco, à S. Chiara, & à

& à tutti i Santi in mano vostra ò Madre, viuere conforme la Regola concessa all'Ordine nostro dal Signor Alessandro Papa Quarto in quel modo, che dal Signor Vrbano Papa Quarto fù corretta, & approuata, per tutto il tempo di mia vita, [7] in vbidienza, [8] & castità [9] senza proprio, & anco in Clausura nel modo che dalla medema Regola [10] vien ordinato.

Delle Seruenti, Cap. V.

L'Istesso modo di professare similmente s'osserui dalle [1] Seruenti, che non deuono vscire. Ma se per qualche giusta, & necessaria cagione occorrerà mandar fuori del Claustro le Seruenti al modo predetto professe, mandino le medeme con licenza del Ministro Generale, quali siano però honeste, & mature di costumi, & età, le quali quãdo vsciranno dal Claustro vadano [2] calzate, ma non portino mai suole, ne corda.

Del Vestito. Cap. VI.

QVAL si sia delle Suore (fuor della [1] stamigna, ouero cilicio, se vorrà) possa hauere doe Toniche, ò tre [2] & anco quatro, conforme, che

alla Badeſſa parerà: l'eceſſo però de' panni auertiſcano tutte con buon modo di ſchifarlo. Habbiano ancora [3] vn Grembiale, ò doi di conueniente longhezza [3] & larghezza. Ma tutti queſti veſtimenti ſiano di panno [4] vile coſi di prezzo come di colore. Ne da alcune ſi portino Toniche di ſopra affatto bianche, ne etiamdio negre. Per cintura habbino le Suore doppò che ſaranno profeſſe [5] vna corda per niuna maniera curioſa con bende altreſi, ouero [6] veli affatto bianchi, non però pretioſi, cuoprano i loro capi con vniformità, & honeſtà; di modo che la fronte, le guancie, & il collo ſiano come conuiene cuoperte, ne in altra maniera alla preſenza di perſone ſtraniere ardiſcano comparire. Poiche non ſi cõuiene alla ſpoſa del Rè eterno, l'eſporſi ad alcun'altro, ne anco in alcun'altro dilettarſi. Habbino ſimilmente vn velo negro diſteſo ſopra i capi, talmente ampio, & longo che dall'vna, e l'altra parte deſcenda ſino à gl' homeri, & dalla parte di dietro s'auanzi quanto conuiene, ſenza il quale poſſano ſtare di notte, & di giorno alcuna volta con licenza della Badeſſa. Queſte coſe onninamente habbino, & oſſerüino le Suore. [7] Mà le Seruenti, le quali non deuono vſcire, & l'altre Seruenti, & Nouitie, ſi cingano con vn [8] cintolo di lana, & portino ſopra i loro capi il velo bianco. La Badeſſa altreſi diſponga de' calceamenti delle

Suore,

Suore, & di quelle che seruono nel Chiostro, conforme che all'istesse li parerà essere necessario.

Del Dormitorio, & letto.

Cap. VII.

TVTTE le Suore sane, tanto l'Abbadessa quanto l'altre, giacino nel Dormitorio [1] commune, & ogn'vna da per se habbi vn letto separato da gl'altri. Il letto però della Badessa in tal luogo del Dormitorio sia collocato, che di li senz'ostacolo possa vedere gl'altri letti del Dormitorio, se commodamente si potrà fare. Nel Dormitorio siano sempre di notte [2] lumi chiari. Dalla Risurrettione del Signore fino alla festa della Natiuità della Beata Vergine doppò il pranso fino all'hora di Nona, dormano le Suore, quelle che vorranno; Et quelle che non vorranno, s'occupino in oratione, & meditatione di Dio, ò in altre pie fatiche di riposo. Sia anco lecito à ciascheduna hauer vn saccone pieno di paglia, ò di fieno, ouero per saccone strame, ò almeno fieno, ò stoppia, & vn [3] pãno rozzo di lana distesoui sopra, & parimente vn capezzale cuoperto con panno di lino, il quale potrà essere di fieno, ò di paglia, ouero di lana, & etiamdio di piuma, secondo che giudicherà la Badessa douersi disporre: Habbino le sane le cuoperte

ſenza pellicie, colle quali ſi cuoprano; ma con licenza della Badeſſa poſſano l'inferme hauer le pelliccie. A certi tempi tutte le Suore communemente [4] ſi tc ſino i loro capelli ſino all'orecchie in rotondo, ouero totalmente ſi toſino ſe più le aggradirà. 4

Del diuin' Vfficio, del ſcacciar l'otio, & della Sacra Communione.

Cap. VIII.

CIRCA il diuin'Vfficio da celebrarſi tanto di giorno quanto di notte tempo à lode, & gloria di Dio, tal oſſeruanza ſi tenga. Quelle Suore che ſapranno leggere, & cantare, riuerentemente celebrino l'Vfficio [1] ſecondo la conſuetudine dell'Ordine de' Frati Minori con grauità però, & modeſtia. Ma l'altre dicano ventiquattro *Pater noſter* per il Matutino, cinque per le laudi, per Prima, Terza, Seſta, & Nona, & Compieta ſette; Ma per li Veſpri ne dicano dodeci. Queſt'iſteſſo compitamente s'oſſerui nell' Vfficio della [2] Beatiſſima Vergine Maria: Et preghino per li Defonti. Ma ſe vi ſaranno alcune ſuore atte, & di capace ingegno, la Badeſſa (ſe coſi li parerà) le faccia inſtruire, deputandoli vna [3] Maeſtra idonea, & honeſta, per mezzo della quale ſijno inſtrutte nel

canto,

canto, & ne' diuini Vfficij. Mà le Suore, & le Seruenti all' hore, & luoghi determinati nel modo che sarà ordinato s'occupino con tal prouidenza in vtili, & honesti lauori, che [4] escluso l'otio nemico dell'anima, non estinguano il Spirito della Santa Oratione, & diuotione, alla quale deuono seruire l'altre cose temporali, & à cui deue dedicarsi la Sposa di Christo, per godere quiui i colloquij, & consolationi del sposo suo. [5] Riceuino altresi le Suore doppò d'essersi confessate, quando sarà necessario, il Sacratissimo Corpo del Sig N. Giesù Christo con riuerenza, & diuotione, doe volte in ogni mese: Mà nella Quadragesima, & nell'Auento del Signore (se parerà ispediente) ogni giorno di Domenica, eccetto, se per causa ragioneuole, alcuna di quelle ciò tralasciasse di licenza dell'Abbadessa.

Del Digiuno. Cap. IX.

LE Suore ancora, & le Seruenti [1] digiunino dalla festa del B. Francesco, fino alla festa di Risurretione del Signore, & dall'Ascensione del Signore fino alla Pentecoste, acciò sijno fecondati i loro petti dalli doni del Spirito Santo; Eccettuati però i giorni di Domenica, delle Solennità

lennità di tutti i Santi, della Natiuità del Signore, di San Steffano, di San Gio: Euangelista, della Circoncisione, dell'Epifania,& della Purificatione. Ma dalla Resurretione del Sig. fino all'Ascensione,& dalla Pentecoste fino alla festa del B. Francesco non siano tenute à digiunare, se non la festa feria, & i digiuni determinati generalmēte dalla Chiesa. Possono ancora lecitamente seruirsi di vino, pesci, oua, & laticinij. Nel tempo altresì sopradetto, & anco dalla Natiuità del Signore, fino alla Settuagesima, eccettuata la feria sesta, & il Sabbato, condiscano i cibi col grasso quando vorranno. Dalla festa però di tutti i Santi fino alla Natiuità del Signore, nella Quadragesima maggiore, & anco nella sesta feria, & digiuni generalmente dalla Chiesa instituiti, non si seruano d'oua, cascio, & altri latticinij: Má in tutti gl'altri tempi possano seruirsene. Le Suore similmente perfettamente sane, & le Seruenti in ogni tempo, s'astengano dalle carni: Et [2] nella sesta feria le sane digiunino in ogni tēpo senza pesci: Eccetto se forsi dalla Badessa fosse dispensato per causa commune del Conuento, come sarebbe quando si celebra alcuna festa solenne in Venerdì. Et la prefata Regola di digiuno, & astinenza non sijno tenute ad osseruarla le giouinette frà l'anno quintodecimo, ò [3] le vecchie, ò deboli, ouero inferme, alle quali secon-

do

do la loro fiacchezza, tanto nelle carni, quanto nell'altre cose necessarie, possa esser proueduto dall'Abbadessa con misericordia, & sempre commune, & egualmente. Però con le Suore Seruenti giouani frà l'anno diciottesimo, possa la Badessa dispensare circa il digiuno, secondo che le parerà, fuorche nell'Auento del Signore, nella Quadragesima maggiore, sesta feria, & digiuni dalla Chiesa instituiti.

Del salassarsi, & delle inferme.

Cap. X.

1 LE SVORE etiamdio sane nel tempo che si salassano, il che deue terminarsi frà tre giorni, non sijno tenute à digiunare fuori della Quaresima maggiore, & sesta feria, Auento del Signore, & il tempo frà l'Ascensione, & Pentecoste, & i digiuni dalla Chiesa generalmente instituiti. Ma auertisca la Badessa, à non permettere che più di sei volte l'anno si caui per ordinario il sangue, eccetto se la certa necessità ricercasse di più, ne in conto alcuno facciano salassarsi da persona secolare straniera, da huomo principalmente, doue commodamente si potrà schifare.

2 Ma dell'inferme s'habbi[2] grandissima cura, & dili-

diligenza, & conforme ſarà poſſibile, e conueniente, ſe li ſerua compitamente, tanto ne' cibi quali ricerca la loro infermità, quanto nell'altre coſe neceſſarie, con feruore di carità, benigna, commune, e ſollecitamente. Et quelle che ſono inferme, habbino proprio luogo, nel quale ſtiano [3] ſeparate dalle ſane, acciò non ſi perturbi in coſa alcuna la quiete, & ordinatione del Conuento.

Della Badeſſa. Cap. XI.

LA [1] Badeſſa altresì, quanto le ſarà poſſibile, ſi ſtudij ſeguitare il Conuento, & oſſeruare [2] la vita commune, douendo eſsere ſpecchio di chiarezza all'altre, & in eſſempio à tutte le ſue Suore. La Badeſſa però qual non potrà, ne vorrà oſſeruare la vita commune, ſenza dimora, ſij aſſoluta dal ſuo gouerno dal Miniſtro, ouero da'Viſitatori dell'Ordine, eccetto ſe dal ſuo [3] perſeuerar nell'Vfficio, non vi foſſe diſpendio alcuno della caſa, ma n'appariſſe aſsai grande neceſſità, & vtilità euidente.

Del

Del silenzo, & parlatorio.
Cap. XII.

TALMENTE da tutte s'osserui il silenzo, che 1. senza licenza [1] non parlino ne frà di loro, ne ad alcun'altro, eccettuate le deboli, & inferme. Attenda però sollecitamente la Badessa, ouero Presidente doue, quando, & qualmente dij licenza di parlare alle Suore. Si studijno tutte di seruirsi 2. [2] di gesti Religiosi, & honesti. Ma nelle feste doppie, & nelle solennità de gl'Apostoli, & in qualonque altri giorni ne' quali parerà alla Badessa dall'hora di nona fino à Vespro, ouero in alcun'altra hora competente, possino parlare del Signor Giesù Christo, & dell'instante solennità, & de' pietosi essempi de' Santi, & d'altre cose lecite, & honeste. Quando altresì qualch'vno richiederà parlare ad alcuna delle Suore, sij primieramente nonciato questo all'Abbadessa, ouero Presidente, 3. & se quella [3] lo concederà, all'hora quella Suora 4. accostandosi al Parlatoro, [4] habbi sempre seco almeno doe Suore, le quali vedano la Suora che parlà, & possin sentire le cose che si dicono dell'vna, e l'altra parte. Guardinsi però le Suore, che hanno à parlare con alcuno à non difondersi vanamente in parole inutili, ne anco à fare troppo

longa dimora ne' parlari. Nientedimeno, quando alcuna Suora vorrà confessarsi sola al Parlatoro, col solo Sacerdote faccia la confessione. Et i Confessori dell'istesse assignatili dal Ministro Generale, ò Prouinciale di quella Prouincia l'assoluano [5] da tutti i peccati.

Della Grate della Communione, del velo negro alla Grate, & della Ruota.
Cap. XIII.

PER la Grata di ferro, per la quale riceuono la Communione, & sentono l'Vfficio, & [1] il Sermone niuna parli, se forsi alcuna volta non lo ricercasse ragioneuol causa, & all'hora con la compagnia, come del Parlatoro s'è ordinato: Ilche però si faccia rarissime volte. A queste Grati parimente di ferro, se li attachi dalla parte di dentro [2] vn panno negro di modo che per quella parte in modo alcuno, non possa esser veduta alcuna delle Suore, ne di li vedersi cos'alcuna esteriormente, fuor che se per causa ragioneuole, con licenza dell'Abbadessa, alcuna volta si sottrahesse. Nel somigliante modo si tenga vn panno negro nel Parlatoro, il quale si possa alcuna volta rimuouere con licenza dell'Abbadessa, & col consenso della maggior parte del Conuento. Le Grate etiamdio

habbiano

habbiano le porte di legno, con serratnre, & chiaui, acciò sempre stijno chiuse, eccetto che per le cause sopranominate. Ma il Parlatoro sia di dense, & sode lame di ferro, fabricate con forte artificio. I parlatori altresì per le confessioni, si faccino nella Chiesa, ò in altro competente luogo conforme parerà al Ministro. La Grate ancora sian di dense, & sode lame di ferro, diligentemente, & con forte artificio fabricate. In vn lato però della predetta Grate sij vna picciola fenestra con il portello di ferro, per la quale porgendo la mano il Sacerdote, possi far parte alle Suore del Corpo del Signore: Per niun'altra parte della Grata possi alcuno cacciar la mano dentro le Gráte. Et il sopradetto portello sij sempre serrato con doe chiaui, eccetto quando le Suore deuono riceuere il Corpo del Signore, & sentir il Sermone da persona idonea, & honesta, ò per altra causa ragioneuole da determinarsi ad arbitrio della Badessa. Séza licenza del Ministro, non s'habbi che vna Ruota nel Conuento, per la quale si dijno le cose necessarie alle Suore, & si leuino ancora quelle che leuar si deuono. Questo perciò s'ordini talmente, che col mezzo di quella non possa vedersi cosa alcuna. Et per l'istessa niuna delle Suore possa parlar ad alcuno, eccettuate solo le doe, dalle quali si custodisca con diligente custodia, come la porta.

3.

La legge altresì del Silenzo della preſente Regola, procuri onninamente [4] la Badeſſa ſia guardata, & l'oſſerui in ſe diligentemente, acciò à tutte ſia tolta affatto ogni materia di mormoratione: Eccetto che l'iſteſſa con le Suore à hore, e luoghi competenti può parlare, conforme ſecondo Dio le parerà conuenire. Ma le Suore inferme, & quelle che le ſeruono, ſecondo la diſpoſitione dell'Abbadeſſa, nel tempo della loro infermità nell'Infermaria, & anco le ſane (ſe per occaſion di viſita caritatiua con licenza della Badeſſa ſaranno entrate nell'Infermaria) poſſino parlare con le Suore inferme.

Dell' ingreſſo delle perſone nel Monaſtero.
Cap. X I V.

QVANTO al reſtante in virtù d'obedienza, ſtrettamente commandiamo, che mai alcun'Abbadeſſa, & niuna delle Suore, permettano l'entrare alcuna Religioſa perſona, ò ſecolare di qual ſi ſia dignità, ſenza licenza ſpeciale della Sede Apoſtolica, dentro al Monaſtero, ò Clauſtro, cioè in luogo alcuno al quale poſſino andare le Suore. Et nel ſomigliãte modo inhibimmo à tutti gl'altri l'ingreſſo [1] eccettuati il General Miniſtro dell'Ordine de'Frati Minori con doi compagni honeſti,

&

& quelli i quali di commandamento dell' Abbadessa, & consiglio, & consenso delle Suore discrete [2] per qualch'opra molto necessaria da farsi, ricchiederà l'euidente necessità, ch' entrino; Quali sendo molti, s'ordinino più insieme all' opra, la qual finita escano prestamente. Sopra ciò anco
3 ricerchisi [3] il consentimento del Ministio Prouinciale, quando conuenientemente far si potrà, acciò in tutte le cose, s'habbi riguardo alla chiarezza della fama. L'istesso Ministro Prouinciale della stessa Prouincia potrà entrare nel predetto Monastero con doi honesti compagni per occasione di Visita necessaria, ò di Riforma del Conuento, ogni volta, che senza entrare nel Monastero non potrà
4 ciò [4] essequire. Ma nell'altre vtilità, & cause necessarie emergenti, possi entrare, conforme che il Ministro Generale col conseglio de' discreti sti-
5 marà douersfeli concedere. Se per sorte alcun [5] Cardinale verrà al predetto Monastero, & in quello vorrà entrare, con riuerenza veramente, & con diuotione si riceua; Ma seco non guidi alcuni compagni più di dieci. Ma altro Prelato, al quale forsi sia alcuna volta concesso d'entrare dal Sommo Pótefice, di doi honesti compagni sij contento. Et
6 se per caso per [6] benedir l'Abbadessa, ò per consacrar alcuna Suora per Monaca, ò anco in altro modo, à qualche Vescouo sarà concesso celebrar

Messa

Meſſa di dentro alcuna volta, ſij contento di tre, ò quattro compagni, ouero Miniſtri. Et entrando alcun'huomo entro la Porta, la Badeſſa poſſa parlarle accompagnata ſempre da doe, delle più Diſcrete, & mature Suore del Conuento. Se ſarà lecito à qualche Donna entrare nel Monaſtero, poſſano le Suore, con licenza dell'Abbadeſſa, parlarle. Ma ſi guardino con ogni diligenza le Suore, che alcuna di loro non parli per certa ſciéza con huomo alcuno, chi ſarà entrato, ſe non nel modo ſopranotato. Ma con huomini diſcreti, & maturi, & con gl'honeſti loro Confeſſori,[7] ouero anco[7] con altri, ne' Luoghi, & tempi conuenienti per loro conſolatione, & edificatione dell'anime, con licenza del Miniſtro Generale, ò Prouinciale, ò Abbadeſſa alcuna volta poſſino parlare, & ciò (ſe ſaranno dentro i Clauſtri del Monaſtero) vedendo, ò eſſendo preſenti tre Suore, ò doe. A quello certamente s'habbi riguardo, che anco quelli à quali, alcuna volta ſarà conceſſo entrar nel Monaſtero, ſijno tali, delle parole de'quali, & coſtumi, & parimente dalla vita, & habito, poſſano edificarſi quelle che lo riguardano, ne di quelli debba generarſi materia di ſcandalo. Et tutti quelli quali ottenuta licenza dal Sommo Pontefice, vorranno entrare, moſtrino primieramente alla Badeſſa, & all'altre Suore diſcrete del

Con-

Conuento, le lettere della concessione Apostolica sopra di ciò.

Della Communione dell' Inferme, & dell'essequie delle Suore. Cap. XV.

QVANDO dunque alcuna delle Suore da graue infermità del Corpo sarà [1] detenuta in modo, che non possa commodamente venire al Parlatoro, & hauerà necessità di confessarsi, & riceuere il Corpo di N. Signore, ò altri Sacramenti Ecclesiastici, il loro Confessore entri vestito con li vestimenti, Sacerdotali, fuor che della Pianeta. Il di lui compagno vada similmente sempre [2] col Camiscio, & all'hora si confessi la Suora inferma, non molto lontana da tre delle Suore, le quali vedano quella che si confessa, & il Confessore, & possino parimente esser vedute dall'istessi; Et sentita la Confessione, ò datoli altro Sacramento, nel modo ch' entrorono così escano vestiti, ne quiui presumano [3] far dimora, ne parlino con' alcun'altra delle Suore, se non al modo predetto. All' istesso modo ancora si portino [4] nella raccomandatione dell' anima delle Suore. In oltre à far l'essequie circa le Sepolture delle Suore, ò d'altri possino entrare con li paramenti Sacerdotali [5] doi, ò tre Frati Minori Sacerdoti, quando si

porta

porta il corpo alla Sepoltura, li quali eſſequendo ciò che appartiene à quell' Vfficio, ſtijno ſempre inſieme, ſin'à quando quiui dimoraranno, & compita l'opera della Sepoltura eſcano ſenza dimora. Et [6] auertiſca diligentemente il Miniſtro, & chi ſarà *pro tempore* Viſitatore, & quelli che per l'opere [7] deuono entrar il Monaſtero, ſe ſono neceſſarie tali opere, & quando, & con qual modo v'entrino, & in qual maniera ſi debbano portare dentro la porta, & ſopra ciò ordinino, & diſpongano, conforme che alla ſalute, & integrità della fama delle Suore vedranno eſſere iſpediente.

Della Portonara, & Porta. Cap. XVI.

A Cuſtodir la Porta alcuna [1] tale delle Suore ſi ponga, la quale perfettamente ami Dio, ſia diligente, & diſcreta, & matura di coſtumi, & età, la quale di tal maniera gouerni, & cuſtodiſca la chiaue della Porta predetta, che mai ſenza lei, ò non ſapendolo, l'vſcio della Porta ſi poſſa alcuna volta aprire. Et l'altra chiaue da quella diuerſa la cuſtodiſca la Badeſſa. Le ſia ancora deputata vn'altra compagna egualmente idonea, la quale in tutte le coſe eſſequiſca, le di lei vicende, quando da qualche ragioneuol cauſa ſarà occupata.

Et

Et habbino mira studiosissimamente tali Portonare, & procurino che mai l'vscio stij aperto, se non quando condecentemente non potrà farsi di meno. Et sij guarnito diligentemente con serrature di ferro, con il portello, & catenacci, & in niun modo si lasci senza la custodia delle predette. Con doe chiaui però di giorno, & di notte tempo sij sicuramente serrato, ne ad ogn'vno chi picchia s'apra subito, se prima non vedrà la Portonara per la finestra picciola, la quale deue essere nella Porta, & indubitatamente cognoscerà chi bussò, che sia tale, à cui senz'alcun dubbio si debba aprire, conforme al mandato, qual nell'istessa forma di quelli che hanno ad entrare, si contiene

2\. di sopra. Onninamente vogliamo che la Porta sia in alto, alla quale s'ascenda per vna scala di legno, la quale alla sera si sollevi con vna catena di ferro, & con chiaui s'assicuri, & alla mattina à giorno chiaro s'abbassi con la presenza di tre. Li concediamo però ch'habbino alcuna porta inferiore, per la quale si portino dentro li carrichi graui, come sono le botte del vino, & simili, aggionteui alla diligente custodia serrature, & chiaui. Et se alcuna volta dentro al Monastero s'hauerà da fare opra alcuna, per la quale bisogni entrarui alcuni secolari, ouero qual si sia altra persona a farla, proueda sollecitamente la Badessa,

& in quel mentre che ſi fà l'opra, ſi pongano à cuſtodir la porta tre Suore, ouero Seruenti delle più mature, & diſcrete del Conuento, le quali ſempre in ſilenzo, di tal maniera aprano alle perſone deputate all'opra, che non permettano pur vn tantino ch'entrino altre perſone. Ma doue foſſe moltitudine, & gran calca ſi pongano alla cuſtodia altre perſone, che le Suore Racchiuſe.

Del Viſitatore, & Viſita. Cap. XVII.

PER tanto circa 'il Viſitatore di queſta Religione ciò s'hà ſollicitamente à prouedere, che qualonque s'habbi à conſtituire, ò Generale, ò ſpecial Viſitatore, tale debba aſſegnarſi della cui Religioſa vita, & coſtumi s'habbi piena cognitione, & ſicurezza, il quale ogni volta che venuto al Monaſtero vi ſarà entrato, di tal guiſa in tutte le coſe ſi porti, & dimoſtri, che tutte le prouochi dal bene al meglio, & l'accenda all'amor di Dio, & frà le Suore augmenti ſempre la mutua charità: Et quando entrarà ne' Clauſtri del Monaſtero, per occaſion di viſita, guidi ſeco doi compagni Religioſi, & idonei: Et l'iſteſſi compagni, per quel mentre che ſaranno dentro il Clauſtro, in modo alcuno non ſi ſeparino d'inſieme. Tutti li Monaſteri di queſt' Ordine ſiano viſitati ogn'-

2. ti [2] ogn'anno, ò almeno vna volta in doi anni. Il Visitatore sia sempre dell'Ordine de' Frati Minori, & sia mandato dal Ministro Generale dell'Ordine. Et ogn'anno nel quale non potranno essere visitate dal Visitatore, mandato dal Generale, se, sarà necessario si visitino dal Ministro di quella Prouincia, secondo la forma di visita della presente Regola. Il Visitatore (letta primieramente la Regola) procedendo alla visita facci ogni diligente inquisitione di saper la verità circa il stato delle Suore, & dell'osseruanza della sua Religione, da tutte generalmente, & specialmente da ogn'una. Et doue alcuna cosa trouerà da correggersi, ò riformarsi con zelo di charità, & amor di
3. giustitia discretamente corregga, & [3] riformi, tanto nel capo, come ne'i membri. Ogni volta che si fà la visita per alcuna Suora, stiasi fuor del Capitolo. Similmente l'Abbadessa resignato ch'hauerà il Sigillo, non si troui presente alla propria visita; Contro le quali niente da alcuna si produca in publico, che prouar non si possa esser stato fatto, almeno per publica fama. Et auertano le Suore, & con diligenza considerino nella visita delle Suore, le cose principali: acciò nient'altro le muoua à parlare, che l'amor di Dio, & l'emenda delle lor Sorelle. Et à quelle che vorranno riconoscer la colpa, che se l'impone, se vorranno

ſcuſarſi (principalmente ſe graui foſſero le coſe) non ſe li nieghi l'vdienza. Et quelle che accuſano in coſe graui, ſe in prouarle mancaranno, ſiano legitimamente punite ſecondo il modello della colpa imputata. L'eccesſo che ſarà ſofficientemente corretto dal Viſitatore, di nuouo in niun modo ſi corregga. Ma il Viſitatore oſſerui il modo ſopraſcritto di parlare, cioè che parli con tutte, ò con doe almeno in preſenza anco di molte, che non ſiano da lontano; Eccetto quando ſarà fuori de' Chioſtri del Monaſtero, & vorrà parlare al Parlatoro, con vna ſola, ò con più, di quelle coſe che ſi ſanno appartenere al ſuo vfficio.

Della duratione della Viſita, & de' Confeſſori.
Cap. XVIII.

VOGLIAMO onninamente che i Viſitatori ſi ſpediſcano dal viſitare, & ſenza carrico della caſa, in modo tale che frà lo ſpatio di quattro, ò cinqne giorni, al più, finiſca affatto la viſita, ſe la neceſſità manifeſta non ricercaſſe di vantaggio; Ne di poi habbino facoltà d'entrarenel Monaſtero. Il tempo predetto della viſita, non potrà per alcuna cauſa eſſer prolongato ſenza ſpecial licenza del Miniſtro Generale. Ne vogliamo che il Generale poſſa mutare il predetto tempo, ſe non per alcuna

alcuna certa cagione. Dal tramontar però del Sole, ſino al naſcer dell'iſteſſo, non ſi permetta in modo alcuno l'entrare, ò dimorarui ne à Viſitatori, ne à tutti gl'altri di qual ſi voglia auttorità, eccetto che [2] per cauſa di confeſſione d'alcuna Suora grauemente amalata, ò d'alcun'altro imminente pericolo. Vogliamo di più, & attentamente auertiamo le Suore, che con diligenza [3] ſoggeriſcano al Viſitatore quelle coſe che ſecondo la forma del loro viuere, & Regolar oſſeruanza haueranno da ordinarſi, & emendarſi publica, & priuatamente, conforme meglio li parerà douerſi fare. Quella che farà altrimente del Viſitatore, ſij caſtigata col douuto modo, come ſi conuiene. Dall'iſteſſo ancora l'Abbadeſſa (ſe lo ricercano i ſuoi demeriti, & difetti) ſij [4] aſſoluta dall'Vfficio. All'iſteſſo modo [5] li Conuerſi, & anco gl'altri familiari, ſe in alcuna coſa ſaranno degni di riprenſione, correggan ſi. Et ſe non vorranno, ò ſpreggieranno l'emendarſi, ſiano rimoſſi dal Monaſtero. Ma li loro [6] Confeſſori, & ſuoi compagni, ſiano dell'Ordine de' Frati Minori, che [7] iui dimorano, li quali li miniſtrino l'Euchariſtia, & altri Sacramenti, ſe forſi in alcun luogo dal Miniſtro Generale, ò Prouinciale per cauſa ragioneuole, ed honeſta non foſſe altrimente ordinato. Contro i quali ſe il Viſitatore trouarà cos'alcuna

cuna notabile, ſij obligato à nonciarlo al Miniſtro della Prouincia, il quale debba incontanente correggerli, & anco leuarli dal luogo. Ma al Viſitatore ſtrettamente commandiamo, che quelle coſe, che trouarà nella Viſita da celarſi, ſcientemente non le riueli in alcun modo ad alcuno: Ma letti gli eceſſi, & ingionte le penitenze, abbruggi tutti i ſcritti alla preſenza del Conuento; Eccetto ſe tali foſſero, che per conſiglio delle Suore diſcrete del Conuento, doueſſe onninamente eſſerne auiſato il Miniſtro Generale dell'Ordine. Et ſe il Miniſtro Prouinciale trouerà doppò la viſita coſa alcuna notabile contro il Viſitatore, & ſuoi compagni, ſia obligato accennarlo al Miniſtro Generale. Ma li compagni de' Viſitatori non ſiano preſenti alle viſite, ſe all'iſteſſo Viſitatore non pareſſe eſſere neceſſario.

Del gouerno de' Frati Minori al quale ſono ſoggette.
Cap. XIX.

MA l'elettione dell'Abbadeſſa ſpetti [1] liberamente al Conuento, & [2] la confermatione, ò annullatione, ouero il deporla, ſi facci dal Miniſtro Generale dell'Ordine de' Frati Minori, ſe ſarà in Prouincia, & in ſua aſſenza dal Prouinciale di quella Prouincia nella quale ſarà fondato il predetto

detto Monaſtero: A quali ſpetta l'ordinare queſt'-Ordine, reggerlo, hauerne cura, & viſitarlo; correggerlo ancora, & riformarlo, tanto per ſe ſteſſi, quanto con Viſitatori, a' quali s'haueranno ad imporre le coſe predette conforme al luogo, & tempo: Per quali anco Viſitatori potrà aſſoluerſi la Badeſſa dal ſuo Vfficio, come di ſopra è ſtato dichiarato. Onde in virtù d'vbidienza fermamente commandando imponiamo, & commettiamo alla Badeſſa, & all'altre ſuore di queſta Religione, 3 3 che obediſcano al Miniſtro Generale dell'Ordine de' Frati Minori, & al Prouinciale di quella Prouincia, nella quale il predetto monaſtero ſarà ſituato, in quelle coſe che non ſono contro l'anima ſua, & la preſente Regola; Volendo noi che ſempre ſiano ſottopoſte al loro gouerno. Similmente per obedienza ingiongiamo à tutte le Suore della ſteſſa Religione, che obediſcano diligentemente alla Badeſſa (doppò ch'hauerà hauuta 4 la 4. confermatione del ſuo Vfficio) ſin'à tanto che in Chriſto perſeuererà. Ma quando il Conuento per cauſa d'infermità, ò per qual ſi ſia caſo mancarà di gouerno della Badeſſa, poſſano le Suore eleggerſi 5 vna Preſidente, alla quale ſiano obligate 5. vbidire, ſin'à tanto, che la Badeſſa s'intrometterà nel ſuo Vfficio. Fra tanto la Preſidente eſſequiſca le coſe predette, che ſpettano all' Vfficio dell'Abbadeſſa.

badeſſa. Ma il Miniſtro, & Viſitatore debbano ſempre nelle coſe temporali, & ſpirituali riformare le coſe mal fatte, & correggere ciò che corregger ſi deue.

Del Procuratore. Cap. X X.

IN oltre per euitare il ſcorrere ſconueneuole, ſotto preteſto delle coſe temporali, & acciò con più quiete poſſano le predette Suore ſeruire al Signore, le ſia lecito [1] riceuere in commune entrate, & poſſeſſioni, & liberamente ritenerle: Per le quali poſſeſſioni (da maneggiarſi col modo douuto) s'habbi [2] vn Procuratore nel detto Monaſtero prudente, & fedele, il quale debba eſſerui poſto dalla Badeſſa di conſeglio, & conſentimento del Conuento, & anco (quando che à quella pareſſe) eſſerne rimoſſo, & ſia obligato à render conto di tutte le coſe commeſſeli, tanto riceuute, quanto ſpeſe, alla Badeſſa, & à certe altre Suore da parte del Conuento à ciò ſpecialmente deputate, & al Viſitator ancora, quando ciò vorrà ſapere. Et nientedimeno non poſſa in modo alcuno vendere, obligare, commutare ò [3] alienare, le coſe immobili del Monaſtero; Et tutto ciò che contro queſto ſarà attentato, determiniamo ſia irrito, & di niun valore. Eſſendo donque

1. 2. 3.

que altroue l'habitatione perpetua della Patria delle Suore, di questa Religione, vogliamo che in tutti i modi schiuino la curiosità, la quale à Dio è grandemente odiosa, & contraria alla pietà, & l'eccesso di superfluità de gl'edificij.

Delle lettere che si mandano, del Sigillo, & del Capitolo. Cap. ultimo.

1 MA[1] il Sigillo del Conuento, si custodisca, & conserui secondo gl'ordini dell'istesso Conuento. Ogni lettera che si manda da parte del Conuento, leggasi primieramente in Capitolo. Niuna Suora mandi, ò riceua lettera alcuna, che prima l'Abbadessa non la legga, ouero se da altra à questo deputata, non saran lette alla pre-
2 senza dell'Abbadessa. E la Badessa tenga [2] Capitolo alle Suore di corretione, essortatione, & ordinatione in qual si voglia settimana due volte, ò almeno vna. In oltre prohibiamo affatto, che nel predetto Monastero alcun Visitatore, ò Ministro faccia di sua auttorità constitutione alcuna
3 [3] oltre la forma stessa, & Regola, la qual obli-
4 ghi le Suore, à qualche cosa[4] di colpa, ò di pena senza il consenso, ò volere di tutte le Suore. Che se per caso alcuno ne farà, non siano obligate in modo alcuno osseruarle. Vogliamo ancora, &

attentamente eſſortiamo, che non li commandino cos' alcuna, ò li ſia commandata, ſenza gran d' vtilità, & molto euidente, & manifeſta neceſſità.

Decernimus ergò, vt nulli Eccleſiaſticæ, ſeculariuè perſonæ liceat præſentem Regulam approbatam, & correctam a nobis refringere, aut aliquatenus immutare. Si quis autem hoc attentare præſumpſerit, indignationem omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apoſtolorum eius ſe nouerit incurſurum. Datum apud Vrbem Veterem ſexto Kalendas Auguſti Pontificatus noſtri Anno ſecundo.

F I N I S.

ANNOTATIONI
ALLA REGOLA
DELLE MINORISSE
DI
SANTA CHIARA.

Del P. F. Clemente da Genoua.

Iosue 1. 8.

NON recedat volumen legis huius ab ore tuo: Sed meditaberis in eo diebus ac noctibus; Vt custodias, & facias omnia, quæ scripta sunt in eo. Tunc diriges viam tuam, & intelliges eam.

ALLE VENERANDE SVORE MINORISSE DI SANTA CHIARA.

F. Clemente da Genoua.

Cognitione del loro stato, & perseueranza in quello.

Ù antichissima Parèmia de' Filosofi *Senescit, qui senescit*, che à merauiglia quadra alle serue di Dio, quali deposto l' huomo vecchio, come parlaua già l'Apostolo Paolo, & vestitesi il nuouo ogni volta che non ricognoscono questa nouità di vita fatta in Christo, forza è che trascurando il beneficio ritornino all'antica vecchiezza. Al che alludendo il P. S. Leone *Ser. 1. de nat. Dom.* Disse già. *Agnosce, ò Christiane dignitatem tuam: & diuinæ consors factus naturæ*

naturæ noli in veterẽ vilitatem degeneri conuersatione redire. Memento cuius capitis, & cuius corporis sis membrum, perche come c'auisò Seneca il morale, chi arriuò alla cognitione del beneficio riceuuto, salì il primo grado della gratitudine. Qual sia la dignità, & eccellenza vostra quando da altro cognoscer non lo possiate, il solo nome che porta in fronte la vostra Regola di *SVORE RACCHIVSE* è bastante à dimostraruela: *Sicut enim Dominum prædiorum, limitibus affixi tituli proloquuntur* dice S. Pier Chrisologo ser. 154. *Ità nomina, ipsa sæpè Sanctorum merita indicant testantur insignia*. Et che cosa vuol dire *RACCHIVSA*, se non alludendo à quel che disse Christo Signor nostro in S. Matteo, che il Regno de' Cieli è qual Tesoro nascosto, accennare, ch'ogn'una di voi *velut thesaurus incliti regis inclusa moratur*, come al primo capo della Regola disse il vostro legislatore Alessandro Quarto? Così ancho la madre natura il più raro, & pretioso di tutte le cose studiò di celarlo più che fosse possibile, com' il midollo di tutti i frutti frà ruuide, & aspre corteccie, ò fra' duri gusci, & irsuti ricci; Le perle nel stretto seno delle conche marine, l'oro, e l'argento nelle rigide vene de gl'aspri monti, i spiriti nel cuore, nelle vene il sangue, & l'anime nel corpo. Onde non è merauiglia che la gratia

ancora racchiudesse voi frà l'angustie de chiostri Monastici qual *Illustrior portio gregis Christi* come chiamò le Vergini il P. S. Cipriano *lib. de discipl. & hab. virg.* per mostrare come disse l'Arciuescouo di Milano *lib. 1. de virginib. Hanc vitam fluxisse de Cœlo quam non facile inuenimus in terris.* Donque conforme al conseglio d'Isaia profeta *Attendite ad Abraam patrem vestrum, & ad Saram quæ peperit vos.*

Per formar voi qual ricco thesoro di S. Chiesa il glorioso Confessor di Christo Francesco Santo dal Mare di questo Mondo colla rete del buon essempio cauò qual perla pretiosa la Vergine, così di fatti, come di nome CHIARA à 19. di Marzo ch'era Domenica delle Palme l'Anno 1212. & alluogatala di subito in vn Monastero Benedittino detto di S. Paolo delle negre, di lì à poco la nascose nel fertile campo della Chiesa di S. Damiano. D'indi spargendo ben presto l'odor di Santità nelle circonuicine parti cominciò à moltiplicarsi questo talento fuor d'Assisi, perche in breue spatio di tempo s'edificorno tanti Monasteri, altri sotto nome di Damianite, altri di Racchiuse, & altri ancora ad essempio de'Frati Minori di Minoriſſe, (come riferisce il Cronista dell'Ordine Vadingo all'Anno 1219. nu. 43.) che al presente il numero di quelli passa 3850. & delle Mo-

nache

nache 73900. Secondo il computo che fà l'Algezira l'Anno 1625. nella sua Arbore Epilogica. Et 150.m. furno ritrouate essere dell'Anno 1633. nel Capitolo Generale di Toleto. Ma perche non basta alle Vergini saggie ch'hãno ad aspettar il Sposo Celeste il portar lucerne ardenti di diuotione, se non hanno ancora il cintolo delli voti essentiali col quale si precingano: essendosi il Monastero di S. Damiano gouernato per molti anni con la Regola viua de' Santi amaestramenti del suo Fondatore: alla fine del 1224. li diede in scritto quella che comincia *Regula, & vita Sororum pauperum:* Et all'altre fino del 1219. l'haueua data sotto titolo di S. Benedetto, Vgolino Cardinal Protettore qual fù poi Gregorio Nono, il cui principio è *Cum omnis vera Religio:* della qual Regola se ne fondò vn Monastero nella Città di Genoua fino auanti il 1231. (come nella Bolla d'Alessandro Quarto *Religiosam* data l'vltimo d'Aprile 1255.) detto di S. Caterina di Locoli.

Erano ambi queste Regole strettissime in tutto, & per tutto, ma principalmente circa il voto della pouertà, escludendo non solo come l'altre il possedere in particolare, ma anco in commune, il che le rendeua poco men ch'in osseruabili al stato Monacale, & feminile congionto col voto di Clausura strettissima, come frà pochi anni mostrò l'isperienza,

rienza, la quale sforzò le Suore ad ottennere tante dispense circa quel voto che altretante pareuano le Regole quanti erano i Monasteri che la professauano. Considerando questo Innocenzo Quarto Genouese, & dottissimo Legista, meditò vn'altra Regola più dolce sotto titolo di S. Frãcesco, nella quale concesse alle sue professore possedere in commune (come pur nouissimamente fece il Sacro Concilio di Trento) temperò il rigor del digiuno, le sottopose affatto al gouerno de' Frati Minori, essẽdo state fin'all'hora gouernate da Cardinali Protettori, & con vna sua de' 23. d'Agosto qual comincia *Quoties à nobis* dell'Anno 1247. l'inuiò à tutte le Minorisse, & fù ne gl'Anni seguenti abbracciata da molti Monasteri, ch'in diuerse parti si fabricorno, & principalmente nella Francia, & Aquitania oue fino à questi tempi s'osserua. Douendo finalmente Alessandro Quartò inuiarla al Monastero dell'Humiltà di N. Signora, quale ad instanza d'Isabella sua Sorella vnica fabricaua S. Ludouico Rè di Francia, Religioso del terz'Ordine nostro, nella sua Reggia, & stimãdo forsi che per la detta Isabella di sangue Regio, & per altre di simil schiatta, che à suo essempio si Monacorno poi in quell'Archicenobio (come lo chiama il Gonzaga) fosse troppo rigida l'Anno 1259. la temperò in alcune poche cose, &

mutato l'Ordine di quella, cagionò che fosse chiamata Regola d'Alessandro Quarto, come si vede nella Bolla della sua confermatione, quale si pose con la Regola, & in molte altre quali registra il P. Vadingo ne' suoi Regesti Pontificij. Ma prima di professarla parendo à quelle prudenti Matrone, che doueano entrar primitie a Dio in quel sacrosanto Altare d' holocausti, che vi fossero alcune cose superflue, & altre troppo succinte fecero, che l'istesso S. Rè supplicasse Vrbano Quarto successor d'Alessandro, acciò la correggesse, & confermasse, & insieme con sua Bolla li concedesse il titolo di Minorisse, come pur da' Frati Minori voleuano essere gouernate. Onde ad instanza di questo Santo corretta, approuata, & confermata, che fù, l'Anno 1263. la professorno, & al titolo di Racchiuse ch'era commune à tutte le Clarisse, aggionsero quello di Minorisse, non ancora posto in altra Bolla Pontificia, che in questa.

Vna tal confermatione d' Vrbano quale porta in fronte la Regola d' Alessandro data alle Minorisse, fù occasione, cred'io, che fosse da molti anni in quà talmente confuso il nome vostro, con quello dell' Vrbaniste, che stimino molti, tutte le Monache di S. Chiara, quali non professano la prima Regola essere Vrbaniste, ne frà queste.

ste, & voi sappiano distinguere: Non voglio però dire che sian differenti frà di loro essentialmente le Regole vostra, & loro, perche essendo ricchiesto Vrbano sodetto dalle Monache di Pruuino quale delle doe douessero professare, li rispose sotto li 22. di Giugno 1264. nella sua *Charissimi* in queste parole. *Nos attendentes quod eadem viuendi formulæ in substantialibus parum differre noscuntur, vestris precibus annuentes, deuotioni vestræ assumendi, & seruandi perpetuo illam ex prædictis formulis, quæ magis secundum Deum concordauerit votis vestris, plenam, & liberam auctoritate Apostolica concedimus facultatem*. Anzi stimandole io poco, ò niente dissimili, & parti vterini di quella d'Innocenzo Quarto: esponendo quella delle Minorisse, hebbi insieme mira d'esporre quella ancora dell'Vrbaniste, che viuono sotto il gouerno della Religione: Ma solo dico essere differenti, perche l'vna è chiamata d'Alessandro Quarto, & più antica, l'altra d'Vrbano Quarto, & più moderna. Differiscono oltre ciò le doe Regole predette in questo principalmente, che le Minorisse di primeua loro institutione, & senz'altra Bolla son soggette all'Ordine come nel c. 19. della lor Regola; L'Vrbaniste al Cardinal Protettore come nel c. 25. della loro; ò se pure all'Ordine, per le Bolle particolari d'Eugenio Quarto, &

 Giullio

Giulio Secondo, che si citeranno in appresso.
Qual fosse la cagione di questa separatione hauendole, come dicessimo, Innocenzo Quarto soggettate tutte qual membri d'vn corpo ad vn capo istesso, stimo necessario il riferirlo breuemente in gratia dell'Vrbaniste, & per maggior euidenza del già detto.

Hauendo il Sacrosanto Patriarcha Francesco congionto nelle Clarisse estrema pouertà, & strettissima Clausura al modo sopradetto, acciò nõ diffidassero della diuina prouidenza le Damianite, li scrisse vna lettera tale.

Charissimæ Sorori Claræ, & cæteris Sororibus Sãcti Damiani, F. Franciscus in Christo salutem.

Quia Domini inspiratione fecistis vos filias, & ancillas altissimi, Summi Regis, Patris cælestis, & Spiritui Sancto vos desponsastis viuere secundum perfectionem Sancti Euangelij, volo, & promitto per me, & Fratres meos semper habere de vobis tamquam de ipsis curam diligentem, & sollicitudinem specialem. Valete in Domino.

Da vna simil lettera cauandone alcuni Monasteri tosco in vece di miele, nacquero ne gl'anni seguenti molti disturbi nell'Ordine: perche pretessero le Monache Clarisse in virtù di quella, che i Frati douessero seruirle per obligo di giustitia, tanto circa la mendicità, quanto circa l'ammini-

stratione

ſtrationè de' Sagramenti; Pretendeuano dall'altro canto i Minori hauerlo fatto ſin'all'hora, & voletlo fare per mera gratioſità, & charità loro, come pure haueua dichiarato il Santo Padre in quāto al mendicare al cap. 12. della Regola da lui data, oue diſse. *Duos Fratres Laicos Sanctæ Conuerſationis, & honeſtatis amatores, in ſubſidium paupertatis, ſicut hactenus ab Ordine Minorum miſericorditer habuerunt, ab eodem Ordine poſtulent.* Et durando per molti anni queſta conteſa con diſturbo de gl'vni, & de gl'altri, hebbe alla fine per meglio S Bonauentura General dell'Ordine rinonciarle alla Sede Apoſtolica dalla quale n'hebbe il gouerno: Onde nel Capitolo Generale che ſi celebrò in Piſa l'Anno 1263. à 20. di Maggio col conſenſo di tutto l'Ordine fece che ſi conchiüſe detta rinoncia, & inuiatoſi à Roma, che Sua Santità l'accettaſse.

Accettata donque la rinoncia già detta furno appoggiate le Clariſse tutte, al gouerno del Cardinal Protettore Giouanni Caietano il quale operò col detto Santo, che proſeguiſſero i ſuoi Frati à ſeruirle nell'amminiſtratione predetta de' Sagramenti, ma con interporui inſtromento autentico, col quale ſi dichiaraſſe eſſere tal ſeruitù gratioſa, & charitariua, & non douuta loro per obligo di giuſtitia: La formula del quale è regiſtrata dal P. Vadingo

Vadingo all'Anno 1264. dal num. 3. & in quanto alla mendicità, presa la regola delle Minorisse v'aggionse ciò che apparteneua al nuouo gouerno commessoli, & l'inuiò à tutti i Monasteri delle Clarisse, acciò possedendo in commune al modo che à dette Minorisse già fù concesso, si leuisse la necessità del mendicare, & il disturbo de'Frati; Et da questa Regola data loro da Vrbano Quarto furno poi chiamate Vrbaniste. Frà le rinonciate però non esser mai state comprese le Minorisse, le quali non haueuano occasione alcuna di disgustarsi con i Frati al modo predetto, apparisce euidentemente dalla Regola vostra data mentre pendeua, & bolliua il feruor della lite della rinoncia, la quale fù terminata di lì ad vn mese cioè a' 29. d'Agosto come testifica l'istesso Vrbano Quarto nella sua *Inter personas*.

Spicca dal detto fin quì merauigliosamente la vostra prerogatiua singolarissima sopra l'Vrbaniste, perche mentre queste per tal separatione dall'Ordine fluttuorno longo tempo, & fluttuano per anco in parte, sotto diuersi Confessori, & maestri spirituali, descritti dalla gloria di Sauona Giulio Secondo nella sua *Ex relatione* data a' 19. d'Aprile 1508. tennero le Minorisse sempre l'anchore ferme nel sicurissimo porto della Religione de' Minori. Quando alla fine mossosi il detto Pôtefice

tefice à compassione delle Sorelle vostre, come voi le sottopose di nuouo al primo gouerno per vigor di quella Bolla; Et poi al primo di Settembre dell'Anno istesso ne la sua *Nuper nobis*, confermò doe d'Eugenio Quarto registrate dal Rodriquez, nelle quali frà l'altre cose si daua piena, & libera facoltà al Generale de' Frati Minori di gouernare qual si sia Monastero, ò della prima, ò della seconda, ò della terza Regola di Santa Chiara.

Di quanto fauore, & giouamento fosse all'Vrbaniste essere con questo fatte simili affatto à voi, non hà bisogno di proua, se non volessimo aggiõgere picciola faccola al Sole meridiano, & risplendente. Non tratto quì dell' vtile temporale, dal quale sò che sono altretanto lontane col pensiero, quanto v'è vicina la cupidigia de' mondani: Ma del spirituale, per aquisto del quale, spreggiato il Mondo cõ le sue vanità si ritirorno al mercato ricchissimo de Monasteri; il quale fù accennato da Innocenzo Quarto nella sua *Cum omnis* data à sei d'Agosto 1247. & succediuamente poi confermata da Bonifacio Ottauo nella sua *Quasdam literas* delli 3. di Luglio 1296. da Giouanni ventesimosecondo *Tenorem* al 1. d'Ottobre 1317. Innocenzo Sesto *Tenorem quarumdam* a' 21. Febraro 1359. & altri diuersi: & è che essẽdo gouernate, & in-

& instrutte da' Frati Minori à loro nō dissimili *Viuendi modos incurrere nequeunt differentes*, & perciò volsero anco i Cardinali Protettori immediati loro Superiori che benche smembrate dall' Ordine nel modo già detto, i Visitatori però loro, & Confessori fossero sempre i Frati Minori. Questo motiuo dice il Vadingo mosse il P. Filippo Longo vno de' primi compagni del P. Serafico à lasciar la quiete propria, & riceuere il carrico delle Monache, ch'erano fuor d'Assisi dal Cardinal Vgolino sopracitato; Il vedere, cioè, che non haueuano Maestri spirituali, & guida à proposito in quei principij di vita così rigorosa, ne li pareua bene, che fossero ammaestrate da persone, alle quali è niente più peregrino, che mortificar i corpi loro, come dice l'istesso Vadingo, niente più nuouo che ritrouar il modo della necessaria ritiratezza, niente più strano, che l'affettionarsi ad vna pouertà estrema, niente più oscuro, che l'esatezza nell' vbidire, & niente più impossibile che l'insegnare (non con le parole sole) ma quel che più importa, coll'essempio ciò che hanno ad osseruare. S'aggionge à questo l'innesausto tesoro de' beni spirituali, & la communicatione di poco men ch'infiniti priuileggi concessi loro à mira, & riguardo del gouerno, & participatione che hanno con detto Ordine de' Minori, da diuersi Sommi Pontefici

tefici, non per semplice gratia, ma in ricompensa del sangue sparso, & che spargono tuttauia i Martiri loro frà gl'infedeli, & per premio de' sudori con quali adaquano alla giornata il terreno di Sãta Chiesa orando, predicando, confessando, insegnando, digiunando, peregrinando, &c.
Frà la moltitudine di questi n'hò scelti alcuni à vostro, & loro prò, che ancor sono nel lor vigore, & conforme porta la materia, che vado annotando per chiarezza della vostra, & loro Regola: Li dichiaro per il più in lingua volgare, acciò vediate ch'essendo giusti i Superiori, che vi gouernano non vogliono defraudarui del vostro, & del concessoui da' Sommi Pontefici, ma conforme alla giustitia la qual *dat suum vnicuiq;* per mezzo mio ve li fanno sapere, restando però in loro potere il concederuene, ò prohibiruene l'vso come à suo luogo diremo. Et per finire col P. S. Geronimo nella prefatione de' libri de' Rè. *Vos famulas Christi rogo, quæ Domini discumbentis pretiosissimo fidei myro vngitis caput, quæ nequaquam Saluatorem quæritis in sepulchro, quibus iàm ad Patrem Christus ascẽdit, vt contrà latrantes canes, qui aduersum me rabido ore deseuiunt, & circumeunt ciuitatẽ, atq; in eo se doctos arbitrantur, si alijs detrahant, orationum vestrarũ clypeos opponatis.* Io frà tanto cognoscendo la mia bassezza pregarò Dio supplisca col vostro zelo

dell'osseruanza Regolare, à quello, à che non potè arriuare la poca intelligenza dell'espositore, ò per meglio dire *ANNOTATORE*.

SANCTIMONIALIVM CONFESSARIO
Ipse liber
Ab Auctoris cognomine
PVTEVS,

QVid tibi Pegasidũ latices, quid? Phocidos alta
Detrahet ardentem frigida lympha sitim?
Quid Tagus auriferis, Hermus, Pactolus, Hydaspes,
Quid diues rutilis, qui fluit Hebrus aquis?
Nonnè tuis addent maiores faucibus ignes,
Qui magis excrescent, crescet anhela sitis?
O bibe! splendenti deductas vertice Olympi
O bibe! ceu Hydrops insaturandus, aquas.
Aptatum en tibi delicium, nectarq; profundo
AEthereum PVTEVS, Virginibusq;, fluo.
His Stygios morbos, Lernæa aconita, maligni
Insidias hostis, cunctaq; pelle mala.
Allue Clarissas, Minorissis misce, propina
Vrbani Nonnis, quò scatet vnda tibi.
En scatet vnda tibi, quid opus nunc antlia? posthac
Antlia vulgatus sit tibi curua stylus.

ANNOTATIONI
ALLA REGOLA DELLE MINORISSE
DI
SANTA CHIARA.
PROEMIO.

STRVOSO, ne senza ragione potrei esser stimato nel mio procedere, quãdo tale non fossi moralmente, qual essere naturalmente l' huomo fù descritto dalla Sfinge Tebana, & esposto da Edipo al riferit d' Ausonio *in grypho ternar.*

Qui bipes et quadrupes foret et tripes omnia solus.

Frà sentieri sconosciuti, & iscoscesi fù necessario che qual quadrupede andassi carpone nel stile; acciò seguito dall' intelligenza Donnesca non s' arrestasse nel corso; Per guidarla altresì alla verità oggetto vnico dell' historia, mi si conuenne esser bipede tall'hora, & andar ritto; Et per non vacillare nella credenza di chi legge, in ciò che ostenta nouità, m' ingegnai esser tripede, appoggiandomi al saldo bastone de' Sacri Canoni, Bolle Pontificie, dichiarationi delle Sacre Congregationi, & dottrine de' Dottori approuati, & classici. Et finalmente *omnia solus* perche per quel poco, che comportaua la breuità dell'opra, con Paolo Apostolo *omnibus omnia factus sum* nella materia, di che si tratta, si che non solo à Monache, ma à Confessori, à Predicatori, & ardisco di dire, che sino à gl' istessi Prelati mi studiai giouare, *vt omnes facerem saluos*, non curandomi

del

del commune ditterio, che *Sus Mineruam doceat*: Et in modo tale, che *[illegible] ura mihi fuit causam potius implere quàm pagina [illegible]* come già disse Sidonio Apollinare *lib. 4 Epist. [illegible]*.

Et acciò mi riesca più facilmente l'intento, di quello che circa la Regola de' Frati Minori c'auisò l'Autor del Fermamento 1. par. fol. 15. n'auiso te ancora *Benigno Lettore*, cioè, che questa come quella non era nella Bolla della sua Confermatione diuisa in Capitoli come si fece poi per più commodità, & chiarezza. Nella margine trouai à suoi luoghi i Titoli, & quelli per tuo commodo ridussi in Capitoli, accopiandone tal'hora doi, & tre insieme, & tal'hora vn solo come hai letto. Il non mai à bastanza lodato P. Vuadingo Cronista dell'Ordine, douendo similmente annotare quell'Opuscolo di San Francesco che comincia *[illegible] ba sacra, &c.* Col partirlo com' io feci, diede à me che io potessi fare come fece lui. E ben vero che al primo capo, al quale non corrispondeua titolo in margine, prefissi io quel che hò per non lasciarlo mutilo, e cioncho, quale cauai dalle parole antecedenti immediatamente nella Bolla della Confermatione.

Ma questo poco importa, à petto di quello vorrei che auertisti bene, & è che trouarai alcuna volta citati de gl'Oracoli *[illegible]* come li chiamano, circa i quali ti verrà forsi scropolo che siano inualidi, ò riuocati, perche Gregorio XV. à 2. di Luglio 1622. *Romanus Pontifex* riuocò tutti quelli, che non haueuano sin all'hora sortito l'effetto, & poi Vrbano VIII. felicemente regnante à 20. di Decẽbre 1631. *[illegible]*. Tutti, senza distintione alcuna gl'annullò. Ma se tu ti ramenti che nelli casi odiosi non si comprende il feminino nel masculino cessarà ogni dubbio, che cosi cauano i Dottori dal c. *[illegible]* 6 & come commune opinione la citano Antonio Gab. *lib. commun. opin. [illegible] de verb. signif. concl. 7 num. 17* & il Portella *lib. respons. par. 2. cas. 31 nu 16. in fine* allegando Geminiano, & altri. Aggiõge il Peirino nel terzo tomo de' Priuilegi *car. 12. num. 1.* che gl'oracoli concessi à Regolari auanti Pio V. siano per anco nel suo vigore ne restino riuocati dalla Bolla sodetta, per quella particola che pose questo Pontefice nella confermatio-

matione de' loro priuilegi *Quorum tenores ac si de verbo ad verbum, &c.* Et per quella che pose altresì Gregorio XIII. *Ex certa scien. &c.* Il che se sia vero lascio che altri l'essamino. Questo è ben certo parlando in specie delle Suore di Santa Chiara, che Paolo Quarto à 24. d'Aprile 1559. & Pio Quarto à 5. d'Ottobre 1584 nelle Bolle che ambe cominciano *Ex Clementi Sedis, &c.* Confermando i priuilegi de'Frati Minori, & delle dette Suore, confermorno nominatamēte senz'alcuna restritione gl'Oracoli *vivæ vocis* volendo che fossero com'inserti, & expressi nelle dette Bolle, supplendo tutti i diffetti *iuris, & facti*, acciò se ne potessero seruire tanto in giuditio, come fuori di giuditio. Et de gl'altri che sono riuocati, se bene non sò di citarne alcuno, pure chi se ne fosse già seruito in buona fede, non è che scrupoleggi; perche porta il citato Peirino Autori che stimano seco, non essere talmente riuocati, che nō se ne possano i Mendicanti seruire *in foro conscientiæ*. Ma delli concessi alle Monache niuno è chi dubiti, che non siano nel loro vigore.

Vn simil dubbio potrà forsi nascere nelle citationi delle Bolle che souente faccio, citandone io tall'hora delle concesse ad altre Religioni, ò se pur à questa ad vn Monastero, ò Conuento solo. Ma è facile à scioglierlo se leggi la Bolla di Clemènte Settimo data in Roma à 30. di Maggio 1525. *Dùm vberes fructus* à fauor de' Frati Minori, & di queste Suore, nella quale se li concedono tutti i priuilegi concessi, & da concedersi à qual si sia Religione di S. Chiesa, come se fossero à loro proprie concessi: Il che prima li concesse Bonifacio Ottauo, & Sisto Quarto per li concessi solo à Frati Minori, & Predicatori. Se leggi similmente l'altra dell'istesso data à 22. Settembre 1532. *Deuotionis augmentum*, vedrai, che il concesso ad vn Monastero, Conuento, ò Casa, resta concesso ad ogn'altra della stessa Religione.

Ma perche questa communicatione, ò partecipatione de' Priuilegi, racchiude per anco gl'Oracoli sopradetti, come tengono communemente i Dottori, & dichiarò Giulio II. à 30. di Giugno 1508. auiso, che quantonque siano riuocati gl'Oracoli concessi direttamente à Regolari come sopra, non

non sono però riuocati gl' istessi per le Monache che n'hanno la partecipatione, ò li godono *ad instar* come dottamente osseruorno il Cordoua nel compendio *ver communic. quò ad frat.* 39. Il Sanchez *lib.* 6. *opuscul. c.* 9. *dub.* 9. *num.* 2. Il Rodriquez nel tomo primo *quæst.* 9. *art.* 9. Geronimo Roderico *r sol.* 116. *nu.* 33. Il Mandosio *de priuileg. ad instar q.* 6. con Baldo *in l. omnia C. de Episc. & cler.* Suarez *de leg. lib.* 8. *c.* 15. *num.* 5. *& c.* 17. *num.* 17. Nauarro *comment de lubileo not.* 26. *num.* 8. Portel *ver priuileg. num.* 17. Perche come benissimo disse il Sanchez, da quel ponto che fù concesso l'Oracolo, fù fatto proprio di chi ne communica, come se à lui fosse stato concesso, ne tal communicatione dipende dal suo originale.

Finalmente se occorrendoti il bisogno d'alcuna delle Bolle qui citate, per douerla produrre in giuditio, il modo di ritrouarla distesa ne' libri autentici farà ricorrere alle tauole de' Bollari che pōgono i principij loro come io li cito, à quello cioè del Laertio col quarto tomo stampato in Roma, ò à Regesti Pontificij de gl'Annali del P. Vadingo; Et quando in questi non la ritrouasſi stà sicuro di ritrouarla nel Bollario del Rodriquez, perche niuna ne cito che nō l'habbi vista in vno di questi libri. Et tali Auttori essere bastanti à conuincere l'intento senza l'Originale della Bolla lo prouceremo più à basso col Portel *ver priuilegium nu.* 19. *&* 3.

ANNOTATIONI
al Capitolo primo.

1 DAL *spirito di Dio*] Il cognoscere da qual spirito sia guidata la Zitella al Monastero, se, cioè, da quel di Dio, ò da altri de' quali disse S. Giouanni *Nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus an ex Deo sint* lo fece facile Leonardo Lessio ne' suoi Opuscoli *disput. de statu vitæ deligen. q* 5. Ma io per non diffondermi oltre le mete della breuità suppongo solo col P. S. Tomaso *Opusc.* 17. *c.* 10 che *Religio is propositum à quocumq; suggeratur, à Deo est* cioè che purche chi vig-

ne

ne alla Religione habbia propoſito di ſeruir à Dio, poco importa vi ſij guidata per ſuaſioni altrui, ò da tribulatio. i del Mondo, ò dall' iſteſſo Diauolo: Perche eſſendo tal propoſito coſa perfetta non può ſuggerirſi ſe non da Dio, quātonque ad altro fine l' inſtigaſſe à ciò il Diauolo, come pur leggiamo che da lui fù guidato Chriſto Signor noſtro ſul pinnacolo del Tempio, acciò ſi precipitaſſe, ſe bene fù all'iſteſſo occaſione di merito, & al Diauolo di confuſione. Delche vedaſi Monſignor Gueuara nell' Oratorio de' Religioſi à cap. 24.

Imitano Satāno quelle Suore che ſeducono le giouinette ancor tenere à pigliar queſta ſorte di vita non perche habbino propoſito di ſeruir à Dio, ma per ſodisfare alle proprie paſſioni, & alla parentella, ò ſangue, contro de quali eſclama Abacuc Profeta *Væ qui ædificat ciuitatem in ſanguinibus, & præparat vrbem in iniquitate* Et molto più quei che à ciò le violentano, ò à violentarle danno agiuto, ò conſiglio, & perciò maladetti da Dio, & ſcommunicati dal Sacro Concilio di Trento *ſeſſ.* 25 *de Regul. c.* 18. la qual pena eſtendono alcuni contro chi sforza le Suore à riceuere, ò ributtar alcuna qual paia atta, ò inetta al ſeruitio di Dio, & del Monaſtero, come ſe ne può vedere il Palatio *n* 4. *diſt.* 28. *diſp.* 1. & il Portel *ver. Monial. in additione num.* 13.

Sono però alcuni caſi ne' quali può lecitamente sforzarſi alcuna à Monacarſi quali raccoglie Henriquez *tomo* 2. *lib.* 11. *c.* 8. *ſ.* 9. *ad finem*, & riferiſce il Portel: *ver Monial. num.* 7. A quali aggiōgo che ponno per loro diuotione i Padri, & Madri, & per la poteſtà patria, ch'hanno ſopra i figli, e figlie offerirle mentre ſono impubere, alla Religione, & anco sforzaruele, ad eſſempio d'Anna, la qual offerſe Samuelle al Tempio, & s'hà ne' Sacri Canoni *c. quicunq; & c. addixiſtis* 20. *q.* 1 *& c* 2 *de Regul & c puella* 2. *q* 2. à quali eſſere obligate ad vbidire l' inſegna il Sanchez *lib* 14. *decalogi c.* 18. *num.* 9. non è però sforzata, ò obligata la Religione à riceuerle. Suarez *de Relig. tom.* 3. *lib* 5. *c.* 13 *num.* 13. Anzi non eſſer bene ne vtile alle Monache di queſta Regola lo diremo à ſuo luogo. Finiti poi gl'anni della pubertà, reſta in ſua libertà il figlio, ò figlia di perſeuerare, ò licentiarſi dal Mona-

Monastero, come s' hà espressamente nel *c. significatum, &c. cum simus de Regul.* Delche vedansi diffusamente il Barbosa *lib. 1. de iure ecclesiasti c. 44. num. 13* Portel citato *num 18.* Sanchez, & Suarez citati dal cap. 10. Bartolomeo de vecchis *in praxi nouit. disp. 2. dub 6.*

2 *SACRATISSIMA Madre*] All' imitatione di Christo Maestro nostro aggionge la Regola quella della sua Madre Santissima, la quale dal P. S. Ambrosio *lib 2. de Virg* fù proposta in specie à tutte le Monache come specchio di virtù, al quale potessero ornare la faccia dell' anime loro. Et con ragione si fà quest' aggiõta d' imitatione più che di qual si sia altro Santo, all' imitatione di Christo, la quale fù assignata diuotamente dal P. S. Bernardo nell' homelia seconda del *missus est* in quelle parole. *Vt impetres eius orationis suffragium, non deseras conuersationis exemplum. Accedit, quod cum imitari Beatam Virginem, sit imitari Christum (quid enim aliud est, Virginis vita, nisi expressum quoddam vitæ Christi exemplar?) imitatio per mediam Virginem facta, peculiarem quamdam conciliat suauitatẽ, quàm non conciliat eadem imitatio Christi, facta per alios Sanctos, qua via, & modo, facilior quoq; efficitur vitæ Christi imitatio; Dum enim Seruus Dei totus incumbit contemplationi virtutum, morumq; purissimorum Sanctissimæ Virginis, suamq vitam eius vitæ conformare nititur, memor pietatis, benignitatis, charitatis, cæterarumq; virtutum, mollescit, & quasi liquescit eius animus, ac in amorem exardescit Dei, qui talem nobis Matrem impertijt.* Aggionge San Bonauentura nel Stimolo dell'amor di Dio al capitolo settimo, che tal imitatione l'obliga (per così dire) ad essere nostra Madre, & Auocata; Et tale essere stata l'intentione del Serafico Padre si caua da quello, che dice l' istesso al cap. 9. della sua vita dicendo, che la constituì Auocata sua, & de' suoi doppò Christo. Dell' imitatione di Christo Signor nostro scrisse vn libretto d' oro Tomaso da Kempis, & trattò fondatamente della sua vtilità, necessità, & eccellenza il P. Tomaso Masuccio *lib. 6. de cælesti conuersat. c. 1* In quali virtù altresì debbasi principalmente imitare la sua Sacratissima Madre vedasi il Spinello *in Throno Dei c. 37.*

3 *STIA racchiusa*] Documento tanto necessario alla conseruatione d' vna Vergine, che il gran Tertuliano *lib. de*

velan. Virg. c. 3. ardì di dire che *omnis pub icatio Virginis bonæ stu-pri passio est*. Doe cose donque contiene il star Racchiusa. Vna il non douer mai vscire dalla Clausura; l'altra non permettere l'ingresso in quella à persona straniera nel modo, che si dirà al cap. 14. Dalla prima, quale si tratta in questo luogo, spicca l'eccellenza della Regola presente sopra tutte l'altre, la quale obliga à legge così stretta per voto, prima che in Santa Chiesa ve ne fosse guida, ò precetto alcuno: Il che appare dalla sua data, che fù l'Anno 1263. & dalla data del primo precetto Ecclesiastico in questa materia fatto da Bonifacio Ottauo circa l'Anno 1299. & s'hà nel capo *periculoso de statu Regul. lib. 6.* il quale tanto poco fù osseruato, che fù bisogno rinuouarsi dal Concilio di Trento *sess. 25. de Regul. c.* 5. & più strettamente da Pio V. nella sua *Circa pastoralis* de' 29. di Maggio 1566. Si scorge ancora da questo, per qual cagione essendo tutte le Monache soggette al precetto della Clausura, queste sole siano chiamate da'Sommi Pontefici nelle lor Bolle, con nome di Racchiuse, ò come in Toscana, le Murate: cioè perche furno le prime, che nella Chiesa di Dio osseruassero la Clausura, Miran. *de Monial. q.* 1. *art.* 1. Ma è d'auertire, che questa Clausura per entro la quale hà da rinchiudersi la Monaca di S. Chiara hà doe porte, ò pure (come quella della qual parla Apuleio nel lib. *de Mundo*.) Vna porta sola ma chiusa con doi portali, vno per di dentro, l'altro per di fuori. Per quel di fuora intendo io la porta materiale quale mai hà da vscire se non come si dirà ne gl'altri capitoli, per quella di dentro intendo il cuore, quale con ogni custodia deue essere custodito come diceua il Sauio. Che cosa gioua dice il Bocca d'oro hauer il corpo separato dal Mondo, se il cuore stà nel bel mezzo di quello? Se sei Monaca, che vuoi dir solitaria, che cosa fai nelle turbe dice Vgone Vittorino *l b. 4. de claustro animæ*? & il P. S. Geronimo *Ep st. 4. ad Rust. Quid desideramus* dice *virorum frequentiam qui de singularitate censemur*? Anco i Gentili priui del lume della Fede c'additorno, che l'vna clausura senza l'altra non gioua, quando finsero vn Argo con cento occhi non esser bastante à custodir la figlia d'Inacho, la Torre altissima d'Acrisio con la quale

 non potè

non potè guardar Danae sua figlia, i catenacci di ferro con quali fù racchiusa inutilmente Proserpina, perche come cātò Ouidio 3. *amor. eleg.* 4.

Vt iàm seruaris benè corpus, adultera mens est,
Nec custodiri ni velit, vlla potest.

A Vescoui come delegati della Sede Apostolica ingionge il Concilio di Trento *sess. 25 de Regul. c. 5* che procurino ne' Monasteri soggetti à Regolari s'osserui la clausura Materiale dalle Monache, col qual precetto è dichiarato dalla Congreg. del Concilio, che se li dij facoltà di visitarla ogni volta, che li parerà come appare dal decreto de 22. Aprile 1617. Sopra il che, nasce vn dubbio, & è, se stante tal decreto, ne vi essendo necessità di visita, ò perche già sia stata da quell' ordinario fatta, ò perche non si sappia diffetto alcuno circa di quella, se può a suo talento entrar à visitarla, & finger qualch'occasione. Non è difficile la risposta, cioè, che non ponno i Regolari impedirlo per virtù di quel decreto, ma il Vescouo incorre nelle pene di chi viola la clausura, che così dichiarò Gregorio 13. nell'Estrauag. *Dubijs quæ.* Data a' 23. Decembre 1581. La Suora, che va sul tetto del Monastero, ò pone vn piede fuor della porta per pigliar qualche cosa cascata di fuori non viola la clausura, ne incorre pena alcuna, Vedasi il Bonac. *q. 1 de claus. pun. 1. num. 3.* Di questa materia si tratterà più à longo nel cap. 14.

4 *TVTT' il tempo*] Se bene in virtù della sua professione è obligata la Suora come qui si dice per tutto il tempo della vita sua non vscir dal Monastero, se non ne' casi da dirsi nel seguente Capitolo, non si niega però che non possa per questo passare à Religion più stretta come gl' altri Regolari, con quelli modi che à quelli stessi son prescritti. Tapia, Zerola, Rodr. riferiti dal Sanchez *lib. 6 in decal. c. 7. num. 6.* Mandos. *in signat grat. ver. licen. vers quæ d Elasunt.* Marquez *q. 695. var. 1.* S. Fausto *thes Relig. lib. 5. q. 327.* del che parla diffusamente il Ricciul. *de iure pers. in lib. 8. c. 5.* il quale porta sopraciò doi decreti della Sacra Congreg. Ma in tal caso vi vuole la licenza dell'ordinario, & loro Superior Regolare, quali sono obligati a darla Rodr. *tom. 3 q. 52. art.*

art. 6. & Sanchez cit. Vi si ricercano in oltre, quattro cõditioni poste ne' decreti citati dal Ricciul. & sono, che prima d'vscire habbi altro Monastero, il quale s'offerisca a riceuerla; Che le paghi la dote come quelle, che vengono dal secolo; Che se le protesti che non potrà più ritornare al primo Monastero; Et che il detto passaggio si faccia per dritta via senza diuerticolo, accompagnata da Matrone graui, & senza pernottar in luogo alcuno solo per occasiõ d'hospitio, la qual conditione è necessaria ad osseruarsi in tutte le occasioni (da dirsi nel Capitolo seguente) per le quali lecitamente escono le Monache da' loro Monasteri. Del che vedasi il Barbosa *lib. 1. de iure eccles. cap. 42. à nu. 44.* Non si dice però diuertire della strada dritta se per occasiõ di visitar qualche Imagine, ò Chiesa, ò anco parente va fuori di strada fino à venti miglia. Sanchez cit. *cap. 6. nu. 61.* Gauan. *man. episc. ver. monial. clauf. num. 17.* Gutier. *lib. 1. canon. q. c. 14.* Bonac. *de clauf. q. 1. pun. 9. num. 21. in fine.*

ANNOTATIONI al Capitolo II.

1 O *DEL Ministro*] Parla la Regola disgiuntinamente, per farci cognoscere che in caso, che non vogliano ricorrere à Roma per la licenza qui nominata, dà il Papa auttorità a' Superiori di poterle licentiare, come pur parla il Conc. di Trento *sess. 25. de regul. c. 5.* Sanchez *in decal. lib. 6. c. 15. à num. 46.* Ne i decreti in contrario della Sacra Cõgregatione, che si citano del 1603. a' 17. di Maggio, & del 1615. a' 10. Aprile, ò altri, dicono in contrario, per queste Monache particolarmente, non derogando alla presente Bolla Pontificia, ne ponendo alcuna non ostantia: Anzi ne anco essere autentichi lo testifica il Villalobos *tom. 2. tract. 35. diff. 45. num. 9.* & il Ricciul. *de iure person. lib. 5. cap. 5.* cita altre dichiarationi contrarie. Che li casi qui nominati dalla Regola non siano riuocati da Pio Quinto, & Gregorio Terzodecimo, vedasi Geron. Roder. *resol. 26 num. 37.* & li Dottori da lui citati, a quali aggiongo Llamas *in meth.*

curat. in appen. §. 10. Ioan. la Cruz *de statu Relig. lib. 1. c. 5. dub.* 4. Bonac. *de clausq 1. pun. 9. num. 6* S. Fausto *in Thes. Relig. lib. 5. q.* 160. Barbosa *de off. & pot. episc. alleg.* 102. *nu* 16. Vgolino *de offic. episc. cap. 21. §. 2. num* 3. Diana *par. 1. tract.* 15. *resol.* 23. Aggionge dottamente il Peirino *tomo 2. Relig. q. 2. cap* 1. *num.* 18. potersi fare questa translatione senz'altra licenza di Roma per vigor delle parole, quali pone il Concilio di Trento *cap. 7. sess* 25. *de regul.* Et il Villal. cit. in virtù, dice, del *ius* commune, & senza questa Regola; Et testifica hauer così visto pratticare, il che anco testifica il Portel. *ver. monial. in aduit. num.* 1. Se oltre la licenza del Superior Regolare, vi si ricerchi ancora, che il Vescouo ordinario approui la causa di quell'essito essere legitima, alcuni pochi ne cita il Barbosa cit *num.* 18. che stimorno di sì, Ma non esser necessaria quando le Monache son soggette a Regolari risoluono dottamente il Padre de'Canonisti Nau. *de statu Monachor. cons. 6. num. 6.* Soarez *tom. 4. de relig lib.* 1. *cap. 9. num.* 3. Rodr. *tomo* 1. *q* 46. *art.* 6. Miran. *de monial. q. 3. art. 6.* Bonac. cit. *pun.* 8. *num.* 1. Portel. *ver. monial. nu.* 26. Geron. Roder. cit. *nu.* 41. & lo proua diffusamente il dottissimo Sanchez *lib. 6. in decal. c.* 15. *num.* 28. Se la Monaca, ch'esce con tal licenza s'offerse volontariamente a questo, non può portare seco dote alcuna. Così molti Dottori, che cita Geron. Roder. *resol.* 98. *num.* 10. Ma ben si se è commandata ad andare, ò va contro sua voglia Portel. *ver. monial. num.* 15. La licenza sopradetta deue essere necessariariamēte in scritto acciò sia valida. Del che vedasi il Barbosa *in Conc. Trid. sess.* 25. *c.* 5. *num.* 44.

2 *DI GOVERNO*] Altro è l'vscire delle Monache per piantare, & edificar la Religione, & altro per gouernarla, che perciò distingue la Regola vna cosa dall'altra. In qual caso sia lecito vscire per il detto gouerno; tre ne trouo appresso i Dottori, il primo è quello, che pone il Concilio di Trento *sess.* 25 *de regul. c.* 7. quando in qualche Monastero non si trouasse Monaca ch'hauesse quarant'anni d'età, & otto lodeuoli di professione, può in tal caso il Monastero eleggere vn'Abbadessa d'vn'altro Monastero (con le conditioni da dirsi a suo luogo) se ciò non parerà in commodo

al

al Superiore di quello. L'altro è, se non si potesse riformare qualche Monastero senza vna simil elettione, si può similmente eleggere vn'Abbadessa Forastiera d'altro Monastero, pur che sia dell'istessa Religione essendo ciò ispediente al ben cōmune. Del che vedansi molti Dottori citati dal Barbosa *ut. 1. de iure ec. lesf c. 44. num. 74.* & è commune. Et similmēte se tal necessità vi fosse d'vna Maestra di Nouitie, Ruotara, ò Portonara. Così gl'istessi cit. dal Barb. & lo scrisse la Sacra Congreg. al Vescouo di Mileto a 17. Settembre 1594. Finito il tempo del detto gouerno non solo può ritornare nel modo che dice la Regola, ma essere a ciò obligata, vedasi il Bonac. *de Clauf q. 1. pun. 9. nu. 21.* Il che dice poter fare ancor che la sua compagna seco vscita, non volesse ritornare, *ibidē num.* 10. S'intende però di quelle che non hanno licenza di fermarsi più del tempo del gouerno, da loro Superiori, ò sono commandate a partirsi.

3 *DELL'ISTESSA*] Tutto ciò che si disse di sopra potersi fare con la sola licenza del Superiore delle Monache, s'intende quando escono per piantare, ò gouernare la stessa Religione, perche vscendo per altra vi vuole licenza da Roma. Portel. *ver. monial. in addit. num.* 3. Et con ragione: perche non può essere canonicamente eletta al gouerno quella, che non è dell'istessa Religione, essendo ciò prohibito dal Conc. di Trento *sess. 25. de Regul. c. 21.* & da molti altri Sacri Canoni quali porta il Barb. *de iure Eccl. lib 1. c. 45. num. 17.* La qual politica conobbe anco Filone Hebreo *lib. de creat. princ.* quando disse *Praficies tibi ipsi Principem non alienigenam, sed vnum ex tuis fratribus.* Et più chiaro la prima Regola di S. Chiara al c. 4. dice Niuna sia eletta Abbadessa se non professa. Et se alcuna non professa si eleggesse, ò altrimente fosse constituita, non gl'vbidiscano se prima non professa la Regola di questa pouertà. Che il Papa possa in questo dispensare vedasi il Rodr. *tom. 2. q. 52. art. 7* & il Garzia *de benef. par. 7. cap. 10.* Circa questa dottrina nasce vn dubbio, cioè, se l'Vrbaniste, & quelle della prima Regola, possano dirsi dell'istessa Religione con questa Regola, si che possano indifferentemente l'vna esser gouernate dall'altre nel modo detto al numero antecedente. Il Portella

tella se ben conchiude di sì frà l' Vrbaniste, & quelle della prima Regola (non hauendo forsi cognitione di questa) pare però voglia dire, che siano di Religion diuersa al *ver. monial. in addit num. 3.* Oue dice che quelle della prima ponno gouernar,ò piantar l'Vrbaniste in virtù d'vna concessione fattali da Giulio Secondo, quasi che, senza questa non potessero farlo; Ma io tengo certamente, che si possano dire della stessa Religione, non ostante, che le Regole siano diuerse. Dell' Vrbaniste è senza difficoltà alcuna, perche scriuendo di queste doe Regole comparate insieme Vrbano Quarto alle Monache di Pruuino sotto la data de' 22. di Giugno 1264. *Charissimi.* dice queste parole. *Nos attendentes quod eadem viuendi formula in substantialibus parum differre noscuntur.* Si che se non sono differenti nell' essentiale, segue, che siano l' istessa, ò poco differente vna dall'altra, che questa parimente non sij differente essentialmente dalla prima, si vede da chi compara insieme l'vn', e l' altra Regola, & si caua da quel che si dice più à basso al c. 41. num. 7. & al cap. 20. num. 1. Anzi in qualche cosa, spettante principalmente alla Clausura, si vede questa esser più ristretta. Ma ancor che fossero diuerse, se ben nol sono, si proua l' intento con la Bolla d' Eugenio Quarto data alla 7. di Settembre 1437. *Ad ea quæ.* Il quale commandò, che per l'auenire tutte le Suore soggette alla Religion de' Frati Minori si chiamassero con vn solo nome di Religione, cioè, dell'Ordine di S. Chiara. Et nouissimamente la Sacra Congregatione d'Ordine di Sua Santità dichiarò a' 22. di Marzo 1631. contro il Procuratore de' Conuentuali, che il Ministro Generale de gl' osseruanti si chiamasse, & sottoscriuesse Generale di tutto l'Ordine di S. Francesco, & pure sotto San Francesco militano l'Ordine de' Tertiarij, de' Conuentuali, & altri diuersi. Per le quali ragioni stimo, che le Suore di questa Regola possano vscire à piantare, & gouernar Monasteri anco della prima Regola, & dell' Vrbaniste come comprese sotto nome dell' istessa Religione; Tanto più, che questo è fauorabile, & concernente al ben commune delle Religioni, quale si deue ampliare. Et la causa chi mosse Giulio Secondo à far la sopradetta concessione à qlle

della

della prima Regola, non è perche fossero di Religion diuersa dall' Vrbaniste, ma perche in quella non si specifica questo poter vscire come si specifica in questa; del che forsi dubitando se far si potesse, s' afficurorno con l' Oraculo sopradetto.

4 ALCVNE] Parla la Regola in numero plurale, perche per vna particolare quale non potesse dimorare iui senza pericolo, non si può perciò dispensar alla Clausura. Lezana *par. 1. cap. 25. num. 20.* Et con questa dottrina si scioglie vn' altro caso cioè, che se il Medico dicesse, che la Monaca inferma morirà di quell' infermità se non vá a Bagni, ò se non cangia aria,non può per questo darseli licenza d'vscire Rodr. *tom. 2 q. 49. art. 3.* Miran. *de monial. q. 3. art. 4.* Portel. *ver. clauf monial. num. 23* Geron. Roder. *resol. 26. num. 59* Et è poco men che commune;s'eccettua però quãdo l' infermità fosse talmente contagiosa,che stãdo nel Monastero douesse infettar l' altre Monache. Del che vedasi il Barbosa *in Conc. Trid. sess. 25 c. 5. num 29.* Che cosa s'intenda per infermità contagiosa in questo luogo, vedasi il Diana *par. 1. tract. 15. resol. 23.* Et di tutta questa questione il Bonacina diffusamente *tract. de Clauf q. 1. p. 9. nu. 18. & seq.*

Il maggior dubbio, che possa occorrere in questa materia è, che cosa si debba far di quella Monaca la quale con la sua conuersatione scandoliza l'altre,ne li giouano le correttioni de' Superiori. Che possa trasferirsi da vn Monastero all'altro, è nell' Ordine di S.Chiara fuor di controuersia, perche si dice chiaramente nel secondo Capitolo della Regola dell' Vrbaniste, & si haue vniuersalmente per tutte ne' statuti dell' Ordine al titolo *de obed. §. nam præsenti.* Li quali aggiongono al §. *Monasterium*, che in tal caso sij obligato il proprio Monastero a pagarle gl'alimenti; Ma se fosse tanto incorrigibile, che colla detta traslatione non se ne potesse sperar emenda? questo è quello, che si cerca.

Per lasciar tutto ciò che diffusamẽte dicono i Dottori, essendo proposto il caso in Rota a' 19.di Nouembre 1625.alla presenza di Monsignor Coccino fù risoluto, che non si potesse scacciar questa tale dalla Religione, ma castigarla con pena di carcere, ò altra, che paia più a proposito a' Superiori.

periori. Et così dice il Bonacina esser sempre stato in vso nelle Religioni nel trattato *de clauf. q. 1. pun. 9. nu.* 14. Anzi auerte di più il Barbosa *l. b. 1. de iure ecclesiast. cap.* 44. *nom.* 78. che anco nel trasferirle da vn Couuento all' altro debbano ben riguardare ciò che fanno i Superiori, acciò facendolo forsi senza causa sofficiente, non incorrano nelle pene, che pone Pio V. à chi dà licenza alle Monache d' vscir dalla Clausura senza necessità, & porta di questo suo auertimento vna dichiaratione della Sacra Cong. de' 27. di Maggio 1603. Et à tal proposito trouo vn priuilegio singolare d'Innocenzo Sesto concesso a queste Monache a' 28. Genaro 1354. nella sua *Exigi* cioè, che niun Ministro, ò Visitatore possa trasferir Monaca alcuna da vn Monastero all'altro, *Etiamsi in Abbatissam elig tur*, dice egli, *sine licentia, & expresso consensu Monasterij, ac maioris, & sanior s partis Sororum*. Il che poi con parole dell'istesso tenore concesse Vrbano V. nella sua *Sincera* data a' 27. di Febraro 1365.

5 *LE Suore*] Perche in tutta questa Regola non sono chiamate le Monache da Choro con altro nome, che di Suora, ò Suore, potrebbe domandar alcuna, che differenza è fra questi doi nomi, Monaca, & Suora. Per espositione del che è da sapersi, che Monaca, e Suora non sono nomi contrarij, ma Monaca si dice in quanto che è solitaria, & dedicata solo al culto di Dio, & s'hà *in c placuit 2. 16. q. 1.* & Suora in quanto riguarda il prossimo, & ama l'altre sue compagne come sorelle, nella côuersatione delle quali viue. Del che vedasi il Sanchez *lib 5. in decal. cap. 1. nu. 16.* Supposto questo rispondo col Collettor de' priuilegi *v. r. ing edi, & i. num.* 17. che se bene si chiamano tutte con l'vn' è l'altro nome, ad ogni modo propriaméte parlãdo, quelle son Monache ch'hanno hauuta origine da' Monaci, quali sono le Benedittine, le Cistertiensi, le Celestine, &c. Et quelle ch'hanno hauuta origine de' Frati, sono le Suore, quali sono le Dominicane, le Francifcane, le Augustiniane, &c. Vn'altra risposta si caua dal cap. 14. della presente Regola, oue si dice. *Et se per caso per b. n dir l'Abbadessa, ò per consacrar alcuna Suora per Monaca, &c.* Dalle quali parole si vede, che quelle ch'erano consacrate dal Vescouo si diceuano Mona-

che,

che, & altre non consacrate, Suore. Di questa consecratione ne diremo più à basso, dal che s'intenderà come tutte le Suore da Choro possano dirsi consecrate, & Monache.

6 *EDIFICAR altroue*] Questo edificar altroue può intendersi in doi modi, ò che vogliano le Monache mutar sito nell'istesso Luogo, ò Città, come se fossero fuori di quella trasferirsi dentro, ò da vna parte della Città, ou'è cattiu'aria tirarsi da vn'altra, ouero, che vogliano lasciar quel Monastero, & Città, & trasferirlo ad vn'altra. Se parla di questo secondo modo la Regola; ha dichiarato la Sacra Congregatione a' 19. Decembre 1620. che non possano edificar nuoui Monasteri, oue non sono, se non conforme alla Bolla di Clemẽte VIII.data a'23. di Luglio 1603. *Quoniam ad institutum* la qual commanda doe cose, vna che ciò non possa farsi senza licenza dell'Ordinario, l'altra, che vi voglia il consenso de gl'altri Regolari, che prima si trouano in quella Città. *Sellio in select. Can.* c. 90. *num.* 4. Barbosa *In Conc. Trid. sess.* 25. *de Regul. c.* 3. *num.* 31. Auertedi più il Rodr. *tom.* 1. *q.* 23. *art.* 6. che il Monastero da lasciarsi non si può abbandonare se non di licẽza del Generale, & in mano dell'Ordinario: perche hauendo Bonifacio Ottauo commandato, che non si potessero rinonciare solo al Papa, come si ha al c. *cum ex eo de exces. prælat.* in 6. Sisto Quarto concesse come sopra a' 22. di Marzo 1482. *Fecisti nobis*. Del qual priuilegio partecipano le Suore di S.Chiara come dicessimo nel Proemio. Circa l'altro modo di edificar altroue, in quãto significa trasferirsi da luogo a luogo nell'istessa Città, questo si può fare senza licenza dell'Ordinario, ne vi si ricerca alcuna delle sopradette conditioni, non essendo questa nuoua erettione, & ciò per Priuilegio di Sisto Quinto concesso all'Abbate Generale della Congregatione di S. Benedetto del Regno di Portogallo a' 25. di Nouembre 1587. quale riferisce il Barbosa *de offitio, & pot. Episc. alleg.* 26. *num.* 9. Aggionge il Rodr. *tom.* 2. *q.* 49. *art.* 4. hauerlo visto sotto Sigillo autentico, & douersene far grã conto. Non esser riuocato questo priuilegio dal Concilio di Trento vedasi Geron. Roder. *resol.* 55. *num.* 4. & il

Barbosa *lib. 2. de iure Ecclesiast. c. 12. num. 69.* Non ponno i Secolari ergere talmẽte le case loro, che sono appresso a' Monasteri, che da quelle possano di dentro veder le Monache Geron. Redor. *resol. 56 num.* 11. Barbosa *de iure Ecclesiast. lib. 2. cap. 12. num.* 79. & altri da loro citati. Si deuono similmente leuare tutti gl' alberi alti, vicini a i detti Monasteri per decreto della S. Congreg. delli 13. Agosto 1585. Gauan. *in Manuali Episc. ver. monial. Monast. n. m. 6.*

7 *SIANO Sepolte*] Il luogo oue hà ad esser sepolta la Suora non lo pone la Regola, perche tocca al Superiore il determinarlo come s' hà nel c. *licet de concess. prælat. lib. 6. &c. fin. de Sepult. in 6.* Oue s' ha ancora, che la Monaca non ha facoltà d'eleggersi sepoltura. Et perciò s' occorresse ch'essendo fuori del Monastero con giusta causa, vi morisse, si deue portar al suo Monastero senz' altro consenso del Parrocho, come rescrisse al Card. Ludouisio Arciuescouo di Bologna la S. Congregatione del Concilio a' 2. di Luglio 1620. Et se ciò non potesse essequirsi per esser troppo lontana, può eleggersela auanti di morire Nauar. *Comment. 2. de Regul. num.* 43. Et non eleggendola, si deue sepelir nella Parrochiale. Barbosa *de iure Ecclesiast. lib. 2. cap.* 10 *nu.* 30. Sono però obligati i Parrochi sepelirla *gratis* per priuilegio di Clem. 4. così Roder. *resol.* 128. *nu.* 18. I corpi di quei che desiderano esser sepolti ne' Monasteri non si ponno porre nella sopoltura stessa delle Suore, ne dentro la Clausura, ma nella Chiesa esteriore, come dichiarò Gregorio XIII. riferito dal Marzilla *lib. 1. tit. 12. cap.* 10. Geron. Roder. *resol. 26. num.* 22. La Nouitia però per vigor de' priuilegi concessi à Regolari si può sepelire nella sepoltura stessa delle Monache, Rodriq. *tom. 3. q. 60. art. 3.* Et le spese della sepoltura sua si deuono fare da' parenti, ò del suo proprio. Vualdis *de canon. Episc. cap.* 13. *num.* 3. Geron. Roder. *resol.* 128. *num.* 17. Questo però s' intende quando altroue non s'habbia eletta sepoltura, come potersi eleggere testificano Frãco, Armilla, Tabiena citati dal Sanchez *lib. 6. decal. cap.* 14. *num.* 10. Nella Chiesa poi esteriore delle Monache non solo vi si può sepelire chi v'ha sepoltura, ò s' elegge d' esserui sepolto, conforme alla sopradetta dichiaratione di Gregorio XIII.

rio XIII. Ma niuno può impedir detti funerali come caua-dottamente dalli priuilegi Pontificij de' quali partecipano. Aloysf. Riccio *in praxi par. 4. resol. 293. num. 32.* Et è priuilegio antichissimo concesso da Innocenzo Quarto fin dell'Anno 1250. a' 15. d'Ottobre. *Cum à nobis petitur.* Non si può però far dette sepolture contra la volontà del Superiore del Monastero, & delle Monache, ne meno in tali Chiese celebraruisi l'esse uie da' Parrochi, per la Bolla di Clemente IV. a' 21. di Luglio *Virtute conspicuos,* L'Anno primo del suo Pontificato: d' Eugenio Quarto a' 10. Nouembre 1439. *Licet debitum.* Confermate da Sisto Quarto nel mare Magno de' Frati Minori a' 31. d'Agosto 1474. *Regimini vniuersalis.* Et decretò ancora questo più volte la Sacra Congregatione, della quale cita otto decreti il Barbosa *de officio Parochi cap. 26. num. 82.* Per le quali concessioni fù poi dubitato se sia lecito far le dette sepolture senza la presenza del Parrocho quando chiamato non vuol venire, ne dar licenza, che si sepelisca. Al che rispose la Sacra Congregatione de' Riti, che se chiamato ricusa d' esserui presente, ò nieghi la licenza di sepelirlo, può sepelirsi da' Frati senza il suo interuento, & licenza. Et ciò a' 22. Decembre 1629. & la riferisce il Barbosa *ibidem num. 23.* Della qual Congregatione cita altri doi decreti nella sua collettanea *Bullarij v. r. defunctus.* Et in questo stesso luogo, vn' altro della Cõgregatione de' Regolari, il quale specifica. *Inuito Parrocho.* Del che si può vedere il Quarãta *ver. priuilegia Regul.* Il quale ne cita vn'altro,& diffusamente il Rodr. *tom. 3. q. 58. art. 3.*

Et pche trouorno vn'altra cauillatione i Parrochi per impedir dette sepolture, col rifiutar di volerli sepelire se non erano chiamati tanti Preti, quanti Frati. L' istessa Congregatione de' Riti di quest'Anno 1640. a' 14. Genaro decretò, (& il decreto si conserua autentico nell'Archiuio di questa Prouincia,) che il numero di quei che l' hanno à sepellire debba eleggersi a libito de gl'heredi del defonto,& è del seguente tenore. *Sacra Rituũ Congregatio iuxtà aliàs resoluta respondit, electionem, & numerum Religiosorum pro associandis cadaueribus ad libitum hæredum defunctorum spectare, & pertinere, & ità vbiq; seruari debere declarauit. Die 14. Ianuar. 1640. P. Card.*

Crescen. Iul. Cin. Secret. Et perche in alcuni luoghi v'è di questo decreto Sinodale, cioè, che non debbano i Curati sepelir alcuno nelle Chiese de' Regolari se non sono, ò chiamati tutti i Preti di quella Parrochia, ò tanti Preti quanto Frati. Sarà bene, che si riferisca quì quel che dicono i Dottori graui di questo tal statuto, ò d' altro Ordine simile, sia di chi si sia. Et primieramente s' hà da presupporre, che il proprio Parrocho non può in caso alcuno esser escluso, benche il corpo non s'habbia à sepellire nella Parrochia, come è cosa chiara ne' Sacri Canoni, & dichiarò la Sacra Congregatione de' Vescoui, & Regolari l' Anno 1581. riferita dal Barbosa citato *num. 62.* Del resto, che vi siano altri Preti fuor di questo, quando bene fossero cento Frati, non pôno obligaruisi gl' heredi del Defonto a chiamarli; Et il Soto huomo di grandissima auttorità frà Theologi chiamò il statuto fatto in contrario scandaloso, & sacrilegò qual milita contro i priuilegi Regolari *l.b. 9. de iust. q. 6. art. 2.* Del che si ponno anco vedere il Genouese *in praxi Neap. cap. 47. num. 6.* Il Fagundez *in 1. praecep. Eccles. lib. 3. c. 7. num. 9. & seq.* Il Barbosa *de officio, & pot. st. Episc. allegat. 24. in addit. num. 3.* con altri Dottori da lui citati. Lo chiamò altresì statuto Simoniaco il Bariola *in aphoris. lit. F. ver. Funera.* col Siluestro *ver. Immunitas num. 7 & seq. & ver. Simonia q. 11. dicto 6.* Lo chiama Monopolistico il Peirino *tomo 3. Priuileg. cap. 4. num. 7.* Oue proua diffusamente essere inualido, perche include manifesto Monopolio. L' istesso lo chiama radicato in auaritia *tomo 1. Priuileg. const. 10. Leo: X. num. 2.* Et io ancora per parlar più chiaro, & senza titoli dico risolutamente, derogare alla libertà della sepoltura Ecclesiastica, determinata nel cap. *Cum liberum 6. de sepolt.* Et nella Clementina. *Dudum de Sepulturis §. Huiusmodi quoquè statuto.* Anzi tale lo stimò Vrbano Ottauo felicemente regnante nella sua de' 21. di Marzo 1624. *Alias fael. cis.* Con la quale innouando vn' altra di Paolo V. *Ex certa scientia*, dice. *Et quotquot Fratres Regulares ad Sepulturam Ecclesiasticam, in suas Regulares Ecclesias comitabantur, tot Sacerdotes Saeculares, aut Clericos assumi volebant, in maximum Domorum Monasteriorum dicti Ordinis praeiudicium, eo quod multi duplicis huiusmodi*

funerum

funerum impensæ difficultate deterriti, in dictis Regularibus Ecclesiis Sepulturam eligere non poterunt. Et prohibì sotto pena di scómunica *Latæ sententiæ* riservata alla Sede Apostolica, che ciò non si facesse ancorche fosse con licenza del loro Ordinario, anzi col consenso, & mandato loro. Vn' altro inconueniente maggiore segue da tal statuto prohibito sotto l'istesse pene da Vrbano, Ma prima di lui da Clemente Ottauo a' 28. Genaro 1604. *Expositum nobis*. Il quale vi pose l'istessa scommunica con parole dell'istesso tenore. Et è, che sforzano in tal modo gl' heredi del Defunto, ò l'istesso chi s' elegge la sepoltura nelle Chiese Regolari à dar più per quei che s' hanno in quelle a sepelire, che per chi vuol sepellirsi nella Parochia. Perche obligandoli a chiamar tutto il Collegio de' Preti, quando v' hanno ad interuenire li Regolari, ò parte di loro, si vede chiaro in molti luoghi, che se sono diece Frati, sono venti Preti. Il che chiama abuso prosontuoso Clemente Ottauo. Onde conchiudo con li Dottori sopracitati, che i Preti, che procurano, ò essequiscono tali cose, ancorche di mãdato dell'Ordinario, incorrono la detta scommunica, & sono obligati alla restitutione; Ne gl' heredi del Defonto hanno obligo alcuno d' essequir tal abuso, ma restano in loro libertà di chiamar chi, & quanti vogliono, non escluso però il Parrocho. Et acciò non venga voglia ad alcuno di burlarsi della detta scommunica, come che non sia fatta per li Preti d' Italia leggano il moto proprio di Leon X. *Dudum per nos* dato a' 20. Decembre 1519. Et anco la Bolla di Clemente VII. citata nel Proemio dell' annotationi, & vederanno, che è così proprio di tutti i Conuenti, & Monasteri questo priuilegio, come se à loro fosse concesso, oltre che non innoua cosa alcuna, ma leua gl' abusi introdotti contro i Sacri Canoni, come dice Clem. VIII. nella citata Bolla. Portel. *ver. sepolt. in addit. num.* 2. Villal. 2. *part tract.* 31. *difficul.* 5. *num.* 3 Geron. Roder. *resol.* 128. *num:* 15. Peir. cit.

Resta vn dubbio necessario a sapersi per compimento di questa materia, se cioè tali Chiese di Monache essenti siano tenute a pagar la Quarta funerale. Et in quanto alle fabricate di nuouo, ò quarant'anni doppò la confermatione del Conci-

Concilio Tridentino non v'è dubbio: Hauendole dichiarate essenti da questa carica Pio V. nella sua. *Et si mendicantium* de' 15. Giugno 1567. con la qual dichiaratione fù così deciso dalla Rota in fauor de' Padri Teatini a' 15. Genaro 1618. alla presenza del Reuerendissimo Decano, nella quale decisione oltre i Dottori, che vi si citano si dice ancora esser stato così ordinato dalla Sacra Congregatione del Concilio. Del che si ponno vedere il Barbosa *de officio Parochi c. 25. num.* 13. Lauorio *variar. lucubrat. tomo 1. tit. 2. c. 3. num.* 182. Molfesio *par. 2. tract. 13. c. 9. num.* 51. Rodriquez *tomo 1. q. 39. art.* 2. Miran. *tomo 2. q.* 48. *art.* 7. Et è commune: tanto più, che nouissimamente Paolo Quinto nel suo *Decet Romanum Pontificem* a' 20. d'Agosto 1605. la stabilì affatto à fauor de' Padri Carmelitani, dicendo così douersi intendere quel luogo del Concilio, conforme già era stato dichiarato dalla Congregatione di quello. Il dubbio donq; para in quei Monasteri, che sono fabricati auanti li detti anni quarãta. Di questi donq; dico, che ciò che si sia di quei de' Frati, quei delle Monache non sono compresi sotto alcuna legge di pagar questa quarta: Perche la Clementina *Dudum de sepulturis*, che è la legge ch' obliga i Domenicani, & Francisicani per esser odiosa non ammette estensione, così Zabarella *ibi*. Siluestro *ver. canonica portio num.* 15. *concl.* 4. Azorio *par. 2. lib. 9. c.* 13. *q.* 5. *§. Insuper*. Et altri. Ne vale il dire, che essendo fatta detta Clementina à fauor di quelle Religioni, si communicano detti fauori con i suoi carrichi alle Monache: perche non farsi communicatione alcuna de' Priuilegi con pregiudicio del terzo, oltre che è opinione commune de' Dottori, fù decisa *in subiecta materia* dalla Rota a' 21. di Maggio 1610. alla presenza del Cardinal Caualerio *decisione* 101. & a' 19. Aprile 1606. alla presenza del Reuerendiss. Giusto.

Dell' Indulgenze grandi, & suffragi de' quali partecipano quei, che s' elegono d' esser sepolti nelle nostre Chiese vedasi il Compendio *ver. commun. priuileg. 39. & ver. Indulg. quò ad secul.* 4. *num.* 4. Cordoua *ver. commun.* Rodriquez *tom. 2. q. 76. art.* 10. Villalobos *par. 2. tract.* 31. *diff.* 5. *num.* 4. Ger. Roder. *resol.* 127. *num.* 14. Le quali non esser riuocate dalla

Reuo-

Reuocatoria di Paolo Quinto si dirà più à basso quando di quella si tratterà.

ANNOTATIONI al Capitolo III.

1 A *TVTTE quelle*] Dubitorno alcuni se in queste parole poste così indifferentemente s' includano le Vedoue sì che esse ancora possano Monacarsi in questa Religione. Et à prima fronte pare di nò dicendosi ne' Sacri Canoni 20. *q. 1. Viduas autem velo Pontificum nullus, attentet.* Conforme à che dichiarò la Sacra Congreg. a' 29. Genaro 1581. che non conuiene, che le Vedoue s'ammettano all' habito delle Vergini ne' Monasteri di Monache, senza licenza di Roma. Nientedimeno quando habbino le conditioni necessarie, quali porremo al num. 3. di questo capitolo, ponno monacarsi in questa, & in tutte l' altre Religioni: Si, perche è vsanza antichissima di S. Chiesa, come testifica il Lezana *par. 1. cap. 25. num. 9.* Si anco perche s'hà espressamẽte ne' Sacri Canoni in molti luoghi,& principalmẽte al cap. *Vidua 20. q. 1. &c. Viduas 1. & 3. & c. Viduæ cum seq. 27. q. 1.* Delche vedasi anco il Zerola *in praxi Episc. par. 2. ver. Vidua.* Ne osta il decreto citato, (conforme l' intende anco il Lezana) perche frà le Monache vi sono molti habiti, & veli; Alcuni, che si danno alle Vergini sole, & altri alle professe. Delli quali parlanò communemente i Dottori,& principalmente il Comitolo *lib. respons. mor. q. 19.* Et quando il decreto citato, ò i Canoni prohibiscono, che non si velino le Vedoue, ò che non s'ammettano all'habito delle Vergini, senza licenza di Roma, non prohibiscono, che non si riceuano alla Religione, ne trattano del Velo del Nouitiato, ne di quello della professione, ma di quello ch' era proprio delle Vergini, che si consacrauano da' Vescoui con la solẽnità della corona, & dell'annello, come diremo à suo luogo, che così esponer questo passo communemente i Dottori testifica il Barbosa *de iure Eccl. (?) lib. 1. cap. 44. num. 20.*

Questo hò voluto auertire; perche fù già da vn'Ordinario mossa

mossa lite sopra di questo, rifiutando d'esplorare la volontà d'vna Vedoua per vigor del decreto sopra riferito. Dal quale la difesi io con le dottrine sopracitate, & altre, che lascio per più breuità. E bene però anco à sapersi, che ne' Monasteri soggetti à' Regolari, non hanno auttorità gl'-Ordinarij di cercar queste cose da quelle, che s'hanno à vestire, ma solo se fanno ciò che fanno, & se à farlo sono state sforzate da alcuno. Et in caso, che li facciano altre interrogationi, non sono obligate à responderle, che cosi ordinò Pio Quinto nella sua estrauagante. *Et si mendicantium*. Data del 1567. a' 16. di Maggio, oue al §. 8. dice. *Et interrogationes alias, quam eas quas præfatum Concilium Tridentinum iubet, eis fieri omninò prohibemus. Ac similiter volumus, quod puellæ, seu Nouitiæ ipsæ ad alias interrogationes respondere minimè teneantur.* Et il Concilio di Trento alla sess. 25. *de Regul. cap.* 17. dice, che le interrogationi da farsi sono queste. *An coacta, an seducta sit, an sciat quid agat.* Et perciò à quei che l'interrogano se sanno la dottrina Christiana, se l'vfficio diuino, come vadano le cose della dote, & altre cose simili, non sono obligate à risponderle. Del che diremo più à basso al suo luogo.

2 *CH' osseruino*] Tutti i Dottori, che trattano di quelle, che vengono alla Religione, danno questo auertimento, che s'essaminino, cioè, del spirito, & diuotione con la quale vengono, & à vedere se è buon spirito, chi le guida, che se li propongano i patimenti, che hanno à fare in quella Religione, per li quali si fanno la strada alle delicie del sposo eterno, come qui dice la Regola, acciò posta, che habbino la mano all'aratro non rignardino in dietro, & siano giudicate inette al Regno del Cielo, come disse il nostro Redentore in San Luca. Ouero acciò hauendo poi professata la Regola non possino poi scusarsi d'ignoranza, che è la cagione ch'assegnano di questo Innocenzo Quarto, Greg. IX. & Giouanni Card. Caiet. nelle loro Regole. A questo fine ordinorno i Sacri Canoni, che l'Anno del Nouitiato nõ fosse di sei mesi, ò di quatordici ma d'vn'Anno intiero, ne più, ne meno acciò (come disse Innocenzo *cap. ad Apostolicã de Regul. & c.* 1. 17. *q.* 2.) prouino l'asprezze della state, & dell'

dell' Inuerno ne habbino poi scusa di dire. *Non putaram*. Del che vedasi Giouanni Climaco Grado quarto. S. Bernardino di Siena *tomo* 2. *ser*. 24. *art*. 2. *c*. 1. Giulio Negrone *comment. in reg*. 27. *societ. num*. 3. il Rodr. *tom*. 3. *q*. 15. *a t*. 2. Per tal effetto non può la Nouitia rinonciare à questo *Ius* dell'Anno della probatione. Del che si può vedere il Beia *Respons. cas par*. 4. *casu fin*., & il Nauar. *lib*. 3. *cons* 33. *de reg*. *l*.

3 *SCIOCCA Semplicità*] Che sij vecchia, ò inferma quella, che hà d Monacarsi, e male, che la riceuano le Monache, perche aggraua, & non allegerisce il Monastero: Ma che sij sciocca, che cosa è più misera, & più intollerabile, disse anco Cicerone col solo lume naturale nel lib. 1. *de nat. deor*. *c*. 19? Et perciò se bene Iddio nell'antica legge accettaua i primogeniti di tutti gl'Animali, non volse però l'Asino simbolo de' sciocchi, ma commandò nell'Essodo, ò che si redimesse, ò si cangiasse in altro: Onde con le doe prime, con le vecchie, cioè, & inferme vi può esser causa sofficiente per dispensarle, acciò possano Monacarsi, come se fossero nobili, & di grãd'honore al Monastero, ò d'edificatione al secolo, come pur insegnò S. Bonauentura sopra la Regola de' Frati Minori, ma con vna sciocca, si come non v'è occasione sofficiente di dispensa, così non poteruisi dispensare si vedrà più chiaro da quello, che diremo nella materia delle dispense al num. 5. di questo capitolo. Et se tal dispensa si facesse per speranza di riceuerne qualche guadagno tẽporale sarebbe mera Simonia, come dichiarò Innocẽzo VIII. Del che vedasi il Rodr. *tom*. 2 *q*. 48. *art*. 1. §. *ità autẽ*.

Per queste parole della Regola stimo, che cessi quella questione tanto agitata frà Canonisti se possa riceuersi vna Zitella minore di 12. anni alla Religione, per le parole del Concilio di Trento *sess* 25. *de Regul*. *c*. 17. Oue con conditione si dice *Si maior duodecim Annis sit*. Della quale si può vedere il Sanchez *lib*. 4. *in decal*. *c*. 18. *num*. 33. Et il Barbosa in quel luogo del Concilio *num*. 2. Poiche commãdando la Regola, che non si riceuano alla Religione persone sciocche, come si può sapere se sia sciocca, ò nò, quella, la quale può sempre scusarsi, che non hà ancora giudicio? Ma di questo sarà luogo di trattarne al cap. seguẽte num. 1.

Resta da auertire per esposition di questo luogo,che il Mo ſtero non può riceuere alcuna Nouitia se prima il luogo nō è vacante, si che se si riceuesse vna per il primo luogo, che vacarà, se veramente non vaca mentre la riceuono, la recettione è nulla per il decreto della Sacra Congregatione, fatto a' 6. di Settembre 1604. Ne resta alcuna accettata se non ha più della metà de' voti del Monastero. *Sacra Cong.* 1603. In questa recettione hauer voto il Prouinciale, si può vedere nel Portel. *ver. Nouitia in a* [illegible] *dit.*

Vn dubbio potrebbe nascere in questo luogo. Se prima di riceuere alcuna Nouitia sian necessarie quell' informationi, che prescisse Sisto Quinto a quei che s'hanno a far Frati nella sua de'26. Nouembre 1587. *Cum de omnibus.* Il qual sendo stato proposto all' istesso Pontefice dichiarò di nò, l'Anno seguente a' 21. di Ottobre *Ad Romanum Pontificem.* Ne anco obligano le Monache quei decreti, che fece Clemente Ottauo per l' instruttione de' Nouitij, & confermò Vrbano felicemente regnante alli 21. di Settembre 1624. Del che vedasi il Lezana *par.* 1. *cap.* 25. *nu.* 52. E ben vero, che sono necessarie alcun'altre conditioni commandate dalla Sacra Congregatione, & da' Satuti dell' Ordine al titolo *De Puellis.* Et sono in tutto otto. La prima, che auanti di vestirsi l'habito sia esplorata la sua volontà dall' Ordinario nel modo, che dicessimo al num. 1. antecedente nel fine; Così la Sacra Cong. a' 19. di Settembre 1625. contro quei, che stimano essere solo commandata la detta esploratione auanti la professione riferiti dal Barbosa *in Conc. Trid. sess.* 25. *c.* 17. *num* 4. La seconda, che prima di darli l' habito, sia depositata la dote in qualche banco, ò in mano di qualch' huomo da bene facultoso, il quale ad ogni richiesta delle Suore, & senz' altra eccetione s' obblighi a pagarla. *Sacra Cong.* 15. *Martij* 1594. La terza, che quello nelle cui mani s' ha à fare il detto deposito sia eletto capitolarmente dalle Monache,& approuato dal loro Superiore. *Stat. Ord. tit. cit.* §. *Ne autem.* La quarta, che la detta persona non sia consanguinea, ne affine della Zitella da Monacarsi. *Sac. Cong.* 6. *Iunij* 1615 *ad* 3. La quinta, che il detto deposito sia fatto in cōtanti ne,ò in censi, ò in stabili. *Sac. Cong.* 28. *April.* 1588.

1588. La festa, che si depositino gl' alimenti per l' anno del Nouitiato *Sac. Cong. 13. Septemb. 1583. & stat. Ord. tit. cit. §. eodem*. La settima, che sia prima confermata, ò Chresimata. *Statuta Ord. cit. §. Id vero*. La ottaua, che sappi leggere *Sac. Cong. 12. Ian. 1604*.

4 *DISCRETE*] Ogni volta, che si determina, che per far qualche cosa graue si debba far col consiglio delle Discrete, ò del Conuento, non basta in tal caso ricercarlo: ma bisogna anco hauerlo. Salzedo *in pract. crimin. cap. 3.* & Rodriq. *tom. 2. q. 22. art. 7.* Et perciò quando dice qui la Regola col consiglio delle Discrete, per essere questa cosa importante, s' intende col consenso di quelle, in modo, che se non consentono non si possa fare. Del che vedasi il Scala *de consens. sapien. lib. 1. c. 27. & de contract. & vlt. volun. cap. 11.* Non è però necessario congregarle insieme, & a bocca trattar sopra di questo, ma può ricercarlo per lettere singolarmente da ogn'una di loro Rodriq. *tom. 3. quest. 107. art. 1.* Ne è necessario, che tutte acconsentano, ma solo la maggior parte di loro, *c. cum in cunctis de his quæ fiunt à maiori parte cap.* Et in caso simile dichiarò Nicolo 5. cit. nel c. 4. nu. 4.

Perche poi si chiamino Discrete, si può facilmẽte cauare dal nome qual derriua dalla parola *Discerno*. Che vuol dire giudicare frà le cose dubbie, & frà quelle discernere la parte megliore. Il che accenna, che quelle ch' hann' ad essere Discrete, sia necessario, che siano persone di giudicio, & esperienza, come osseruò anco il P. Vadingo *annot. in 1. Reg. num. 27.* Perche come disse S. Cipriano *Ser. de Nat. Domini.* Non facilmente può ben giudicarsi dell' arti, che non si sãno. Ne deuono esser codarde, & di poco animo, ma magnanime, che possano dire liberamente il loro parere senza temere alcuno, che così commandò Iddio nell'Esſ. al c. 18. & iui l' osseruò il Caietano. La Badessa altresì deue in tutte le cose dubbie, & graui consigliarsi con loro. Di questo così si dice nella prima Regola al cap. 4. Del consiglio loro, in quelle cose, che concernono la vita delle Suore, sia sempre obligata l'Abbadessa a seruirsene. Et con ragione, poiche anco disse Iddio nell'Ecclesiast. al c. 32. Figliola non far cosa alcuna senza conseglio, & doppò il fatto non ha-

uerai occasione di pentirti. Della qual materia vedasi il Ribaden. *lib. 2. de principe christ. cap. 24.* Non deue oltre ciò la Badessa, considerare l'essito, ch' hebbe già il Conseglio, che li danno di presente, ma se in effetto è buono, ò tristo: Perche è proprio de gl'ignoranti di giudicar buoni quei cõsigli, che già riuscirono bene, & mali quei, che male. Del che si lamentaua Plinio *lib. 5. epist. vit. Est omnino iniquū* (dice egli) *sed vsu receptum, quod honesta consilia, vel turpia, prout male, aut prosperè cedunt, ità vel procedunt, vel reprehenduntur. Inde plerumq; eadem facta modo libertatis, modo furoris nomen accipiunt.* Quando però sia ributtato il conseglio d'alcuna di queste dalla maggior parte, non deue essere pertinace in difenderlo come migliore, quantonque sapesse certo esser tale, ma humilmente sottometter il suo giudicio al più commune, dell'altre. Del che vedasi il Rodriq. *tomo 2. quæst. 45. art. 10.*

5 *MINISTRI*] Quanto debbano star auertiti i Ministri, in dar licenza, che si riceuano vecchie, & inferme, ne tratta diffusamente il Rodriq; *tom. 3. quæst. 12. art. 8.* Nicolò quinto nella sua delli 7. di Marzo 1447. *Digna reddimur* commandò, che non solo le vecchie, inferme, & scempie, non potessero esporsi a voti, senza la licenza del Superior Regolare, ma ne anco alcun' altra. Et se alcuna fosse riceuuta ripugnãdo il Prelato, ancor che hauesse hauuti tutti i voti, non resta accettata. Sanchez *in decalogum lib. 5. cap. 4. num. 68.* come ne anco per il contrario, il Superior solo sẽza il consenso della maggior parte del Monastero, può riceuere alcuna. *Idem ibidem num. 69* Del che vedasi il Nauar. *lib. 3. cons 62.* Hanno però dubitato alcuni circa queste parole, se possano i Ministri col consenso delle Discrete, riceuere queste tali alla Religione, come pare che suonino le parole, ò pure se questa dispensa qual si commette a' Ministri sia solo, che possano essere riceuute, non ostante, che siano inhabili. Io stimo, che in questo secondo modo debbano intendersi le parole della Regola, & così l'intese il P. Marco da Lisboa nel 2. tomo delle Croniche lib. 10. oue esponendo queste stesse parole, che sono anco nella Regola dell' Vrbaniste, lesse, *Se non fosse qualche persona, che per ragioneuol causa, con licenza, & auttorità del Cardinale* (qual era supe-

riore

riore dell' Vrbaniste) *fosse dispensata d'essere riceuuta*. Et così douersi intendere si chiarisce per quella Regola de' legisti i quali dicono, che si deue sempre presumere, che il Prencipe nel far gratia si voglia conformare con le leggi communi & con la ragione, purche restino nelle parole di quella, quello, che suona priuilegio: Del che parla Baldo *in l. ex facto ff. de vulg. & pup ll.* Di questo vedasi il Miran. *tom. 2. q. 25. art. 26.* Il che segue nel nostro caso, oue si salua il priuilegio col *Ius* commune. Et acciò sì in queste cose, come nell' altre, oue si tratta di dispensare non si proceda incautamente in domandar d' essere dispensata, è d'auertirsi, che la dispensa è differente dal Priuilegio in questo, che il priuilegio si cócede senza causa, ma per dispensare vi si ricerca occasione legitima. Così non solo i Theologi, ma anco l'Abbate *in c. quia*, & Decio *Cons.* 681 Per il che chiama il Rodr. (*tom. 2. quast* 46. *art.* 4.) licenze peruerse quelle con le quali si concede, che di raro s'essequisca ciò che commanda la Regola, & vi si dispensa senza causa ragioneuole á petitió d'ogn'una, il che dice essere opinione commune de' Dottori, ma principalmente di S. Tomaso Panorm. Silu. Victor. ne' luoghi da lui citati. Geron. Roder. *R. fol. 51. num. 5.* per sentenza dell' istesso auertisce i Prelati, che se bene in qualche caso particolare pare irragioneuole il dispensare, bisogna però mostrarsi inessorabili per il bene commune della Religione, qual si deue anteporre al particolare, quale si rilassa col souente dispensare in tutto quello, che vien concesso, & regolarmente senz'altra occasione. Del che vedasi diffusamente il Suarez *l b 6. de leg bus c. 18 num. 4. & seq* Se il Superiore dispensa nella cosa commessali senza precognitione della causa, la dispensa non vale. Azorio *par. 1. lib. 5 c. 15. quæst 9. & 10.* Anzi se precognoscendo la causa, & pensando, che sia giusta non essendola, non vale, ne può il suddito, chi questo sá, seruirsene. Salas *de leg. b disp. 20. sect. 4. nu. 35.* Et in dubbio se la causa sia giusta, nô può dispensarui. Bonacina *de l gib. disput. 1. quest. 2. pu. 3. num. 7* Il che è tanto vero, che ancor che dispensi nella legge sua propria senza causa, stimorno molti, che peccasse, quali cita, & segue il Vasquez *in 1. 2. tom. 2. disp. 178. c. 4.*

ANNO-

ANNOTATIONI
al Capitolo IV.

1 CONVENIENTE] Nel testo latino, oue hò tradotto, *Conuenienti*, si leggeua, *Si intelligibiles existant*, il quale detto per essere oscuro, & forsi scorretto, l'hò supplito con li testi più antichi, da' quali fù preso. La Regola donque d'Innocēzo Quarto legge *Si ætatis intelligibilis fuerint*, & Gregorio IX. *Si ætatis conuenibilis fuerint*. Da'quali si vede, che altro non vogliono dire, che se sarà d'età conueniente. Qual sia quest'età s'intenderà facilmente dalle parole, che si dicono più à basso, cioè, *Et compito il spatio d'vn'anno faccino professione*. Dalle quali parole visto di qual Anno deuono far professione, auanti la quale deuono star vn solo anno, si vederà qual sia l'età conueniente, della quale si fà mentione in questo luogo. Altre volte donq; si faceua professione dalle Monache di dodeci anni, come s'hà *c. significatū de R.*. Et all'hora l'età conueniente di darli l'habito era d'vndeci anni, & così pare, che si facesse in questa Religione, perche nel capitolo nono si dice, che la Regola, del digiuno non sijno obligate ad osseruarla le giouinette di quindeci anni, oue si scorge, che già in quell'età erano professe, perche con le Nouitie sono superflue queste parole, le quali si come non sono ancora obligate alla Regola, così non hanno bisogno di dispensa. Ma dal Concilio di Trento in quà, douendosi far la professione d'anni 16. compiti come si hà alla sess. 25. *de Regul. cap.* 15. L'età conueniente della quale si parla in questo luogo saranno quindeci anni. Dalle quali parole si conferma quello, che annotai nell'antecedente Capitolo al num. 3. cioè, che secondo questa Regola non si ponno vestir Zitelle di soli dodeci anni d'età, & molto meno più giouane, contro quello ch'insegnano il Portel. *ver. clauſ. monial. t.t. cuius ætatis num.* 7. & il Rodr. *tom. 3. q.* 12. *art.* 2. Et ogni volta, che si vestissero ponno il Padre, & la Madre cauarle dal Monastero contro lor voglia, come determinò il Concilio Triburien. & s'hà *c.* 2. *de Regul. c. Si quis autem.*

autem iun. Il qual decreto non esser riuocato dal Concilio di Trento, dice l' istesso Rodriq. *ibi art. 1. in fine*. E ben vero, che Paolo III. concesse a' 17. d'Agosto 1537. che possano riceuersi, & ritenersi in habito Secolare dieci, ò quindeci giorni prima di vestirle per prouar la loro conuersatione, come sogliono fare molti Monasteri, tanto d'huomini quãto di donne. Se possano riceuersi Zitelle per educatione ne' Monasteri, certo è, che doue non è consuetudine non possono, come riferisce deciso dalla Sacra Cong. il Gauan. *in manual. Episc. ver. Monial. cauc. num. 8.* Ne detta Congreg. la dà se non con quelle conditioni, che pone il Zerola *in praxi Episc. par. 1. ver. monial. §. 11* Ma se sia meglio, ò nò: Rispondo, che se bene potrebbe essere di qualch' vtile temporale al Monastero, potrebbe forsi anco essere d'altretanto danno spirituale alle Monache, come può facilmente discorrendo cognoscere, chi ha giudicio, & hà prouato. Questo è certo, che le Suore della prima Regola nô le ponno riceuere, dicendosi al capitolo secondo della lor Regola. *Nulla cum Sororibus residentiam faciat in Monasterio nisi recepta fuerint secundum formam huius professionis.* Et lo dicono ancora Ceron. Roder. *resol. 26. nu. 14.* & il Portel. *ver. Clauf. monial. num. 11.* Et si vede chiaro dalla sopracitata concessione di Paolo Terzo, dal quale impetrorno poterle tener dieci, ò quindeci giorni in habito secolare, come fù detto. Ne stimo, che le Suore zelanti dell' osseruanza Regolare darebbono il loro consenso, quando fussero à ciò ricercate, come douersi ricercare, & hauer da tutte singolarmente ordinò la Sacra Congregatione alli 4. di Genaro 1608. Del che vedasi il Barbosa *lib. 1. de iure Ecclesiastico cap. 44.* dal num. 50. sino al 55.

2 *I CAPELLI*] Questa cerimonia sacra introdotta dalla Chiesa di tagliar i capelli à quelle, che si monacano, (della quale essersi anco seruite le Vergini Vestali nell' ingresso del Tempio, riferisçe Giusto Lipsio *tom. 3. in syntag. de Vestis.* per autorità di Plinio, & Festo) diuersamente si spiega da diuersi, & n'apporta alcuni misteri il P. S. Tom. nel 4. *dist. 24. q. 2.* La più vera significatione si stima communemente, che sia vn voler mostrare in tal modo, che si

sposano

ſpoſano con Chriſto, che coſi anco delle Vergini pagane ſcriſse Polluce *Onomaſt lib 3. cap. 3.* Che quando ſi maritauano taglianſi la chioma, & la conſacrauano alle Dee. Et Pauſania *lib. 2.* dice, che la dedicauano al Tempio d' Hippolito. Parla di tal cerimonia antica il P. S. Geronimo *Eꝑiſt. 48 ad Sabinianum. c 3* Et più chiaramente del ſopradetto miſtero, Ottato Mileuitano *lib 3. cont. Donatiſ.* Al qual' effetto, dice il dottiſsimo Baronio nel 1. tomo circa l'Anno 90. che le Monache ſi bendano communemente la faccia, come pure anticamente faceuano le ſpoſe ne' ſpoſalitij.

Io crederei parimente, che vogliasi con tal cerimonia ſignificare la morte ciuile, alla quale s'auicina la Serua di Dio monacandoſi, in quella guiſa, che d'Amfiarao diſse Statio *Extre. 7.* ch' in sù 'l procinto del morire depoſe la Chioma, & diſse.

Audio iàm rapidæ versum ſtygis, atraq; Ditis
Flumina, tergeminoſq; mali cuſtodis hiatus;
Accipe commiſſum capiti decus, accipe Laurus
Quas Erebo deferre nefas.

Anzi parue alla deluſa Gentilità, che i moribondi, con grauiſsima noia perſeueraſſero agonizãdo, ſin che reciſi loro da Proſerpina alcuni capelli, fuſſero dall' iſteſſa, come primitie ſacrificate à Plutone, che perciò della difficoltà del morire della Cartagineſe Didone ne recò cauſa tale il Mantuano Homero 4 *Aeneid.*

Tum Iuno omnipotens longum miſerata dolorem
Difficileſq; obitus, Irim dimiſit Olympo
Quæ luctantem animam, nexoſq; reſolueret artus:
Nondum illi flauum Proſerpina vertice crinem
Abſtulerat, ſtygioq; caput damnauerat Orco:
Ergo Iris croceis per Cælum roſcida pennis
Deuolat, & ſupra caput aſtitit. Hunc ego Diti
Sacrum iuſſa fero, teq; iſto corpore ſoluo:
Sic ait, & dextra crinem ſecat, omnis, & vnà
Dilapſus calor, atq; in ventos vita receſſit.

Anzi nelle ſacre carte ancora leggiamo, che moſtrando Giob di non aſpettar altro fine à tante ſue miſerie, che la Morte *Tonſo capite in terram corruit*, Et in tal modo rubbato l'oro

l'oro delle ceremonie honeste à gli Egitij, commanda il Pontefice Vrbano, s'incaminino per la via del Cielo le nouelle spose dell'Agnello immacolato, acciò possino liberamente sacrificarle nel deserto, & solitudine de' Sacri Chiostri, & perfettamente morir al Mondo per viuere à Dio eternamente. La Tonsura delle professe si scorge diuersa da questa, perche di quella commanda la Regola si faccia sopra l'orecchio, in rotondo, per quel mistero, che diremo trattandone à suo luogo; Di questa solo dice, che se li taglino i capelli. Non lasciarò d'auertire in questo passo, l'abuso introdotto in alcuni luoghi, oue sogliono tagliarsi i capelli da' Vescoui à quelle, che si monacano, ancorche siano soggette a' Regolari; fondati per quanto si dice nelle parole della settima Sinodo, la qual commanda, che niuno porti la Tonsura, se non la rieeue dal Vescouo, come si dice al c. 1. *dist. 69.* & ne scriue diffusamente Sebastiano Cesario *in rel. El. de Ecclesiast. Hierarch. par. 2. disp. 11. §. 2. num. 2.* Il che se fosse fondato in Teologia si potrebbe in qualche modo difendere, come semplice cerimonia, stante che sostengono i Teologi, che la prima Tonsura non sia Ordine, come si può vedere in molti, & principalmente dal Dottor Sottile nel 4. *dist. 24. quæst. vnica art. 1. in fine ad. 3.* Ma perche si fonda in quei Sacri Canoni, che parlano della Tonsura Clericale, & i Canonisti difendono, che questa sia Ordine (come si può vedere diffusamente nel Barbosa *de iure Eccle. siast. lib. 1. cap. 37. num. 45.*) la chiamo abuso, & stimo si debba leuar tal vsanza, acciò non si dia occasione d'errore à qualched'uno poco Teologo, & non credesse, che si tonsurino le Monache da' Vescoui come capaci d'Ordine, il che sarebbe heresia à dirlo, dicendo Innocenzo Terzo nel cap. *noua. de pænit. & remiss. Licet Beatissima virgo dignior, & exc llentior fuerit Apostolis vniuersis, non tamen illi, sed istis Dominus claues Regni Cælorum commisit.* Il modo di vestirle si pone al fine di queste annotationi.

3 *PIV Diuote*] Da tutti i Dottori Sacri, & Canonisti s'ingrandisce per vna delle sollecitudini più importanti de' Prelati, il proueder di Maestre atte à gouernar le Nouitie, dal magistero delle quali dipende tutt'il bene, & il

male della Religione; Poiche come ben disse Settimio *lib. de hab. mulier. cap. 2. Malæ Magistræ, malè docuerint necesse est.* Et io stimo più necessaria l'elettione d'vna Maestra buona, che di qualsiuoglia Officiale: perche queste non hanno altra cura, che di Chiaui, & quella della conuersatione buona, ò trista della Nouitia, la quale per quel camino, che s' incaminarà nella giouentù, anderà fino alla vecchiaia, come diceua Salomone. Anzi soleua dire il Dottissimo Gueuara, che nell' altre elettioni, eleggendosi vn' indegna si pecca mortalmente, ma eleggendosi vna mala Maestra, si commette vn sacrilegio. Faraone nella Genesi al cap. 47. prima di commettere il suo bestiame alli fratelli di Gioseffo Patriarcha pigliò informatione s'erano huomini industriosi: Et noi si fidaremo di commetter la creanza, & la buona, & diuota educatione delle Zitelle à quella Maestra qual più di tutte è superba, vana, indeuota, mal mortificata, anzi, che rilassata? Se non osserua la Regola, & constitutioni dell' Ordine, anzi se non le sà, come potrà ad altre insegnarle? E antico prouerbio di Publio Mimo *Æquum est vt quam quisque tulit legem, ferat.* Scrisse di questa materia compitamente il citato Gueuara nell' Oratorio de' Religiosi cap. 8. & ne' seguenti, al quale rimetto chi legge per annotatione di questo luogo. Circa l'instrutione delle Nouitie vedano i Cōfessori l'opere di Dauidde Augustano nel tomo 13. della Biblioteca *vet. Pat.* Stampata in Colonia. S. Bonauentura nella faretra *lib. 1. c. 29.* Et nella disciplina de' Nouitij *par. 2. c. 1.*

4 *IN Capitolo*] La parola Capitolo (espose il dottissimo legista Giouanni Andrea nel c. *Capitulum de rescrip.* & il Siluestro *ver. Cap. num. 1.*) significa tall'hora vn luogo particolare del Monastero, così chiamato da' trattati, che iui si fanno; Et di questo non fà mentione quì la Regola, perche non tutti i Monasteri hanno luogo distinto, che si chiami con questo nome. Altre volte significa la congregatione delle Monache, congregate à trattar di quelle cose, alle quali è necessario il consiglio, ò il consenso di tutte, & di questo parlando la Regola, dice qui, che le Nouitie frà l'anno della probatione, non entrino in Capitolo, cioè, non

habbino

habbino voto in quello; Ma solo concorrano à sentir l'essortatione del Superiore, ò dell'Abbadessa, & à riconoscer le sue colpe, come diremo nell'vltimo capitolo. Dalle quali parole si caua, che stando nel *Ius* commune finito l'anno della probatione ponno votare come l'altre, in tutte le cose, eccettuate quelle alle quali deroga la contraria consuetudine, ò qualche legge particolare, essendo che l'eccetione firma la Regola in contrario, come s'hà nel c. *Dominus 23. quæst. 7. & in c. quoniam de con. lepro.* Se donque non ponno entrarui frà l'anno del Nouitiato, potranno entrarui doppò di quello. Doe cose però s'hanno quì d'auertire, l'vna, che questo s'intende delle Monache da Choro, perche le laiche non hãno mai voto in elettione alcuna, come s'hà ne' Sacri Canoni nel c. *ex eo de elect. lib. 6. §. in eccles.* Del che si può vedere il Miran. *tom. 1. Manual. q. 23. art. 5.* Anzi non hanno similmente voto le dette laiche, quando nel Capitolo si trattano le cose temporali, come le alienationi del Monastero, le donationi, le venditioni, locationi, & simili. Feder. *cons. 107.* & Siluest. *ver. elect. 1. nu. 3.*

L'altra cosa d'auertirsi è, che ne meno qlle da Choro hãno voto nell'elettione dell'Abbadessa, & dell'altre Madri subito, che sono professe, ma solo hauendo tre anni di Religione, come per legge particolare commandorno Eugenio Quarto a' 5. di Febraro 1446. *Ordinis tui*, & Nicolò Quinto l'anno seguente alli 7. di Marzo *Digna reddimur.* Del che si tratterà più à pieno nel cap. 19. oue è la materia dell'elettione.

5 *COMPITO l'anno.*] Vn mese prima di compirsi l'anno della probatione è obligata l'Abbadessa, auisar l'Ordinario della professione da farsi, acciò possa esplorare la volontà della Nouitia, conforme ordina il Concilio di Trento alla sess. 25. *de Regul. c. 17.* Auisato però che sia non essequẽdo frà quindeci giorni può la Nouitia professare, ne il Vescouo può più impedirsene, come dichiarò Pio Quinto nell'Estrauag. *Et si mendicantium.* Alli 16. di Maggio 1567. Altri però dicono, che il termine frà il quale deue aspettarsi come sopra, siano giorni venticinque, & così esser stato deciso riferiscono Armendar. *lib. 7. de Relig. num. 45.* Galletto

in margar. caſ. ver. Nouit. vlt. Campan. *in diuer. iur. Can. rubr.* 12. *cap.* 16. *num.* 10. Barboſa *in Conc. Trid. loc. cit. num.* 8. Se però per ignoranza dell'Abbadeſſa, ò altro, faceſſe profeſſione ſenza detta eſploratione, la profeſſione è valida, ne l'Ordinario deue più eſſaminarla, come dicono eſſer ſtato deciſo dalla Congregatione del Concilio, il Campan. cit. *num* 17. Barboſa *de off. & poteſ. Epiſc. alleg.* 100. *num.* 9. Ne la pena di ſoſpenſione all'Abbadeſſa corre, ſe non doppò, che ſarà giuridicamente dichiarata dal Veſcouo eſſerui incorſa, non dicendo il Concilio, che l'incorra ſenz'altra dichiaratione. Caſtro *lib.* 2. *de lege pœnali cap.* 15. Et ſi può vedere diffuſamente il Sorbo *ver. ingredi num.* 11. E d'auertirſi in queſto primieramente, che di tal eſploratione deue farſene ſcrittura autentica, come ordina la Sacra Congreg. Zerola. *par.* 1. *ver. Moniales ad.* 2. & à ſpeſe dell'Ordinario, ò del ſuo Vicario *Conc. Triden. ibi.* Ne può darla il Vicario non eſſendo il Veſcouo impedito, come cauano dalle parole del Concilio il Sbroz. *de off. Vic. lib.* 2. *q.* 208. Narbona *de appellat. à Vic. par.* 1. *num.* 237. Barboſa *in Conc. cit. nu.* 6.

In detta eſploratione altro non può ricercare l'Ordinario ſe non l'interrogationi poſte al num. 3. dell'antecedente capitolo per vigor del Concilio di Trento, & ordinatione di Pio Quinto, come iui diceſſimo. Ne ſi deue far altroue, che alla Grate, come fù deciſo dalla Sacra Congreg. Campan. cit. *num.* 15. Fuſco *de Viſit. lib.* 2. *cap.* 18. *num.* 40. *in fine* Barboſa *ibidem num.* 13. S'eccettua però da queſta legge vn caſo qual può ſeguire, & perciò è neceſſario annotarlo: Et è che ſe vna si monacaſſe ad inſtanza di chi vuol pigliarla per moglie, ordina la Sacra Congregatione primieramente, che nell'ingreſſo non s'eſplori la ſua volontà dall'Ordinario, come dell'altre diceſſimo nel luogo citato, & ſe nella ſeconda eſploratione vi foſſe ſoſpetto d'inſtigatione delle Monache, si può in tal caſo guidar nella Chieſa eſteriore, ò in altra vicina più commoda: Ma ſe nõ v'è tal ſoſpetto ſi deue far come l'altre, alle Grate. Delche vedaſi l'Armendar. *lib.* 7. *de Reg. num.* 48 Campan. cit. Barboſa cit. *nu.* 16 & il Peirino *tom.* 2. *priuileg. cõſtit.* 7. *Py.* 5. *nu.* 10.

Arriuata la Nouitia all'anno della probatione non può

può far professione se non è posta a' voti dalle Monache, & approuata dalla maggior parte di quelle Nauar. *consu. 9. de Regul.* Rodriq. *tom. 3. q. 17. art. 7.* Bonac. *de claus. q. 2. pun. 10. §. 6. diff. 2. num. 6.* Gauan. *Manual. Episc. ver. Monial. prof. num. 19.* Ne questo basta, ma bisogna necessariamente vi sia la licenza del Superior Regolare, & altrimente fatta detta professione è nulla: perche oltre, che così ordinò Nicolò Quinto, citato al num. 5. c. 3. s' hà espressamente nel. c. *porrectum 13. de Regul.* Del che si può vedere Barthol. de Vecchis *praxi nouit. disput. 13. dub. 2. num. 5.* Ne importa, che dica la Regola solo, che si faccia in mano della Badessa, perche s' intende, che in tal modo debba riceuerla il Superiore chi li dà licenza di professare, ò è presente; come quando si dice nel c. *Consuluit qui Clerici vel N u.* Che si possa fare sopra l'altare, cioè, accettandola chi hà l' auttorità. Del che si ponno vedere nel c. *porrectum* cit. Giouan. And. l' Host. l'Abb. Anchar. & altri, che cita il Sanch. *in decal lib. 5. c. 4. num. 62.* Ne bastano le cose sopradette, ma è necessario oltre ciò, che habbia sedeci anni d'età compiti, & non essendo compiti la professione è nulla, per il decreto del Conc. Trident. *sess. 25. de Regul. c. 15.* Et è tanto rigoroso tal decreto, che dicono communemente i Dottori, che nō basta, che l'anno sia cominciato, ma deue essere compito di momento in momento, in modo tale, che se vna fosse nata all' hore 15. & facesse professione alle quattordeci non sarebbe valida detta professione, Portel. *ver. professionu 14.* Et se quell' età corre nell'anno bisestile quel giorno di più si computa ancora nell'anno, & di doi giorni se ne fà vno: Del che vedasi il Peir. *tomo 1. Relig. q. 1. c. 26 §. 3.* Si può dubitare circa le parole della Regola, oue dice. *Compito l' anno, &c.* Se debba cōputarsi all' istesso modo, come il sestodecimo dell' età. Al che rispose già il Barbosa *de officio, & potest. Episc. alleg. 101.* di nò, citando nella sua sentenza Stef. Grariano, & il Campan. Ma poi vedendo, che la commune opinione di tutti era in contrario, nella terza impressione al num. 22. si ritrattò, & disse esser necessario, che si si computi com' il sestodecimo dell' età; In modo tale, che se vi mancassero doe hore non sarebbe valida la professione,

come

come dichiarò la Sacra Congreg. a' 21. Genaro 1617. & riferisce il decreto, l'istesso Barbosa sopra il luogo cit. del Conc. di Trento al num. 44. & cita il Sell. *in select. canon. cap. 18. num. 3.* Della qual materia si può vedere il Sanchez *de matrim. lib. 2. disp. 24. num. 22.* con gl'Auttori, che cita. Che la Religione non possa in questo dispensare, ne il Nouitio renonciarlo, vedasi il Nauar. *lib. 3. consf. tit. de Regul. conf. 33.* Et che non sia necessario vn'anno, & vn giorno, ò vn'anno, & vn'hora di più, vedasi il Rodriq. *tom. 3. q. 15. art. 4.*

Ne solo deue essere cõpito il detto anno, ma cõtinuato, come proua il Barbosa *in Conc. Trid. sess. 25. c. 15. nu. 30.* Con l'auttorità di vent'vno Dottor graue, contro alcuni, che stimorno il contrario. S'intende però questo, che all'hora s'interrompa il Nouitiato, quando si lascia l'habito con intentione di non voler perseuerare nella Religione, come poteuano dispensare prima in questo li Frati Minori per concessione di Giulio Secondo. Del che vedasi Barthol. de Vecchis *in praxi Nouit. disp. 11. dub. 3. num. 6.* A fauor delle Monache riferisce vn decreto della Sacra Congregatione il Marzilla *lib. 1. decl. e. 16.* col quale si dichiara, che la Nouitia, la quale aggrauata da infermità esce dal Monastero con animo di ritornare guarita che sia, & con la licenza del suo Superiore, non s'intenda interromper l'anno della probatione, & poter fare professione à suo tempo, come se fosse stata sempre nel Monastero. Anzi proua Barthol. de Vecchis cit. *num. 13.* con altri, che cita, ciò potersi fare senza questa dichiaratione. Ma la cautela con che debbano seruirsene i Superiori; vedasi nel Rodriq. *tomo 3. q. 15. art. 10. §. Aduertendum deniquè.* Non ostanti però le cose sopradette, trouo doi casi, ne' quali si può far validamente la professione, non essendo compito l'anno della probatione. Il primo è quãdo vna Monaca già professa in vn' altro Monastero volesse riformarsi in questa Religione, come più stretta, per priuilegio di Leone X. autenticato dal Card. de'quattro Coronati a' 7. d'Aprile 1517. Del che si può vedere il Sorbo *ver. Nouitius nu. 27.* Ma perche dicono molti, che tal priuilegio è riuocato, non dal Concilio di Trento, ma dal non vso. Io auerto qui col Portella *ver. priuilegium: in addit.*

in addit. num. 4. & il Diana *par.* 2. *tract.* 2. *resol.* 88. Che concesse Eugenio Quarto, che li priuilegij non si perdessero, perche non fossero pratticati, ò per il non vso, & s'hà la Bolla nel bollario del Rodriq. qual è in ordine l'vndecima data all'vltimo di Giugno 1437. *Et si quaslibet*. Onde stimo col Sorbo, che non ostante il detto non vso, qual non si può prouare, sia valido il priuilegio predetto, & possano esser dispensate le dette Monache col consiglio delle Discrete del Monastero, come dice il tenor di quello. Et oltre il Sorbo difendono ancora quest'opinione il Patti *c.* 2. *art.* 15. *nu.* 65. Henriquez *lib.* 3. *de excommunic. c.* 40. *num.* 2. & la confessa probabile il Sanchez *lib.* 2. *de matrim. d. sput.* 24. *nu.* 10. *in fine*.

L'altro caso è, che se la Nouitia inferma frà l'anno della probatione da qualche Medico è giudicata moribonda, può in tal caso professare, & guadagnar l'Indulgenza plenaria concessa in simil caso, & godere di tutti quei priuilegi, che godono le professe ordinarie, & ciò per priuilegio concesso alle Dominicane da Pio Quinto a' 23. d'Agosto 1570. *Summi Sacerdotij*. Del quale fanno mentione tutti i Dottori, che trattano di questa materia. Et che questo priuilegio non sia riuocato da Gregorio XIII. vedasi Henriq. *lib.* 13. *de excommunic.* il S. Fausto *lib.* 5. *thes. q.* 155. Lezana 1. *par. c.* 25. *num.* 39. & altri, che cita, & segue il Barbosa *in Conc. Trid. sess.* 25. *cap.* 15. *num.* 23. Che risanando non sia obligata ad altra professione, & che morendo non sia obligato il Monastero à restituir la dote, vedasi diffusamente il Peirino *tomo* 3. *priuileg. cap.* 6. *num.* 14. & 15. Et gl'Auttori da lui cit.

Aggionge il terzo caso il Barbosa *de officio, & potest. Episc. alleg.* 101. *num.* 14. Et è, che si può far professione frà l'anno del Nouitiato, ò non compito l'anno sestodecimo, quando la Nouitia entrò nella Religione per voto, & proua così esser stato deciso, con l'autorità di Francesco Leone *in thes. fori Ecclesiast. par.* 2. *capit.* 1. *num.* 37. *in fine*. Ma di questo consultinsi con più dotti. Si può in oltre dubitare circa le parole della Regola, se si possa prolongare l'anno del Nouitiato. Al che rispondono communemente i Dottori di sì, quando però vi sia causa ragioneuole di farlo: Del che parla diffusamente il Peregrino *in comment. ad const. par.* 2.

cap. 1. *lit.* C. §. 11. Ne ostano le parole del Concilio di Trẽto, che finito l'anno si licentijno l'inhabili, perche ciò intendersi delli Nouitij, & non delle Nouitie si dice communemente da gl'espositori di quel passo: Del che vedasi il S. Fausto *lib.* 5. *thes. q.* 156. *in fine.* Ne osta similmẽte la dichiaratione di Pio V. qual porta il Passarel. *lib.* 6. *priuileg.* Che non si possa differire detta professione più di sei mesi, perche all'istesso modo s'intende delli Nouitij, & non delle Nouitie, come l'espone il Rodriq. *tom.* 3. *q.* 15. *art.* 10. *in fine.* il S. Fausto *ibidem*; & si prattica cõmunemente, poiche tall'hora si diferisce la professione più d'vn'anno, acciò si possa pagar la dote al Monastero.

Hanno quì da auertire le Suore, che quantonque i Ministri Prouinciali habbino auttorità quasi Episcopale, douẽdo però la Nouitia far testamento prima di professare, non ponno concederli licenza di fare renoncia, ò obligatione alcuna, ancorche per cause pie: Ma douersi in tal caso osseruare le solennità decretate dal Concilio Tridentino *sess.* 25. *de Regul. c.* 16. come osseruorno il Roderico, Miranda, Peregrino, Sanchez, & altri citati iui dal Barbosa al num. 32. Ne meno può dar licenza tale il Vicario Foraneo del Vescouo, non hauendo di ciò special commissione, come osseruò con gli stessi al numero 38. Sotto nome però di rinoncia della quale parla il Concilio iui non intendersi quel dono, che fà la Nouitia à Dio, ò alla B. Vergine, ouero a' Santi, vedasi il Rodriquez *tomo* 2. *q.* 47. *art.* 5. Sanchez *in decal. lib.* 7. *c.* 5. *num.* 28. Barbosa *ibi num.* 28. Ne meno il pagamento dato per il vitto, & vestito del Nouitiato. Bartolomeo de Vecchis *in praxi, &c. disput.* 8. *dub.* 7. *num.* 12. Ne quello, che si suol dare alle Monache nell'ingresso del Monastero, ò nella solennità della professione. Sanchez *de c.* 5. *num.* 22. Suarez *tom.* 5. *de cens. disp.* 22. *sect.* 5. *num.* 15. Barbosa *ibi num.* 10. Ne quello, che danno i parenti, ò tutori, ò curatori della Nouitia, de' proprij loro beni, Barbosa *nu.* 11. Bartolomeo de Vecchis *num.* 14. Suarez *de Relig. tom.* 3. *lib.* 5. *c.* 9. *num.* 16. Et altri, che trattano di simil materia.

Le solennità da osseruarsi necessariamente in simili casi, sono, che si faccia con la licenza, ò del Vescouo, ò del suo

Vica-

Vicario, ò d'altro da questi specialmente delegato, & che tal rinoncia si faccia frà il bimestre vicino al compimento dell'anno della probatione, ne auanti il decimo mese. Et per chiarezza di questo hanno à sapere, che con tanta pontualità deue osseruarsi, che dichiarò la Sacra Congregatione a' 21. Genaro 1617. che la rinoncia fatta vn giorno prima del bimestre sodetto è nulla, per difetto di questa conditione; Di doue ne caua l'Aldano *in compen. canon. resol. lib. 4. tit. 3. num. 8.* douersi computare da momento in momento, come dell'anno della probatione dicessimo: Del che vedasi il Sanchez *d. c. 5. num. 81* il S. Fausto *lib. 5. thes. q. 197.* &c. altri da loro citati. Dichiarò però l'istessa Congregatione a' 21. Agosto 1627. & lo riferisce il Barbosa *num. 36.* Che passato l'anno della probatione intieramente, resta ancora facoltà di far detta rinoncia auanti il bimestre sodetto à quella Nouitia alla quale per cause ragioneuoli fù differita la professione, & quando l'hauesse fatta, conforme al decreto, se finito il bimestre non professasse, non resta però inualida la rinoncia fatta già legitimamente: Et così esser stato deciso riferiscono l'Armendario *lib. 7. de Relig. num. 81. & 27.* Barbosa *ibi num. 42.* & altri che cita: Del che vedasi il Sanchez *ibidem*.

Aggiongo però non esser obligate le Nouitie in tali rinoncie osseruar le solennità de' Statuti Laicali, come sarebbe, quando commanda il Prencipe, che la Donna non possa farle senza il consenso de' suoi parenti più prossimi, &c. Et ciò per le ragioni ch' assegna il Barbosa citato num. 35. & così dice hauer deciso la Congregatione del 1606. & hauer tenuto la Rota a' 20. Decembre 1627. Vedasi di ciò l'Aldano citato *tit. 9. num 11.*

6 *DEL Conuento*] Questa conditione non è tanto necessaria alla professione, che se non si facesse alla presenza del Conuento, non fosse valida, ma è vna solennità appostaui da Alefs. Quarto, acciò constasse della detta professione Bartolom di S. Fausto *lib. 5. thes q. 202.* Come ne pure essere necessario, che si dicano tutte le parole, che qui son poste nella formula della professione Portel. *ver. Professio. num. 26.* È però necessario, che oltre l'esprimere li voti, si specifichi

anco la Regola, che si professa, contro il Portella, chi dice bastare che s'esprimano i tre voti, ò quattro essētiali. Bartolom. di S. Fausto *d. lib. 5. q. 13.* Il quale lo caua da' Sacri Canoni, & dalla Dottrina del P. S. Tomaso. Non niego però, che non potesse il Papa annullar quella professione nella quale non si osseruasse la formula prescritta dalla Regola, che cosi caua con la commune opinione dal c. *ad nostram*, & dal c. *Significaui*, & dal c. *quia in insulis de Regul.* Il Barbosa *de officio, & potest. Episc. alleg. 50. num. 48.* Mentre però non dice la Regola, che fatta altrimente da quello ch'essa ordina sia irrita, non si può pretēder di nullità. Glossa *ver. Professio vlt. in c. porrectum 13. de Regul.* & l'Abb. *ibi* Silu. *ver. Relig. 3. q. 1. in fine.* Azor. *par. 1 lib. 15. c. 5. q. 7. in fine.* Sanch. *in decal. lib. 5. cap. 3. num. 2.* Barbosa *de iure Ecclesiast. lib. 1. cap. 42. num. 155.* In supplemento però di questa conditione, & per ouiare à tutte le pretensioni friuole di nullità, se si facesse la professione senza sofficienti testimonij, ordinò la Sacra Congreg. che di tutte le professioni si facesse scrittura autentica, in vn libro deputato à quest' effetto, con l'annotarui distintamente il giorno, hora, & anno nel quale fù fatta; come si può vedere nel Zerola *par. 1. prax. Episc. ver. monial. ad. 13.* Il modo poi di far detta scrittura senza interuento di Notaro, s'hà ne' Statuti dell' Ordine *tit. de Nouitijs §. Quo autem.* Si deue però auertire, che quando dice la Regola, che la professione si faccia alla presenza del Conuento, non ricerca tal solennità, che vi sian le Suore tutte del Monastero, ma, ò la maggior parte, ò le più principali di quello *c. cū in cunctis de his quæ fiunt à maiori parte Capit.*

A tutte quelle, che douendo far professione, si confessaranno, & communicaranno, concede Paolo V. Indulgenza Plenaria nella sua, che comincia *Romanus Pontifex* data a' 23. di Maggio 1606. Et anco senza tal Indulgenza hà virtù di rimettere le pene del Purgatorio, à chi la fà in gratia, non all' istesso modo dell' Indulgenza: perche l' Indulgenza fà tal' effetto per sodisfatione delli meriti di Christo, & de' Sāti della quale ci fà partecipi Sua Santità: Ma la professione per virtù, & efficacia dell' opera fatta in gratia, la qual eccede ogni sodisfatione douuta à peccati, come benissimo

proua il Barbosa *de iure Ecclesiast. lib. 1. cap. 42. num. 182.* con la dottrina del Nauarro, & del Sanchez. Il P. S. Bernardo *libro de praecepto, & dispensat.* La chiamò vn secondo Battesimo per la ragion sopradetta, & nel sermone 30. *in Cant.* chiamò la vita Monastica vna sorte di martirio, & chi desidera vedere i paralleli, che frà di loro si ritrouano, legga Giulio Mazzarini nel salmo cinquantesimo al discorso 92. dalla letera Hh. Il P. S. Geron. ancora nell' epist. 8. & 25. *ad Paulam* stimò il stato della Religione vn quasi secondo Battesimo, del che vedasi il P. S. Tom. 2. 2. *quaest. vlt. art. 2. ad. 3.* Del B. Antonio riferisce il P. S. Atanasio nella sua vita, che vietandoli i Diauoli l'ascender al Cielo, per li peccati fatti nel secolo, li risposero gl'Angeli buoni. Quelli, che hà fatti nel secolo, già sono scancellati per la professione Monastica, rinfacciateli quelli soli, che hà fattti nella Religione, se n'hauete. Da questa dottrina per il contrario, caua il Caietano 2. 2. *q.* 189. *art.* 3. Che si comincia nuouo libro dal giorno della professione, doue da lì auanti scriue il Diauolo, col stilo di ferro, i cui caratteri son più difficili à sancellare. Li priuilegi Pontificij de' quali è fatta partecipe la Nouitia per la professione, vedasi nel Lezana *par. 1. capit. 3. per totum.* Il modo di farla si pone al fine di queste Annotationi.

7 *IN Obedienza*] Non dice la Suora facendo professione faccio voto d'vbidienza, ma faccio voto di viuere in obedienza. La differenza, che è trà questi doi modi di dire, & professare si caua da quella, che pongono i Teologi frà queste doe propositioni, credo à Dio, & credo in Dio, perche credere à Dio, dice il P. S. Agostino è credere alle sue parole, ò alla scrittura sacra, stimando, che le cose contenute in quella siano vere, ma credere in Dio, oltre questo, dice vna conformità di volontà con quella di Dio, con la quale si proferisce essequir con l' opere ciò che crede con l'intelletto. Gersone *par 2. tract. de articulis fidei.* All'istesso modo si dice in questo proposito, perche chi fà voto d' obedienza, promette solo l' vbidienza materiale, d' essequire, cioè, quanto li vien commandato, come dice il Lezana *par. 1. cap. 4. num. 6.* Ma chi professa di viuere in obedienza promette

l'obedienza formale ancora, cioè non d'vbidire solo materialmente, ma conformare, oltre ciò la sua volontà con quella del Superiore, ò Badessa, chi li commanda. Di questo grado d'vbidienza ne scrisse compitamente il P. Alfōso Rodr. nell'Essercitio di perfet. par. 3. tract. 5. cap. 4. *& seqq.*

In oltre chi fà solo voto d'vbidienza non è obligato ad altro, che ad essequire ciò, che dall'Abbadessa li viene espressamente commandato Tolet. *tract. de septem pecc. mort. cap. 15. num.* 10. Ma la Suora, che professa in questa maniera, è oltre ciò obligata ad essequire quello, che sà desiderano i suoi Superiori. Quelli, non sono obligati ad osseruare solo quelle cose, che sono specificate nella Regola. Less. *de iust. & iure cap.* 41. *dub.* 9 Questa, ad ogni cosa, che non è contro l'anima sua, & la presente Regola, come si dice nel cap. 19. Dalle quali parole (come pur sono nella Regola de' Frati Minori) cauò S. Bonauentura, risultarne obligo più stretto d'vbidire, di quel ch' habbino gl'altri Religiosi. Quelli, quando hanno dubbio se la cosa commandata sia lecita, ò nò, non sono obligati ad vbidire Vasquez 1. 2. *quaest.* 19. *art.* 6. *d.* 66. Ma questa anco nelle cose dubbie hà tal obligo. Bartol. di S. Fausto *lib. 6. Thes. quaest.* 54. In somma questo modo di professare obliga la Suora, che li paia il medemo, che pare al suo Superiore, o giudichi, che ciò, che li commanda sia ben commandato, che è il perfettissimo grado d'vbidire, quale pone il preci tato P. Alfonso Rodriq. nel c. 5. Non intendo però dire, che in ogni cosa vi corra rischio di peccato mortale, ma solo, che sia à questa perfettione obligata più, ò meno, secōdo la grauità della materia, & l'altre circonstanze, che si considerano in tutte l'opere morali. Dell'eccellenza di questa virtù ad imitation di Christo Signor nostro, vedasi l'Oratorio de' Religiosi c. 44.

8 *ET Castità*] Il prometter castità à Dio, & alla Beata Vergine, specchi di purità, non esclude solo gl'atti matrimoniali, ò simili contro la legge di Dio, ma anco gl'aspetti, gl'affetti, i desiderij, & i colloquij impudici, & in genere tutto ciò, che puzza di dishonestà, essendo questa virtù (come diceua il nostro Santo Frà Egidio) qual specchio,

chio lucidissimo, quale da ogni minimo fiato resta appannato, & perde il suo splendore. Sopra, che scherzando noi col Genio scriuessimo altre volte con colui, ò pur cantassimo.

Mors Rosæ in attactu est, speculum leuis inquinat aura
Et nix vel minima labe notata nigra est.

Per aquisto, & fomento di tanta virtù sono nella Regola presente poste molte cose da chi l' instituì, delle quali acciò siano considerate, ne toccaremo alcune. Nel primo capitolo sono doi motiui di questa virtù, l' vno l' imitation della Vergine, stimato il più principale da quei, che trattano di conseruar la castità. Et in particolare da S. Ambrosio nel lib. 2. *de Virginibus*. *Sit vobis* (dice egli) *tamquam in imagine descripta Virginitas, vitaq; B. Mariæ, de qua velut in speculo refulget species castitatis, & forma virtutis*. Il secondo motiuo è il douer star rinchiusa, nel modo, che si contiene nella Regola; cosa tanto spettante alla castità, che Eugenio IV. chiamò la Clausura *Clypeus honestatis*. Et il P. S. Geronimo epist. 22. informando la S. Vergine Eustochio come potesse custodir in lei questa virtù fece sopra tal motiuo longo discorso, & frà l' altre cose dice. *Semper te cubili tui secreta custodiant, semper tecum sponsus ludat intrinsecus, audiesq; ab eo: Hortus conclusus Soror mea sponsa, hortus conclusus fons signatus, caue ne domum exeas, & velis videre filias regionis alienæ, quamuis fratres habeas Patriarchas, & Israel parente læteris. Dina egressa corrumpitur. Nolo te sponsum quærere per plateas*. Et doppo molte cose conchiude. *Foris vagentur Virgines stultæ tu intrinsecus esto cum sposo*. Nel capitolo sesto, sono altri doi motiui di questo, vno col quale si suade il cilicio ad imitatione di quello, che portaua S. Chiara, fatto di grossi peli di Cauallo, & tessuto a groppi. Anzi ad imitatione del S. Rè Dauidde, il quale hora diceua, *Posui vestimentum meum cilicium*. Et hora, *Ego autem cum mihi molesti essent indu bar cilicio*. Come si debba vsare quest' essercitio il quale gioua mirabilmente à questo effetto, ne scrisse il P. Pietro Giustinelli nel suo Trionfo della castità par. 3. Il secondo motiuo è il vestir vile. Et certo nella scrittura per dipinger vna donna meretrice non trouò S. Giouanni altri colori, che vestirla

pompoſamente, come s'hà nel ſecondo capo dell'Apocaliſse. Al P. S. Geronimo epiſt. 12. pareua impoſsibile, che vna Vergine foſse curioſa nel veſtire, & caſta nell'animo, che perciò diceua. *Precioſa veste circumdaris, & iuxta ſerpentem mortiferum ſecurè dormire te credis?*

Nel ſettimo capitolo s'hà vn'altro motiuo, & è il dormir ſconcio, & in letto duro, la qual è ſtata mortificatione ordinariſsima de' Santi ad imitatione della ſcommodità di Chriſto Signor noſtro ſul duro letto della Croce. Della Vergine S. Giuſtina ſcriue S. Gregorio Nazianzeno, che per diffenderci dall'incanti di quel Mago, chi cercaua farli perdere la caſtità, non trouò miglior rimedio di queſto. *Ieiunijs atq; humi cubatio his pharmaco ſe ſe communijt.* Nell'ottauo capitolo ſono altresì doi motiui di queſto, vno è il fuggir l'otio, dal quale dice il P. S. Agoſtino *lib. 22. de ciui. Dei cap. 36.* che *Per deſidiam accendimur frequenter ad luxuriam.* Il rimedio è affaticarſi. Così l'Abbate Caſſiano inſtruendo à Monaci nel lib. *inſtit.* li eſſortaua. *Labor etiam opuſquè manuum inſtabiles cordis peruagationes coercet.* Il ſecondo motiuo, che iui pone è il communicarſi ſpeſſo: perche eſſendo commandato all'altre Monache vna ſol volta il meſe, quì ſi commanda doe, & di più in altri giorni particolari: Et queſto frà tutti i rimedij, con quali ſi conſerua la caſtità, è ſenza eccetione il più principale; Del quale dice S. Cirillo. *lib. 4. in Ioan. c. 17. Sedat enim cùm in nobis manet Chriſtus, ſæuientem membrórum noſtrorum legem, pietatem corroborat, perturbationes animi extinguit.* Nel nono capitolo ancora, s'hà vno de' più principali motiui, che eſtrinſecamẽte poſſa adoprarſi per conſeruar perfettamente queſta virtù, & è il digiuno, tanto neceſſario alla ſerua di Dio, che ne ſcriſſe il P. S. Geronimo *ad Furiam, & ad Salui:* dicendo, *Fruſtrà caſtitatem quæris ſine ſuis comitibus, & appendicis, abſtinentia, & parcitate.* Nel capitolo duodecimo più ch'in altro ſi ripara in queſta virtù, perche non vn ſolo, ma quattro motiui s'hanno di queſto. Il primo è il ſilenzo, & il poter poco parlare, di doue préſe occaſione di cauarne vn tal documento. S. Lorenzo Giuſtiniano *lib. de ligno vitæ c. 5. Alliga, ò homo qui continentiam cuſtodire moliris, ſermonem tuum, ne laſciuiat, ne luxurietur,*

& in turpiloquio peccata sibi colligat. Sit restrictior, & paucis coerceatur. Et perciò soggionge la Regola, che nelle solennità, si tratti qualche cosa della vita di N. S. Giesù Christo, & de gl' essempi de' Santi. Il secondo è, che si seruano di gesti honesti, dalli quali principalmente si cognosce l'honestà dell'animo. Il P. S. Amb. *lib. 3. de Virginib.* così parlaua di questo. *Virginem mihi prius grauitas sua nunciet, pudore obuio, gradu sobrio, vultu modesto, & prænuncia integritatis anteeant signa virtutis.* Il terzo è, parlar con le assistenti, il quale fù forsi tolto dal P. S. Geronimo nell' epist. 12. oue insegnando il modo di conseruar casta vna giouinetta, dice. *Cur eum solo relicta non metuis? &c. Sed de scripturis sanctis aliquid interrogas. Interroga publicè, audiant pedissequæ, audiant comites tui, omne quod manifestatur lumen, est. Bonus sermo secreta non quærit, quin potius delectatur testimonio plurimorum.* Et perche non pensassero forsi le Vergini claustrali, che il parlar in secreto senz' assistente non sia solo indecente con gl' huomini, l' istesso dice il P. S. Geronimo del parlar con le donne, soggiógẽdo di queste. *Quod didicerunt in sæculo docent secretò, inclusamq́; Danaẽm vulgi sermonibus violant. Sit ergo ei magistra comes, sit pædagoga custos.* Il quarto motiuo di questo capitolo è, che non si difondano le Suore in ragionamenti inutili, il quale fù stimato conferir alla castità dal P. S. Amb. *lib. 3. de Virginibus*, oue condannando le visite frequenti, dice. *Feritur officijs pudor, audacia emicat, risus subrepit, modestia soluitur, dum affectatur vrbanitas. Deesse igitur sermonem Virgini, quàm suuer esse malo.* Nel capitolo terzodecimo sono doi motiui di questo, stimati assai à proposito da' Santi Padri. Il primo è, quel panno negro posto alle Grati, del quale pare, che parlasse l' istesso P. S. Ambrogio scriuendo ad vna Monaca sua sorella *lib. 1. de Virgin.* in quelle parole. *Hinc ille murali spiritu pudor clauditur, ne pateat ad rapinam.* L'altro è, che ne possano esser vedute, ne vedere esteriormente, dal quale volere vedere, & esser vedute argomentaua incontinenza il gran Tertulliano, *lib. de cultu fæmin. cap. 11. Propter ipsum conuentum, & mutuum videre, & videri, omnes pompæ in publicum proferuntur; aut vt luxuria negotietur, aut gloria insolescat.* Nel quartodecimo capitolo se ne pone vno, che è de' più principali, cioè, che possino par-

lare

lare con gl' honesti loro Confessori, & perche si suppone, che non debbano essere se non honesti, quei, che da' Superiori sono deputati à tal vfficio è necessario dire, che quella parola honesti, acciò non sia superflua, significhi qualche cosa di recondito. Stimo donque, che forsi rimirando à questo voglia dire, che la Suora hà bisogno d' vn cauto, & sollicito Padre Spirituale per conseruar in se questa virtù à cui manifesti ogni cosa, benche minima, che in tal materia li sia suggerita dal Padre dell'impudicitie. Di questo motiuo molte cose disse Cassiano, ma io dirò solo quelle poche parole, che scrisse *collat. 2. cap. 10. Nec valebit*, dice, *ignorationi eius callidus hostis illudere, qui vniuersas cogitationes in corde nascentes, perniciosa verecundia nescit obtegere, sed eas maturo examine seniorum, vel reprobat, vel admittit. Illicò namq; vt patefacta fuerit cogitatio maligna, marcescit. Et antequam discretionis iudicium proferatur, serpens teterrimus, velut è tenebroso, ac subterraneo specu, confessionis virtute protractus ad lucem, & traductus quodammodo ac dehonestatus abscedit.* Nel decimonono s' hà, che debbano vbidire, & al Ministro, & all'Abbadessa, come nel numero antecedente annotassimo, il che dall' istesso Cassiano *(lib. 4. Institut. 16. nunc. cap. 2.)* fù preso per motiuo di conseruar la castità; anzi da tutti i Santi Padri li quali con longa isperienza hanno ciò isperimentato. *Multis si quidem esperimentis* (dice Cassiano) *edocti tradunt Monachum, & maxime iuniores, nec voluptatem quidem concupiscentiæ suæ refrænare posse, nisi prius mortificare per obedientiam suas didicerit voluntates.* Et finalmente nell' vltimo capitolo si dice, che non scriuano lettere, se prima non son lette all'Abbadessa; perche come scrisse il P. S. Geronimo *ad Nepotianum. Crebra munuscula, & sudariola, & fasciolas, &c. blandasq; ac dulces litterulas Sanctus amor non habet.* Altri motiui vi sono sparsi per tutti i capitoli, ma per la breuità dell'Opra troppo habbiamo detto. Chi desidera vedere trattarne fondatamẽte legga il P. Alfonso Rodriquez Essercitio di perfetione par. 3. tract. 3. ch' io solo hò accennato quel che si troua sparso per la presente Regola.

9 *SENZA Proprio*] Il far voto d' essere senza proprio, non è l' istesso, che far voto di pouertà, perche può vno esser pouero per hauer poche cose, & che siano però sue proprie

proprie quelle poche che hà; ma chi fà voto di viuere senza proprio, s'obligò à non hauere il dominio di cos'alcuna ne grande, ne picciola, ne à seruirsi di cos' alcuna di questo Mondo come propria, & non solo hà obligo di non hauer il detto dominio, ò vso come di cosa propria, ma non può, ne anco desiderare d'hauerne, & è obligato ad esser pronto, à resignar al suo Superiore tutto ciò, che li è concesso a suo vso, ogni volta, che da quello li sia ricercato, & s' hà nel c. *cum ad Monasterium de statu Monachorum*. Del che si può vedere Bartol. di S. Fausto *lib.* 8. *Thes.* con li Auttori, che cita. Esclude questo voto ogni cosa superflua, ò non necessaria alla natura, ò alla persona, ouero al suo stato, Silu. *ver. Religio.*6.*q.*7. Valen. *tom.* 3. *disput.* 10 *q.* 4 Lezana, *par.* 1. *cap.* 6. *num.* 13. Anzi non solo peccano i sudditi à tener cosa tale, ma ancora la Badessa, ò altri Superiori, che ciò li concedono Nauar. *Comment.* 2. *de Regul. nu.* 21. Tom. di Giesù *Super c. non dicatis par.* 4. *cap.* 7. il S. Fausto *opusc. de vitio proprieti.* Questo cita vna dichiaratione della Sacra Congregatione; che non debba crederfi à quel Prelato, che dice hauer licenza di far simili concessioni. Obliga di più questo voto ad osseruare la vita commune, Nauar. *comment.* 3. *de Regul. nu.* 25. Tom. & Lezana citati. *cap* 6 *num.* 7. In conformità di questo dichiarò la Sacra Congreg. che non possano le Suore ritenersi cosa, che li sia donata, ancor che sia di poco momẽto, da chi si sia, ò aquistata col proprio lauoro, ma siano obligate consignar ogni cosa all'Abbadessa, acciò la dispẽsi in commune, che così riferisce Armendar. *lib. addit. ad l. Nauar lib.* 2. *t.t.* 18. *à num.* 74. Et questo istesso commandò il Serafico Padre nel cap. 7. della prima Regola.

Non può la Suora disponer della Cella fabricatali da'suoi parenti, ma resta affatto in dispositione dell' Abbadessa, ò de' Superiori del Monastero *Sac. Congreg.* 26. *Ianuarij* 1604. & Gio. Trullo. *lib.* 1. *de ord. Canon. Reg. cap.* 22. Il quale stima, che il Religioso, ò Religiosa, che ciò facesse peccarebbe mortalmente. Ne può il Superiore dar licenza, che la Suora faccia professione con questo patto di poter disponere di quella, ò d'altra cosa à suo talento, Nauar. Rodriq. Tapia citati dal Sanchez *in decal. lib.*6. *c.* 8. *num.* 5. Anzi ne

N anco

anco il Capitolo può concedere simili licenze Fulu. Pacian. *conſ. 36. num.* 103. Sanchez *ibi* Barboſa *de iure Eccleſiaſt. l b* 1. *cap.* 43. *num.* 78. La maggior difficoltà in queſta materia è à vedere, ſe sia dal Cōcilio di Trēto (per non dire da' Sacri Canoni) prohibito vn peculio moderato, reuocabile dal Superiore, per vſo neceſſario della Monaca. Se si ponderano le parole del quesito, si vedrà, che ſchiuo di trattar molte queſtioni, che trattano quei, che ſcriuono di queſta materia, mentre dico: del Concilio, moderato, reuocabile, per vſo neceſſario. Al che riſpondo breuemente, che ſe il Monaſtero sōminiſtra il neceſſario alla Suora circa il vitto, veſtito, & officio, che tiene, non può in alcun modo concederli queſto tal peculio, ò cenſo, ò rendita che sia, il Superiore, & altrimente facendo, non ſolo è proprietaria la Monaca, che ſe ne ſerue, ma anco il Superiore chi lo concede: perche āminiſtra i beni del Monaſtero in quei vsi, che non può giuſtamente, che è peccato contro il voto della pouertà, Bartol. di S. Fauſto *lib.* 8. *Th ſ quæſt.* 26. §. *ex dictis.* Ledeſma *de ſtatu Religioſo in comment. cap.* 4. *concluſ* 3. *dub* 13. Valen. *tom.* 3. *diſput.* 10. *pun.* 3. *corol* 4 Et dieci altri Auttori, quali cita il Barboſa cit. num. 73. Ma ſe il Monaſtero non dà il neceſſario, può il Superiore concedere tal peculio alla Suora, frà quei termini, che lo propoſi, Silu. *ver. Abbaſ q.*3. Nauar. *comm nt.* 2. *num.* 15. *&* 18. *& de red. q.* 1. *num.* 8. Roder. *tomo* 3. *q.* 29. *art.* 10. Vega 2. *tom. cap* 86. *caſu* 5. Gaff. 1. *par. deciſ. lib* 3. *cap.* 5. *num* 53. Et molti altri, che si laſciano per breuità. Vi ſi ricercano però alcune conditioni, le quali ſono propoſte nelle particole del queſito, & vn'altra, cioè, che tal peculio, ò denari, non li può la Suora ritenere appreſſo di ſe, ma appreſſo la Borſara, ò Depoſitara del Conuento, ò Monaſtero, alla quale debba ricorrere nelle ſue neceſſità, Miranda *de monial. queſt.* 9. *art.* 1. *concl.* 2. *in fine.* Geron. Ceneda *tract. de pauper. dub.* 10. *num.* 6. Bartolomeo di S. Fauſto *tract. de vitio propriet. q.* 12. Et nel luogo citato. Oue aggionge, che ſe la Monaca riteneſſe quei denari così depoſitati, come coſa propria, ne comportaſſe, che la Badeſſa ne diſponeſſe à ſuo libito, ma andaſſe computando minutamente quanti ne leua, ò ſpende, peccarebbe mortalmente

talmente contro il voto della pouertà. Et perche alcuno potrebbe opporre, che la mente del Superiore chi li concede tal peculio è, che la Suora n'habbia l'vso, & non il Monastero, & perciò possa domandare conto. Risponde con la dottrina del Nauarro, che la Suora può hauerne solo l'vso semplice del fatto, & non esserne vsufruttuaria, altrimente li concederebbe il Superiore vn'vso irreuocabile, il che è contro il decreto del Concilio Tridentino *sess. 25 cap. 2 de Regul.* Può però la Suora alla quale fù lasciato quel censo, ò reddito annuo, esserne fatta aministratrice dal Superiore, acciò lo spenda in vso della Sacristia, ò dell'Infermaria, come più a lei piacerà, ò parerà ispediente, perche questo non è concederli cosa ad vso proprio senza necessità, ma ad vso commune del Monastero, Armendar. *lib. 7. de Relig nu.* 88 Barbosa *in Conc Trid. sess. 25. de Regul. c. 2. nu.* 20.

Non può però Monaca alcuna delle cose, che amministra, ò li sono côcesse a suo vso donarne parte, ò tutte. Bartol. di S. Fausto *lib.* 8. *Thes quæst.* 183. & è anco decisione della Sac. Congreg. 23. *Iunij.* 1603. riferita dal Sellio *in select. canon. cap.* 33. *num.* 11. & dal Barbosa *num.* 35. Con la quale fù dichiarato, che le contrafacienti incorrano le pene della Bolla di Clem. VIII. *De largitione munerum* data a'19. di Giugno 1594. *Religiosè.* Può però l'Abbadessa dispensarle in quello, che concede la detta Bolla a' Superiori, che possino dar licenza a' loro sudditi di donare. S. Fausto cit. *quæst.* 194. il quale cita Martin Nauar. Pietro Nauar. Roder. & Lopez.

10 *VIEN Ordinato*] Chi fà professione d'osseruare vna Regola, ò la Clausura, conforme la commanda la Regola, non resta obligato ad osseruare sotto pena di peccato mortale tutto ciò, che in quella si dice: perche altrimente la Regola saria inosseruabile, & il stato della Religione pericolosissimo, come insegna il P. S. Tom. 2. 2. *q.* 186. *art.* 9. & il Vasq. 1. 2. *q.* 96. *art* 4. *d.* 162. *c.* 4 *num.* 6. Il che è verissimo, ancorche la profitête intêdesse obligarsi come sopra: perche essendo molte cose minute nella Regola, non volse l'Institutor di quella illaquear le loro anime con l'obligarle all'osseruanza di cose leggieri, sotto pena di peccato mortale. S. Fausto *lib.* 6. *Thes. quæst.* 109 Et perciò quando si dice, che

ce, che s'obliga la Suora ad osseruar la Clausura, come nella Regola vien ordinato, vuol dire, che alle cose graui s'obliga à peccato mortale, alle leggieri à peccato veniale, à quelle di supererogatione à niente; Cõ questa dottrina fõdata nel *Ius* commune intenderemo quello, che volsero dire doi Papi intorno alle Monache di S. Chiara, da' quali si stima, che si dispensasse nella Regola; Ma io stimo di nò, ma che solo dichiarassero le cose, che obligano le Suore à peccato mortale, & quali nò, senza dispensa alcuna. Vno fù Eugenio Quarto nella sua *Ordinis tui:* data a' 5. di Febraro 1446. il quale hauendo visto, ò sentito dire, che il B. Giouanni da Capistrano Secretario dell'Ordine, haueua dichiarato, che nella prima Regola di S. Chiara v'erano cento, & tre cose, che l'obligauano à peccato mortale, riuocò detta dichiaratione, & volse, che per l'auenire non douessero stimarsi obligate se non alli quattro voti essentiali sopra posti, & circa l'elettione, ò depositione della Badessa. E l'istesso poi dichiarò di tutte l'altre Monache. Ne questa (come diceuo) stimo dispensa, ma l'istessa dottrina ch'insegna il P. S. Tom. & il Vasq. citati. Aggionse Giulio II. che per l'auenire non si douesse professare la Regola di S. Chiara dalle Minorisse, se non secõdo la modificatione d'Eugenio sopraposta, & chi hauesse altra intentione nel professarla, non fosse obligata se non à quelle cinque cose dichiarate, come sopra. Et questo è conforme alla dottrina, ch'insegna il S. Fausto, & caua da S. Tomaso nel modo, che dicessimo. Et da quell'hora in quà s'è sempre in tal modo osseruata.

Oltre però le cinque cose soprapostc, sono obligate le Monache, tanto Laiche, quanto Choriste à recitare l'Vfficio diuino nel modo, che dalla loro Regola li vien ordinato; nõ perche in vigor di quella restino obligate à più di quello dichiarano li doi Pontefici citati: ma per ragione del stato Religioso, & Ecclasiastico, sotto il quale militano. Villal. *tom. 1. tract.* 24. *diff. 9. num.* 5 Turrecremata *in c. Eleutherius dist.* 91. *art.* 10. Azor. *tom.* 1. *lib* 10. *cap.* 6. *q* 1. Suarez *tom.* 2. *de Relig. lib.* 4. *cap.* 17. *num.* 2. Nauar. *de hor. canon. c.* 7. *nu.* 71. Duran. *de ritib. Eccles. lib.* 3. *c.* 22. Rodr. *in addit. sum tom.* 3. *ver. hora can. concl.* 12. Portel. *ver. eo. num.* 3. Geron. Roder. *resol.*

24. *num.*

24. *num.* 22. Et altri, che lascio per breuità.

Resta hora per compimento di questa materia, che spieghiamo ciò, che voglia dire Eugenio IV. quando obliga le Suore à peccato mortale circa, ò sopra l'elettione, ò depositione dell'Abbadessa, & per poterlo spiegare s'ha prima à sapere, che le parole della Bolla, così dicono. *Insuper cum dilectus filius Frater Ioannes de Capistrano tuus in Vicariatus officio prædecessor declarauerit quod in Regula prima B. Claræ contineantur centum, & tria præcepta* (il bollario del Rodriq. legge *centum, & triginta*) *Regularia in quorum transgressione moniales, siue Sorores professæ peccatum mortale incurrunt: Idq; nimis durum, & periculosum iudicemus* (notinsi queste parole per la dottrina data di sopra) *authoritate, & tenore præsentium declaramus, & volumus, quod in nullius prædictorum transgressione, præterquam eorum quatuor quæ concernunt principalia vota obedientiæ, scilicet, paupertatis, castitatis, & clausuræ, & super electione Abbatissæ, & depositione peccatum mortale incurrant.* Et per le Monache della seconda Regola all' oracolo vndecimo, così dichiara. *Quod non teneantur nisi ad quatuor vota, & super electione, & depositione Abbatissæ vt in Bulla dicti Eugenij incipiente. Ordinis tui. continetur, extenderetur etiam ad Minorissas.* Oue noto io; che ne l'vna, ne ne l'altra dichiaratione dice, che siano obligate ad eleggere l'Abbadessa, come in effetto nella Regola presente non si troua parola di precetto circa questo, ma *Super electione, &c.* cioè *teneantur ad illud quod in sua Regula apponitur super electione, ac depositione Abbatissæ*, come espose il Miran. *de monial. quæst.* 9. *art.* 5. Et il Portella parlando più chiaro *ver. Monial. num.* 2. così espone. *Et præterea concernentia electionem Abbatissæ, vt scilicet eligant meliorem, cum cæteris in cap. Abbatissa, & quod scilicet procurent indignam priuari, &c.* Et questa seconda parte S'hà nel capitolo vndecimo più à basso. Qual sia poi la migliore per esser eletta, risponde il P. S. Tomaso *quotlib.* 8. *art.* 6. Comitol. *lib.* 1. *respons. mor. quæst.* 77. Che non è la più santa. & più deuota, se questa è inetta al gouerno, ma la più prudente, più atta à quell' vfficio, & di più vtile al Monastero. Onde per spiegare il tutto in vna parola. Sono obligate le Suore oltre le cose concernenti li quattro voti, à far Abbadessa la più degna, & escluder, ò deporre l'indegna,

gna,

gra, cioè procurare che sia deposta da chi hà l'auttorità.

Non però resta ancora chiara questa materia, perche se non sono obligate ad eleggere l'Abbadessa, ogn'vna potrebbe sottraherci da tal elettione, ò per scrupoli impertinenti, ò per altri fini, che sogliono in tali occasioni occorrere; Et perciò è bene a vedere se siano, ò nò, le Monache obligate all' elettione sopradetta.

Già dicessimo, che ne per la dichiaratione d'Eugenio, ne per le parole della Regola habbiano quest'obligo, bisogna hora vedere se l'hanno per vigore del *ius* commune al quale restino obligate, quando non l' obblighi la detta Regola. come s' ha nel *fin. de constit.* Disputa questa questione *in terminis* il Peregrino *lib. constit. par. 3. cap 9. lit. F. § 23. n 6.* Et stima probabile tanto la parte affirmatiua, quanto la negatiua. Ma io per esser breue dico primieramente. Che tutte in generale hanno obligo di concorrere all' elettione in tanto numero, che si possa fare al prescritto de'Canoni, ne ponno tutte assentarsi. Prouano questo detto le ragioni, che apporta per la parte à ciò fauoreuole il citato Peregrino, & più efficacemente il Diana *par. 2. tract. 2. resol. 6.* Dico secondariamente, che l' elegger in quanto si considera nella persona particolare, essendo priuilegio, non obliga ne questa, ne quella in particolare: ma ogn'vna può rinonciarlo, come s'hà al. *C. de pactis l. si quis in conscribe. &. c ex conscientia de fortilegis.* Et si proua con la prattica antica d' eleggere la qual si vede in vna di Gregorio Vndecimo de' 25. Genaro 1376. *Adea*, con la quale confermando vn'Abbadessa Minorissa eletta in discordia, ma canonicamente, & narrando il modo dell' elettione canonica, dice. *Vocatis omnibus, quæ electioni huiusmodi debuerunt, voluerunt, & potuerunt commodè interesse, die ad eligendum præfixa, vt moris est, conuenientes, &c. te Abbatissam concorditer elegerunt.* Le quali sono parole registrate nel c. *quia propter de elect. lib. 6.* oue si dice. *Præsentibus omnibus qui debent, & volunt, & possunt commodè interesse.* Per terzo dico, che per essere questo priuilegio concesso in fauor del Monastero, non concorrendo all' elettione se li pregiudica, ne può alcuna Suora in particolare assentarsi da tal elettione se non hà giusta, & ragio-

neuole

neuole causa di questo da approuarsi dal Superiore. Sigismondo di Bologna *de elect. par. 1. c. 2 dub. 25. num. 7.* & il Lauorio *in var. lucubr. tit. 4. cap. 14 num. 87.* Pietro d'Ala *tract. de Decur. quest. 43.* Diana *ib.* & altri da lui citati nel principio della resolutione. Finalmente dico, che la giusta causa per poter rinonciare al voto non sono i scropoli, ò dubij di peccare quali li ponno facilmente esser leuati dal Superiore, ne la fatica d'andar auanti, ò in dietro, ne l'impedimẽto da qualche suo negotio particolare, perche non s' hà da anteporre il ben particolare così di poco momento, al commune. Paleot. *de Sacro concist. par 2 quest. 6. & seq.* Molfes. *in sum. tom. 1 tract. 6. c. 7 num. 93.* E ben vero, che se ne douesse seguir graue danno alla Monaca, con concorrere all'elettione, potrebbe in tal caso rinonciar al voto, massime quando con l' esserui, ò non esserui poco importi, Ledesma *tom. 2. sum. tract. 7. c. 2. concl. 24.* Garzias *de benef. tom. 1. par. 3. cap. 2. num. 537* Gio. Valero *in diff vtr. fori ver. suffragium diff 2. in fine.* In somma è regola generale, che non può la Suora assentarsi dal Capitolo per cause leggieri, & friuole, ne per timori, ò rispetti: come conclude il Diana con l'Armilla, Tabiena, Castellino, Riccio, Rebellio, Graffio, Siluestro, & altri. Ma in tutte queste cose hà da stare à quel che dice il suo Prelato, à cui tal causa proponer si deue.

ANNOTATIONI
al Capitolo V.

1 SERVENTI, *che non deuono vscire*] Di doe sorti erano le Suore deputate al seruitio del Monastero, & delle Monache Chorali. Altre che habitauano fuori del Monastero per mendicare il vitto. Et queste non faceuano voto di Clausura: Ma per priuilegio di Nicolò Quinto dato a' 7. di Marzo 1447. *Digna reddimur*, poteuano alcune volte cõ licenza dell'Abbadessa, & delle Suore Discrete, entrare nel Monastero, & anco mangiar con l'altre nelle principali Festiuità dell'anno, hauutane però di questo licenza dal Superiore

periore di quello; Del qual priuilegio si ponno seruire que' Monasteri, che per anco vsano simili Seruenti. Altre erano, che habitauano dentro il Monastero in tutti i tempi, & per sempre, per li seruitij interiori di quello: & di queste parlando qui la Regola dice, facciano professione, come le Chorali, cioè, che promettano li quattro voti: Obediēza, Castità, Pouertà, & Clausura nel modo, che nella presente Regola viene ordinato. Non s'vsano però quelle solennità nella professione di queste, come di quelle da Choro, & la ragione è, perche la professione di quelle da Choro, è come vna specie di consacratione ad imitatione di quella, che anticamente se li conferiua da' Vescoui, della quale non erano capaci le Laiche, come si caua da molti Canoni sacri, & principalmente dalla 50. *q* 1. *Diacon.ssam.* Et così osseruò anco il P. Luca Vadingo nell'annotationi della prima Regola al nu. 40. Non occorre qui disputare quella questione, disputata dal Bonacina *de clauf q* 1 *pun.* 9. *num.* 15. *&* 16. Se si possano più vestire le Suore deputate à' seruitij fuori del Conuento, come parè prohibiscano le Bolle di Pio V. & Gregorio XIII. da lui citate, perche ne' Monasteri di questa Regola non si vestono più simili Seruenti: Ma solo quelle, che professano clausura; E però bene auertire circa di questo, che la Sacra Congregatione del Concilio scrisse al Vescouo di Nouarra sotto li 15. d'Aprile 1592. che non ostante il voto, & precetto ecclesiastico della Clausura, ponno in tempo di carestia vscire le Seruenti del Monastero à mendicare il vitto necessario. Quando però venga tal necessità deuono osseruarsi le conditioni, che assegnano Pio Quinto, & Gregorio XIII. nelle loro Estrauagāti fatte per la detta Clausura, & assegnate dalla Sacra Congregatione del 1573. Et in vn'altro decreto de' 14. Aprile 1615. cioè, che in tal necessità non si possa dar licenza d'vscire se non ad otto al più; Che queste vadano à doe, à doe, ne si separino d'insieme; Che siano di vita approuata; Che habbino quarant'anni d'età; Che non siano belle; Che non possano dormire per li Castelli circonuicini, se non con la licenza del loro Superiore, & all'hora dormano insieme; Et finalmente, che cessando

la detta

la detta neceſſità ſiano di nuouo obligate à racchiuderſi cō l' iſteſse leggi di Clauſura come prima.

Ma perche ſi chiamano queſte Suore nella preſente Regola, Seruenti, & non Conuerſe, ò Laiche? La cauſa credo che ſia, perche queſto nome li fù dato dal Cardinale Vgolino primo Protettor dell' Ordine (che fù poi Gregorio Nono) nella Regola, che compoſe fino del 1219. à differenza delle Chorali, quali nel principio della Religione hebbero nome di Signore pouere: & lo ritennero Aleſſandro, & Vrbano Quarto, forſi acciò ſi ricordaſſero del fine, per il quale furno riceuute nel Monaſtero, che non è di ſtar all' otio, ò imparar à leggere, ò cucire, ma di trauagliare, & ſeruire al Monaſtero. Di queſte parlando il P. S. Franceſco nella prima Regola al c. 10. dice. Quelle, che non ſanno leggere non ſi curino d' imparare, ma attendano à quello, che ſopra tutto deuono deſiderare d' hauere il ſpirito del Signore, &c. Stimo però, che il nome di Laiche, col quale ſono cōmunemente chiamate, ſia più appropriato: Perche ſi come l'altre ſi domandano Choriſte, ò Chorali, perche ſono dedicate al culto diuino, che ſi celebra nel Choro: Così Laica vuol dire non dedicata, com' eſpone Budęo.

Dalla ſopradetta dottrina ſi vede chiaro l' error del Barboſa *lib. 1. de iure Eccleſiaſt. cap. 41. num. 217.* Il quale poſe in dubbio ſe le Monache di S. Chiara foſſero Mendicanti, & riſolſe di nò, benche ſiano fatte partecipi de' loro priuilegi; priuandole del più alto, & priuilegiato titolo, che ſia in S. Chieſa, tanto fauorito da' Pontefici, & del quale tanto ſi gloriano quei, che lo ſono: Perche dalla loro inſtitutione ſi vede, che mendicauano, il che per eſſere mendicāti proua eſſere ſofficiente il Peirino, ancorche non foſsero dichiarate tali dal Pontefice, *tomo 2. conſtit. 3. Pij Quinti num. 1.* Suarez *tomo 4 de Relig. tract. 2. lib. 1. cap. 8. num. 3. & 4.* Et ſe non ſono mendicanti, come s' intende quel decreto della Sacra Congregatione de' 30. Settembre 1616. quale cita lui ſteſſo *ibidem cap. 44. num. 22.* Il quale dice. *Iis autem monialibus quæ ſunt Ordinis mendicantium cum ſacrari non conſueuerint, huiuſmodi conſecratio non conceditur?* Anzi come s' intendono quelle parole di Pio Quinto nella ſua de' 29. di Luglio 1566. *Dum*

ad vberes, oue dice, *Vt omnibus, & singulis tam virorum quam mulierum Monasterijs mendicantium Ordinum*, & altre simili parole, che sono in questa, & in molte altre Bolle concesse à Mendicanti, nelle quali si fà mentione delle Monache di S. Chiara? Contro l'opinione di costui vedasi il Mandosio *in addit. lit. A.* & i testi, & Dottori, che cita in gran numero.

2 *CALZATE*] In tutta questa Regola, come ne anco nella prima, non si dice se le Monache possano, ò nò, andar calzate, tuttauia da questo luogo si cognosce chiaramẽte, che andauano scalze, perche dicendo, che quelle, che hanno ad vscire debbano andar calzate s'inferisce, che quelle, che rimaneuano nel Monastero andauano scalze. Et più chiaro nel fine del seguente capitolo si dice, che l'Abbadessa disponga de' calceamenti conforme alla necessità delle Suore: donque dal senso contrario s'inferisce, che senza necessità nõ debbano calzarsi. Come pure nella Regola de' Frati Minori, oue si dice. *Et qui necessitate coguntur possint portare calceamenta.* Ne cauano i Dottori communemente dal senso contrario il precetto d'andar scalzi. Finalmente Eugenio Quarto nella sua citata *Ordinis tui.* dice che andauano talmẽte scalze, che non portauano cosa alcuna sotto la pianta del piede: Et pciò stimãdo egli questo troppo rigoroso nel sesso feminile dichiarò, che potessero portare, ò zoccoli, ò sandali, dicendo *Cum etiam in Monasterijs Sorores, siue Monachæ incedant nudis pedibus discalciatæ, quod nimis rigorosum existimamus, placet, & volumus, quod Sorores siue Monachæ possint deferre illa, quæ nomine calceamentorum non censentur, puta zoccos ligneos, & Sandalia, atq; etiam cum opportunum fuerit calceamenta.* Doue noto primieramente, che queste cose, che li concede di poter portare, non deuono essere talmente acconcie, che li cuoprano il piede, perche dice chiaramente, che non debbano essere calceamenti, *quæ nomine calceamentorum non censentur.*

Secondariamente auertisco, che questo nome di Sandali, se bene tall'hora significa le Suole, il proprio significato però ricerca, che sia fatta di legno, ò di Souero, che perciò disse Terentio. *Comminuam tibi sandalio caput.* Et se ne seruiuano

uano anticamente le femine, come dice Eliano *lib. 1. variar. c. 18. Corollam sublimen capiti imponebant, pedes vero sandaliis induebant.* Et Luciano in vn dialogo intitolato *Quomodo h sto. ria, &c.* volendo descriuer Hercole effeminato disse di lui, *Ipse autem in crocoto, & purpura lanam trahente, & vapulante ab Omphale sandalio.* Et per lasciar ogn'altro testimonio, di Giudith dice la scrittura, che volendosi adornar come l'altre vane frà l'altre cose *Induit sandalia pedibus suis.* Si che con questa parola Sandali stimo, che significhi Eugenio, quelle pianelle scuoperte di sopra, che vsano portare i Zoccolanti podagrosi.

Ma i zoccoli dou'hebbero origine? Altri diranno l'anno, & il giorno, che cominciorno, ma à me, che non descriuo historie, basterà dire, che cominciorno auanti la venuta di Christo Signor nostro sul Monte Carmelo ritrouati da i Monaci, che quiui habitauano, per sostenere l'ardore delle zolle infuocate dal Sole, & di questo n'hò Auttore Battista Mantuano il quale *lib. 3. Parthen* dice.

——— ab isto
Canabe nodosa tunicas arcere fluentes,
Lignipedes didicere viri, quique arua colebant,
Inuia, & assiduo terras ardore calentes.

Da questi discese forsi l'vsanza di portarli ne gl'Apostoli di Christo, a'quali sendo stato commandato, che andassero scalzi, si fecero li sopradetti Sãdali di legno, larghi quattro deti, & lo scrisse Polluce in vn trattato, che fece *de Specibus calceamentorum lib. 7. cap. 22* Et approua Paolo Serlogo *tom. 3. in Cant. vest.g. 32. num. 20.* Il P. S. Francesco ancora del quale canta S. Chiesa ch'era. *Franciscus vir Catholicus, & totus Apostolicus*, esserſene seruito per maggior pouertà, & viltà lo riferisce Andrea Eborense *tit. de vestitu* per auttorità del Sabellico nel lib. 2. Anzi che l'istessa Nostra Signora, della quale dice l'Vualdense *de Sacram.* o ch'amaua molto li sopranominati Monaci, & spesso li visitaua (essendo il Mõte Carmelo non più distante di tre miglia da Nazareth) se ne sia seruita, si caua da quello, che scrisse Vgone Farsito Laudunẽse Auttor ãtico, che fiorì del 1113. il quale afferma, che nella Città di Soissons in Francia si conserua, & mostrasi

O 2 come

come Reliquia vn zoccolo di Nostra Signora. Per il che si gloriano forsi li Padri Minori osseruanti d' Italia d' esser chiamati Zoccolanti dalla singolar imitatione, che fanno in quest'asprezza d' huomini santissimi, & antichissimi, come s' è detto.

ANNOTATIONI al Capitolo VI.

1 STAMIGNA, *ouero cilicio*] Ciò che sia questa stamigna, ò stamineto come la chiama la Regola dell'Vrbaniste, è stato, cred' io, mal inteso da alcuni, perche altri tradussero, vna Pacienza di tela, & altri con Marco di Lisboa (nel 2. tom. delle Croniche lib. 10.) vna Tonica di stamigna. Et i primi con la tradottione loro fecero lecito alle Suore la pacienza di tela, contro la Regola, la quale non concede altro vso di tela di lino, che vn panno da cuoprirsi il capo in questo capitolo, & vn' altro da cuoprir il capezzale sul quale dormono, come nel capitolo seguente, anzi contro li Sacri Canoni *c. cum ad Monast. de statu Monach.* Li secōdi fecero lecito alle stesse Suore vna tonica di stame poco differente dalle camiscie, essendo certo, che questa parola *Tonica* appresso Latini significa tall' hora camiscia, come l' intese Ouidio 3. *amor.* quando disse.

Illic nec tunicam tibi sit posuisse pudori.

Et l' vna è l' altra spositione esser falsa, si scorge chiaro da chi considera bene le parole della Regola, la quale come quella di Gregorio IX. & d' Innocenzo Quarto, dalle quali fù cauata, legge *Vnaquæq; Soror (præter staminea, vel cilicium si voluerit) duas tunicas, aut tres, &c.* Oue piglia per vna cosa stessa nella forma il Cilicio, & la stamigna, se ben diuerse nella materia: Perche il Cilicio è fatto di peli di Cauallo, ò di ferro, & la stamigna di stame. Et perche il cilicio è fatto ordinariamente com' vn Busto da donna, qual cuopre la parte del petto dinanzi, & le spalle di dietro (come dice il Giustinelli 3. par. del trionf di cast.) stimo, che per stamigna s' intenda vn BVSTO, del quale hanno necessità tutte

le femine

le femine per ritener le mammelle concesseli dalla natura-lezza loro; Et voglia dire la Regola, che fuori del Busto, ò del cilicio se vorranno possano hauere, &c. Et parla sotto termine disgiuntiuo per mostrare, che in luogo del Busto di stamigna, può succedere il cilicio, qual non è di forma diuersa. Così anticamente s'vsaua frà le Monache di S. Chiara, frà le quali, quelle ch'erano più feruorose, & sane dell'altre si faceuano questo Busto di cilicio, come, & di S. Chiara si legge, & anco della Beata Agnese sua Sorella nelle Croniche nostre, tomo 1. lib. 8. cap. 36. Et l'altre più deboli se lo faceuano di stamigna: Et molte anco di sacco, che perciò la Regola di Gregorio IX. aggionge *Siue saccum habeant*. Et questo genere di mortificatione non fù inuentione humana, ma trouato dell'istesso Dio, il quale volendo castigar le vanità delle Vergini di Gerusalemme li minacciò, darle puzza per l'odor vano, la corda per li cintoli d'oro, la tonsura per li capelli increspati, & per il Busto polito, che portauano darle vn cilicio, che cosi dice Esaia *cap. 3. 24. Et erit pro suaui odore fætor, & pro zona funiculus, & pro crispanti crine caluitium, & pro fascia pectorali cilicium.* Doue pare, che dipingesse al viuo il stato d'vna Suora di S. Chiara, la quale quando si fà Monaca si cinge di corda, si taglia i capelli, & molte anco aggiongono il cilicio, ò per dispreggiar con l'opere la vanità del Mondo, ò per far penitenza di quelle, alle quali furno dedite nel secolo. E però d'auertirsi, che non comanda la Regola che s'habbia necessariamente questo cilicio, come dice più à basso de gl'altri vestimenti, ma lascia in libertà d'ogn'vna portare, ò il Busto di stamigna, ò di cilicio, & perciò soggionge. *Se vorranno*. Non niego però, che in quei Monasteri oue già è introdotta l'vsanza tanto antica, che non se ne sà il principio, di portare pacienze di tela di lino (se bene è contro li Sacri Canoni. *cap. cum. ad Monast. de statu Monach. cit.*) Nō si possa tolerare da' Superiori, come dice il Naldo *in sum. ver. Monial. num. 11*. Lodarei però, che cangiassero il lino in stame, & le pacienze di tela diuentassero di stamigna, che à tal modo sarebbero più sicure in conscienza.

2 *ET anco quattro*] Il dottissimo, & sempre lodeuole P. Vadingo,

Vadingo, annotando, che nella prima Regola concesse il
Serafico Padre alle Damianite, tre Toniche osseruò la di-
scretione prudente del Santo Patriarcha, il quale a' Frati
doe sole ne concesse, come più habili à resistere al rigore,
& asprezze del freddo, ma alle Monache di sesso più debole,
& impotente tre ne stimò necessarie, & à sofficienza: Hor
come qui se ne concedono quattro, se non può il Superiore
concedere cose superflue? Anzi se non può la Religiosa
stessa seruirsene quando che le siano concesse, come dices-
simo al numero 9. dell'altro capitolo col Nauarro, Toma-
so di Giesù, & Bartolomeo da S. Fausto? Non prohibisce
forsi il Vangelo stesso a' Religiosi più toniche mutatorie,
come dicono communemente i Padri sopra quelle parole
di S. Matteo al c. 10. *Neque duas Tunicas*, & si può vedere
nel Maldonato, & Barradas? Ma s'hà da considerare,
che la presente Regola di prima sua institutione non fù fat-
ta per le Monache d'Italia, come la prima, qual fece il P.
S. Frãcesco: Ma douea mandarsi ne' paesi bassi della Frã-
cia, oue il freddo è più rigido, & perciò discretamente con-
descesero Alessandro, & Vrbano Pontefici, anco alla
quarta Tonica: Dalle parole però, che soggiongono: Che
si fugga l'eccesso, ò superfluità de' panni, vogliono signifi-
care, che quando siano in paesi più temperati di quei della
Francia, come sono, la Spagna, Italia, & Isole circonia-
centi, le debba bastar il necessario, & schiuarsi il superfluo,
essendo contro il voto di pouertà. Il P. Alfonso Rodriquez
par. 3. tract. 3. cap. 8. parlando di questo, dice. *Il nostro ve-
stito hà da essere come cosa propria de' poueri, che risplenda in esso la
pouertà, & manifesti, che siamo poueri: Et à quest effetto douerebbe
essere anco meno, di quel che potiamo decentemente portare; Et anco
alquanto meno di quel che à giudicio del Mondo, ci è necessario. Per-
che non si dice pouero nel vestito colui, che porta tutto il vestito necessa-
rio compitamente, ne in esso dà segno d'esser pouero; Ma colui, al qua-
le manca qualche cosa di quello, che è necessario. Et così habbiamo detto
di sopra, che la perfetta Pouertà era, rallegrarsi di sopportare, & pati-
re qualche diminutione, & mancamento anco delle cose necessarie; Et
che colui il quale non vuol sopportare, ne patire alcuna necessità, non
è arriuato alla perfetione della pouertà di spirito.* Chi vuol vedere

più

più coſe à queſto propoſito legga il trattato citato.

Il noſtro Serafico P. ancora, il quale fra' poueri di ſpirito ottenne titolo di Patriarcha de' poueri, alla Collatione decima, che è nel 3. tomo de' ſuoi opuſcoli dice. *Neceſſitas quam non ratio poſtulat, ſed voluptas oſtentat, extincti ſpiritus ſignum eſt manifeſtum*, & S. Bonauentura ſcherniua con Santo Zelo queſte tali dicendo, *Ità pauperes eſſe volunt, vt nullam patiantur inopiam*. Di qual forma debbano eſſere le Toniche ſopradette, non ſi dice ne in queſta, ne in altra Regola: in quella ſola dell' Vrbaniſte, si dice al capitolo quarto, che debbano eſsere. *Nimia breuitate, vel longitudine non notanda, vt & in operiendis pedibus debita ſeruetur honeſtas, & curioſæ longitudinis ſuperfluitas penitus euitetur*. Cioè che siano compite condecentemente, ma non curioſamente ampie, & longhe. Dell'honeſtà del veſtimento, tanto Religioſo, quanto Clericale, vedanſi ventiſette Dottori citati dal Barboſa *in Concil. Trid. ſeſſ. 13. cap. 6. num. 1.*

Nelle Croniche dell'Ordine noſtro alla par. 2. lib. 2. cap. 19. si narra vn caſo aſsai à propoſito, dal quale ſi ponno regolar le Monache, & è, che Frat'Elia Prelato di grand'autorità nell' Ordine, qual tanto tempo l' hauea gouernato, viuendo il P. S. Franceſco, ſi fece vn' habito longo, & largo, & di buon panno, quale hauendo viſto il Serafico Padre lo chiamò alla preſenza di molti Frati, & li diſſe, che li preſtaſse quell' habito, che portaua adoſso; e poſtoſelo il Santo ſopra del ſuo, accommodato che ſe l' hebbe, con geſti di vanità cominciò à caminare così col capo alto, col petto gonfio, & con paſſi di grand'albagia; & ſalutaua con voce ſonora, & graue i Frati, ch'erano preſenti, dicendo: Dio vi ſalui, ò gente honorata: Et i Frati ſi ſtupiuano di vedere ciò, che il Santo faceua, ò diceua. Fatto queſto cō gran feruore, e zelo, ſi ſpogliò di quell' habito molto in furia, & con gran diſpreggio lo gettò via lontano da ſe, e diſse à Frat'Elia, intendendolo tutti; Così vanno veſtiti i baſtardi dell' Ordine; Et egli ſe ne reſtò col ſuo habito humile, e diſpreggieuole, & ſtretto; E mutata la faccia in allegrezza, e manſuetudine, cominciò con molta humiltà, e familiarità a parlare a' ſuoi Frati, inſegnando loro in che

con-

consista il vestire pouero, & humile. Così si potrebbe dire di quella Monaca, che cerca vestir magnifico, & vano. Così vanno vestite le bastarde di S. Chiara; Et come bastarde non goderanno parte dell' heredità, ch'ella dispensa alle sue legitime figlie, nel Regno de'Cieli.

3. *VN Grembiale*] One tradussi *Grembiale* nel testo latino ch' era molto scorretto, era la parola, *Mant llum*, con doi .ll. quale hò stimato douersi leggere cō vna sola .l. acciò in tal modo significhi *Grembiale*, perche altrimente sarebbe contraditione il dire, che fuggano l' eccesso de' panni, & che possano hauere vno, ò doi Mantelli, quali non si concedono ne in quella di Gregorio IX. ne in quella d'Innocēzo Quarto, ne in quella dell' Vrbaniste. Anzi ne anco nella prima Regola. Et il P. Vadingo nell' annotationi, che vi fece al num. 10. hauendo trouato la parola *Mantella*, in plurale corresse il testo, & lesse con vn .l. sola *Mantela*, & espose come feci io, ò più tosto esposi io come lui.

Non hò però dubbio alcuno, che non possano le Suore di questa Regola portar detto Mantello, quale se li concede in tutte le Regole, come anco il Scapulario, se ben non è nominato frà gl'altri vestimenti, & è nell'altre Regole ancora. Ma questo niente importa, perche ne anco il Mantello de' Frati Minori è nominato nella lor Regola, & pure lo portano lecitamente, & si legge in molti luoghi delle Croniche, che il P. S. Francesco lo portaua. Mercè dicono tutti i Dottori, che così si conuiene all' honestà della persona. La qual ragione milita anco nelle Monache, & lo disse anco Gregorio IX. nella sua Regola, il quale vedendo, che molte Suore, forsi per maggior pouertà, rifiutauano di portar il Mantello, & scapulario dice. *Quæ vero suscipiunt, multum honestius agunt, & multò plus nobis placent, & Deo multo magis ex hoc illas credimus complacere*. Et molto più chiaro la Regola dell' Vrbaniste al capo quarto, la quale doppò hauer detto, che quando trauagliano in fatiche manuali possano leuarsi il Scapulario, & il Manto, soggionge. *Coram extraneis tamen huiusmodi vtantur Scapularibus, cum Mantellis*. Dalle quali parole si vede quanto sia condecente all' honestà della persona Monacale, il portar

le

le cose sopradette, benche non siano nominate nella Regola; Ne si può dir superfluo quello, che in tal modo è cõdecente, essendo precetto di legge, che in tutte le cose si serui l'honestà. *Instit. de iust. & iur. §. iuris præcepta.*

4 *VILE cosi di prezzo, come di colore*] Non dice brutto secondo il parere del Busæo *lib. de statu Regul. c. 5. de statu Monach.* Ma vile, del che vedansi l'additioni al Martirologio Francescano ff. 104. & 105. Doe sorti di viltà si vede, che distingue la Regola in queste parole, vna che sia il panno di prezzo vile, l'altra, che sia vile di colore. Alcune Monache le quali vestono bene, & pretiosamente allegano per loro scusa, che il panno buono dura doe, ò tre volte tanto, & che sia più conforme alla pouertà, perche non si spende tanto, come in vestirsi cosi spesso; Il che se fosse vero, si potrebbero vestire di Veluto, di Damasco, & d'altre vesti pretiose: perche durano più, che l'Arbaggio, ò altro panno vile. Del che vedasi il Cordoua *cap. 2. Regul. frat. min. quæst. 22. num. 3.* Dell'vna, e l'altra viltà parlando il P. S. Bonauentura *in c. 2. Reg. frat. min.* dice, *In pretio inquam: Quia paupertas vera, nihil pretiosum habet. Color etiam naturalis non artificialis in veste haberi debet.* Nella prima Regola al c. 2. oue il P. S. Francesco fà l'istessa essortatione alle Damianite, le prega, & supplica, à vestirsi di panni poueri, & vili per amore del Santissimo, & dilettissimo Bambino Giesù, inuolto in poueri panni, & posto nel presepio, & della sua Madre Santissima. Dalle quali parole si può cauare l'vn' è l'altra viltà, consigliata nella presente Regola.

Della viltà del prezzo non occorre dirne, perche canano communemente i Dottori Sacri dal Vangelo, che le vesti di Christo Signor nostro fossero honeste sì, ma non pretiose. Del che vedasi Paolo Serlogo *tom. 3 in Cant. vestig. 32. num. 33.* Che tali ancor fossero le vesti della sua Madre Santissima dobbiamo necessariamente crederlo, & lo disse il P. S. Giouanni Damasceno *orat. 1. de Natiu. Deip. Saluto te Maria, dulcissimum Annæ pignus. Quonàm modo grauissimum tuum incessum exprimam? Quonàm modo amictum? &c. Honestus vestitus, mollitiem omnem, ac luxum fugiens.* La viltà del colore altresì si caua dalle stesse vesti di Christo Signor nostro, &

P della

della sua Santissima Madre. Perche, che le sue vesti, cioè di Christo, fossero di color cinericio, come le portano le vere Suore Franciscane, è chiaro per quel, che già ne disse il P. Battista Tagliacarne da Leuanto, chi fù Vicario Generale dell' Ordine, il quale predicando in Milano giurò nel publico Pulpito hauer vista la Tonica inconsutile, che portaua, & hauer osseruato ch' era di questo colore. Ciò riferisce il P. Bernardino da Busto *2. par Rosar. ser. 23. par. 2.* & approua anco il P. Luca Vadingo *in Regul. Tertiar tom. 2. opusc. num. 16.* li quali pongono molti Misteri di questo colore. Et se à quest' historia s' opponesse quello, che dicono alcuni Dottori, che le vesti di Christo fossero Azurre, ò Turchine, si può facilmente rispondere, ciò intendersi delle fimbrie delle quali haueuano special precetto gl' Israeliti à farle di tal colore, dicendo Iddio à Mosè. *Loquere filiis Israel, & dices ad eos, vt faciant sibi fimbrias per angulos palliorum ponentes in eis vittas Hyacinthinas. Num. 15. 38.*

Che li vestimenti della Vergine Sacratissima fossero parimente Berettini, ò Cinerei è consequenza necessaria, che si caua da quello, che ne dissero i Padri di S. Chiesa, oltre che si può inferire da quelli, che portaua il suo Figliuolo, dal quale non dobbiamo credere degenerasse in cosa alcuna: Et acciò si veda quanto dico, s' hà prima à supporre, che le sue vesti non furno mai di color tinto, ma naturale della lana, che così affermano il P. S. Epifanio nella sua vita, & per auttorità sua Niceforo Calisto *lib. 2 hist. c. 23. Vestimẽtis* dice *quæ ipsa gestauit, coloris natiui contenta fuit, ad quod etiam nunc Sanctum capitis eius velamen ostendit.* Et l' istesso dice il Cedreno nel compendio della sua vita. Et con ragione, poiche dal gran Tertulliano *lib. de hab. mulier. cap 8.* furno condẽnati, come vanità nelle Donne tutti i colori artificiali, & cõposti, quãdo disse. *Nõ placet Deo quod non ipse produxit, nisi si non potuit purpureas, & aërinas oues nasci iubere.* Non furno ne anco affatto nere: Perche dicono molti moderni Dottori, & anco antichi citati dal Serlogo nel sopradetto luogo, che tal colore non era in vso appresso la natione Hebrea, se non nell' occasioni di Morte, ò d'altri infortunij lugubri, come si caua chiaramente da Gioseffo Hebreo *lib. 14 c. 17.*

Oltre

Oltre quello, che diffusamẽte ne scrisse il Tiraquello *ad lib. Alex. Neap. c.* 7. Nõ furno finalmẽte affatto bianche, perche essere questo colore proprio de gl'huomini pomposi, & ricchi, quale non era la Vergine Santissima, lo scrisse Giouenale. *Sufficiūt tunicæ summis AEdilibus albæ* Et Pacato nel panegirico *ad Theodosium*, chiama i Senatori. *Conspicuos veste niuea Senatores*. Ma per lasciar questi, & altri profani Auttori, lo dice anco più di tutti chiaro S. Giacomo Apostolo, nella sua Canonica. *Vir aureum annulum habens*, dice egli, *in veste cādida*. Et così espõgono questo luogo il nostro Feuardentio, Paez, Salmerone, Steuartio, Lorino, Giustiniano. Del che si può anco vedere il Baronio *tom. 1 anno 34. nu 80*

Se donq; vestiua di color naturale della lana, & questo nõ era ne affatto bianco, ne affatto negro, ne segue, che fosse mischio, & color di cenere, ò come si chiama communemente. Color berettino. Tale vuole la Regola sia il color col quale si vestono le Suore, perche prohibendo le Toniche affatto bianche, ò affatto nere, non ammette se non il mischio come sopra, come anco cauò in consequenza da vn simil parlare del P. S. Francesco nella Regola delli Tertiarij, il P. Vadingo *annot. in Reg. cit. tom. 2 opuscul. num. 16.* Et questa è la viltà del colore pretesa nelle sopradette parole.

Parlò merauigliosamente il P. S. Basilio nel capo duodecimo della sua Regola, à proposito di q̃lle spose di Christo quali ad imitatione dell' humiltà di N. Signora, chiesero d'esser chiamate *MINORISSE*, oue trattãdo con suoi Monaci della viltà de' Vestimenti loro conueniente disse. *Hoc ergò etiam in obseruatione indumentorum custodiendum puto. Si enim nobis studium habendum est vt omnium simus nouissimi: certum est in indumentis omnium nouissimos deputare nos debere. Nàm si ij qui gloriam sibi, ex indumentorum splendore conquirunt, satagunt quomodo pretiosis, & magnificis vestibus videantur indui; ità consequens est, qui de vltimis, & nouissimis, idest, per nimiam humilitatem placere studet, eligere debere hoc, in quo omnium nouissimus, & vltimus appareat.* Le quali parole son degne di ponderatione.

5 *VNA corda per niuna, &c.*] In niuna delle tre Regole, che compose il Seraffico Legislatore, si fà mentione alcuna

specifica di Corda, come si fece poi in quelle d' Innocenzo, Alessandro, & Vrbano Quarti: Ma la significò sotto nome, ò di cingolo, come in quella de' Frati Minori, ò di correggia, come in quella de' Tertiarij, per la quale parola douersi intendere Corda, vedasi l'annotatione, che vi fece il P. Luca Vadingo *ibi nu.* 21. contro il Roderico, Miranda, & Casarubios da lui citati.

S. Bonauentura esponendo il secondo capo della prima Regola, stimò che l'andar cinto di corda conforme all' instituto Serafico, fosse profetia descritta da Isaia, & insieme spiegò i misteri di questò Cintolo: de' quali acciò non resti defraudato il Lettore, porrò qui le sue parole. *Et cingulum, funem vtiquè, quia dicitur Esaiæ 3. Erit pro zona funiculus, & cingulum Sacci. Hoc cingulum funiculus est: quia sacci funiculis cingi solent. Credo autem Sanctum Franciscum istud cingulum elegisse, quia legitur Matt. 27. Vinctum duxerunt eum, & tradiderunt Pontio Pilato. Vel certè ad litteram, vt cinguli vilitas concordet habitus vilitati: Et hoc cinctorio armati veritatis linea multis aspera ab Ecclesia videantur disturbare symeniacos, & alios scelerosos. Facto enim flagello de funiculis Dominus, vendentes, & ementes de templi sui finibus noscitur eiecisse, vt dicitur Ioan. 2.*

Molte cose dice in queste parole il Dottor Serafico; La prima è, che fù ad imitatione di Christo Signor nostro legato per li peccati nostri ne' Tribunali de' Giudei; Et con ragione: Poiche non era nato il P. S. Francesco per rapresentar le sole piaghe del Redentore, ma per esser vn perfetto simolacro della sua Sacratissima Passione, che così testificò il Sommo Pontefice Sisto Quarto, nel proemio della Bolla data per l'Archiconfraternità de' Cordigieri a' 7. di Maggio 1586. *Diuinæ Charitatis*, oue frà l' altre così disse. *Pater misericordiarum, & luminum, famulum suum Beatum Franciscum misit, & in tàm larga dulcedinis benedictione præuenit, vt non modo virtutum prærogatiuis, & meritis celebrem fecerit, sed & in carne ipsius Sacra Christi stigmata renouauerit, & mira Crucis mysteria*, ligamina, *& paupertatem multiformiter in eo ad viuum demonstrauerit: adeò vt verè Christus Francisco inferre possit: Semitam meam, & funiculum mèum inuestigasti, & omnes vias meas præuidisti, &c.* Quanto desiasse il Santo Patriarca, che i suoi

Frati

Frati,& Monache non solo meditassero la Passione di Christo Signor nostro, ma à ciò ancora inuitassero altri coll' essempio, & dottrina, leggasi la Collatione 24. nel 3. tomo de' suoi Opuscoli, oue si descriue ancora l' vtile grande, che aquistar si può da tal essercitio.

Dice in oltre S. Bonauentura, che con questo cintolo volse il P. Serafico dar ad intendere, che sarebbe ridicolosa cosa l'andar vestito vilmente, & cingersi poi con vn cintolo curioso, ma acciò l'vno, e l'altro fosse proportionato doppò hauer detto,che l'habito hà ad esser vile nel modo sopradetto,disse ancora douere esser tale il cintolo,che à quella viltà resti proportionato. Et questo è quello, che dice quì la Regola, acciò di chi facesse altrimente non si potesse dire quel che de' suoi Monaci disse già il P. S. Bernardo *in apolog. ad Gulicl. Abb. post med.* li quali riponendo forsi la viltà dell'Habito nel solo colore cercauano panni fini, & curiosi, per vestirsi. *Quæritur ad induendum non quod vtilius, sed quod subtilius inuenitur; non quod repellat frigus, sed quod superbire compellat: Non deniq; iuxtà Regulam, quod vilius comparari potest, sed quod venustius, imò vanius ostentari.*

Espone finalmente l' istesso Dottore esser questo cintolo quasi vna mistica armatura, colla quale deuonsi scacciar dalla Chiesa di Dio i scelerati, ad imitatione del celeste Maestro, il quale con vn flagello di corde scacciò i profanatori del Tempio. Di qui credo prendesse occasione il Lirano di dire, che Christo S.N. andaua cinto di corda:Il che anco accennò il Breuiario Braccar. il quale doppò hauer detto *Christū in omni vita sequutus est*, soggionge di S. Francesco, che *abiectis omnibus tunicā incultā, & contēptibilem fune præcinctā induit, &c.* La qual perfetta imitatione quanto piacesse à Dio, lo mostrò con grandissimi miracoli fatti colla corda del suo Discepolo stimatizato, frà molti de' quali il P. Ludouico Granata Predicator celeberrimo de' Predicatori, considerando quell'vno: che posta nell'aqua la corda del Santo, & data à bere à gl' infermi li risanaua, ne scrisse altamente nella quarta predica, che à sua lode compose, & essaltò questo miracolo sopra quei di S. Paolo in queste parole. *Amplificat Lucas in actis Apostolorum Pauli miracula his verbis: Virtu-*

Virtutesq; non quaslib.t operabatur Deus per manus Pauli: ità vt su-per languidos defferrentur à corpore eius sudaria, & semicinctia: & recedebant ab eis languores. Magnum hoc certè diuinæ bonitatis, & charitatis erga fidelem seruum indicium; qui sic non ipsum modò, sed sudaria etiam, quibus his narium sordes tergebat, hoc tanto honore af-ficeret. Verùm hic aliquid video mirabilius. Non enim solam Sancti viri chordam Dominus, sed aquam etiam, quæ chordam tetigerat, hac tanta virtute donauit. Quanta ergo illa Dei bonitas, & charitas? quantum illud honorandi Sanctos su·s desiderium, quando illa etiam quæ eorum semicincti tetigerant, sic honorare dignatus est? Preue-dendo forsi in ispirito cose sì merauigliose il glorioso Padre S. Domenico amicissimo, anzi che fatto fratello, del nostro Serafico Padre, essendosi con lui abboccato nella Città di Perugia chieseli instantemente la sua corda, con la quale si cingeua, la quale doppò longhe preghiere ottenuta, se ne cinse la Tonica interiore, & la portò di poi con diuotio-ne, come scrisse il Beato Leone compagno all' hora del Se-rafico Padre,& testimonio oculato *in legen. trium soc.* Et dop-pò di lui Bernardo di Bessa compagno di S. Bonauentura nell' Historia *de ord. General.* Giorgio Coluenerio publico professor Louaniense *in notis ad Thom. Cantip. l. b. 2. c. 10. nu. 10.* Henrico Sedulio nel commentario *ad c. 12. vit. S. Frãc. num. 20.* Et nouissimamente il P. Luca Vadingo all' anno 1219. *nu.* 2. doppò Giacomo Oddone, Rebolledo, Mariano, & molti altri da lui accẽnati,& citati da F. Arturo nell'addi-tioni al suo Martirologio Franciscano *§. 176.*

Finisco coll' Eminentissimo Cardinal Vgone Carense ve-ro figlio di S. Domenico, & singolar diuoto di questo cin-tolo, il quale sotto simbolo di quello, riconoscendo nelle sacre Scritture, da lui compitamente esposte, i Frati Mino-ri, disse di loro, esponendo il capo 49. d' Isaia. *Funes sunt Fratres Minores, qui sunt funibus ligati; & mensuratores sunt pa-triæ cælestis, de quibus dicit Iob. Baltheum Regum dissoluit, & præ-cingit fune renes eorum: Quia nobiles vocat ad illum Ordinem. Isti funes in Mundo sunt abiecti, sed apud Deum præclarissimi.* Et per il contrario la Suora, che spreggiando la corda vile la porta curiosa, ne merita nome di Minorissa, ne imita Christo, ne S. Francesco, & di lei dir si può, che *apud Deum est abiecta,*

benche

benche appresso il Mondo pensi d'apparire ornata.

6 *VELI affatto bianchi*] Questa parola *Velo*, in Latino detto *Peplum*, non significa panno sottile, come fanno tutti i Grammatici, mà tutto ciò, che vela, ò cuopre, benche nella lingua Italiana per il più significhi panno più sottile della tela; Il qual errore, acciò non cascasse in mente delle Suore, soggionse la Regola. *Non però pretiosi*. Il testo d'Innocenzo Quarto, & quello del Cardinal Caietano nella Regola dell' Vrbaniste, aggiongono, che non siano curiosi, volendo mostrare, che non è cosa da Monaca di Santa Chiara portarlo, ò crespato sul petto, ò gonfio, & ampollato sul fronte, ma deue essere di tela decentemente grossa, & commune, ch' escluda la pretiosità, & ogni curiosità. Et non è contradittione manifesta, che la Regola presupponga tanta austerità di vita, che parli in questo capo di Cilicij, & nel seguente di dormire sù la paglia, & vestite, (come diremo) & che dij poi licēza d'adornarsi la faccia? S. Cipriano trattando di questo *lib. de disc. & hab. Virg. c. 5.* sbandì cotāto questa vanità dal pensiero delle Vergini, che pose nell' altro estremo dell' arte meretricia il far il contrario, dicendo. *Ornamentorum ac vestium insignia, & lenocinia formarum, non nisi prostitutis, & impudicis fœminis congruunt. Et nullatenus ferè pretiosior est cultus, quam quarum pudor est vilis.* Et l'istesso, se bene oscuramente, toccò la Regola soggiongendo. *Cuoprano i loro capi, con vniformità, & honestà.* Ne dice ornino, che l'ornato nella Religiosa non si deue dir honestà, ma *cuoprano*, che non altro conuiene alle Monache di Santa Chiara. Et questa fù ponderatione del P. S. Basilio *in Regul. fus. disput. in erog. 12.* In quelle parole di S. Paolo, dalle quali furno forsi tolte queste. *Habentes alimenta, et quibus tegamur, his contenti sumus. Alimenta* dice *non oblectamenta, quibus tegamur non quibus honoremur*. Et à dir il vero se l'habito Religioso deue ostentar penitenza, come dicono communemente i Dottori sopra la 20. *q. 1. c. Vidua,* come potrà chiamarsi habito Religioso quello, che ostenta lusso, & vanità pomposa? Insegna poi qual parte del capo debbano cuoprire, ò velare soggiōgēdo. *Di maniera, che la fronte, le guancie, & il collo siano come conuiene cuoperte*, Ma come cōuiene?

Che

Che non siano couerte queste parti à stampa, come quelle, che si cuoprono la sola metà del fronte, e delle guancie, le quali parti più si possono dir in loro scouerte, che cuoperte; Ma tutto il fronte, & tutta la guancia, che così è ragioneuole, che si cuopra la sposa di Christo. Per fronte intendono communemente i Dottori quella parte del volto, che è dalle ciglia fino al capo, la quale anco si cuopriuano le Vergini pagane in segno della loro pudicitia verginale: & in tal modo, che sotto l' istessa Benda restassero cuoperte le Tempie. Così d'Achille nascosto sotto habito di Vergine disse Statio *lib. 2. Achill.*

—————— & altè

Cinxit purpurea flauentia tempora vitta.

Et da tal benda furno poi chiamate bendate, come delle Vestali dice Lucano *lib. 1.*

Vestalemq; chorum ducit vittata Sacerdos.

Hor come non si vergognerà la Serua di Dio, à lasciarsi vincere di pudicitia, & honestà dalle stesse Gentili, cuoprendo à pena quella parte Verginale, che li cōmanda la sua Regola? Per guancia poi s' intende quella parte della faccia, quale ne gl' huomini si cuopre con la Barba, cominciando dal mento, fino alle Tempie, che perciò in Latino si domanda *Gena à genendo*, generandosi iui la Barba, & in tal modo dice la Regola douersi cuoprire quelle spose di Christo, quali desiano piacere al loro Sposo Celeste, & non ad altri; Di maniera tale, che resti cuoperta l' estremità del Mento, in quel modo, che osseruano pontualmente, le Monache più zelose dell' osseruanza Regolare. Più amò Giacob la sposa sua Rachelle velata, che scuopta, della quale dice il P. S. Ambrogio *lib. 3. de Virginib. Et vtique pulchra virgo non decori timuit, sed pudori.* Che è quello, che soggionge la Regola. *Poiche non si conuiene alla sposa, &c.* In tal modo donque cuoperte non più Vergini fragili, ma Vergini virili, ò Viragini doueran chiamarsi, al conspetto delle quali sarà necessario si ponga in fuga il Mondo con le sue vanità, del che anco dicessimo col Baronio al num. 2. del 4. capitolo.

7 *MA le Seruenti*] Nel testo latino era (cred' io) vna scorrettione essentiale in questo luogo, il quale così leggeua.

Hæc

Hæ omnino habeant, & obseruent, Sorores, & seruientes quæ non debent exire. Aliæ autem seruientes, & Nouitiæ cingulo laneo præcingantur, & velum album super capita sua deferant. Le quali parole tradotte come qui stanno vengono à dire, che le Laiche habbiano onninamente il velo negro, il che è contro la lodeuole consuetudine immemorabile, & antichissima di tutte le Religioni, & specialmente contro tutte le Regole del secondo Ordine di S. Chiara, come si può vedere ne' testi loro, oue si tratta de' Vestimenti delle Suore, & principalmente in quello d' Innocenzo Quarto, & in quello dell'Vrbaniste al capo quarto nelli quali si specifica, che non portino, che vn velo bianco. Onde per leuare questa scabrosità, confrontata ch'hebbi la Regola con l' altre, tradossi come nel testo. Qual differenza sia trà il velo bianco, & negro, & qual mistero, lasciate molte cose dette da altri, dirò breuemente; Che il velo negro delle professe quale si domanda, *Velum sacrum*, non può esserli dato da altri, che dal Prelato, & più tosto può ella medema pigliarselo dall'Altare, & porselo in capo, che riceuerlo da altri, ancor che dall'Abbadessa *c. Viduas quæ*. 27. *q*. 1. Delche vedasi il Barbosa *lib*. 1. *de iure Eccles. cap*. 44. *num*. 16. Et quello delle Laiche, quale nelle Regole di S. Agostino è detto *Velum benedictionis* si può riceuere da qualsiuoglia Sacerdote, ò dall'Abbadessa, come dice la Glossa 26. *q*. 1. *cap*. *Vidua*, nel qual senso stimo douersi spiegare il dottissimo Casalio già General dell'Ordine, nelle constitutioni, che fece per le Monache al c. 3. oue dice, che all'Abbadessa è lecito velare le Suore, cioè le Laiche. Perche poi vno sia negro, & l'altro bianco, è acciò quelle, che lo portano negro si ricordino, che quando fecero professione, morsero di morte ciuile al Mondo, & il loro spirito di volere, & non volere se ne volò nelle mani del Superiore, ò della loro Badessa. Per lo che nella Regola di S. Agostino, prima di concederli questo velo le fanno distendere in terra, & cuopertele con vn panno negro, le suonano le campane da Morti, & le dicono quelle parole. *Soror nostra mortua es, & vita tua abscondita est cum Christo in Deo.* Et le Nouitie, ò Laiche lo portano bianco, per mostrare la semplicità, che deuono hauere nell' animo,

Q

nimo, & la prontezza in vbidire, com'il panno bianco è atto à riceuere tutti i colori. Finalmente si deue auertire, che circa de' vestimenti tanti ne sono concessi alle Laiche, quanti alle Chorali, eccetto questo velo, & la corda.

8 *CINTOLO di lana*] Non è semplice cerimonia, che le Nouitie portino vn cintolo di lana, & le professe si cingano di corda, perche si dimostra, che quelle come queste nõ sono ancora perfettamente sposate con Christo, fin che non habbino fatta professione, ma solo contratti i sponsali; Et vn tal cintolo anco vsauano gl'antichi Romani colle nouelle spose, se crediamo à Pierio Valeriano *lib. 40. de Atratis §. vincula iugalia.* Il che è cõforme à quello, che generalmente ne' sacri Canoni *c. statuimus in h. e de Regul.* si commanda, che l'habito, cioè del Nouitiato sia distinto da quello della professione; Ma l'habito delle Nouitie Laiche in qual cosa sarà differente supposto, che ne anco le professe Laiche possano portare il velo negro, ne la corda? Rispondo, che la differenza sua, sarà solo nella benedittione con la quale si benedice quando sono vestite alla Religione *c. statuimus, & c. 1. in fine de Regul. in 6.* La causa di tal distintione è, acciò non s'introduca la professione tacita nella Nouitia chi lo porta, la qual si direbbe professa tacitamente se portato, che l'hauesse vn'anno continuo s'ingerisse ne gl'atti delle professe, & vi perseuerasse tre giorni doppò quell'anno. Del che vedasi Bartolom. de Vecchis *in praxi Nouit disput. 13. dub. 8. num. 9.* con molti Dottori, che cita; Et perciò deue stare auertita la Badessa, massime con le Nouitie Laiche, oue l'habito non è patentemente distinto, che se per qualche occasione non potesse professare di professione espressa, finito il Nouitiato, auanti che compisca l'anno, li protesti giuridicamente, che il Monastero non intende hauerla per professa, ne molto meno il Superiore, fin che non faccia la professione espresa; Et questa protesta essere bastante, acciò non possa chiamarsi professa, lo dicono l'Hostiense, Giouan. And. Papia, & altri, che cita, & segue l'Angelo *ver. Nouitius num 16 in fine*, del che vedasi al numero terzodecimo, oue dice essere necessario alla tacita professione il cõsenso del Superiore, il quale permetta scientemente, che

la

la Nouitia s'ingerisca ne gl'atti delle professe. All'altre da Choro non è necessaria tal protesta, perche portando patentemente distinto l'habito dalle professe, nel Velo, cioè, & nella Corda, quando bene perseuerassero venti anni nel Nouitiato, & s'ingerissero ne gl'atti delle professe, non si ponno mai dire professe tacitamēte. *Clement. eos in glos. & Papius in c. ex parte de Regul.* Se bene il farla ancora à loro non sarebbe se non abbondar in cautella.

E d'auertirsi ancora, che quando la Regola prescriue vna certa forma d'habito distinta accidentalmente, come questa, da quello delle professe, intende obligarle à prouare l'asprezze della Religione, che si tolerano in questa parte, come proua il Rodriq. *tomo 3. quæst. 15. art. 9.* Et diffusamente il Miranda *tomo 1. quæst. 22. art. 6.* Bartolom. di S. Fausto *lib. 5. Theor. quæst. 165.* contro quelli, che dicono nõ esser ciò necessario; Et perciò le Badesse, & le Maestre di Nouitie, quali permettono, che portino le camiscie, ò altre commodità prohibite alle professe fanno contro la Regola, anzi rouinano la Religione, & l'ingannano: perche non prouando l'austerità ordinarie di quella, quando poi sono professe malamente s'assuefanno, & s'approua dalla communità per buona quella Nouitia, quando l'ammette alla professione, la quale non sà se la sia.

Se bene è distinto l'habito delle Nouitie, da quello delle professe, godono però i priuilegi della Religione, come se portassero l'habito istesso: Del che vedasi diffusamente il Barbosa *tract. de appellatiua verb. vtriusq. iur. signif. appellat.* 232. *num. 16. & lib. 1. de iure Eccles. c. 17. num.* 71. oue cita molti Dottori. Et perciò chi percuotesse vna Nouitia, incorrerebbe l'istessa scommunica, come se percuotesse vna professa, Ludoui. Correa *in repet. cap. inter alia par. 2. num. 31.* Bonac. *de cens. in Bulla Cœnæ disput. 1. q. 16. pun. 3. nu. 9.* Lopez *1. par. instruct. cap.* 47. Azor. *lib. 12. cap. 2. q. 11.* Lezana *par. 1. cap. 24. num. 4.* Da questo fauore, che conseguisce la Nouitia dalla Religione, ne segue, che sia *vice versa* obligata per vna certa decenza in cosa graue, alle constitutioni dell'Ordine, & a' precetti cõmuni della Regola, come dicono alcuni Dottori citati dall'Azorio iui *quæst. 10.* & il Lezana

Q 2 *ibidem*

ibidem num. 2. Dell'auttorità qual sopra di loro hanno li Superiori, vedasi il Sanchez *lib. 6. in decal. cap.* 10. dal num. 17. Della facoltà ampia di poterle assoluere, vedasi il Portella *ver. Nouitius num.* 31. *& seq.*

Auerto ancora, che si pòno confessare, da qualsiuoglia Confessore della Religione, ammesso da quella per le Monache, ancorche non sia ammesso dal Vescouo, come sarebbe auanti, che il Confessore, ò Ordinario, ò Estraordinario si presentasse per le Monache all' Ordinario, per esser approuato conforme alla Bolla di Gregorio X V. *Inscrutabilis* data a' 5. di Febraro 1622. conforme si faceua prima di questa Bolla. Et la ragione è, perche la detta Bolla non innoua cosa alcuna circa le Nouitie, ma solo circa le professe, & nelle cose odiose, le Nouitie non si chiamano Monache. Diana *par.* 2. *tract.* 2. *resol.* 48. Et è commune de' Dottori. Ne è verisimile, che il Papa voglia togliere il *Ius* aquisito, che hanno in questo i Regolari, se espressamente non lò dichiara *c. licet in corrigen. de off. ordin. c. tuarum de auct. & vsu pal.* Panormitano *in c. certificati de Sepul. num.* 9. Suarez *lib* 8. *de leg. c.* 27. *num.* 7. Peir. *tomo* 1. *const.* 10. *Clem.* 7. Et è commune assioma de' Legisti, che il caso qual non s' esprime, si lascia alla dispositione del *Ius* commune *c. susceptum de rescrip. lib.* 6. Il quale è, che possano confessarsi da'Confessori, che sono assignati al Monastero dalla Religione: Del qual *Ius* commune si può vedere il Barbosa *in Conc. Tridcn. sess.* 25. *de Regul. cap.* 10. *num.* 4. Con gl' Auttori, che per questo cita.

Anzidico di più, che si può confessare da qualsiuoglia Frate, purche sia ammesso alle confessioni de' secolari, ancorche non ammesso à quelle delle Monache, ne anco dalla Religione, per quelle ragioni, che porta il Portella, trattando de' Nouitij, *ver. Nouitius nu.* 36. Le quali militano anco nelle Nouitie.

ANNO-

ANNOTATIONI
al Capitolo VII.

1 *COMMVNE, & ogn'vna*] In doi modi può esser commune il Dormitorio, ò che sia vna Cella grande, nella quale ogn'una habbia il suo Letto, ò pure vn luogo grande, oue ogn'vna habbia vna Cella contigua all'altra. Della prima maniera di Dormitorio par che parli quì la Regola, mentre dice, che la Badessa habbia il letto in tal luogo di doue commodamente possa vedere l'altre, & così anticamente s'vsaua ne' Monasteri tutti, anzi così commãdano che sia, li sacri Canoni. 18. *q.* 2. *c. perniciosam*, & questo acciò sia vna Monaca all'altra testimonio di castità, & honestà, come nell'Auth. *de Mona* §. *cogitan um.* Angelo *ver. Monial. num.* 1. Poteuano però in questo dispensare gl'Abbati, come s'hà al c. *fin.* 20. *q.* 4. Barbosa *de iure Eccles. lib.* 1. *c.* 17. *num.* 80. Col successo del tempo poi, s'è tralasciata questa foggia di Dormitorij, come si vede ne' Conuenti, ò Monasteri nuoui, anco de' più stretti, che parlar si possa: Et la ragione è, perche quando fù fatta questa prohibitione da' sacri Canoni, che le Monache, cioè, non potessero hauere Celle particolari, il precetto della clausura, ò non v'era, ò non era al modo, che è adesso dal Concilio di Trẽto in quà, anzi diremo più à basso, che anticamente cohabitauano con li Monaci. Et perciò per ouiare à gl'inconuenienti, che potessero seguire, ordinorno i Pontefici come sopra, & vi fù bisogno, che la castità, & honestà fosse contestata con l'assistenza d'vna Monaca all'altra. Al presente il Dormitorio è commune al secondo modo, ne in questo può dispensare il Superiore, che vna Monaca, cioè, habbia la Cella separata dal commune Dormitorio, anzi non può ne meno concedere, che alcuna Monaca habbia Cella duplicata, per vigor del decreto di Clemente Ottauo, *de Reformatione* confermato da Paolo Quinto, & da Vrbano Ottauo a' 26. d'Ottobre 1624. il quale dice. *Superioribus autem ne Concilij Tridentini, aut hæc nostra Decreta declarare, interpretari,*

pretari, aut relaxare vllo modo possint, omnino interdicimus, & prohibemus, decernentes irritum, &c. Si quis autem contra praesumpserit attentare, is eo ipso omni gradu, officioq; priuatus, & ad ea perpetuo inhabilis existat. Notisi però per quella parola *declarare, interpretari,* che non prohibisce quì il Pontefice quella dichiaratione, ò interpretatione dottrinale, della quale disse il P. S. Agostino *3. de doct. Christia. c. 26. Vbi autem scripturæ apertius ponuntur ibi discendum est, quomodo in locis intelligantur obscuris;* Ma della dispensatoria, ò giuridica, che vogliam dire, Peir. *tom. 2. priuil. constit.* 10. *Vrbani VIII.* Lezana 1. *par. c.* 18. *num.* 76. Rodriq. *tom.* 1. *quæst.* 11. *art.* 5. *& quæst.* 68. *art.* 6. Ponno le Monache con la licenza della Badessa dormir in vn'istessa Cella, ò nell' istesso letto (sendoui causa ragioneuole) non ostante quel, che si dice quì nella Regola, & nel *c. nec aliqua* 27. *q.* 1. Zerola *prax. Episc. par.* 2. *ver. Monial.*

2 *LVMI chiari*] Benche parli in plurale, perche forsi in vn Dormitorio commune, capace di molti letti (come dicessimo nel numero antecedente) non era vn sol lume sofficiente per dar luce à tutte, Innocenzo però IV. parla in singolare, & così anco Clemente Ottauo ne' decreti sopracitati, specifica vn lume solo, & così s' vsa communemente, oue il Dormitorio è commune al secondo modo, che dicessimo, ne più essere necessarij, se non ne' Monasteri grandi, oue sono più Dormitorij, lo detta la ragione naturale.

VN panno rozzo] Non si dice, che questo panno rozzo di lana lo debba, ò possi hauere ogn'vna, perche sarebbe superfluità, & eccesso: ma solo quelle, che non vorranno hauere il saccone per austerità maggiore, alle quali si concede, che possano hauere vn mucchio di strame, ò stoppia, & cuoprirlo con detto panno rozzo di lana, à fine di non sporcare gl' habiti: Perche certo è, che deue la Monaca sempre dormir vestita, che così si dice nel c. *Vidua* 20. *q.* 1. *In lectulo quiescens seu in quocumq; loco consistens constanter vtatur apta Religionis professione, veste.* Et quasi l' istesso s' hà nel *c. Sanctimonialis dist.* 23. Ma di questo vedasi il Suarez *tomo* 4. *de Relig. lib.* 1. *cap.* 5. *num.* 18. A che fine si commandi quest' as-

prezza

prezza di Letto, lo diceſſimo al capitolo quarto nel num. 8. cioè, come mezzo à conſeruare la caſtità, & honeſtà, nel quale non ſtimo debbano così facilmente diſpenſare li Superiori, per eſſere coſa concernente, vno de' quattro voti principali, anzi il principale nelle Monache, frà i principali: Et tanto conto faceuano di queſt' oſſeruanza nel principio della Religione, che eſſendoſi monacata la figlia del Rè di Francia, prima de' dodeci anni d'età, ne potendo ſoſtenere tal aſprezza, ſtimorno non potere i Superiori diſpenſarli, che poteſse dormire in letto di piuma, che perciò ricorſero dalla Santità di Giouanni XXII. il quale nella ſua *Cum chariſſimus*, delli 10. di Marzo 1319. conceſſe *Eidem Blancæ pelliceis vtendi, & iacendi in lecto plumeo quouſq; ad annos peruenerit pubertatis*. Così anco della Spoſa diletta tanto al ſpoſo Diuino leggiamo, che non hauea letto, ma ſolo vn letticciolo, che perciò mentre vi dormiua fù fatta degna d' eſſere viſitata dall'amante Paraninfo del Cielo, mercè, che tanto volontieri abbracciaua queſt' aſprezza, che lo ſtimaua più d' vn letto fiorito di roſe, e gelſomini, al quale prefiſſe quel celebre epitafio, ò titolo, *Lectulus noſter floridus*. Et certo, quādo Iddio volſe moſtrare vn luogo contrario affatto all' honeſtà, nominò per bocca d'Amos profeta, vn Letto con li matterazzi, quaſi nido di libidine *Laſciuitis inſtratis veſtris*, dice egli. Chi ſei tù? dice Chriſoſtomo *hom. 1. de Laz.* Non ſei tù ſoldato di Chriſto? Donque ti biſogna dormir male, & far vita da ſoldato. *Miles es ſpiritualis; Talis autem miles nō dormit in lecto eburneo, ſed humi*. Si narrano le mortificationi della Madre S. Chiara, l' aſtinenze, i cilicij nel lib. 8. par. 1. delle Croniche noſtre al c. 10. & frà l'altre così dice del ſuo dormire. *Era il ſuo letto ordinario la nuda terra, & alcuna volta ripoſaua ſopra ſarmenti ſecchi, ſeruendoſi d' vn pezzo di legno per cuſſino; Ma perche per queſt'aſprezza di vita, cō la quale ſi malamente il corpo trattaua, cominciò ad eſſere inferma, per l'auuiſo del P. S. Franceſco, gli commandò, che ſi ſeruiſſe d' vn pagliarizzo*. O eſſempio raro! O virtù degna di lei! Della diſcrettione però (la qual fù dal P. S. Franceſco chiamata. *Auriga virtutum.*) con la quale ſi deue trattar il corpo nel mortificarlo, vedaſi quel che ne diſſe il Padre Seraffico alla Collatione ottaua, & nona

tom. 3.

tom. 3. Opuscul. Et ciò, che iui annotò il Padre Vadingo.

4 *TOSINO i loro capelli*] Da queste parole si vede chiaro, che non vuole la Regola, che le Suore nutriscano la chioma, le quali ancor che non hauessero di questo precetto nella lor Regola, lo commanda loro il *Ius* commune nella Clement. *attendentes de statu Monach.* & il Lezana *par. 1. cap. 25. num. 50.* riferisce Auttori, (& tiene ancora) che dicono la Monaca peccare; la quale non si tosa nel modo, che li prescriue la sua Regola. Vedasi di questo il Suarez *tomo. 4. de Relig. tract. 9. lib. 1. cap. 12. num. 4. & 5* Et certo se a' Preti, ò Chierici secolari, quali ammoniti à deporre la zazzera, ne la depongono, si deue differire, & anco dinegare l'assolutione, conforme alcuni col Barbosa *de iure Ecclesiast. lib 1. cap. 40. num. 11.* Fran. Blan. & Nauar. da lui citati, che cosa si douerà dire d' vna Monaca Regolare? Perche si faccia questa tonsura sopra l'orecchio, & in rotondo, oltre quello, che dicessimo nel c. 4. num. 2. c'additta altri misteri, Alessãdro Ambrosini *de immunit. Ecclesiast. c. 23. num 3 & 4* Cioè per mostrare, che depongono le cose temporali significate ne' capelli, (come anco disse il P.S. Agostino *lib. de contemp. sæc.* & scuoprire in tal maniera li sensi dell' vdito, & del viso, acciò non restino dalle cose del Mondo impediti à vedere, & vdire le cose di Dio, alle quali tutte si sono dedicate le spose di Christo. Si fà ancora questa Tonsura in rotondo, come dice la Regola: Perche la figura circolare, qual non hà angoli, ne' quali si possa fermare bruttezza alcuna, è simbolo, che nell'animo di chi porta tal Tonsura (dice Agostino) non si deue ritenere cos'alcuna di proprio, si che non sia sempre pronta à rassignarla alla Badessa ogni volta, che la ricerca. Ma principalmente, che trà la Sposa, e'l Rè del Cielo non deue tramezzare cosa alcuna, benche picciola. *Crines radimus* (dice Agost.) *vt inter nos, & Deum nihil intercessisse approbemus.* Quella picciola parte, che poi si lascia de' capelli sul capo, significa la miseria loro. *Qui dum in hoc Mundo sunt à terrenis cogitationibus omnino vacuæ esse non possunt.* dice l' istesso Santo Padre.

Questa Tonsura essere assai differente da quella, della quale parlassimo nel luogo citato, si vede chiaro, perche

quella

quella non hà forma particolare, & determinata, ma solo dicesi, che se li taglino i capelli, di q̃sta, che si tosino, ò in rotondo, ò affatto, & perciò quando la Suora hà da far professione si deue tonsurare, come quì si dice, se non fù tonsurata prima *c. omnes fœminæ 27 q. 1.* auertito dal Barbosa *lib. 1. de iure Ecclesiastico capitulo 44. numero 15.*

Molti altri misteri ricognoscono altri in simile Tonsura, come la penitenza assonta da' Religiosi ad imitatione di quei che nell'antico Testamento à tal effetto si tosauano, de' quali tratta à pieno il Pineda *in c. 1. Iob ℣ 20. à num. 11.* La seruitù, che professano à Dio, conforme à quello, che già disse Aristotile *1. Rhet*, che la chioma era argomento di libertà, onde Aristofane *in auib.* hauendo visto vn seruo zazzerato, come di cosa straordinaria, disse.

Seruus cùm sis, portas comam?

Il qual mistero accennò anco Ezechiello al capo. 29. ℣. 28. & per il quale forsi i sacri Canoni compararono i Religiosi a' serui, come si hà 54. *dist. c. multos*. Et lo notò Innoc. *in c. cum olim propter de Priuileg.* Et fra' profani ne trattano Atheneo lib. 3. c. 6. & Alesś. d' Alesś. *ex lib. 5. c. 18.* L'animo risoluto d' azzuffarsi coll' inimico, acciò non possa da quello in cosa alcuna essere ritenuto, come de gl'Abanti scriue Plutarco *in Thes* de' Cureti Strabone *lib. 10.* & di Giobbe il Pineda *Ibidem*. Il desiderio d' offerir sacrificio à Dio, non solo d'ogni cosa temporale, ma anco de' loro pẽsamenti, & desiderij simbolizati ne' capelli, come già auanti di sacrificare esser soliti fare i Nazarei, cauano dal 6. de' Numeri, Eugubino, & Caietano, & ne scriuono ancora il P. S. Cirillo *in Leuit.* Theodoreto *q. 28* Luciano *in dea syriæ.* & Suetonio *in Nerone c. 12.* Anzi, che solersi radere l'istessa Vittima, che offerir si douea in holocausto, si caua da Homero, *Iliad 3.* & l'accennò Vergilio *12. Æneid.* parlando del Sacrificio del Rè Latino.

Dant fruges Manibus salsas, & tempora ferro
Summa notant pecudum, paterisq; altaria libant.

Ne altrimente le Suore, & i Religiosi tutti, facendo di se stessi perfettissimo holocausto à Dio (come già diceua il P. S. Tomaso 2. 2. q. 186. art. 7. col. P. S. Gregorio *homil. 1?. in Ezech)*

in Ezech.) tosano i loro capi. Chi di simili, & altri costumi, & cerimonie desidera esserne informato à pieno, legga oltre i già citati, il Teatro della Vita humana *tomo* 1. *f. l. mihi* 298. *a col.* 2. & quei ch'esso cita: A' quali aggiongo il nostro Gueuara *in illud Habac. Denudasti fundamentum eius*, *&c.* Alfonso Mendoça *q.* 5. *de Naz. cap. non tonden.* Pineda *de reb. Salom. lib.* 6. *c.* 4. Constantino Nolano *de humana perfect. lib.* 3. *c.* 5. *à lit. M.*

ANNOTATIONI al Capitolo. VIII.

1 SECONDO *la consuetudine*] Oltre l'officio di quei Santi particolari, che si celebrano da' Frati Minori, per concessione di Roma, ponno le Suore celebrar l'vfficio della Beata Agnese; sorella di S. Chiara, alli diece di Nouembre, sotto rito doppio, & anco di S. Orsola alli 21. d'Ottobre, per concessione di Leone X. come nella sua de' 29. di Maggio 1515. *Cum sicut nuper*. Anzi stimo che possino anco fare l'istesso vfficio i Frati, stante la communicatione vicēdeuole de' priuilegij fattali dall'istesso Leone X. & riferita dal Collettore *ver. communic. priuileg. num.* 14.

Ne osta, che sij fatta per oraculo *viuæ vocis*, & perciò abrogato da Vrbano VIII. nella sua *Alias fælicis* data a' 20. di Decembre 1631. Sì perche di già haueua tal oracolo vigor di Bolla confermato, & inserto in quella di Paolo, & Pio Quarti, citati nel Proemio, si anco perche furno riuocati solo i concessi direttamente a' Regolari, & non li concessi alle Monache, de' quali godono per sola participatione, della quale non fece mentione alcuna, Portel. *ver. Indulgentia num.* 13 §. *circa hanc.* Et essendo questa legge correttoria hà solo luogo in quello di che parla *.l. quod verò ff. de legibus*. Tiraquel. *tract. de lign. in præfat. num.* 62. Sarmien. *lib.* 1. *select. cap.* 12. *num.* 15. Ne si ha à credere voglia annichilar le leggi osseruate per tanti anni con vna parola generale, sotto la quale non si comprende la participatione de' detti priuilegi. Decio *in c. de rescrip. col.* 5. *in fine* Ripa *ibi num.* 42.

Calde-

Calderino *tit. de donat. conf. vlt. ver. sufficit enim.* Iasone *in l. si quis posthum. §. filium* Menoch. *lib. 4 præsumpt. 89. num. 36.* Et altri citati da Geronimo Roderico *resolut. 90. num. 49. §. Sexta Regula.*

Stimo ancora, che le Monache di questa Regola possano fare l' vfficio doppio di S. Ludouico Rè di Francia, a' 25. d'Agosto, come di fondatore meno principale di questa Religione, così descritto da me nella lettera diretta alle Suore Minorisse, & posta auanti quest'Annotationi, del quale potersi fare l' istesso vfficio, che de' patroni meno principali, lo dice il Gauan. *in Thes. sacr. rit. par. 1. sect. 3. cap. 12. nu. 24. & num. 6.*

Riferiscono oltre ciò il Collettore *ver. Monial. num. 30.* & il Rodriquez *tomo 3. quæst. 6. art 6* che con quelle Suore, che per ignoranza (& molto più per impotenza) non sono habili à dir l' vfficio diuino perfettamente, se sono giudicate tali da' loro Prelati, ò Confessori, ò anco Abbadesse, possa dispensarsi, che dicēdo l'vfficio delle Laiche, sodisfaccino all' obligo loro, per concessione di Clemente VII. Il che anco poter fare, stando nel *Ius* commune, si proua dal Valenza *2. 2 d. 6. q. 2. p* 10. citato, & seguito da Frà Bartolomeo da S. Fausto *tract. de hor. Canon. quæst. 49.* Villalob. *tom. 2. tract. 24 dub. 9. num. 12.* Diana *par. 2. tract. 12. resol. 19* Gauan. *tom. 2 thes sect. 1. c. 5. tit. 1. num. 6.*

Non ponno le Monache permettere, che nelle Chiese loro cantinó persone secolari l' vfficio diuino, ò altro, tanto col canto fermo, quanto col figurato. *Sacra Congreg. 1584. & 1593.* Gauan. *manua. Episc. ver. Monial. Eccles. num. 12.* Ne ponno cangiar le parole del *Confiteor*, quando recitano Prima, ò Compieta, & dire, *tibi Mater* ò *te Mater*, oue si dice, *te Pater* ò *tibi Pater*, ne meno, *vos Sorores*, oue si dice *vos Fratres* *Sac. Congreg. Rit. 18. Aug. 1629.* Quando recitano sole, deuono dire vna volta sola il *Confiteor*, & lasciare quelle parole *Vobis fratres*, *& vos fratres*, come anco dire *Misereatur nostri*; *Peccatis nostris*; *Perducat nos*. Gauan. *thes. sac. rit. sect. 5. c. 17 num. 12.*

Dalle parole, che quì s'annotano della Regola si caua espressamente, che fin' à quel tempo del 1263. tanto le Mo-

R 2 nache,

nache, quãto i Frati Minori, vsauano il canto ne'diuini vfficij. Anzi che (delle Monache parlando) cantauano fino del 1219. nel qual anno le compose la prima Regola Vgolino Cardinale, sotto titolo di Regola di S. Benedetto, nella quale diceua. *Quod si etiam cantare sciunt, liceat eis horis competentibus canendo Officium dicere*. Et parlando de' Frati, osseruò il P. Luca Vadingo nel 1. tom. de'suoi Annali all'anno 1251. num. 21. che fin'all' hora, & cantauano, & vsauano l'Organo. Si doleua (dice egli) la Madre Santa Chiara di non poter essere con l'altre in Choro, la notte di Natale, & sospirando diceua. *Domine Deus! Ecce sola relicta sum tibi in loco isto*. Quando ecco, che di repente cominciò à risuonare nelle sue orecchie il mirabile concento, che si faceua nella Chiesa di S. Francesco, sentiua il giubilo de' Frati, che salmeggiauano, attendeua all'armonia di quei, che cantauano, & apprendeua l'istesso suono de gl' Organi. Aggionge il Vadingo. *Obiter hic annotauerim non adeò ab ingressu Sanctum Franciscum, nec primæuos Ordinis Patres psalmodiam, aut cantum, imò nec vsum organorum, aut aliorum musicalium instrumentorum, vt modo quidam volunt, & suis congregationibus penitus interdicunt. Neque enim contra status sui conditionem putabant, quicquid decenter, & modestè adhibebatur in diuinæ laudis augmentum*. Finalmente non ponno le Monache cantar à Choro con li Frati, quando officiano nelle loro Chiese, per prohibitione d' Innocenzo II. *in c. perniciosum* 18 *q*. 2.

2 *BEATISSIMA Vergine Maria, & preghino*] Che la Religion nostra fosse delle prime à riceuere la diuotione di Nostra Signora, si vede chiaro da queste parole, supposto il computo, che fece il dottissimo Soto de gl' anni, che cominciò, il quale nel lib. 10. *de iust. & iure quæst. 3. art. 4.* così dice. *Si historias consulas res non est antiqua, sed forte à trecentis hinc annis: Nam ante D. Bernardi tempora, & Religionum mendicantũ institutionem, non increbuerat tanta Virginis deuotio*. Ma se sia d'obligo tanto recitar quest' vfficio di Nostra Signora, quanto quello da Morti è necessario spiegarlo, per chiarire le parole sopra toche; Et in quanto all' vfficio di N. Signora, dicono communemente i Dottori, che non è d'obligo il recitarlo fuori di Choro, non essendoui di questo precetto alcuno

Eccle-

Ecclesiastico, & in choro solo oue, & quando è di consuetudine. Così si caua dalla Bolla di Pio Quinto. *Quod à nobis* data a' 9. di Luglio 1558. oue dice. *Hoc autem concedimus sine præiudicio sanctæ consuetudinis illarum Ecclesiarum* (ecco che non fà mentione di precetto) *in quibus officium B. Mariæ Virginis in Choro dici consueuerat, ita vt in ipsis seruetur ipsa laudabilis consuetudo celebrandi more solito*. Delche oltre il Soto citato, vedasi il Rodriq. *tom. 1. quæst. 42. art* 15. Bartol. di S. Fausto *de hor. Canon. lib 2. quæst* 243. & altri. Ne osta il dire, che di questo ne fù fatto precetto da Vrbano Secondo l'anno 1096. nel Concilio Claremontano celebrato in Aruernis come riferiscono Duran. *ration. diuin. offic. lib 6 c. 2* & S. Antonin. *2. par. tit 16. c 1.* §. 23. Perche risponde il S. Fausto, che di tal precetto non ne consta *in iure* ò se pur ne consta, come si dice, fù solo precetto temporale, qual duraua per quel solo tēpo, che i Christiani cōbatteuano per la ricuperatione di Terra Sāta, al qual fine il detto Vrbano lo commādò. L'istesso dicasi dell'officio de' Morti, eccettuato però il secōdo dì di Nouēbre, nel qual giorno vogliono molti, che sia d'obligo il recitarlo, come si vede da vna celebre questione, che di questo fece il Diana, posta separatamente nel fine della quarta parte delle sue opere.

Se poi sia d'obligo recitar le Letanie il giorno di S. Marco, & il giorno delle Rogationi, se bene alcuni dissero di sì, è però commune opinione di nò, almeno fuor di Choro, & così tengono l'Azorio *tomo 1. lib. 10 c. 16. q* 4. Graff. *par. 1. decis lib. 2. c. 53. nu* 24. Homobon. de bonis *in consuit. cas. cōsc. nou. 2. par. 5. respon.* 245. Carol. Macig. Vasq. Molfes. citati, & seguiti dal Diana *par. 2. tract. 12. resol.* 42.

Supposte queste dottrine, quando dice la Regola, che le Laiche osseruino l'istesso, quando si dice l'vfficio di Nostra Signora, non le obliga à dire altretanto vfficio, come fanno le Chorali in Choro, perche non sono obligate, se nō come gl'altri Ecclesiastici, à dir l'vfficio diuino, come dicessimo al num. vlt. del cap. 4. per ragione, non della Regola, ma del stato Ecclesiastico, dal qual obligo poter anco esserne liberate dette Laiche dal Superiore, lo tiene Bartolomeo di S. Fausto *de hor. can. lib. 2. quæst.* 54 & altri molti.

Circa

Circa poi quello, che si dice, *& preghino per li Defonti*, tali parole certo è, che si dicono, non alle Chorali, ma alle Laiche. Cordoua *in regulam Frat. Min. c. 3. q. 1. pun. 5.* Ma non dicendosi qual Oratione debbano per loro fare, bisogna spiegarlo. D' obligo donque non sono astrette à fare Oratione alcuna, come dell' vfficio di N. Signora dicessimo, & per l' istesse ragioni; Di gratia però, dourebbero fare come nella Regola dell' Vrbaniste si dice al c. 6. oue quando in Choro si dice l' vfficio da Morti, s' essortano le Laiche à dire sette *Pater nost r* per detti Morti con vn *Requi m æternam*, & dodici per il Matutino. Non lascierò però d'auisare tanto le Chorali, quanto le Laiche, che Leone X. concesse, che tutte l' Indulgenze concesse per i viui, fino al 3. di Febraro del 1516. si posſano applicar per i Morti, come riferiscono, Peregrino *1. par. compen. ver. Indulgentia num. 9.* Peirino *tom. 2. priuileg. const. 8. Pauli V. num. 7.* Compendio de' Gesuiti *i. Indulg. §. 10.* Et il Compendio della Congregatione Fogliēse *tit. Indulgen. pro defuncti. §. 4.* Ma perche sono innumerabili, non le riferisco tutte, ma rimetto il Lettore al compendio ordinario de' priuilegi. Vna sola ne dirò riferita dal Peirino citato al num. 8. & Peregrino al num. 12. d'Innocenzo VIII. il quale concesse Indulgenza Plenaria ogni volta, che per detti Morti si communicano.

Et acciò non li venga scropolo, che sia riuocata dalla Reuocatoria di Paolo V. *Romanus Pontifex*, della quale si dirà più à basso al num. 5. Sappino, che l' istesso Pontefice Paolo, dichiarò con suo oracolo *Viuæ vocis*, a' 23. Febraro 1609. non essere stata sua intētione riuocare le cōcesse per i Morti, ma solo quelle ch'erano date per i viui. Il che testificano il Peregrino, & Peirino citati, esser stato detto al Cardinal Bandino, supplicante per la detta Congregatione Fogliense. Vedasi il Diana *par. 4. resol. 20. in fine*, & il Lezana *par. 1. c. 3. num. 19.*

3 *MAESTRA idonea, & honesta*] E da notarsi la parola Maestra, & non Maestro: perche non può la Badessa permettere, che Maestri secolari vadino alle Grate per insegnar cantare à chi che sia delle Suore, & molto meno suono di stromenti, che così dichiarò la Sacra Congregatione

a' 13.

a' 13. Settembre 1563. Non ſtimo però, che sia prohibito queſto à quelle donne ſecolari, che ſanno farlo, delle quali parlando forsi la Regola aggionſe idonea, & honeſta, le quali ſarebbero ſuperflue ſe parlaſſe delle Suore, le quali si deuono hauere tutte per honeſte, ſe ben non tutte idonee; Et ſe parla delle Suore per quello, che ſoggionge, che l'inſtruiſca ne' diuini vfficij, io auertiſco, che queſta Maeſtra è diuerſa da quella delle Nouitie, perche di queſta si diceua, che foſſe delle più diuote, quella delle più idonee, & honeſte, queſta hà per vfficio inſegnarle la diuotione, & il recitar l'vfficio diuino, quella il canto, che concerne detto vfficio, & le cerimonie, che vi si ricercano. Et queſto è conforme alli decreti di Clemente VIII. fatti per tutte le Religioni, ne' quali trattando de' Nouitij al §. 106. cõmanda, che finito il Nouitiato ſian poſti ſotto Maeſtro in vn Profeſſorio, acciò mantengano il ſpirito della diuotione, aquiſtato nel primo anno, ed imparino ciò che li reſta ad imparare. Et à queſto fine ancora si può ridurre la legge, che già citaſſimo di Nicolò Quinto, & Eugenio Quarto, che le profeſſe non habbino voto sino à tre anni di Religione, nell' elettione dell'Abbadeſſa: perche per quel tempo ſi ſuppone, debbano ſtare come Nouitie.

4 *ESCLVSO l'otio*] Il lauorare commandato qui alle Laiche, & il fuggir l' otio, si può dir vn precetto ſolo, & si ponno anco dir doi, vno in quanto il lauoro è mezzo per ſcacciar l' otio, doi perche queſto come affirmatiuò, non obliga la Suora à ſtar sẽpre in fatica, ſenza mai ripoſare, la doue il fuggir l'otio eſſendo negatiuo precetto, obliga la Suora à non douer mai eſſere otioſa. In doi modi peccano le Laiche, ſtando otioſe, & non faticando in quelle fatiche, alle quali ſono deputate: primieramente contro la giuſtitia, perche quando fece profeſſione, fece inſieme vn quaſi contratto con la Religione, & queſta promeſſe di ſoſtentarla di vitto, & veſtito, & altre coſe neceſſarie, & lei d'affaticarſi, & di ſeruirla: pecca ſecondariamente d' ingratitudine, perche quei, che fecero i fondi del Monaſtero cõ le loro lemoſine, hebbero mira, che le Religioſe ſeruiſſero quiui à Dio, ne si ſeruiſſero di quella commodità per ſtar otioſe, dal qual

fine

fine restano desfraudati cō l' otio delle poco timorate di Dio. Lezana *par. 1. cap. 7. nu. 23.* S. Tomaso *2.2.q 187 art. 4.* Tom. di Giesù *in R. gul. carmelit. par. 4. de labore man. lib. 5.* Llamas *3. par. mol. c. 13. §. 14.* Less. *lib. 2. c. 41. dub 8. nu. 67.* Grat. *discept. foren: tom. 3. c. 552. num. 21.* Peir. *tomo 2. Relig. q. 1. c. 5. num. 58.*

Aggiongo io, che il star in otio, per essere vn destruttore dell' honestà, & nemico dell' anima, aggraua il caso nelle Serue di Dio, le quali sopra tutte le cose fanno professione di tal honestà. Del che disse il P. S. Greg. *lib. 6. in c. 1. primi Regum. Inter opera, & labores spirituales contra stimulos carnis fortes sumus; Sed si quasi fessi à solita conuersationis vigore torpescimus, vel remittimus, dùm paulatim negligimus, aculei carnis insurgunt.* Et è commune quel detto d' Ouidio.

Otia si tollas, periere Cupidinis arcus,
Contemptaq. tacent, & sine luce faces.

Et quell' altro che disse l' istesso.

Quæritur AEgysthus quarè sit factus adulter,
In promptu causa est desidiosus erat.

Ne questo solo, ma essendo le Donne di lor natura garrule, se vi s'aggionge l'otio, non solo romperanno le Suore la legge del silenzo, ma cascaranno in mille mormorationi. Così spiega quel sedere otioso del quale disse Dauid *Sedens aduersus fratrem tuum loquebaris* Antero Papa riferito alla *6. q. 1. c. ex merito.* Se cerchi la ragione, dice Dauid., perche alcuni *posuerunt in cælum os suum, & lingua eorum transiuit in terra.* Non è altra solo, che *in labore hominum non sunt.* Delli molti vitij, che nascono dall' otio, vedasi il Busæo *ver. Otium,* & i Padri che cita. Et ricordisi la Suora, che Lucifero era in più sicuro Monastero di lei, & pur di lì cascò nell' Inferno, perche il suo intento era tutto in sedere, & star otioso *Sedebo in monte testamenti.* Era più forte quel Monastero oue staua Eua, che questi nostri, & pur scordeuole d' esserui stata posta *Vt operaretur,* mentre otiosa, & vagabonda l'andaua girādo, come dice Roberto Abbate, trouò la rouina sua, & di tutto il Mondo. Et finalmente non si poteua trouar il più Santo Monastero di quello di Christo Signor Nostro con la compagnia de' suoi Santi Apostoli, & pur à quei, che affet-

tauano

tauano di sedere otiosi si disse *Nescitis quid petatis*. Soggionge la Regola, che l'affaticarsi sia tale, che non s'estingua il spirito della diuotione, che è à dire, che per la fatica non si lascino di fare quelli essercitij ordinarij, che nella Religione sat si sogliono per il spirito, come sono l'orationi mentali, & vocali contro Bartolomeo, da S. Fausto, il quale vuole, che le Cuocinare possano lasciar l'vfficio della Regola loro *lib. 2. de hor. canon. quæst. 54.*

5 *RICEVINO altresì le Suore*] Da molte idiote si dubita se più volte di quello, che dice la Regola sia lecito il cõmunicarsi. Alle quali rispondo con le parole del Sacro Concilio Triden. *sess. 22. cap. 6. Optaret quidem sacrosancta Synodus, vt in singulis Missis fideles adstantes, non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucharistiæ perceptione communicarent, quò ad eos Sanctissimi huius sacrificij fructus vberior perueniret.* Nelle quali parole io auertisco doe cose, vna, che suppone il Sacro Concilio di Trento, ò più tosto il spirito Santo, ch'in quello parla, & presiede, che tutti i fedeli quando sono assistenti alla S. Messa si communichino spiritualmente, non potendo sacramentalmente farlo. L'altra, che desiderarebbe, che lo facessero anco sacramentalmente, per più arrichirsi de' frutti merauigliosi di questo Sacramento. Si che, della sacramental communione parlando, della quale parla la Regola, non solo è lecito communicarsi doe volte il mese, ma desidera il Spirito Santo, che più, e più volte si frequẽti.

Et acciò resti più confermata questa dottrina, è bene rispondere ad vn'altro eccesso di frequentar questo Sacramento, introdotto da molti. E è, che pensando forsi, che il Concilio di Trento la suada ogni giorno, si come ogni giorno molti sentono Messa, la concedono à chi la vuole; Apportano per loro scusa quello, che dice il P. S. Ambrogio *lib. 5. de Sacramentis c. 4. Quotidie accipe, vt quotidie tibi prosit.* Se ciò sia bene, ò nò, lo disputa il dottissimo Coninchо *tomo 1. quæst. 80. à num. 79.* Alla cui disputa rimetto il Lettore di questa compositione. Io parlando con quello, risolutiuamente dico, che non potendosi di questo dare Regola generale, si può pigliare dal stato, & conditione delle persone. Et perciò alli secolari cognosciuti per huomini da bene, si

può concedere la Communione ogni giorno di Domenica. Alle Monache come più separate dal Mondo, & impiegate nelle cose di Dio, ogni Domenica, & ogni festa, che viene frà la settimana dourebbe concedersi. Et questo è quello, di che parla il Concilio, quando dice, che ogni volta, che assistono alla Messa desiderarebbe, che si communicassero, cioè, le persone più ritirate dal Mondo, douerebbero far questo ogni volta, che hanno per obligo d'ascoltar la Messa, alle feste, & Domeniche. Et quello, che dice S. Ambrogio citato, s'intende dalla parte del Sacramento, il quale è tanto vtile, & salutare, ch'ogni giorno si douerebbe partecipare de' suoi frutti: Ma non così dalla parte di chi l'ha à riceuere, il quale deue essere molto ben preparato. Che così risponde l'Angelo *ver. Eucharistia 3. num. 38.* Et il Conincho citato.

Non niego però, che quando si scorgesse, che vna persona sente spiritual, & special profitto dal spesso communicarsi non possa più frequentemente farlo à giudicio del suo Confessore, come pur accenna Angelo citato. Et leggiamo di quei della primitiua Chiesa, ne'quali bolliua il feruór del spirito, ch'ogni giorno si communicauano. *Act. cap. 2.* Ma *quis est hic, & laudabimus eum?* Ne fù lontano da questo sentimento il P.S. Basilio *Epist. 289.* Il quale à suoi Monaci assai inferuorati, disse. *Iàm vero quis dubitat, quin vitæ frequentius participare, non sit aliud omnino quam frequenter viuere? Quarè igitur nos singulis septimanis communicamus Dominico die, feria quarta, in Parasceue, & Sabbato, sed, & per dies etiam alios si Martyris alicuius memoria celebretur.* Et parlando di queste Suore in particolare consta, che sin dell'anno 1339. si communicauano ogni Domenica, per vna di Benedetto XII. data a' 16. di Luglio *Significante nobis.* Onde non deue parer graue tal fatica a' Confessori quando, che voglino le Monache nel modo sopradetto frequentar questo Sacramento. Anzi che stimai sempre vera l'opinione del Possevino *de off. cur. c. 7. q. 7.* col Diana *par. 2. tr. 15. 16. res. 2* il quale dice, essere obligati con pena di peccato graue aministrarle i Sacramenti della Penitenza, & Eucharistia *toties quoties* sono richiesti, ancorche per diuotione. Et la ragione

è, per-

è, perche altrimente facendo sarebbe di danno notabile à quell'anime, che per il profitto spirituale li furno cõmesse, non ostante ciò che in contrario dissero alcuni pochi. Del che si può vedere il Bonacina *de Sacram. disp.* 5. *q.* 7. *p.* 4 §. 2. *num.* 23. con li Dottori, che cita. A' quali aggiongo Azorio *par.* 1. *l.* 2. *c.* 17. *q.* 10. Conineh. *de Sacram. disp.* 8. *dub.* 17. *num.* 129 Molfesio *tom.* 1. *tract.* 7 *c.* 21. *num.* 36. Limitano però non essere vera quest'opinione, benche commune, il Vasquez *in* 3. *p. t.* 4 *q.* 93 *art.* 3, quando paresse al Confessore esser più tosto tal frequenza nociua alle Penitenti, ò per scrupoli impertinenti, ò per altro, Il Nugno *in addit. ad.* 3. *p. t.* 2. *q.* 8. *art.* 4 *dub.* 3. quando vna, ò doe sole volte ciò dinegasse. Et il Posseuino, quando hauessero commodità d'altro Confessore.

Della Communione spirituale accennata di sopra, chi desidera essere informato di quanto vtile sia, & in che modo debba farsi, legga l'Essercitio di perfettione del P. Alfonso Rodriquez par. 2. trattato ottauo capitolo 15 §. *La terza diuotione*. Solo aggiongo, che Paolo Quinto nella sua *Romanus Pont f. x* data a' 23. di Maggio 1606. concesse à chi la fà 3. anni, & tre quarantene d' Indulgenza.

Resta il dire per compimento di quest' Annotatione, che Leone X. nella Bolla sopracitata. *Cum sicut nobis*. Concesse ogni volta, che si communicano le Suore, Indulgenza Plenaria. Ma non sono riuocate tutte le Indulgenze de' Regolari da Paolo V. nella citata. *Romanus Pontifex*? E vero; Ma nella confermatione, che fece de' priuilegi de' Frati Minori l'istesso Pontefice, le confermò di nuouo. Il che proua difusissimamente Geronimo Roderico *resolutione* 77. *nu.* 45. al cui parere dice, essersi sottoscritti alcuni Maestri di Salamanca.

Finalmente in questa materia ordinò la Sacra Congregatione a' 12. di Genaro 1604. che la chiaue del Santissimo Sacramento stia sempre appresso il Confessore. Barbosa *de iure Ecclesiastico lib.* 1. *c.* 44. *num.* 180.

ANNOTATIONI
al Capitolo IX.

1 DIGIVNINO dalla festa] Non occorre longamente discorrere sopra l'obligo, che hanno le Monache di questa Regola di digiunare, hauendo dichiarato Eugenio Quarto nella Bolla citata. *Ordinis tui*. Che non siano tenute ad altri digiuni, che à quelli, ch'osserua la Communità de' Frati Minori, per osseruanza della Regola loro. Dichiarò ancora, che nelle vigilie de gl'Apostoli, & simili si possano ne' cibi conformare con li secolari, secondo l'vsanza del Paese. Da questo si caua, che le Monache, che non hanno compiti gl'anni 21. non siano obligate ad altri digiuni, che à quei dell'Auento, qual comincia dalla festa di tutti i Santi, sino alla Natiuità del Signore, & tutte le feste Ferie dell'anno, perche nè meno i Frati Minori, che non hanno gl'anni predetti sono obligati di più; Così dicono communemente gl'espositori della nostra Regola col Cordoua *in 3. cap. Regulæ q. 2. pun.* 3. & il Rodriquez *tom.* 2. *q.* 100. *art.* 6. Portel. *ver. Ieiunium num.* 2. Diana *par.* 1. *tract.* 9. *resol.* 16. *in fine*.

Ma come s'intende, che dica Eugenio Quarto non esser obligate per vigor della lor Regola, che alle cinque cose dette nel capitolo quarto num. 10. & che siano hora obligate al digiuno come sopra, per detto dell'istesso? A ciò è chiara la risposta dalle sue parole: perche non disse semplicemente, che non fossero obligate se non à quattro voti solitariamente pigliati: Ma *præterquam eorum quattuor, quæ concernunt principalia vota;* Et perciò quando soggionge, che siano obligate al digiuno non si contradice, ma lo stima concernente il voto della Castità, del quale disse il P. S. Gregorio *lib.* 5. *in primum Reg. cap.* 14. *Abstinentia ciborum contra hoc vitium fortissima est; Si enim ignis libido est, subtrahis igni materiam, cum cibos subtrahis*. Ne vale il dire, che se ciò fosse vero tutte l'astinenze, ò mezzi per conseruar la Castità sarebbero di precetto, & così sarebbero tanti quanti dichiarò essere il B.

Giouanni da Capistrano, la cui dichiaratione fù abrogata, come pericolosa al stato Religioso, conforme iui diceſſimo. Perche riſpondo, non valere queſta ragione, non eſſendo gl'altri mezzi fortiſſimi come queſto del digiuno, il quale come vnico in queſto genere fù ſtimato tanto neceſſario da Eugenio Quarto, che obligaſſe à peccato mortale. Et queſta ragione ſi fonda nella dottrina di S. Tomaſo 2 2. q. 188. *art.* 6. *ad* 3. il qual dice. *Ad continentiam efficacius ordinatur maceratio carnis per abſtinentiam cibi, & potus, quæ pertinent ad famem, & ſitim, quam per ſubtractionem veſtium, quæ pertinent ad frigus, & nuditatem.* Del che vedaſi in quel luogo il Caietano.

Se ſiano poi le Monache eſſenti (quali ſono queſte) obligate ad oſſeruar i digiuni, che commandano tall'hora i Veſcoui, riſponde il Sanchez *lib.* 4. *in decal. cap.* 15 *num.* 21 Che ſe quei digiuni foſſero commandati per ben publico, & per voto della Città, ò Luogo, ſono obligate come gl'altri ſecolari, ſendo ancor eglino frà i Cittadini, parte della Città, altrimente nò (ecluſo però il ſcandalo) ſendo eſſenti dalla loro giuriſditione. Vedaſi per queſta ſeconda parte il Suarez 4. *de legibus cap.* 20. *num.* 10.

2 *NELLA ſeſta feria*] Non ſolo vogliono Aleſſandro, & Vrbano, che digiunino le ſeſte ferie tutte le Suore, che ſono ſane, ma anco ſenza peſci, perche à dir il vero è poco meritoria quell'aſtinenza, nella quale cerca d'vguagliarſi il digiunare in vn ſol paſto alle delicie, & alla quantità di quei, che ne fanno doi il giorno: Del che ne ripreſe già i ſuoi Monaci il P. S. Bernardo *in apolog. ad Guliel. Abbatem.* dicendo, *Interim autem fercula ferculis apponuntur, & pro ſolis carnibus à quibus abſtinetur, grandia piſcium corpora duplicantur.* Perche poi più nel giorno di Venerdì, che in altro della ſettimana s'imponga queſto digiuno, tanto alle Monache tutte di S. Chiara, quanto a' Frati Minori, alli quali ſi denono conformare, s' hà nell'antiche hiſtorie.

Et primieramente nella vita del Beato Pietro Damiani, quale fiorì auanti l'anno di noſtra ſalute 1064. al cap. 19. così ſcriue Giouanni Monaco, & ſuo diſcepolo. *Sed & ſextam omni tempore feriam, præter Paſchales, vel cæteros dies ſolemnes*

ſub

sub eadem tam disciplinæ, quam abstinentiæ norma, ob reuerentiam Crucis, illis obseruandam adhibuit. Et prima di Pietro Damiano nel Concilio Coyacen. sotto Ferdinando Primo, detto il Magno, celebrato l'anno 1050. leggiamo esser stato statuito à quest'effetto. *Vt Christiani per omnes sextas ferias ieiunarent*. Et il Concilio Tridentino nouissimamente alli 7. di Genaro 1546. alla sessione 2. essorta i fedeli, che *saltem singulis sextis ferijs in memoriam Passionis Domini ieiunent*. Et così leggiamo esser stato sempre antichissimamente consueto appo i Religiosi, & altre persone pie. Così osseruarono i Monaci d'Auellana, & Cassinensi, per l'essortatione sopradetta del B. Pietro Damiani. Così i Camaldulensi, come attesta Andrea Magnotio *lib. 1. de Eremi. Camald.* Così i Certosini, come s'hà nella 2. par. de' loro statuti al cap. 10. Così i Premonstratési, come riferisce Seruatio *in Op. spec. 15. §. de quinto.* Così i Brigidiani, come si legge nella Regola dettatali da Christo al cap. 9. Così i Domenicani, come si può vedere *d. 1. const. c. 4. § 1. & 2.* Ma che dico io de' Religiosi? Osseruò questo digiuno in memoria della Morte di Christo Signor nostro, Theodosio più giouine, come dicono Niceforo *lib. 14. c. 3.* Isidoro *lib. 1 offic. Eccles. c. 42.* Beda *lib. de offi. c. vlt.* In Toscana tutta la famiglia di S. Antonio da Fiorenza, come attesta Vincenzo Mainardo nella sua vita; & i Christiani tutti, nel citato Concilio Coyacense. Del che anco leggasi l'epistola 89. scritta da Pietro Damiani, alli Monaci Cassinensi. Anzi, che fin' al tempo de gl'Apostoli digiunauano anco i Christiani tutti nel giorno di Sabbato, in memoria della sepoltura del Redentore, com' insegna Gar. Loaysa *in notis ad c. 26. Concil. Eliberitani*. Et il Binio *in notis ad Canon. 56. Apost.*

Di quì ne venne poi, che alcuni diuoti della Vergine Sacratissima abbracciorno questa diuotione in tal giorno, in memoria del dolore, & pianto, che sentì al sepolcro di Christo suo Figliuolo. Del che vedasi Vbertino di Casale *lib 4. c. 27. in fine*. Vsauano altresì i primi Christiani digiunare il giorno di Mercore, in memoria della vendita del Saluatore, fatta in quel giorno, come dice Clemente Romano *lib. 7. c. 24.* & massime nelle parte Orientali, del che si può vedere

dere il Baronio l'anno 57. num. 199. & il Bellarm. *de bonis oper. lib. 2 c. 17.* In tali digiuni mi sono diffuso alquanto in gratia delle Monache, che sogliono in simili giorni digiunare per loro diuotione.

Resta hora il dubbio, se venendo in giorno di Venere il Santissimo Natale del Figlio di Dio, siano tenute le Monache à digiunare; Al che rispondo di sì, non ostante, che alcuni pochi habbian detto in contrario: Ma questa è la commune opinione, per la quale cita sedici Dottori il Diana *p. r. 1. tract. 9. resol. 22.* Del che si può vedere vn bel discorso del P. Vadingo *in 1. Regul. S. Claræ. Annot. 16. tom. 2. opusc.* Et oltre, che così s'osserua nella Religione, tal espositione darebbe il Serafico P. (cred'io) à questo dubbio quando ne fosse interrogato, il quale ne' suoi Apophtegmi 45. *tomo 3. opusc.* Così disse. *In die pauperis Christi à paupertate deuiatis: Mementote quod hodie B. Maria Virgo vix habuit panem ad manducandum, & Mundi Dominus pro incunabulis animalium habuit præsepe: Pauperem Matrem imitamini, vagientis infantuli recordamini.*

3 *LE Vecchie, ò deboli*] Non si può negare, che molti non siano i priuilegi delle persone inuecchite, de' quali ne compendiò fino à cinquanta il Tiraquello *in præfat. de iur. prim. à num. 79.* Ma è vero ancora, che di pochi si rendono tall'hora degne, per essere imprudenti, poco essemplari, anzi scandalose alla giouentù, come proua il Peirino *tom. 2. priuileg. constit. 6. Pauli 5. à num. 3.* In questo solo sono singolari, ne si può concedere ad vna giouine, che sia sana, il nõ essere, cioè, obligata al digiuno *arg. c. magnæ ver. Verum ætatis de voto cap. Quamuis de sent. excommunic. cap. Plauit 2. d. 18.*

Ma qual età si ricerchi, acciò vna Monaca si possa dir Vecchia di modo, che non sia obligata à digiunare? L'Angelo *ver. ieiunium num. 15* riferisce l'opinione di coloro i quali dissero, che doppò gl'anni cinquanta, e cinque, era essente dalla legge del digiuno. Il Diana per il cõtrario *par. 1. tract. 9 resol. 20.* riferisce d'altri i quali stimorno, che non vi fosse età determinata, ma fin' à tanto, che poteuano, se hauessero bene settant'anni. L'opinione però più commune, & più sicura è, che doppò i sessanta nõ habbiano più tal obli-

go,

go, ancorche foſſero di forze robuſte. Diana cit. Il quale aggionge, ancorche habbiano fatto voto di digiunare tutto il tempo di ſua vita; Et per confermatione di queſto riferiſce, ch'eſſendo ſopra ciò interrogato, Pio Quinto riſpoſe in queſta forma. L' iſteſſo afferma il Llamas *in ſum. par. 3. cap. 5. §. 20.* Et con ragione, poiche di loro diſſe Terentio *com. 1. vlt. Senectus ipſa morbus eſt.* Ancorche paiano ſane ſono inferme d'anni. Et perciò i Grammatici domandano in latino la Vecchia, *Senex*, quaſi *Seminex*, cioè quaſi mezza morta.

Circa le deboli, & inferme cōceſſe Eugenio IV. per vn ſuo Oracolo, che poſſano i Superiori diſpēſarle nel digiuno, sēza ricercar il Medico, quando conſta della loro debolezza, ò infermità: Il che anco ſtimo poſſa far l'Abbadeſſa, per vigor della Regola. Alle ſane, ma delicatuccie, le quali più toſto per poca diuotione loro, che per infermità ſi fanno diſpenſar da' Medici, dico quello, che diſſe già il P. S. Ambrogio *in pſal. 20.* & s' hà *de con. diſt. 5. contrar[illegible]. Contraria diuinæ conditioni præcepta medicinæ ſunt, quæ à ieiunio r[illegible]cant.* Si querelaua d' vna tal delicatezza il P. S. Bernardo *Ser. 30. in Cant.* hauendola ritrouata in alcuni de ſuoi Monaci, & ripigliādo le parole loro diceua. *Legumina, inquiunt, ventoſa ſunt, Caſeus ſtomachum grauat, lac capiti nocet, potum aquæ non ſuſtinet pectus, caules nutriunt melancholiam, choleram porri accendunt, piſces de ſtagno aut lutoſa aqua, noſtris penitùs complexionibus non congruunt.* A queſti eſclamando riſponde, & dice. *Quale eſt hoc, vt in totis fluuijs, agris, hortis cellarijſuè re[illegible] vix poſſit quod comedas? Puta te, quæſo, Monachum eſſe, non Medicum, nec de complexione iudicandum, ſed de profeſſione.* Et ſe queſto diſſe di quei Monaci, ch'erano ricchiſſimi, che coſa dourà dirſi di quelle Monache, che ſi chiamano pouere?

ANNOTATIONI
al Capitolo. X.

1 *CHE ſi ſalaſſano*] Trattaſi in queſto capitolo dell'antica vſanza d'aprirſi ſpeſſo la vena, come ſi coſtumaua in quei tempi frà le Monache, le quali, ò per ripara-

re a'

re a' difetti muliebri, & secrete loro miserie, si salassauano al Talo per di dentro della gamba; Del che forsi parlando Cornelio Celso *lib. 2. cap. 10* di se secondo la tradottione d'alcuni *Sanguinem mitti iunioribus, & fæminis vterum non gerentibus vitus, & familiare*. O pure per ouiare alla titillatione della Carne causata dal sangue, che suole abbondare nelle calde, & humide di temperamento. Et così disse Beda il Venerabile *lib. de minutione sanguinis tom. 1.* Esser buono il flebotomarsi *Mulieribus quibus menstrua non veniunt, & non concipiunt*, ò come l'intẽdono altri, *& ne concupiant*. Queste fà essenti dal digiuno quando dice, che frà tre giorni debba terminarsi, ò come tradosse Marco da Lisboa 2. par. Cron. lib. 10. rubr. 10. nella Regola dell' Vrbaniste. *Non siano obligate à digiunare, & questo s'intende per tre giorni* Cioè il giorno stesso della flebotomia, con gl' altri doi, che seguono *Dionys. Carthus. in c. 5. Reg. Tertiar.* Et purche non lo faccino frà la Quadragesima, Aduento, ò altri tempi, che qui si nominano, ne più di sei volte l'anno per ordinario.

Sisto IV. per suo Oracolo concesse, che quando il Chirurgo entra per far questo salasso, non possa entrar accompagnato, ma basti, che siano seco da tre, ò quattro Monache più antiche. Oue nota il Collettore de' priuilegi *vers. Quintus casus*, che bisogna prima, che sia dal Medico giudicato ispediente questo salassarsi, & necessario, che v'entri à tal effetto il Chirurgo. O se pure qualche Monaca hà per vsanza il salassarsi spesso, si deue fare con licenza dell'Abbadessa, & di consiglio delle Suore Discrete. Del che vedasi il Barbosa *de offic. & pot. st. Episc. allg. 102. num. 54.*

2 *GRANDISSIMA cura*] In doe cose consiste la cura dell' inferme acciò sia grandissima: vna di prouederli al possibile delle cose necessarie, & seruirle conforme al precetto di natura, nel modo, che vorresimo esser seruiti noi, l'altra di star auertite sopra tutto nelle cose spettanti all'anima, che habbiano, cioè, li Santissimi Sacramenti, essortarle alla pacienza, alla conformità della volontà con Dio, & sopratutto à prepararsi alla Morte, quando fà di bisogno; Et queste cose obligar à peccato mortale più, ò meno conforme alla materia, non per vigor della Regola, ma per

legge diuina, & naturale, può vederſi nel Cordoua *in reg. Frat. Min. c. 6. q. 16. in fine* Et altri eſpoſitori dell'iſteſso capo.

Nelle vite de' Santi Padri ſi leggono molte coſe del merito grande, che porta ſeco la ſeruitù dell'infermi. Et principalmente ſi legge iui, che vn Monaco giouine domandò ad vn vecchio, chi merita più, ò colui, chi ſerue all'infermo, ò colui chi digiuna vna ſettimana. Anzi ti riſpondo diſſe il vecchio, che più merita chi ſerue vn giorno all'infermo, che chi digiuna vn'anno continuo. Vn'altro domandò all'Abbate Arſenio qual Monaco foſſe più tollerabile, & più corrigibile ſtimar ſi doueſſe, ò quello che è caſto, ma non caritatiuo, ò quello che è caritatiuo, ma non caſto. A cui riſpoſe il Sant'Abbate. Ciaſcuno di queſti doi Monaci è indegno d'eſser Monaco, & ambedue queſti Prelati ſono indegni d'eſſere Prelati, ma finalmente tengo per men triſto quello, che è caritatiuo, & non caſto, che quello, che è caſto, & non caritatiuo, perche io tengo, che non poſſa eſser dannato il caritatiuo. Vedaſi di queſta materia il Mondogneto Orat. de Relig. cap. 57.

A quella Monaca chi dice d'eſſere inferma, deue l'Abbadeſsa credere, ancorche altre volte ſi sia prouata hauer ciò malitioſamente finto, perche altrimente ne potrebbe ſeguire, che quei, che veramente hanno di biſogno tall'hora patiſſero, *argum. l. Abſentem ff de pœnis*, oue ſi dice eſser meglio liberare il malitioſo, che condennar l'innocente: Et lo diſse chiaro S. Agoſtino al c. 9. della ſua Regola. *Si latens eſt dolor in corpore, famulo Dei dicenti, quid ſibi doleat, ſine dubitatione credatur*. S. Bonauentura fà di queſta materia vn longo trattato nella terza parte de' ſuoi Opuſcoli *de ſex alis Seraphim cap. 4.* oue doppò hauer eſſortato i Superiori ad eſſer Padri de' loro ſudditi, & non Signori, Medici, & non tiranni, hauerli per figli, non per beſtie, ò ſchiaui, dice. *Quod ſi obijciant, quia ſæpe fingunt ſe quidam debiliores, quam ſint: Nunquid propter hoc omnes ſunt hypocritæ iudicandi?* Dell'obligo, che hanno le Badeſse, & tutti i Superiori di prouedere alle Monache del neceſsario, & in abbondanza, & principalmente all'inferme, vedaſi S. Bonauentura citato, & il Peirino diffuſamente *tom. 2. Relig. quæſt. 1. c. 5. a nu. 58. vſq; in finem.*

3 *SEPARATE dalle sane*] Per doe cause si pone nella Regola questa separatione dell'inferme dalle sane, la prima è per non obligarle à quei rigori ordinari del Monastero, come sono il silenzo, le fatiche, & altri. Così disse S.Bonau.nel luogo citato, che alli infermi *est triplici pietate subueniendum, scilicet remedijs medicinalibus, si congruè potest fieri. Item relaxatione rigoris, in victu, vestitu, vigilijs, & huiusmodi. Item exemptione laboris, in officijs, seruitijs, discursibus, & huiusmodi, prout cuiusque necessitas exquirit.* La seconda è, acciò l'inferme non impediscano le sane dall'essercitio Regolare, & acciò possino dormire senza disturbo, & leuarsi a'suoi tempi à seruire il Signore. Di doue ponno pigliar auertimento l'inferme di non esser troppo moleste col lamentarsi com'è proprio delle Donne secolari, perche come disse Hugone *lib. 1. de Claustro animæ Qui enim dolorem capitis non suscipit benignè, quomodo pro Christo capitis abscissionem pateretur?* Et il P. S. Francesco soleua dire essere questa vna tentatione del Diauolo, ne meritar nome di Religiosa vna tale. Così nella prima Regola de' Frati Minori al cap. 10. *Si autem turbabitur, siuè irascetur contra Deum, siuè contra fratres; vel si fortè sollicitè postulauerit medicinas; à malo sibi euenit, & carnalis est, & non videtur esse de fratribus, quia plus diligit corpus quam animam.* Hugone esponendo queste parole *in c. 6. Reg. Fratrum Min.* Dice che l'inferma essendo pouera volontaria deue pensare, non ciò che hauerebbe vna ricca in quella occasione, ma vna pouera, la quale di poche cose deue essere contenta, & poi conchiude. *Caueat itaq; debet infirmus ne superfluitate sua, vel impatientia sibi seruientem contristet.* Della rassignatione, & pacienza nell'infermità, vedasi il Mondogneto cit. c. 56.

ANNOTATIONI al Capitolo X I.

1 B*ADESSA*] Abbadessa è nome feminino da Abbate, & si come la parola *Abbas*, che è Hebrea, ò Sira, significa in latino *Pater*, così Abbadessa vuol dire *MADRE*: Et perciò al capitolo quarto della prima Regola

doppò hauer detto il Serafico Padre, che si deponga la Badessa insofficiente al gouerno, soggionge, *teneantur prædictæ sorores iuxtà formam prædictam, quam citius poterunt aliam sibi in Abbatissam, & Matrem eligere*. Del che si ponno vedere respettiuamente molti Dottori citati dal Barbosa *lib. 1. de iure Ecclesiast. c. 17 num. 15* Questo titolo preso da' primi Anachoreti per riuerire i loro Prelati, fù poi ritenuto da' Monaci, & da questi deriuò conseguentemente nelle Monache. Et hauendo la Madre S. Chiara hauuti i primi rudimenti da quelle di S. Benedetto, frà le quali habitò nel principio della sua conuersione, come già dicessimo, mutuò (per così dire) dalle stesse vn tal titolo d'Abbadessa, & l' autenticò il P. S. Francesco così nomando le Superiore de' Monasteri delle Clarisse nella Regola, che li diede.

Fra' molti priuilegi annessi al titolo sodetto di Badessa, communi con quello de gl'Abbati, ne riferirò vn solo, poco pratticato in Italia, & è, che l' Abbadesse di questa Religione canonicamente elette, & confermate hanno priuilegio di seruirsi del Bacolo Pastorale mentre si celebrano i diuini vfficij, come pure se ne seruono in alcuni Monasteri, massime oltramontani. Et lecitamente; poiche così concesse loro Clemente Sesto nella sua *Exposcit* a' 15. di Maggio 1351. & Gregorio XI. a' 2. di Maggio 1371. in vna dell' istesso principio *Exposcit*. & altri Pontefici. Ne vale il dire, che al presente non possano più seruirsene, essendo, che più non si benedicono come anticamente si faceua; perche all'vso di tal priuilegio non si riccerca necessariamente la benedittione Episcopale, ma basta sia confermata nell' vfficio da chi spetta. Panormitano *in c. inter Monasterium de re iudicata num.* 25. Zabarella *in clement. attenden. in 6. q. de statu Monach.* Cardinale *in d. Clem. §. statuimus q.* 5. Fellino *ibidem* Tuscho *tomo 1. lit. A concl. 8 num.* 3. Barbosa *de iure Ecclesiast. lib. 1. c. 17. num.* 47. Tamburino *de iure Abbat. tomo 1. disp.* 11. *q.* 5. Francesco Mario *decis.* 1084. *par.* 1. Naldo *ver. Abb. num.* 2. E ben vero, che questo bastone deue hauere come quello de gl'Abbati, vn velo appeso al nodo, à differenza di quello del Vescouo, come notò il Gauanto *in thesau. miss. par. 2. tit. 1, vers. Baculus, in fine*. Per significare, che lei an-

cora

cora deue ſtar ſoggetta à ſuoi Superiori, eſsendo il velo inſegna di ſoggettione nella ſcrittura Sacra, come ſi hà nella 1. de Corint. al c. 11. Quali miſteri poi ſi racchiudano in ſimil Bacolo s' hanno in quel verſo.

Curua trahit, quæ virga regit, pars vltima pungit.

Cioè la parte, che in quello è curua, ſignifica, che deue con la manſuetudine cattiuarſi gl'animi delle ſoggette, con la parte dritta, ſi ſimboliza il gouerno, & con il fine, che è acuto, & ponge, il zelo della giuſtitia. Oltre queſti v'è ancora, che portandolo con la mano ſiniſtra, & non con la dritta, come ſi preſcriue nel Ceremoniale, in modo, che habbi la parte curua verſo le Monache, moſtra, che con tutto il cuore ſi ſtudia di tirarſi dietro col buon eſſempio la gregge, che li fù commeſſa.

A chi domandaſſe ſe quei Monaſteri, che mai ſi ſono ſeruiti di queſto priuilegio ſe ne poſſano ſeruire per l'auenire, riſponderei di sì: Si perche già diceſſimo, che il priuilegio non ſi perde per il non vſo, cõforme la Bolla citata d'Eugenio IV. al c.4.n.5. ſi anco pche ancorche ſi perdeſſe per il nõ vſo, mentre s'vſa in vn Monaſtero, di quella Religione, ò d'altra, che ne partecipi, ſi dice eſſere in vſo: Del che ſi può vedere il Portella *ver. priuilegium num.* 55.

2 *LA vita commune*] Sopra tutte le coſe è nemica la preſente Regola della ſingolarità, & perciò da per tutto loda la vita commune; Quindi è, che ſe tratta di velarſi i capi dice, che ſi facci con vniformità, ſe del Dormitorio lo vuole commune, ſe del toſarſi ordina, che ſi faccia à certi tempi communemente, ſe di quelle, che non ponno digiunare, commanda, che ſe li proueda commune, & egualmente, & ſe della ſeruitù dell'inferme eſſorta, che ſe li ſerua commune, & ſollecitamente, perche come diſſe il P. S. Bern. *ſer. in Nat. B. Mariæ Et ſi iuſtus germinet ſicut lilium, ſed non ad lilium ſponſus paſcitur, nec in ſingularitate complacet ſibi.* Gilliberto ſuo diſcepolo, altresì in quelle parole della Cantica al 4. *Emiſſiones tuæ paradiſus malorum punicorum*. Inteſe i Monaſteri de' Religioſi i quali ſi veſtono tutti ad vn modo, nel mangiar non ſon differenti, nelle fatiche eguali, ne mai in alcuna coſa diſſimili. Onde nel ſer. 35. *in Cant.* diſſe *Nos malorum punicorum*

punicorum parabola respicit, qui Regulares celebramus Conuentus, qui sub vno continemur ordine quasi grana sub cortice: Atq; vtinàm hæc grana imitemur: penè indiscreta facie huius sibi mala grana cohærent; numeri singularitate magis distant, quam specie; Discamus, & nos ab inuicem numero differre; numero discretare non specie. Ma se in alcuna Monaca è necessaria questa vita commune, alla Badessa è necessariamente necessaria, la quale in tutte le cose deue essere la prima, acciò meriti nome di Badessa.

Osseruò à tal proposito Steffano Cantuariense nell' allegorie del Tilmanno, che ne' Numeri al 10. si dice, che i capi del Popolo douean comparire al primo toccar di tromba, & i popolari bastaua, che venissero doppò vn lõgo suonare, doue allegorizando dice, *Nota, quòd vno clangore venerunt Principes, quia Prælati vna sola admonitione, debent facere quæ spectant ad cultum Dei; Hoc contrà illos potest induci, qui cum audiunt primam campanam, secundam expectant, vel vltimam: Et nota quod Populus prolixiori clangore vocabatur, quam Princeps; Quia prælati semper primi debent in bono opere inueniri.* Chi non può, ò non vuole esser tale, ne meno vuole la Regola, che sia Badessa. Anzi è obligata in conscienza à rinonciare, & non facendolo non può essere assoluta. Parisio *de resign, lib.* 5. *q.* 6. *nu.* 9. Nauar. *in Manual. c.* 25 *nu.* 133 Suarez *tomo* 5. *in* 3. *p. disp.* 51. *sect.* 2. *num.* 17. S. Thom. 2. 2. *q.* 185. *art.* Oue dice il Caietano, che per l' istessa causa non ponno l'elletrici elegerla, & se l' elegessero l' elettione è nulla *c. fin. de rescr. in.* 6. Peir. *tomo* 2. *Relig. q.* 2. *c.* 4. *num.* 3. Et nouissimamente lo commãdò Vrbano VIII. nella confermatione de' decreti di Clem. VIII. *de reformatione* già citati.

In qual cosa specialmente debba la Badessa seruare la vita commune lo disse il P. S. Francesco nella prima Regola cap. 4. dicendo *Communitatem seruet in omnibus, præcipue autem in Ecclesia, Dormitorio, Refectorio, Infirmaria, & vestimentis. Quod simili modo seruare eius Vicaria teneatur.* Per vltimo di quest'annotatione seruiranno qual coronide, le parole del Concilio Cabilonense secondo, celebrato al tempo di Carlo Magno cap. 52. *Puellarum Monasteriis tales præferri debent fœminæ, & Abbatissæ creari, quæ & se, & subditum gregem cum magna Religione, & sanctitate nouerint custodire, & his quibus præsunt, prodesse non desinant.*

desinant, sed & se, & illas ita obseruent, vt potè vasa Sancta in ministerio Domini præparata; Talem enim se debet Abbatissa subditis exhibere in habitu, in veste, in communi conuictu, vt eis ad cœlestia regna pergentibus, ducatum præbeat; Sciat etiam se pro his, quas in regimine accepit in conspectu Domini rationem redditurum.

3 *PERSEVERAR nell' vfficio*] Già le Abbadesse erano perpetue, & fino alla morte perseuerauano nell' vfficio, ma hauendo visto Gregorio XIII. che dal longo gouerno ne nasceuano molti inconuenienti, nella sua *Exposcit.* data al 1. di Genaro 1583. commandò, che per l' auenire non potessero essere se non triennali. A questa perpetuità alludendo forsi la Regola dice, che se il perseuerare nell' vfficio di quella, che non osserua la vita commune, è di dãno al Monastero si leui dall' amministratione, & dal gouerno. Vn'altra Bolla simile à quella di Gregorio, fece Sisto V. 1587. a' 29. di Luglio *Et communis cura.* Per le Monache di S. Chiara, nella quale commandò come quello, che fossero triennali, & che *per triennium integrum à die finiti officij sui administrationis numerandum, nullum Abbatissatus, seu præfecturæ Monasteriorum, aut aliud officium, nec aliam potestatem, neq; auctoritatem in eis obtinere, & exercere possint qui debeant.* Et annulla tutto ciò, che fosse fatto in contrario. Eccettuano però i Dottori quelle Abbadesse, che non si fanno per elettione, quali sono le fõdatrici de' Monasteri (delle quali parlai al cap. 2. di queste Annotationi) le quali dicono poter perseuerare per venti anni nell' vfficio, per vigore d' vn statuto citato dal Portella *ver. Abbatiss. num.* 10. Miran. *in expos Reg. S. Claræ fol.* 290. Hieron. Roder. *resol. 2. num.* 7. Il quale aggionge, che finiti li anni venti del statuto, si ponno eleggere immediatamente Abbadesse, perche questo non è essere reeletta, come vietano le Bolle citate, ma eletta, essendo la prima volta, che cõcorre all' elettione, nel che è seguito dal Barbosa *lib. 1. de iure Eccles. c. 45. num. 37.*

Circa le parole citate della Bolla nascono doi dubij. Il primo de' quali è, se finito il triennio, ne potendosi immediatamente fare l' elettione della nuoua Abbadessa, possa per quel breue tempo continuare nell' vfficio, fino alla nuoua elettione da farsi. Al quale rispondo, che se nõ è cosa

è cosa, che porti più dilatione d'vn mese, ò doi può, anzi si stila da'Superiori instituirla con titolo di Commissaria, Superiora del Monastero, *l. meminisse de off. preconf* Rebusso *in prax. b. nef. par 3. tit de simon num. 32. & seq.* Naldo *ver. Super. num. 14* Et così anco tiene il Rodriquez *in terminis tomo 1. q. 16. art. 3* Et può che sia di più vtile, che far nuoua Cõmissaria la quale ponga sossopra il tutto. Per più tempo non lo cõcederei, per non aprir la porta alle frodi, che per tal via si potessero introdurre.

L'altro dubbio è, se per quella parola *Officium* si vieti, che non possa essere eletta Discreta del Monastero. Al quale per rispondere è necessario sapere, che se bene questa parola *Offi. ium* si piglia tall' hora confusamente per tutti i carichi, & honori del Monastero, propriamente però son differenti queste tre cose, Dignità, Officio, & Personato, come pur osseruò il Siluestro *ver. dignitas num. 3.* Perche per dignità s'intende amministratione con giurisditione; Per Officio amministratione senza giurisditione; Per Personato, honore senza l'vn' è l'altro. La dignità ne' Monasteri di Monache è vna sola l'essere, cioè, Abbadessa *c. indemni. tat. bus de elect. lib. 6.* L'vfficio è essere Vicaria, & Sacristana, ò altra simile, Rodriq. citato; & Bartol. di S. Fausto *lib. 8. thes q. 202.* Personato è l'essere discreta. Portel. *ver. officia Ord. in addit. nu. 1.* Sorbo *in compen. ver. ingredi nu. 8.* Rodriq. *in Bullam cruciatæ num. 21.* Sanchez *lib. 6 in Decal. c. 10 nu. 66.* Silu. cit. Angelo *ver. Dignitas.* Archidiac. *in c. 1. de consuet. lib 6.* Da questa diuisione resta chiaro, che in vigor della Bolla di Sisto Quinto non può l'Abbadessa finito il suo gouerno essere immediatamente reeletta, ne eletta Vicaria, ne Maestra di Nouitie, ne Sacristana, ma ben si Discreta, anzi in molti Monasterij senz'altra elettione, restano Discrete perpetue: Ma deue per detta dignità, & vfficij vacare tre anni. Di tal distintione vedasi il Lezana *c. 2. c. 13. nu. 2.*

Aggiongo alle cose sopradette, che quella che fù vna volta Badessa, non può essere sforzata à riceuere vn grado inferiore, quando non lo voglia. *l. maioribus C. quemadmodum ciu. mun. tit. 16.* Oue si dice *Maioribus honoribus functos, ad minores reuocare non oportere, rationis est.* Del che vedasi il Peña, il quale

il quale lo proua col c. 1. *de translat. Episc.* Limita però questa legge il Peirino *tomo 2. Relig. q. 2. c. 1. num. 12.* che ciò s'intenda quando vi fosse altra Monaca egualmente atta à quell' vfficio, si che il Monastero da tal essentione non patisse necessità alcuna, per quelle dottrine, che porta il Nouario *in praxi priu. miser. pers. priu. 6. num. 6.*

ANNOTATIONI al Capitolo XII.

1 NON *parlino*] Assai dura legge pare questa di non poter parlare à persona alcuna, ne secolare, ne Religiosa, ne meno frà di esse Monache, tolta da Innocenso IV. il quale nella sua Regola più chiaro, che in questa dice. *Silentium verò continuum, sic continuè ab omnibus teneatur, vt nec sibi inuicem, nec alicui aliì sin licentia eis loqui liceat.* Alcuni lo temperano con la Bolla d'Eugenio IV. citata *Ordinis tui*, il quale concesse, che i Superiori potessero in questo dispensare, ma questo è niente, perche dicessimo noi, che la dispensa non si può fare indifferente mente con tutte, & con quelle sole ch' hãno legitima causa per esser dispẽsate, & altrimente fatta, non è valida. Il meglio temperamento di questa prohibitione è, l' intelligenza germana di questo luogo cõ la quale si rende facilissimo. Doe sorte di silenzo distingue il Serafico Dottore S.Bonauẽtura *c. 5. vitæ D. Francis.* Fisico, cioè, & Euangelico. Il Fisico è non proferir parole, ò suoni articolati, ne di questo penso parli quì la Regola. L'Euangelico è quello, che ricercaua il P. S. Francesco da' suoi Frati, del quale dice il Santo Dottore. *Euangelicum volebat à Fratribus obseruari silentium, vt videlicet ab omni ocioso verbo omni tempore abstinerent sollicitè, tamquam reddituri in die iudicij de huiusmodi rationem.* Et che sia questo il vero senso, si caua dalla prima Regola, dalla quale come più stretta di tutte l'altre, & composta dall' istesso S. Padre, si può con ragione dichiarar questa. Si dice donque del silenzo così, al capo quinto. *Possint etiam semper, & vbique breuiter, submissa voce, quod necesse fuerit insinuare.* Donque quando dice la Regola, che *non*

V *parlino*

parlino senza licenza, &c. Vuol dire, che non facciano confabulationi otiose, ò immodeste quali tall'hora si permettono a' tempi di ricreatione, senza licenza dell'Abbadessa, perche come ben disse il P. S. Ambrogio 1. *de offic. c.* 23. *Licet interdum honesta ioca, & suauia sint, tamen ab Ecclesiastica abhorrent Regula.* Et più di sotto conchiude. *Plenum tamen suauitatis, & gratiæ sermonem esse non ind[ecorum].*

2 *D I gesti Religiosi.*] Per gesto s'intende ogni moto del corpo, ò sia vedere, andare, parlare, muouere le mani, i piedi, il capo, & simili, quali tutti deuono essere Religiosi, & honesti in vna Monaca, qual deue essere vn specchio di modestia. Quanto sia disdiceuole il far altrimente, lo scrisse il P. S. Bernardo ad vna Suora *Epist.* 14. in queste parole. *Vt quid enim hactenus Nonna, & sanctimonialis vocitata es, quæ sub sanctitatis nomine, non tamen sanctè conuersata es? Cùr velum in capite mentiebatur reuerentiam, & sub velo petulans oculus exhibebat impudentiam? Caput siquidem gerebas velatum, sed elatum. Sub signo verecundiæ sermo sonabat inuerecundus. Risus immoderatior, incessus lasciuior, vestis ornatior, vni inflatæ magis quàm velatæ congruerent.* Non niego però, che tall'hora non si possa rimettere alquanto di questo rigore, perche come disse Ouidio.

Quod caret alterna requie, durabile non est.
Hæc reparat vires, fessaq; membra leuat.

Dell'vtilità, & necessità di questa remissione ne fece vn trattato il P. Giulio Negrone, intitolato *De animi relaxatione.* Del modo da osseruarsi in tali occasioni, ne trattano i Theologi spiegando la virtù chiamata *Eutrapelia* della quale parlò il P. S. Tomaso 2. 2. *q.* 168. *ar.* 2. & Less. *lib.* 4. *c.* 4. *dub.* 13. Come il Superiore, & l'Abbadessa habbia ciò à concedere, vedasi il Scribonio *super. Relig. lib.* 2. *c.* 16. *&* 17. Io dirò solo, che frà le Monache è lecito far vn poco di Carnouale, come si dice, prima di cominciar la Quadragesima, quella, cioè, che comincia dal secondo dì di Nouembre, fino à Natale, & quella de gl'altri Christiani, ò altre conforme la diuersità delle Constitutioni; per quella Regola del Filosofo 10. *Ethic.* 6. *Ludere, vt serio agat quispiam, videtur rectè se habere.* Et perciò stimo lecito far qualche gioco, nel quale intrauenga qualche scommessa spirituale, cioè, à chi meglio

canta

cãta l'hinno *Aue maris stella*, ò altra cosa simile. Hostiē. *in sum. tit. de excess. Prælat.* §. *Licet num.* 5. Non stimo però bene sottomettere chi perde à dir Orationi, ò corone per chi vince, ò per l'anime del Purgatorio. Lopez 2. *p. instr. c.* 32. Vega 1. *p. sum ver. Ludus. casu* 14 Peir. *tom.* 2 *Relig. q.* 2 *c.* 2. *nu.* 103. contra il Nauarro, Rebello, Salas ne' luoghi, che cita. Stimo ancor lecito alle Suore il gioco de' *Billori*, ouero *Biggi*, ò *Sbigli*, che così lo cōcesse à suoi Religiosi S. Carlo Borromeo *act. Eccles. Mediol. par.* 5. *prim p.* 3. *c.* 3. Negrone cit. *c.* 14. *num.* 8. De gl' altri giochi prohibiti, ò leciti vedasi il Peirino citato dal num. 89. fino 104. Prohibì la Sacra Congregatione a' 17. Aprile 1604. il seruirsi d' habiti d' huomo, ò cingersi arme à canto per ricrearsi ne' detti tempi. Gauāto *in Manuali Episc. ver. Monialium com. leg num.* 16.

3 *LO concederà*] Acciò sappiano le Badesse à chi deuono ciò concedere bisogna vedere, à chi si prohibisce il parlare. Perche se bene decise la Sacra Cōgreg. a'9. di Febraro 1621. che non possano i Vescoui castigar le Monache Essenti, che parlano à chi si sia, ancor che sian gente, che non ponno accostarsi a' Monasterij, come riferisce il Barbosa *in Cōc. Trid. sess.* 25. *de Regul. c.* 5. *num.* 121. Sellio *in select. can. c.* 30. *num.* 12. pecca però se parla con persone, che parlando con loro pecchino: perche coopera al peccato altrui. Et perciò notò il P. S. Gio. Chrisostomo *hom.* 30. *in Ioan.* che se bene il precetto di nō cōuersare era dato a' Giudei, & non a' Samaritani, interrogò ad ogni modo la Samaritana il Signore, con qual licenza parlasse seco *Absit nec mulier*, dice egli, *à cōsuetudine ne peccet, cùm alterum sua causa peccaturum arbitraretur. Neq; tacuit, sed sententia sua quod esset præter legem corrigit.*

Non solo donque è prohibito il parlar con Monache à gl' Ecclesiastici, *de iure communi*, ma anco a' secolari, & s'hà nel c. *periculoso de statu Regul.* 6. Oue Bonifacio VIII. lo prohibì à tutti generalmente. Et cominciando da' secolari: Può il Vescouo castigar quel secolare, il quale senza causa frequenta i Monasteri di Monache, Bobadilla *lib.* 2. *polit. c.* 17. *num.* 50. A' Preti similmente è prohibito l' istesso, non solo per quel canone: ma specialmente nel c. *Monasteria de vita, & honest. Cleric.* Oue si dice. *Monasteria Sanctimonialium si quis-*

piam Clericus sine manifesta, & notabili causa frequentare præsumpserit, per Episcopum arceatur, & si non destiterit, ab officio Ecclesiastico reddatur immunis. Oltre, che tutti i Sinodi Prouinciali sogliono farle di questo, prohibitione particolare.

Li Regolari ancora hanno vna tal prohibitione, da vn decreto specialmente della Sacra Cógregatione de' 7. di Maggio 1590. nel quale s'eccettuano i soli Superiori, & Confessori, tanto ordinarij, come straordinarij, & à gl'altri *Prohibuerunt* (dice) *ne dicti Religiosi vllo quæsito colore Moniales, Sorores, aut quamlibet aliam personam, intra Clausuram degentes, alloqui possint, &c. Sub pœna priuationis officiorum, ac vocis actiuæ, & passiuæ ipso facto incurrenda*. Et hauendo Greg. XV. fatto vna Bolla a' 5. di Febraro 1622. *Inscrutabili*, nella quale dà auttorità a' Vescoui di castigar i Regolari *Si deliquerint circa personas intra septa degentes, aut circa clausuram*, fù dubitato. *An Regularis absq; legitima licentia accedens ad Monasterium Monialiũ Regularibus subiectarum ibiq; in loco colloquijs destinato, cum Moniali colloquens, à Diœcesano Episcopo, tamquam sedis Apostolicæ delegato, coerceri, & puniri possit?* Al qual dubbio rispose la Sacra Cógregatione nel seguente tenore. *Sacra Congregatio Cardinaliũ Concilij Tridentini interpretum censuit, Posse, quam Congregationis Sententiam Sanctiss. D. N. Vrbanus VIII. ad se relatam approbauit.* Et questi decreti oltre le pene tassate, obligar à peccarò mortale dichiarò la Sacra Congregatione al 1. di Giugno 1604. Si che bisogna sopra di questo hauer licenza da chi può darla.

Ma prima di vedere à chi spetti il darla, per intelligenza delle cose sopradette è d'auertire, che i Regolari nõ incorrono le censure (contrauenendo) de' Vescoui, contro chi contrauiene, per il priuilegio commune, che hanno di non poter essere scommunicati da loro *Sac. Congreg 9. Apr.* 1587. Quaranta *ver. Monast. Monial. § Dubitari*. Ne osta la Bolla citata di Greg. XV. con la quale si dà facoltà a' Vescoui come sopra, perche non hauere perciò auttorità alcuna di castigarli con scommunica, osseruorno il Duardo *in Bulla cænæ lib. 1. c. 1 q. 3. num.* 119 seguito dal Diana *par. 3. tract. 2. resol.* 48. Et quando possano, non ponno però castigarli se non in caso, che li trouino nel luogo destinato a'Colloquij conforme al

me al ſenſo del Decreto dato per eſpoſition della detta Bolla, & *l. quod vero ff. de legibus*. Per il che vedaſi Sarmien. *lib. 1. ſect. c. 12. num. 15.*

Li Chierici, ò Preti altresì ſe contrauengono ne' Monaſteri ſoggetti a' Regolari non incorrono le pene delle prohibitioni, tanto generali de' Canoni, quanto particolari de' Sinodi, per eſſer queſti luoghi eſſenti dalla loro giuriſditione. Farinacio, Vgolino, & altri, quali cita, & ſegue il Naldo *ver. Monial num.* 17. Vedansi in simil materia molte dottrine, & Dottori, che apporta il Peirino *tomo 3. priuileg. c. 1. num.* 2.

Per li Secolari ancora vna coſa ſingolare in queſto genere, dice hauer trouato il Barboſa *lib 1. de iure Eccleſiaſt. c. 44. num.* 168. Et è, che la Sacra Congregatione ſcriſſe al Veſcouo Ripano, che non ponno gl' Ordinarij vietarli il parlar à Monache ſoggette a' Regolari, ſotto pena di ſcommunica, ma ben ſi ſotto altre pene, & è la data al 1. Settẽbre 1617.

A chi ſpetti hora dar licenza di parlare à tali Monache eſsenti dalla giuriſditione de' Veſcoui, tanto a' Secolari, quanto a' Preti, certo è, che parlando ſecondo il *Ius* commune tocca al Superior Regolare, che coſi tengono communemente i Dottori, quali ſi põno vedere addoti dal Barboſa nel luogo ſopracitato *num* 68 Et così decretò la Congregatione del Concilio del 1610. qual decreto autentico, & firmato di propria mano del Cardinal Millino Presidente di quella, confeſsa l' iſteſso hauere viſto *lib. de off. & poteſt. Epiſc. alleg.* 102. *num.* 41. Aggionge il Peirino *tom. 2. priuil. conſtit 6. Pij V. num.* 29 Hauer cosi commandato Pio V. in vn ſuo moto proprio de' 16. di Maggio 1567. *Et ſi mendicãtiũ.* Et cosi pratticarsi nella ſua Religione.

Ma perche in altre non è ancora introdotta tal prattica, è d' auertirsi, che oue la cõſuetudine è, che la dia il Veſcouo, non ſe vi ponno i Regolari intromettere *Sac. Congreg* 29. *Ian.* 1633. *ad* 2. Barb. *in collect. Bull. ver. licen.* 1. Oue non è conſuetudine tale, legitimamente preſcritta, tocca all'vno, & all'altro, cioè all' Ordinario, & al Superior Regolare *Sac. Congreg* 21 *Febr.* 1617 Non ſi comprendono però in queſti diuieti li Padri, Madre, Fratelli, Sorelle, & figli delle

le Monache, quali pōno parlare con le loro parenti respettiuamente, senza licenza alcuna, eccettuati ne i giorni prohibiti. *Sac. Cong.* 15 *Ian. & 15. Martij 1616.*

A' Regolari di differente Religione tocca à gl' Ordinarij dare tali licenze, i quali non la ponno dare se non quattro volte l'anno al più, per parenti in secondo grado, & con quelle limitationi, che sono poste nel decreto fatto d' ordine di N. Sig. Vrbano Ottauo a' 20. di Nouembre 1623. Se possano i Superiori Regolari dar licenza a' suoi sudditi, di parlar à Monache à loro soggette, per qualche cosa necessaria al loro gouerno, senza contrauenire a' detti Decreti si dirà nel c. 14. num. 7.

Si deue però auertire quì, che se vn Regolare hà licenza come sopra, ò pure d' entrare nel Monastero, per le necessità da dirsi nel c. 14. num. 1. gode dell' istessa il compagno, benche non vi sia nominato, per quelle ragioni, & testi, che apportano Aloysio Ric. 1. *par. prax. decis.* 745. Peir. *tom.* 3. *priuileg. c.* 6. *num.* 1. Rodriq. *tom.* 3. *q.* 6. *art.* 2. Geron. Roder. *resol.* 26. *num.* 32. Galet. *marg. cas. ver. licen.* 2. Barb. *in Conc. Trid. sess.* 25. *de Regul. c.* 5. *num.* 78. Et lo proua in causa simile il Sanchez *lib.* 6. *decal. c.* 16. *num* 47. Et da quel che fin qui s' è detto, si può raccogliere quando può la Badessa dar licenza alle sue suddite di parlar con Secolari, ò Ecclesiastici, tanto Preti, quanto Frati.

4 *HABBI sempre seco*] Li Sacri Canoni, quando non assisteua a' parlari delle Monache la Badessa vna sola commandauano v'assistesse *c. definimus. Et c. in decima* 18. *q.* 2. La presente Regola doe almeno ne ricerca, ne basta, che queste l'accompagnino al Parlatoro, come in alcuni Monasteri: ma che stijno sempre seco, & che odano li ragionamenti, che frà l' vna, e l'altra parte si fanno. Ma à qual fine si cōmandi questo, si caua dalle seguenti parole, cioè, acciò i ragionamenti non siano inutili, essendo troppo disdiceuole alla Sposa di Christo (la quale nella cātica è descritta, ch'habbia bendate le labbra) il parlar superfluo, & inutile *Deuota anima* (dice Ricardo in quel luogo) *labia sua ligat. & cohibet ne mala vel inutilia loquatur.* Nella tradotione de' Settanta quali leggono *Sicut funiculum labia tua*, auertono i tre Padri,

dri, che si come con le funi si misurauano da gl'Hebrei i cāpi, così il parlare delle Monache deue essere *instar funiculi dimensi*, acciò non si scorga in quello vna sol parola superflua. Et è tanto necessario questo, che il secondo Cōcilio Hispalense celebrato sino del 657. sotto Sisebuto Rè, ordinò, che anco douendo parlare con loro Superiori. *Sit rara accessio, & breuis loquutio*.

In quai tempi sia prohibito alla Suora accostarsi alla Grate, non si dice nella presente Regola, che perciò è necessario ricorrere al quinto capo della Prima, oue si prohibisce questo, auanti che si leui il Sole, & doppò, che è tramontato, nel tempo d'Auento, & nella Quadragesima. Aggionge Innocenzo IV. dal finir di Compieta sino à Prima del giorno seguente, & nel tempo, che nella communità si mangia, ò si dorme, ò si dice l'vfficio. Aggionse anco S. Carlo nel 1. Conc. Prouin. non douersi parlar con alcuno ne' giorni di Festa, ne quando la Suora si communica. Auerte ancora Innocenzo, che quando in altri tempi occorrerà parlare, debbano cuoprirsi, & abbassar la faccia *Prout Religionis conuenit hon statu*. Il che si dice anco nella Regola dell' Vrbaniste al c. 17.

Ordinò finalmente la S. Congregatione a' 7. di Marzo 1616. che la porta del Parlatoro, oue si parla con le Monache, sia talmente disposta, che si possa vedere la persona, chi parla patentemente da tutti.

5 *DA tutti li peccati*] Se bene in questa parola. *Tutti.* così indifferentemente posta si potrebbe intendere, quali si siano enormi senz'eccettione alcuna *arg. 30. q. 1. Spiritualem. & 16. q. 1. Sunt nonnulli*. Vi sono però i casi della Bolla *in Cęna Domini*, tanto graui, & attroci, che se non se ne fà espressa mentione, non s'intendono concessi nelle concessioni generali. Staphileo *tit. de rescrip. in for. breuium*. Gomez *in tract. breuium num. 26*. Onde è necessario vedere se anco da questi possano essere assolute le Monache: Non già perche siano facili à cascarui, ma perche participando à vicenda de' loro priuilegi i Frati Minori, possa quest'Annotatione giouare à gl'vni, & à gl'altri. Et per parlar distintamente, che possano le Monache essere assolute da tutti i casi riseruati nella

Bolla

Bolla predetta eccetto, che dall'heresia, scisma, falsificatione di lettere Apostoliche, & conspiratione contro il Papa, è chiaro per la concessione di Sisto Quarto, nel Mare Magno de' Frati Minori, dato l'vltimo d'Agosto 1474. *Regimini.* Ma oltre questa concessione, Leone X. in vna sua data a' 29. di Marzo 1515. *Cum sicut nobis*, concesse à tutte le Monache di Santa Chiara di poter essere assolute plenariamente (cioè, non eccettuando peccato alcuno, come espõgonò communemente i Dottori) in certi giorni particolari dell'anno, che sono tutte le solennità di *Sabaoth*, quelle di N. Signora, di tutti i Santi, di S. Francesco, & di S. Chiara, quale concessione confermò dell'Anno istesso a' 19. di Giugno. *Dum praecelsa.* Per le Monache della Concettione, & aggionse l'auttorità di poter essere assolute all'istesso modo nel giorno de' Santi Pietro, & Paolo, & per tutta la Settimana Santa.

Concesse di più l'istesso Pontefice a' 20. di Settembre dell'anno stesso, *Facultatem confessiones earum de licentia Praelatorum audientibus, quod illa plenitudine eas absoluant, & illi statui innocentiae restituant, quò Sanctitas sua faceret, si ipsamet in confessione auscultaret peccata. Et posthoc authoritate Apostolica omnibus, & singulis Sanctitatis suae sanctam impartiri benedictionem, quam nullatenus sperant voce Sanctitatis suae audire; nec praesentialiter consequi.* Lascio molte altre concessioni, perche niuna trapassa questa, ne più ampia ne suol concedere Sua Santità; La forma di tal assolutione, & beneditione si pone dal Rodriq. *tom.* 1. *q.* 20. *art.* 22. come segue.

Auctoritate tibi concessa, & mihi commissa, ego te absoluo: Et sic plenariè illi statui innocentiae restituo, quomodo Sanctitas Domini nostri Papa faceret si ipsemet in confessione tua peccata auscultaret: Eadem auctoritate Apostolica tibi Sanctam benedictionem Papalem impertior. In nomine Patris, & Filij, &c. E però d'auertirsi, che di queste cõcessioni non ponno seruirsi solo quei Confessori, che sono deputati dall'Ordine, si che quelle, che sono sotto gl'Ordinarij non godono di questi priuilegi, come dicono chiaro le citate Bolle.

Ma vn dubbio grauissimo tortura l'animo de'Dottori, che scriuono sopra simili priuilegi d'assoluere, ch'hanno diuersi Rigo-

Regolari Mendicanti, & è se siano nel loro vigore tali concessioni, ò pure si reuochino nella Bolla *Cænæ*, quale si publica ogni Giouedì Santo, & reuoca tutti i priuilegi d'assoluere da' casi, che in quella si contengono. Pure chi desidera vedere, che sono in loro vigore, cõtro chi lo negò, legga il Peirino *tom. 1. priuil. const. 4. Sixti IV. àn.* 10. Il quale cita nella sua opinione il Rodr. D. Aluino. Gioanni Canart. il Suarez, & il Molfesio. E confermando più efficacemente l'istessa opinione nel 3. tomo *cap. 2. à numero* 35 alli sopracitati, aggionge il Vega, Llamas, & Naldo. Frà quali si ponno anco annouerare il Megala 1. *par. lib.* 1. *c.* 13. *num.* 10. Sousa *in Bullam Cænæ c.* 23. *disput.* 100. *concl.* 7. *num.* 3. Villalobos *par.* 1. *tract.* 9. *disp.* 41. *nu.* 5. Ortiz *in sum. c.* 5. *num.* 29 Peregrino *in compen. p.* 2. *tit. absol. quò ad Frat.* §. 2. Et altri da loro citati.

V' è però vn Decreto della Sacra Congregatione delli 7. Nouembre 1628. citato contro di se dall' istesso Peirino *ibidem num.* 38. del seguente tenore.

Sacra Congregatio S. R. E. Cardinaliũ, negotijs, & consultationibus Episcoporũ, & Regulariũ præposita censuit, per cõfirmationes priuilegiorum, quas Regulares à Sede Apostolica post Sacrum Conc. Trid. obtinuerunt, nequaquam reuixisse priuilegia, prius ab eodem Concilio, ac deindè etiam ipsius Congregationis decretis sublata, atq; extincta, si quæ habebant, absoluendi à casibus contentis in Bulla, quæ in die Cænæ Domini legi consueuit, vt potè sublatam per annuam ipsius Bullæ publicationem, vires, aut robur aquisiuisse ex subsequentibus priuilegiorum confirmationibus; Ac proindè Regulares cuiusuis Ordinis, Congregationis, Societatis, & instituti, etiam necessariò exprimendi, nec intrà nec extrà Italiam in vim priuilegiorum, aut confirmationum huiusmodi, quas vel hactenus obtinuerunt, vel deinceps fortè obtinebunt, posse quemquam absoluere ab eisdem casibus in Bullam Cænæ, aut Ordinario loci reseruatis, ac, si secus egerint, absolutiones nullas, atq; irritas fuisse, & fore. Ab alijs vero casibus, & censuris Sedi Apostolicæ reseruatis, siquidem Regulares habeant à Sede Apostolica absoluendi facultatem, illam extra Italiam minimè sublatam fuisse, iisdẽ S. Congregationis decretis hac de re editis iussu San. mem. Clem. VIII. Quam Sacræ Congregationis sententiam Sanctitas sua ad se relatam approbauit; mandauitq; ab omnibus, ad quos pertinet, inuiolabiliter obseruari. Romæ 17. Nouembris 1628.

X F. A.

F. A. Card. S. Onuph. Prosper Fagnanus Secret.

Et benche il Peirino, huomo dottissimo, nel luogo citato esponga questa dichiaratione con la dottrina di Gratiano, & del CoKhier (come pure l'esposero il Peregrino, & altri) che non parli de' priuilegi d'assoluer i Regolari, ma di quei ch'haueuano gl'istessi d'assoluer i Secolari dalli casi predetti, quali riferisce il Diana 1. *par. tract.* 5. *resol.* 8. Io però non decido in tal materia cosa alcuna, ma solo riferisco quanto sopra per opinione d'altri, & lascio à più dotti il giudicare ciò che far si possa,

ANNOTATIONI
al Capitolo. XIII.

1 IL *Sermone*] Doe volte il mese almeno in tutto l'anno douersi concedere vn Predicatore alle Monache, ordinò il Glorioso S. Carlo nel primo Concilio Prouinciale. Gauan. *in man. Episc. ver. Monial. cura Spirit. num.* 38 Da chi poi debba approuarsi, ò deputarsi: Clemente Ottauo nel suo *Motu proprio*, delli 10. di Maggio 1600. *Cũ sicut accep mus*, diede ampia, & piena facoltà a' Superiori Regolari di prohibire à chi si sia, ancorche n' haueffero licenza Apostolica, il predicare nelle Chiese à loro soggette, con censure, & altre pene arbitrarie, toccando à loro tal deputatione: E tal licenza non potersi dare da altri, che dal Prouinciale per vigor di detta Bolla, l'auertono singolarmente il Portella *ver. Prædicator in addit. num.* 10. & Geronimo Roderico *resol.* 112. *num.* 18.

Et acciò più volontieri sentano la parola di Dio, hanno le Suore à sapere, che tutte le volte, che sentono il Sermone da'Frati Minori, ò da altri Mẽdicanti guadagnano 18. anni, & 322. giorni d'Indulgenza, & se lo sentono di Quadragesima il Lunedì, Mercordì, & Venerdì, ne guadagnano 138. anni, & 202. giorni, per le cõcessioni di quei Papi, che riferisce il Collettore *ver. Indulg. quò ad sæcul.* 5. *num.* 1. Le quali Indulgenze non sono riuocate da Paolo Quinto, per essere concesse alli Secolari, & non a' Frati, Peir. *tomo* 3.

priuileg.

priuileg. c. 10. *num.* 7. Lezana *par.* 1. *c.* 3. *num.* 19. Portella *ver. Indulg. num.* 13. §. *circa hanc*. Et così dichiarò anco la S. Congreg. nel decreto, qual riferisce il Peirino *tom.* 1. *Relig. q.* 4. *c. vn.* §. *vnic.* autenticato nella Cancellaria di Genoua.

Hanno però d'auertire i Predicatori destinati come sopra, che non ponno per occasione della predica parlar con le Monache, che così dichiarò l'istessa Congregatione a' 7. di Maggio 1590. sotto le pene già dette. Non niego però, che nõ possano dirle alcune parole d'vrbanità, purche siano parole indifferenti, ne si passi più d'vn quarto d'hora di tẽpo, Diana *par.* 3. *resol.* 48. Et che nõ possano dichiararle qualche caso di conscienza, ancorche ricercasse assai più tempo. Peir. *tom.* 2. *priuil. const.* 6. *Pij V. nu.* 36. per essere questo vna specie d'essortatione.

Restano alcuni dubij, quali in questa materia sono necessarij à sapersi per quello, che occorre alla giornata in alcune Diocesi. Il primo de' quali è, se possano i Vescoui prohibire a' Regolari deputati come sopra, che non predichino nelle loro Chiese, ò delle Monache à loro soggette. Al quale breuemente rispondo, lasciando tutte le diuersità d'opinioni, che circa di questo furno già frà Canonisti, esser stata nouissimamente decisa tal lite da N. Sig. Vrbano Ottauo in vna sua al Vescouo Giennense in forma di Breue *Alias à nobis* data a' 30. di Genaro 1629. & riferita *ad verbum*, dal Barbosa *lib.* 1. *de iure Ecclesiast. c.* 43 *num.* 210. nella quale frà molte cose si dicono queste parole. *Ad hæc, quod in eisdem præinsertis literis dicitur, Regulares non posse Verbum Dei prædicare sine Episcopi licentia, id locum sibi vendicare, in ijs tantum Ecclesijs, quæ sui Ordinis non sunt, cum in alijs Ecclesijs sui Ordinis sufficiat Episcopi benedictio petita, licet non obtenta, ità tamen, vt si Episcopus, non modò benedictionem simpliciter non concesserit, verum etiam Regularibus prohibuerit, quo minus prædicent, tunc, illo contradicente, in suis quidem Ordinis Ecclesijs liceat illis prædicare, quemadmodum Sacri Tridentini Concilij decretis salubriter cautum est.* Et allude, cred' io, con quest' vltime parole à quel che si dice nella Sessione quinta al c. 2. *de Reformat.* oue si prescriue solo, che colla licenza de' loro Superiori *se coràm Episcopis præsentare, & ab eis benedictionem petere teneantur, antequam prædicare incipiant.* Del che

X 2 vedasi

vedasi il Peirino *tomo 3. priuileg. c. 2. num. 9.* Et il Barbosa in quel luogo del Concilio *num. 18.*

Ma circa questa dichiaratione dubitano alcuni se sia lecito seruirsene a' Frati Minori, à i quali nella lor Regola prohibisce il Serafico Padre, che *non prædicent in Episcopatu alicuius Episcopi cum ab eis, illis fuerit contradictum.* Al che rispôdo, che questo istesso si commanda à tutti generalmente ne' Sacri Canoni *c. excommunicamus de hæreticis §. Quia verò.* Ma bisogna intenderlo. Et auanti ogn'altra cosa suppongo, chè la Chiesa loro, come anco de gl' altri Essenti benche sia materialmente nel Vesçouato, moralmente però non è del Vescouato, ma del Papa, il quale la sottopose alla sua immediata giurisdittione, come si dice nella nostra di Nicolò IV. *Quia nonnulli.* data a' 30. d'Aprile 1288. confermata, & ampliata da Bonifacio Ottauo, Benedetto XI. & altri Romani Pontefici, & fù anco così deciso nouissimamente in Rota *decis. 165. num. 3.* Naldo *ver. exemptio nu. 5.* Farinacio *in nou. nouis.* Et è commune. Quando donque dice la Regola, che contradicendo il Vescouo non predichino nel loro Vescouato, s' intende nelle Chiese, che sono di sua giurisdittione, & non in quelle, che sono di giurisditione de' Regolari. Così *in terminis.* espone questo passo il B. Bartolomeo da Pisa, qual fù vno de' quattro Maestri, che esposero la Regola de' Frati Minori, nella spositione di detta Regola, oue dice. *Est tamen sciendum: quod hæc prohibitio potest intelligi sic, videlicet, intelligendo Episcopatum pro Ecclesia Cathedrali, & Ecclesijs Parrochialibus: Et sic ad literam est verũ quod Fratres non debent, & si possint. Sed intelligendo per Episcopatum Diœcesim totam, hoc non est verum: quia Fratres in locis proprijs, & in Monasterijs Sororum in Diœcesi aliqua constitutis, contra velle Episcoporum, & Clericorum possunt prædicare Verbum Dei; Nisi actualiter ipse Episcopus prædicaret. Ratio est, quia loca nostra, & Monasteria Sororum exempta sunt à qualibet iurisdictione inferioris Domini Papæ.* L' istesso definì Bonifacio Ottauo, & confermò Clemente Quinto *in Clementina dudum de sepulturis §. nos autem in 6.* Del che si può vedere anco S. Bonauentura in quel passo.

Nõ però resta ancora chiara questa Materia, perche essẽdo molte volte i Vescoui lontani da i Mònasteri, difficilmẽte

X si pô-

si pono trasferir da loro i Frati p vna sola, ò doe prediche da farsi in qualche occasione: A vedere se ponno farle senza questa beneditione? La consuetudine meglio di tutti dichiara questo dubbio, la quale hà introdotto, che far si possano doe, & tre prediche, come nella solennità di Pentecoste, ò altre, senza presentarsi come sopra, anco in quelle Città, oue risiedono attualmente i Vescoui: Et serue à tal effetto la dichiaratione della Sacra Congregatione, quale porta il Galletto *in marg. cas. consc. ver. Parrochus num. 3.* & il Barbosa *de offic. & potest. Episc. alleg. 76. num. 25.* Del che vedasi Henriquez *lib. 7. de Indulgen. c. 28. nu. 8.* Nauarro *in sum. c. 25. num. 41.* Rodriquez *tomo 3. q. 32. art. 1.* Peirino *tomo 1. Relig. q. 1. c. 22. §. Aduerto.*

Si dubita in oltre, se almeno possano i Vescoui essaminare detti Predicatori, ch' hanno à predicare nelle loro Chiese. Portano à fauor de' Vescoui vna dichiaratione della Sacra Congregatione fatta a' 21. di Genaro 1628. l' Aldano *in compendio canonc. decis. lib. 1. tit. 4. num. 10.* Et il Barbosa *in sess. 5. Conc. Triden. c. 2. num. 20.* Ma benissimo risponde il Peirino nel citato *c. 2. nu. 10.* non esser autentica: ne tale si può credere, contradicendo al citato capo 2. del Concilio di Trento, & alla Bolla di Leone X. *Supernæ Maiestatis*, data à' 19. Decembre 1516. & riferita nel 1. tomo del Bollario *fol. mihi 508.* Nella quale s' incarrica la conscienza de' Superiori Regolari circa tal essame, & parlando dell' essaminato dice, *Et quòcumq; postea prædicaturus accesserit, de huiusmodi examine, seu aliàs sui examinatoris, approbatorisq; Episcopo, & alijs locorum ordinarijs fidem legitimè faciat.* Anzi, che l' istesso Barbosa *lib. de offic. & potest. Episc. alleg. 76. nu. 23.* à se stesso cōtrario dice, che l' istesso Cōcilio quando bene dicesse altrimente, *non inficit consuetudinem in contrarium existentem.* Oue lo concede almeno per consuetudine ottima interprete delle leggi, & così tengono ancora tutti quei, che scriuono in tal materia, fra' quali sono oltre il citato Peirino, il Campanile *in diuer. c. 13. num. 9* Diana *par. 3. tract. 2. resol. 111.* Henriquez *in sum. lib. 10. c. 23. in comment. lit. L.* Miranda *tomo 1. q. 50. art 2.* Geronimo Roderico *resol. 112. num. 2. in fine* Mauritio Alzedo *in praxi Episc. p. 2. c. 13. num. 104.*

Ne

Ne solamente non ponno essere essaminati come sopra: ma ne anco se li può dinegar la licenza di predicar nelle Chiese soggette all' Ordinario, se vna volta furono dall'istesso Ordinario approuati per buoni. Che così hauer deciso la Congregatione del Concilio riferisce il Sà ne' suoi Aforismi *ver. prædicare num.* 6 & il Peirino *tomo* 1. *Relig. q.* 1. *c.* 22. §. *Nota etiam.* Armendar. *in addit ad recopil. leg. Nauar. lib.* 4. *tit.* 30 *l.* 3. *de prædic. num.* 8. & 9 Barbosa *lib. de offic. & potest. Episc alleg.* 76. *num.* 21. Miranda *tomo* 1. *q.* 50. *art.* 9. Quando però la dinegasse *de facto* come poterlo fare li cōcede Gregorio XV. nella sua *Inscrutabili*, ciò che si sia del peccato mortale, che cōmette, deuono i Regolari vbidire, sotto pena d'essere dall' istesso puniti, come dice la detta Bolla, ne il Vescouo è obligato à dirli il perche, come esser stato deciso riferisce l' istesso Barbosa *ibidem num.* 22.

Dubitano etiamdio alcuni se possano gl'Ordinari, ò Parrochi prohibire alle loro pecore l'andar à sentire la predica nella Chiesa delle Monache, ò Regolari oltre il caso già detto, cioè quando predica il Vescouo: Et se bene la retta ragione detta di nò, dicendo il P. S. Gregorio *lib.* 22. *Moral. c.* 16. *Pij etenim Pastoris mens, quia non propriam gloriam, sed auctoris sui quærit, ab omnibus vult iuuari. Fidelis namq; Prædicator optat, vt si fieri valeat, veritatem quam solus loqui non sufficit, ora cunctorum sonent.* Ad ogni modo è stato tal' hora tentato di farlo. Risoluono però, che non possano, i Canonisti communemente Barbosa *in Conc. Trid sess.* 24. *de reform. c.* 4. *num.* 17. Miranda *tomo* 1. *q.* 50. *art.* 8. Geronimo Roderico *resol.* 112. *num.* 11. Portel. *ver. Missa in addit. num.* 1. Cordoua *in compendio ver. Prædicator* §. 13. Supplemento *fol.* 185. *concess.* 365. Suarez *de Religione tomo* 1. *lib.* 2. *c.* 16. *num.* 1. Armend. *ad leg. Nauar. lib.* 4. *tit.* 3. *l.* 3. *de Prædic. num.* 35 Zerola *par.* 2. *ver. Parochia*, il quale dice esser stato così deciso dalla Congregatione del Cōcilio. Anzi il Miranda, & il Cordoua citano vna Bolla di Bonifacio IX. il quale pone la scōmunica *ipso facto* à chi si sia de'cōtrafacienti. Del che si pōno vedere il Rodriquez *tomo* 3. *q.* 32. *art.* 7. & Henriquez *lib.* 7. *de Indulg. c.* 25. *num.* 7.

Auertano quì i Confessori, & Superiori di Monache, che

se bene

se bene stimano alcuni Dottori col Peirino *tomo 1. priuileg. const. 26. Leon. X. num.* 45 che i Vescoui non possano personalmente predicare nelle nostre Chiese all'istesso modo, che de gl'altri Predicatori dicessimo, perche pensano, che sia atto di giurisditione (quali nõ ponno essercitare nelle Chiese Essenti) non è però sicura l'opinione, hauendo deciso in contrario la Sacra Congregatione a' 17. di Genaro 1584. come riferisce il Gauanto *ver. concio Sacra num.* 1. & difendono, che sia mero atto d'honore douutoli, il Fusco *lib. 2. de visitat. c. 20. num.* 23. Henriquez sopracitato *c. 28. num. 8. in comment. lit. D* Villalobos *tomo 2. tract* 35. *diff.* 5 *num.* 14. E ben vero, che ne in questo, ne in altro caso, che occorra loro venire alle nostre Chiese, sono obligati i Regolari andarli à riceuere sù la porta della Chiesa (se bene sogliono farlo p mera loro cortesia) come insegnano il Sanchez *lib. 6. opusc. c. 9 dub. 1 num* 36. Paolo di Castro *l. fin. num. 2. C. de bonis libet.* Mandosio. *in signat. gratiæ ver. Exeptiones ab Episc. §. non autem*, & altri da lui citati. Et la ragione è quella, ch'assegna il Sanchez, perche se bene l'essente dalla giurisditione dell'Ordinario, fatto tale dall'istesso Vescouo, non s'intende essente dal *Ius* Riuerentiale: Li Regolari però essenti in tal modo dal Papa, & posti sotto l'immediata sua cura, sono anco esenti dal *Ius* Riuerentiale già detto. Del che vedansi il Rodriquez *tomo 2 q. 63. art 9.* Panormitano *in c. cum inter num. 3 de re iudicat.* Felino nell'istesso luogo, & Geronimo Roderico *resol. 63 num 22.*

2 *VN panno negro*] Doe cose contiene questo commandamento, cioè, che s'attachi vn panno per di dentro alle Grate, & che questo sia di color negro. Per annotatione del primo è necessario vedere, qual debba esser vn tal panno, non dicendolo la presente Regola. Quella dell'Vrbaniste poco da questa differente (come scrisse Vrbano IV. alle Monache di Pruuino) fà differenza frà quello del Parlatoro, & quello del Fenestrino della Communione, & Confessione, perche per questo s'ordina, che sia di tela, ma per le Grate di lana, come si può vedere nel c. 16. & 17. In quello, perche si parla piano, deue essere minor ostacolo, in questo, perche si può parlar più alto, che sia denso, acciò ne

pure possa vedersi l'ombra della persona (Tanto diuieta la Regola il lasciarsi vedere) & come disse Tertulliano *lib. de v. lan. Virg. c. 16. Circumducant vallum verecundia, murum sexui suo struant, qui nec illarum emittat oculos, nec admittat alienos.* Et il P. S. Geronimo osseruò, che con l' istessa parola *Halmà* si spiega l' esser Vergine, & il star nascosta. La onde in conformità di questo ordinano i statuti dell'Ordine *tit. de Hon. st. §. Tum velum*, che mai si lascino veder la faccia da huomo mortale, per parente, che sia stretto, & che douendo entrarne alcuno nel Monastero, ò aprirsi la Porta, se la velirò come dicessimo già.

Perche poi debba essere negro tal panno, ò tela, già se ne trattò spiegando il mistero del velo della professione, cioè, acciò habbi sempre auanti gl' occhi la Suora, che è morta al Mondo, & che stà nel Monastero quasi in vn Sepolchro cuoperto di lutto, à bruno, che cosi di S. Chiara disse Gregorio Nono nel suo Hinno.

Clauditur velut TVMVLO
Nequam subducta sæculo.
Patet in hoc ergastulo
Solum Dei spectaculo.

Osseruano si santa Cerimonia pontualmente tutti i Monasteri più Riformati di questa Regola; come si vede particolarmente in quello delle Murate d'Arezzo di Toscana, & in quei d'altre Regole, quali sono quei della Santissima Nonciata di Genoua, oue se ne fà voto particolare con giuramento, & in altri d'altre Religioni, che viuono con osseruanza Regolare.

3 *CON doe chiaui*] Perche non basti vna sola chiaue alla custodia del Fenestrino della Sacratissima Cõmunione, credo sia, acciò la difficoltà d' hauere l' vna, e l'altra, prohibisca quei inconuenienti, che si sono tall' hora sentiti dal farsi altrimente in alcuni Monasteri. Per il che ordinano i statuti dell' Ordine al tit. *de egressu § Sacræ Communionis*, che vna di queste stia sempre appresso la Badessa, & l'altra appresso il Confessore. Il che poi ordinò à tutte le Monache la Sacra Congregatione a' 12. Genaro 1604. Et l' istesso hauer più volte ordinato circa la Ruota della Sacristia, lo testifica il Naldo *ver. Monial. nu. 10.*

4 *L A Badessa*] Per osservanza delle sopradette cose, non v'era miglior motiuo di questo, fare, cioè, che la Badessa fosse la prima ad osservarle, la quale è nel Monastero come il Nocchiero nella Naue, che col timone della sua côuersatione lo drizza,& volge in tutte le parti;come il primo mobile,quale cô la forza del suo essempio tira seco tutte l'altre sfere à se soggette, & se son tarde nel moto le fà velocissime à misura del suo corso, essendo pur troppo vero quel che disse Claudiano *lib. 4 Honor. Consul.*

——— ——— componitur orbis
Regis ad exemplum, nec sic inflectere sensus
Humanos, edicta valent, quam vita Regentis.

Come per il contrario vedendo le Suore l'Abbadessa, rimessa nell'osseruanza Regolare si formano di subito quel statuto, *Quod Reges secuit, cur mihi turpe putem?* Et auertì il P. S. Geronimo, che all'adoratione della statua di Nabucco furno chiamati i soli Satrapi, & Magistrati, acciò col loro mal essempio si facesse vna legge a' Popoli di far l'istesso.

5 Vn'altra causa soggionge la Regola, per muouere la Badessa ad osseruare le cose sopraposte, la quale non è meno, à pater mio, efficace della prima, & è acciò le suddite suc nô mormorino di lei,essêdo l'honore, & la buona fama a'Superiori vn Tesoro inestimabile,come disse Salomone,& Baldo *l. 1. C. de cô[..]ssis nu. 9* & si come s'vsa vna diligêza esquisita in guardar i Tesori, di modo che, ne pur si lasciano vedere, altretanto deue far la Badessa in conseruar il suo honore, & fama, tralasciando anco tall'hora qualche cosa, che li paia necessaria, acciò quelle, che giudicano secondo l'apparenza, ne fanno più che tanto, non piglino occasione di denigrarla. onde disse il Filadelfo *in sat.*

Omnia si perdas, famam seruare memento
Qua semel amissa posteà nullus eris.

ANNOTATIONI
al Capitolo XIV.

1 ECCETTVATI il General] nel testo latino seguiuano immediatamẽte queste parole. *Eccettuati il Rè di Francia, nel cui Regno questo Monastero è fondato con alcuni, che l'accompagnino sino à diece, il General Ministro, &c.* Le quali parole hò troncate, come che seruissero per il solo Conuento Regio di Pariggi. Per qual causa permetta l'ingresso à questo Rè, si caua da quello, che si disse nell' Epistola diretta alle Monache di q̃sta Religione posta auãti l'Annotationi, oltre che non si troua testo, che ciò prohibisca à persone simili, come degne di nota speciale. Delche si può vedere il Suarez *tom. 5. in 3. par. disp. 22. sect. 6 num. 12. & tomo 4. de Relig. tract. 1. lib. 1. c. 7. num. 5* Peir. *tomo 1. priuileg. const. 6. Iulij 2. num. 11.* L'istesso priuilegio fù concesso alle Fondatrici de' Monasteri da Gregorio XIII. nella sua de gl' otto Settẽbre 1584. *Quæ Sanctimonialium* con la quale riuocando tutte le licenze d'entrare ne' Monasteri concesse alle donne, dice. *Præterquam ipsorum Monasteriorum, domorum, & locorum fundatricibus, aut dotatricibus, seu altricibus.* Nelle quali parole spiega insieme, chi si possa dire Fõdatore, ò Fondatrice del Monastero, cioè, quelli che, ò danno il fondo, ò fabricano il Monastero à loro spese, ò l'assignano la dote, & l'entrata. Così anco dice la Glossa *in c. piæ mẽtis 36. q. 7.* & pone questo verso.

Patronum faciunt dos, ędificatio, fundus.

Ne solo põno entrare, come sopra, le Fõdatrici ne' Monasteri, ma altresì guidar seco quella compagnia, che ricerca l' honestà del grado, ò della persona, come pur qui concede il Papa, che il Rè di Francia ne possa guidar seco dieci, il che rispettiuamente, à loro ancora vien cõcesso, benche non si facci di questo mentione. Peirino cit. *nu.* 7 Nauar. *tomo 1. cons. 2. de offic. iud. ord.* Gioanni Cruz *lib. 1. de statu Relig. c. 5. dub. 1. concl. 1.*

Godono ancora molti priuilegi spirituali, cioè, che vna volta in vita, & l'altra in morte guadagnano Indulgenza

Plena.

Plenaria tãto gl'vni, quãto gl'altri: Et tutte le volte, che recitano cinque *Pater*, & cinque *Aue Maria*, guadagnano tutte l'Indulgenze, che sono dentro, & fuori delle Mura di Roma, come se personalmente hauessero visitate le Chiese, ch'hanno dette Indulgenze, per la Bolla di Giulio Secondo data a' 28. Luglio 1506. *Dudum ad sacrum*. Sono in oltre partecipi di tutti i beni, di qualonque sorte si siano, che si fanno non solo in quel Monastero, ma anco in tutto quell'Ordine per Bolla dell'istesso Giulio data a' 29. di Marzo 1507. *Aliàs venerabilem*. Dell'honore poi, che se li deue fare, vedasi il Peirino *tomo 3. cap. 3. num 29.* Dell'obligo che hà il Monastero di dare, non solo à lui, ma anco à suoi figli gl'alimenti, quando che siano menuenuti, vedasi il Barbosa *in c. nobis de iure patron. num. 7.* Et finalmente del carico, che hãno detti Fondatori, ò Fondatrici di difendere il Monastero (à sue spese però) per godere del priuilegio, vedasi Lambertino *lib 3. de iure patron q. 2. art. 1. & seq*

Se domandi qual di questi doi fatti sia più grato à Dio, ò fondare vna Chiesa collegiata de Secolari, ò vna collegiata di Monache, ouer de Frati: Rispondo che quella nella quale si spende somma maggiore hà più merito d'elemosina, ma se in questo sono eguali, è più cosa meritoria, & grata à Dio fondar vna Chiesa Regolare, che vna Secolare, Nauar. *tit. de Regul. lib. 3. cons. 52.* Rodriq. *tom. 2. q. 49. art. 2.* Miran. *tom. 1. q. 33. art. 6.* Geron. Roder. *resol. 55. num. 2.* Che le nostre Chiese siano collegiate, vedasi il Portella *ver. Ecclesiæ frat. num. 3.* Il quale dice esser così stato deciso dalla Congregatione de' Riti.

2 *PER qualche opra*] Dubitano alcuni se ponno entrar i Frati à fare quell'istesso, che farebbero i Secolari, per necessità del Monastero, stante la prohibitione della Regola nostra al c. 11. oue dice il Serafico P. *Præcipio firmiter Fratribus vniuersis, &c. Et ne ingrediantur monasteria Monacharũ.* Pure si risponde, che Gregorio Nono nella sua de' 17. di Giugno 1241. *Vestris Piis.* concesse, che vi potessero entrar per far qualche opra necessaria, & per smorzar l'incendio, scacciar i ladri, amministrar i Sacraméti, & sepelir i Morti, purche da' loro Superiori fossero deputati all'ossequio delle Mo-

nache: Nella qual concessione, è da notare, che quella parola, *Vt pro exercendo Monasteriorum ipsorum opere*, viene esposta per ogni sorte d'opra manuale, come zappar l'horto, podar la vite, piantar alberi, & simili, per le quali sarebbbero necessarij i Secolari, Rodriq. *tom.* 1. *q.* 47. *art.* 4. Villalob. *par.* 2. *tract.* 35 *diffic.* 45. *num.* 10. Miran. *q.* 2. *art.* 17. Notano di più l'istessi, che per questo Frate deputato all'ossequio delle Monache non s'intende necessariamente il Confessore, & il compagno, ma quello quale dal Superiore è stimato atto à tal negotio, il che anco dicono Portel *ver. claus. Monial. num* 13. Geron. Roder. *resol.* 26. *num.* 23. il quale cita il Cordoua, & il Sorbo.

Et p maggior chiarezza, si muoue vn dubbio, cioè, se i Secolari pōno fare egualmente bene, ciò che può fare il detto Frate, qual causa v'era di dispensare nel precetto della Regola? Aggiōgo che essendo Gregorio IX. dottissimo Legista, quale espose la Regola nostra, & compilò i Decretali, sapeua benissimo, che la dispensa non era valida (quando che questo precetto di nō entrar ne i Monasteri di Monache sia *de iure a uiro* a'Minori come tiene la più cōmune) se nō v'era causa sofficiente alla dispensa, come dice Angelo *ver. dispensatio num* 3 Sapeua oltreciò quanto desiasse il P. S. Francesco, che i suoi Frati fossero di questo osseruanti, per i trattati fatti à bocca cō lui, & riferiti dal Vadingo ne gl'Annali all'Anno 1219. al num. 43. Anzi come poterono indursi quei primi Padri dell'Ordine, ne' quali bolliua l'ardore della osseruanza Regolare, à supplicare, ò lasciar supplicare, per tal dispensa, à fine di piantar vn'albero, podar la vite, &c. che sono vtilità friuole come appare? Queste oppositioni volsi fare, per far vedere alle Suore quanto si stimasse all'hora il star ritirate da' Secolari, che posti il Pontefice, & quei Santi Padri frà le dua, ò di dispensar alla Regola per le cause già dette, ò lasciarsi vedere le Monache da' Secolari, hebbero per minor male quello, di questo, & diede titolo Gregorio Nono al motiuo della supplica, di pietà, dicendo *Vestris Pijs supplicationibus inclinati*. L'istesso dicasi del zelo di quelle prime Suore se furno loro che porsero la supplica, come pare suoni la Bolla. Che la pietà, & il pre-

il precluder la via a'scādali sij causa sofficiēte alla dispēsa, oltre le dottrine de' Dottori sopracitati, quali riceuono quella dispensa come legitima, vedansi i Sommisti *ver. dispensatio.* Angelo *num* 1. Siluestro *num.* 5. & altri. Et esser anco tale l'intentione d'Alessandro, & Vrbano Quarti; si scorge chiaro dalle parole del cap. 10. oue si dice, *Nec à persona saeculari extranea maximè viro minutionem recipiat aliqua ratione, vbi commodè poterit euitari.* Quasi voglia dire, che sendoui Frate chi lo sappia fare, non si faccia da altri.

3 *IL consentimento*] Non solo si deue ricercare il consenso del Ministro, ò altro Superiore à ciò deputato, quando conuenientemente far si potrà, ma in tutti i casi, hà lui, & non l'Abbadessa à dare tal licenza, dicendo il Concilio di Trento *sess.* 25. *c.* 5. *de Regul. ingredi autem intra septa Monasterij nemini liceat, cuiuscumq; generis, aut conditionis, sexus, vel aetatis fuerint, sine Episcopi vel Superioris licentia in scriptis obtenta, sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda. Dare autem tantū Episcopus, vel Superior licentiam debet in casibus necessarijs neque alius vllo modo possit.* Nelle quali parole osseruano doe cose i Dottori, vna che s'esclude la superiora del Monastero, quando dice *Neque alius vllo modo possit*, ancorche il caso sia necessario, come si suppone douer essere. Rodriq. *t.* 1. *q.* 46. *art.* 2. §. *Obserua* Nauar. *comment.* 4. *de Regul num.* 59. *vers Tertiò* Bonac. *de claus. q.* 4. *pun.* 2. *num.* 5. Et altri da lui citati. L'altra cosa è, che non basta dar questa licenza in voce: ma deue necessariamente essere in scritto Confes. *tit.* 20. *c.* 6. Suarez cit. *num.* 29. Bonacina cit. *pun.* 3 *num.* 2 Anzi obligare questa solennità à peccato mortale, dicono questi due, & il Barbosa nel citato luogo del Concilio *num.* 80. Suarez *de Relig. tom.* 4. *lib.* 1. *c.* 10 *num.* 15.

In doi casi però trouo, che la Badessa può dare questa licenza; Vno è ne' casi repentini, quando il tempo, & l'occasione non permettono d'aspettarla dal Superiore, nel qual caso dicono hauerui luogo l'*Epicheia*. Campan. *in diuers. iur. Canon. rubr.* 12. *c.* 16 *num.* 25. Barbosa *de offic. & potest. Episc. alleg.* 102. *num.* 39 L'altro caso è quando il Superiore li delega l'auttorità di poterla concedere, la quale poterli delegare affermano Bonac. Nauar. Rodriq. Sanch. citati

Graf.

Graf. *prima p. lib. 4. capitulo 23. numero 6.* & altri.

Leone X. nella sua de' 22. Decembre 1516. *Exponi nobis*. Concesse à tutte le Monache di S. Chiara, che non restino obligate ad ammettere persona alcuna entro la Clausura contro loro volontà, ancorche n' hauessero, di questo entrare, licenza dalla Sede Apostolica. Anzi soggionge *Vos in Domino hortamur, vt eisdem personis ingrediēdi Monasteri a vestra prædicta, nè à tranquillitate mentium diuertamini, consensum, quò rarius, & parciùs fieri poterit, concedatis*. Aggionse Vrbano Ottauo à 27. Ottobre 1624. *Sacrosanctum Apostolatus*. Che niuna donna possa essequire la licenza d' entrare ne' Monasteri, concessali anco dalla Sede Apostolica, se prima non sarà approuata per voti secreti dalle Monache, capitolarmente congregate, sotto le pene tassate à chi viola la Clausura.

Da questa legge però s' eccettuano, à parer mio, le Monache dell' istesso Ordine, che passano à fondare nuoui Monasteri, ò per altre cause dette nel Capitolo secondo, quali sono obligate ad alloggiare, come i Conuenti Regolari gl' altri hospiti, perche tali nō sono stimate straniere, come dice il Sanchez cit. *num.* 10. Et quando fà professione s'obliga il Monastero da parte di tutta la Religione à mantenerle, & darle questa commodità, come già dicessimo. Del che vedasi il Peirino in *Formu'. lit. O. c. 4. à num.* 2 Lessio *lib.* 2. *c.* 35. *dub.* 12. *num* 68. *ver. sed contrà* Bonacina *de clausura q.* 4. *pun.* 1. *num.* 3. Il quale aggionge non esserui necessaria la licenza del Superiore, ma che basti quella dell'Abbadessa, per introdurla. Dell' altre d' altro Ordine, le quali, ò non hauessero Monastero nell' istesso luogo, ò pure se ve l'hanno non hauessero cōmodità di tal alloggio, si ponno, & è condecente ad alloggiarle Sanchez cit. Llamas *in meth curat. appen.* §. 11. Villalobos 2 *par. tract* 35. *diffic.* 47. *nu.* 27. Ger. Roder. *resol* 26 *num.* 49 i quali doi dicono, che non si pōno lasciar entrare per solo visitar il Monastero, ò qualche parente, non essendo causa ne sofficiente, ne ragioneuole. Della conuenienza di quest' hospitalità, vedasi diffusamente il Peirino *tomo* 2. *constit. 6 Vrbani VIII. num.* 1. Et così hò visto io pratticare nel Monastero delle Minorisse d'Arassi nel-

la Liguria

la Liguria Genouese l'Anno 1639. nel quale pernottorno doe Madri dell'Ordine della Nonciata di Genoua, che andauano al luogo di S. Remo per fondar nuouo Monastero, ch'erano *Suor Maria Cornelia Centuriona, & Suor Maria Geronima Spinola*.

4 *ESSEQVIRE*] Quello che qui si dice, l'ordinò poi Gregorio XIII. ottimo legista nel suo *Motu proprio* de' 23. Decembre 1581. *Dubijs quę*. Il quale pose la scommunica, & priuatione dell'Vfficio à contrafacienti. Per il che è da auertire, che non è sicura l'opinione del Barbosa *de officio, & potestate Episc. alleg.* 102. *num.* 45 Il quale dice, che non solo può entrare il Superiore à tener Capitolo delle colpe, ò come si dice, à render la Visita, ma anco à denonciarla prima di darle principio, perche potendosi questa denōcia fare alle Grate, l'entrare solo per questo, sarebbe, & contro la Regola, & contro il Breue sopracitato; Il che anco osseruò Villal. cit. *num.* 23.

Per render detta Visita ne meno sarebbe necessaria l'entrata, quando non hauesse à visitar la Clausura, le celle, l'inferme, & altre cose, come pur disse l'istesso, perche la colpa se li potrebbe ascoltare alle Grati, perciò auertiscano bene à quel che fanno in cosa di tanto pericolo, e pene imposteui da' Sommi Pontefici. Quali siano quelli casi per i quali possa entrare, non si può dar certa Regola solo che vi sia tanta necessità di questo, quanta se ne ricercarebbe per dar licenza ad vn'altro, ch'hauesse ad entrare, Barbosa cit. *num.* 43 Tal necessità però, non hà ad essere Metafisica, cioè, estrema, ò strettissima, ma basta, che la giudichi moralmente sofficiente, essendo questo precetto Ecclesiastico, il quale non obliga à maggior necessità de gl'altri simili, Campan. cit. *rubr.* 12. *c.* 16. *num.* 25. Rodriq. *tomo* 1. *q.* 46. *art.* 4. Miran. *de monial. q.* 2. *art.* 4. *concl.* 1. Llamas *in appen. meth.* §. 6. *vers. Addimus insuper*. Et altri communemente.

Se sia necessario ch'entri il Prelato per fare l'elettione dell'Abbadessa, determinò di nò la Sacra Congregatione, a' 16. d'Ottobre 1600. Dicono però communemente i Canonisti, che quando vi fosse pericolo di subornatione, ò al-

tro

tro simile sospetto, può il Superiore entrare à riceuere i voti, & fare l'elettione predetta. Gioan. Cruz *de statu R eg. lib. 1. c. 5. dub. 2. concl. 2. notab. 3.* Miran. *d. q. 2* Barbosa cit. *num. 47.* & è commune.

5 *CARD N A L E verrà*] Essere questo riuocato dal Concilio di Trento *sess. 25. c. 5. de Regul.* ancorche tal Cardinale fosse Protettore dell' Ordine, affermano il Rodriq. *tomo 1. q. 4. art 6.* Miran. *d. q. 2. art. 14* Geron. Roder. *resol. 26 num. 25.* Villal. *d. diff. 47. num 19.* Ma non stimo vera l'opinione loro perche nella dispositione generale, che è odiosa, come questa, non sono compresi i Cardinali se specialmente nō sono nominati. Et così tengono. Ioan. And. & Ioan. Monach. *in c. 1. de Schism. lib. 6* Ias. *cons. 117.* Barbosa *cons. 23. dub. 3. num. 7. lib. 1* Bellencin. *de charit. subsid. q. 66.* Gig. *de pens q. 9. num. 7.* Gomez. *in Regul de valore q. 1.* Sanctarel. *variar. resol. q. 2. nu. 22* Mandos. *Reg. 19. de infirm. q. 2.* Anchar. *cons. 295. num. 5. &* 6 Tusch. *lib. 1. lit. C. concl. 100. à num. 29.* Alban. *de Cardinal. q. 42. priuil. 21.* Azor. *instit. mor. par. 2. lib. 4. c. 3. q. 20. vers. 12.* & altri molti. Et la ragione è l'istessa, che dicessimo di sopra de' Rè al num. 1. i quali s'intendono sempre eccettuati da prohibitioni simili. Et perciò molti dicono, che i Cardinali sono comparati à i Rè, ne'quali risiede la Maestà della Republ. Christiana, il che si può confermare con la presente Regola, la quale cōcedeua tanta comitiua al Rè di Francia, quanta in questo luogo ne concede a'Cardinali. Di questo trattano Duaren. *de Sacr. Eccles. mi. lib. 1. c. 13.* Decian. *cons 8. num. 63. volum. 1.* Giacob. *lib. 1. de Conc. art. 1. nu 1.* Brunor. à Sole *loc. cōmun. ver. Card. 4.* Surd. *cons 453. num. 13* Flamin. Paris. *lib. 7. q. 12. num. 18.* Tusch. cit. *num. 4.* Sanctarel. *d. q. 2. num. 17.* Lotter. *de re benefic. l. b 1. q. 8. nu. 35.* Barbosa *lib. 1. de iure Ecclesiast. c. 4. num. 9.* Se bene à dir il vero, non è in vso tal ingresso.

6 *BENEDIR la Badessa*] S'vsaua anticamente questa Beneditione della Badessa, & consecratione delle Monache Mendicanti nel modo, che si descriue nel Ponteficale Romano, ne ad altri era lecito farla, che a' soli Vescoui, quali sono quasi Paraninfi, che sposano le Vergini à Christo, come dice il Siluestro *ver. consecr. 3. num. 3.* Il quale aggionge, che

che non si può delegare questa Fõtione à chi non è Vescouo, essendo cosa spettante all'Ordine Episcopale, come il consacrar le Chiese, & non di semplice giurisditione: Ma adesso è prohibita detta consacratione alle Monache Mendicanti dalla Sacra Congregatione a' 30. di Settẽbre 1616. Gauan. *Manual. Episc. ver Monial consecr.* Ne le Badesse si benedicono più da' Vescoui, se non sono perpetue, quali non sono le Mendicanti, ne alcun' altra nel ristretto d'Italia, per la Bolla citata di Gregorio XIII. al c. 11. num. 2. Quarã. *sum. Bull. ver. abbatis. circa finẽ* Gauã. *b dẽ v. r. abb ... 7.* Si può però chiamar beneditione, à somiglianza di quella, quando si conferma dal Superiore Regolare subito eletta nella forma, che pone il Sorbo nel Compendio de' Priuilegi *in fine*; ò altra, come anco cõsacratione, à somiglianza pur di quella, quando si dà il velo negro chiamato *Velum Sacrum*, alle Monache Chorali nel far professione. Vadingo *annot. in 1. Reg S. Clar. num.* 40. Silu. cit. *num.* 1 In altri casi non põno entrar i Vescoui senza licẽza in scritto del loro Superiore. Gratiano *discept. foren. c.* 393. *nu.* 5. Barbosa *de off. & pot. Episc. alleg.* 102. *nu.* 42. Nauar. *comment.* 4. *de Regul. nu.* 59. Et fù deciso dalla Sacra Congregatione a' 10. Genaro 1631.

De gl' Ordinarij però parlando, decise la S. Congregatione a' 22. Aprile 1617. che per occasione di visitar la Clausura, possano entrare ogni volta, che li parerà ispediente. Nel che deuono auertire, che se l' occasione nõ è vera, ma finta per sola curiosità di vedere il Monastero, ò introdurui qualch'amico, ò per altro, peccano mortalmẽte, & incorrono le pene, che à questo entrar senza necessità pose Gregorio XIII. nel *motu proprio. Dubiis quæ.* già citato, cioè, che per la prima volta se li prohibisce l'ingresso della Chiesa; alla seconda v' è la sospensione *à diuinis, & à munere Pontificali*; Alla terza, & à tutte l'altre, la scommunica da incorrersi *ipso facto*, senz'altra dichiaratione: Del che dicessimo già al c. 1. numero 3.

7 *CON altri ne' luoghi*] Quest' istesso, che qui si dice lo concessero Sisto Quarto, & Alessandro VI. riferiti dal Collettore *ver. accedere nu.* 11 & 12 cioè, che i Prouinciali possano licentiare i loro Frati alle Monache per causa di cercar

 lemosina,

lemosina, predicare, celebrare; *Et pro aliis licitis, & honestis* aggionse Sisto; *Vel alia necessitate* disse Alessandro; Li quali priuilegi furno confermati da Paolo, & Pio Quarti, come si dice nel proemio. Leone X. ancora per vna sua data a' 13. di Febraro 1514. *Accepimus siquidem*, li confermò in specie, dicendo. *Non prohibemus tamen quod Fratres prædicti infrà limites Monasteriorum S. Claræ intrare, & ad loca vbi Fratres eisdem seruientes habitant, & alij sæculares ingrediuntur, intrare, & accedere, nec non cum eisdem, quando opus fuerit, & cum limitationibus quas in Capitulis vestris ordinatis, in locis in quibus reliquæ sæculares personæ cum eisdem loquuntur, loqui possint.*

Sopra le quali concessioni può dubitarsi, se siano riuocate dal Decreto della Sacra Congreg. dato del 1590. a' 7. di Maggio, & altri, che furno citati al cap. 12. num. 3. Per rispondere, bisogna parlar con distintione. O li Frati vanno a' detti Monasteri senza licenza, & necessità, ma solo per dir parole otiose, & passar tempo, ò fare qualche visita: Et di questi non è dubbio alcuno, che sono compresi nel Decreto, ne ciò li concedono i priuilegi citati, & concessi non à fauor solo de' Frati, ma anco delle Monache; Ouero sono destinati da' loro Superiori, per qualche necessità licita, & honesta delle Monache, alla quale non si potrebbe altrimente prouedere, ò solo per via de' secolari, & non così bene, ne Religiosamente: & questi non stimo siano cõpresi nel Decreto. Primieramente, perche altrimente dicendosi, il gouerno delle Monache malamente si potrebbe essercitare da' Prelati, a' quali fù commesso, quando vengono queste necessità; Et chi concede vna gratia, concede anco quello senza, che non si potrebbe bene, & honestamẽte essequire *l. 2. ff. de iur. sd. omn. iud. l. penult. ff. de vsufr. &. c. Prætereà de off. deleg. vbi glos. ver. ex eo, & c. prudentiam §. sexta. c. fin. eod. tit. & c. de prudentia de donat. inter vir.* Secondariamẽte perche quei Decreti non hanno derogatoria de' priuilegi à loro contrarij, & quando intendono derogarli se ne consigliano col Papa, & di tal derogatione ne fanno mentione, Peirino *tomo 3. priuil. 9. c. 6 num. 14. in fine*, & perciò non facendo tal mẽtione nõ si deue stimar derogato il cõcesso da' Papi, come sopra, & tante volte confermato con clausule

impor-

importantissime. Terzo, perche se Gregorio IX. huomo tanto dotto, quanto dicessimo al num. 2. stimò causa sofficiente per dispensare al *ius diuino* nel modo iui esposto, acciò potessero ētrare nella Clausura i Frati Minori, che è più, che parlare; come non sarà più ragioneuole, che possano i Superiori licentiarli alle Grate, solo per trattare quello, che altrimente dourebbono trattar i Secolari? Onde non stimo che sia mente di quei Eminentissimi il prohibire quello, che concessero li sopracitati Pontefici *l. non est verisimile, ff. de eo quod met. caus.* Et questo argomento tirato dalla verisimilitudine, dicono i Legisti, che hà gran forza: perche essendo la similitudine germana della natura, l'argomentar in tal modo, è argomentar per ragion naturale. Del che vedasi Baldo *Cons.* 180. *num.* 3. *vol.* 3. Oldrad. *cons.* 13. Suarez *lib.* 6. *de legibus c.* 1. *num.* 17. Rodr. *tomo* 1. *q.* 11. *art.* 6. Hier. Roder. *resol.* 90. *num.* 49 § *Quinta Regula.*

Dalle cose dette fin qui si caua, che se vna Monaca patisse pusillanimità di spirito, ò qualche tribolatione grande, può il Superiore mandar vn Frate, che sia idoneo à consolarla, come dice la Regola, perche se medicare il corpo porta in consequenza l'entrata necessaria del Medico nella Clausura, vale l'argomento *ab infirmitate corporis ad infirmitatem animi*, come benissimo osseruò il Barbosa *in loc. commun. lit. A. num.* 104. & il Peirino *in formul. lit. O. c.* 4. *nu.* 6. tanto più che questo hauendo specie d'essortatione, & di predica resta eccettuato da quel decreto, come coll'istesso Peirino dicessimo al num. 1. del capitolo antecedente.

Può anco licentiare il Superiore alle Monache, per insegnarli cantare, ò guidar l'vfficio, ò fare altra cosa, quale douerebbero imparare da' Secolari, ò non si potrebbe cōmodamente essequire dalli Confessori, per le cose dette al num. 1. & in questo numero.

Si caua ancora con quāta cautela deuono procedere gl'Ordinarij al castigo contro i Regolari, in vigor del Decreto della Congregation del Concilio citato al num. 1. Perche per quello, che quì, & iui si disse, & per quel che parimente dissi della Confessione delle Nouitie, al fine del num. 7. al c. 5. pōno hauere molte occcasioni i Frati di par-

dar alle Monache lecitamente, ne' luoghi destinati anco à colloquij. Deuono però i Superiori Regolari andar molto auertiti in concedere simili licenze, & schiuar ogn' occasione, che possano, per non hauer à litigare. Finalmente con le limitationi sopra poste, stimo douersi intendere quei Dottori i quali hauendo scritto doppo il Decreto inhibitorio cit. del 1590. concedono tuttauia liberamente il parlar con Monache soggette a' Regolari, quali si lasciano per maggior breuità.

ANNOTATIONI
al Capitolo XV.

1 DETENVTA in modo.] Doi estremi vitiosi trouo io circa di questo ne' Confessori delle Monache: Altri sono tanto timidi, & di tãto zelo (se bene *non secundũ scientiã*) che mai vogliono entrare à confessar l' inferme se la necessità non è estrema; Nel che anco sogliono peccar l'Abbadesse in nõ farli entrar fino à quel põto. Altri sono tãto di poco zelo (se bene hanno la scienza) che per ogni picciola occasione d' infermità, & tall' hora finta, entrano nelle Clausure, stimate tanto da' Pontefici, & Congregationi, quãto si vede dalli Decreti, & Bolle loro. Si fondano questi in vna d'Alessandro VI. delli 19. di Nouembre 1403. *Exponi nobis*, nella quale cõcede, che alle Monache ch' hãno longhe infermità, & sono priue dell' ordinarie consolationi spirituali, della Communione Sacramẽtale, si possa portar l' Eucharistia, & confessarle, quando si confessano l' altre, secondo la lor Regola. *Pro eisdem causis*, (disse Alessandro nella concessione della gratia supplicata, come si disse) *& alijs rationabilibus interdum occurrentibus pro tempore, pro vt vobis secundum Deum expedire videbitur, Clausuras interiores ingredi possitis*. Quali parole è di mestiere spiegare, acciò si sappia come possano seruirsi di tal concessione. Et primieramente di quelle ch' hanno longhe infermità non occorre trattarne, perche dice chiaramente Alessandro, che ciò li concede per la Communione, che si fà ogni quindeci giorni,

& l'andar cercando altre Communioni, più frequenti di quelle della Regola per queste tali, è vn cercar d'esporsi a' pericoli di violar la Clausura.

Il maggior dubbio è quali siano l'altre cause ragioneuoli, per le quali sia lecito entrare à confessar l'altre amalate di breue infermità. Dico donque, che non è la doglia di capo ordinaria, ne la picciola storcitura del piede, per la quale possano entrare come si cerca, ma deue essere infermità tale, che almeno vi sia bisogno del Medico corporale; Che in questo vanno à parare tutte quelle proue, che fà il Rodriquez. *tomo* 1. *q* 47 *art.* 4 seguito dal Portella *ver. Claus. Monial. num.* 9. & dal Villalob. *tomo* 2. *tract.* 35 *diff.* 47 *nu.* 4. Li quali cercãdo di stiracciar più che põno questa concessione, prouano il loro intento con la Bolla di Pio Quinto degl'otto di Marzo 1566. *Supra gregem*. Con la quale commanda. *Quod omnes Medici cùm ad infirmos in lecto iacentes vocati fuerint, ipsos ante omnia moneant, vt idoneo Cofessori, omnia peccata sua iuxta Ritum S. R. E. confiteantur, neq; tertiò die vlterius eos visitent, nisi, &c.* Il che anco fù ordinato ne'Sacri Canoni al c. *cum infirmis de pæn. & remiss.* & facendo l'argomento dall'infermità del corpo à quella dell'anima prouano, che senza tal concessione può il Confessore entrare ogni volta, che la Monaca non possa commodamente venire alle Grate.

Et io aggiongo ogni volta, che habbi bisogno del Medico, per la forza di questa ragione, la quale à mio parere non conchiude di più, ne di più è conueniente, per non aprir la strada alle frodi, delle quali si sono tall'hora seruiti i poco timorati di Dio.

Si stima ancora causa ragioneuole d'entrare, se la Monaca fosse sorda, & il sentirla alla Grate non si potesse fare secretamente, & col sigillo douuto à questo Sacramento. Barbosa *in Conc Trid. sess.* 25. *de Regul c.* 5. *num.* 9. Il quale cita altri Auttori. Et similmente il portar qualche Reliquia insigne, ò di deuotione all'amalata, nella quale spera assai d'ottenere la salute corporale, non essendo decẽte confidarla in mano delle Monache, Peirino *tomo* 2 *priuileg. constit.* 6. *Pij Quinti nu.* 30 Non è però lecito a' Frati Minori portarla in Monasteri à loro non soggetti, non bastando per

quelli

quelli il *Ius* commune a'quali è prohibito nella loro Regola c. 11. d'entrare ne' Monasteri di Monache, *Præter illos quibus à Sede Apostolica concessa est licentia specialis*.

Se la Monaca fosse Energumena, ò spiritata, che è più ch'essere inferma, & fosse bisogno essorcizarla, si dubita se in tal caso possa il Confessore, ò altro in suo luogo entrar la Clausura à tal effetto. Ma è facile la risposta, perche la Sacra Congregatione decretò, che prima si douesse domandar licenza da Roma, & con questa guidar'la nella Chiesa esteriore, & iui alla presenza di Matrone vecchie, parenti, & honeste essorcizarla, purche l'Essorcista sia approuato dall'Ordinario, & con la porta della Chiesa racchiusa: Et finito l'essorcismo se ne deue ritornar al Monastero senza diuertire altroue. Aldano *in comp. c n. resol. lib. 2. tit. 10. nu. 26.* Barbosa *in Conc. Trid. sess. 25. de Regul. c. 5. nu. 51.* Intēdono però altri tal Decreto delle soggetti all'Ordinar.

2 *COL Camiscio.*] Da questa parola cauano communemente i nostri Dottori, che il Compagno del Confessore debba essere Sacerdote, ò Chierico, non essendo il Camiscio vestito da Laici, anzi cosi chiaramente ordinò Gregorio IX. nella citata Bolla. *Vestris pijs.* nel capitolo antecedente num. 1. in queste parole. *Aut Frater presbyter, cum Fratrum ipsorum Clerico matur. moribus, ętate pro audiendis confessionibus vestris, & Extrema vnctione, & alijs Sacramentis Ecclesiasticis, &c.* Se la consuetudine, che è in contrario sij sofficiente à scusar i Prelati, che sogliono assignar vn Laico, & i Laici assignati à poterui entrare, stante le parole citate della Regola, *Nisi quibus à Sede Apostolica concessa est licentia specialis*, non s'accordano in deciderlo i Dottori. Il Collettore *ver. ingredi num. 34. §. Primus casus, in fine.* dice che non li pare sicura in conscienza l'opinione, che ciò concede, & l'istesso disse l'Argomanes nel *Clypeus Monial.* & aggionge il Villalob. *tomo 2. tract. 35. diffic. 47 num. 3.* che il Reuerendissimo Trejo, essendo Generale ordinò, che così s'osseruasse, come disse Gregorio Nono, & dice questo Auttore, che in ciò douerebbero i Prelati porui rimedio, il Rodriquez *tom. 1. q. 47. art. 4* tiene, che possa scusare, se bene essorta all'osseruanza pura delle parole della Regola. Io stimarei, che potesse esser

Laico

Laico il Compagno, ma che per tali casi si douesse deputar vn'altro Sacerdote, qual in quei particolari solamente serua al Confessore per sicurezza delle conscienze de' Superiori, & de' sudditi. Ne' casi però repentini stimo vera l'opinione del Rodriquez.

3 *FAR dimora*] Per queste, & altre simili parole, che si leggono in alcuni luogi della presente Regola, ò ne' decreti della Sacra Congregatione, non si prohibisce vna breue dimora vrbana, & morale, ma il starui longamente, com'affermano tutti i Dottori: A quanto tempo possa arriuare tal dimora senza peccato, tiene il Villalobos cit. *diffic.* 49. *num.* 1. che sino ad vn quarto d'hora, purche sia senza mala intentione, per sola curiosità di veder la fabrica, & così dice hauer dichiarato l'istesso Reuerendiss. Trejo. Et della medema opinione sono il Bariola *in aphoris. lit. M. ver. Monial.* §. 8. Diana *par.* 4. *tract.* 4. *resol.* 90. Peir. *tomo* 2. *constit.* 6. *Pij Quinti num.* 32. Molfes. *in sum. tract.* 7. *c.* 20 *nu.* 42. Naldo *ver. Monial. num.* 15. Barbosa *de offic. & potest. Episc. alleg.* 102. *num.* 58. Portel. *ver. Clausi. Monial. num.* 14. Miranda *de Monial. q.* 2. *art.* 10. Rodr. *tomo* 1. *q.* 47. *art.* 11. Lezana *par.* 3. *c.* 25. *num.* 22. Sanchez *lib.* 6. *in decal. c.* 15. *num.* 69. Il quale aggionge, che se con l'occasione dell'ingresso, dimorasse nel Monastero notabilmente, ancor che con mala intentione, se bene peccarebbe grauissimamente, non incorrerebbe le pene di chi viola la Clausura, le quali sono contro chi entra, & non contro chi è di già entrato.

4 *NELLA raccomandatione*] Ordinò la Sacra Congregatione alli 13. di Settembre 1583. che data l'Estrema ontione all'inferma, si raccommandi dal Confessore l'anima della moriente all'Altissimo, & recitato l'Vfficio dell'Agonia si parta, & lasci la cura alle Monache d'essortarla al bē morire. Del che ne furno fatti Statuti antichissimi nell'Ordine nostro. Le gratie concesse da' Sommi Pontefici nell'articolo di morte, & l'Indulgenze Plenarie sono molte, & molte, delle quali toccarò solo alcune poche, che abbracciano tutte l'altre. Ma prima è d'auertire, che queste non furno riuocate da Paolo Quinto, nella sua riuocatoria dell'Indulgenze de' Regolari altre volte citata, come caua

da vna

da vna dichiaratione fatta da Vrbano VIII. & publicata da M. Coccino in Roma l'Anno 1625. Alfōso Leone *1. p. de iub. q. 6. num 243. ver. ex qua declaratione.* Peir. *tom. 2. consf. 8. Pauli quin.* Lezana *par. 1. c. 3. num. 19.* Geron. Roder. *resol. 3. num. 27.* Il quale nota, che anzi l'istesso Papa pare, le confermasse, nel concedere Indulgenza Plenaria alle Monache, che in quel ponto dicono con la bocca, ò con la mente. IESVS. Innocēzo VIII. donque fece vn' amplissima concessione alli Monaci Cassinensi (della quale godono le Minorisse per il detto nel Proemio) riferita dal Sorbo *ver. Indulg. quò ad frat.* & dal Miranda *tomo 2. q. 25. art. 7.* in queste parole. *Quicunq; Confessor. quemlibet Ordinis Religiosum, in articulo mortis ab omnibus casibus (nullo excepto) cum omnimoda auctoritate, ac si in illo actu esset Summus Pontifex absoluere potest, & eadem auctoritate ei Indulgentiam Plenariam concedere.* Della qual concessione se si ponderano le parole, non può concedersi altra più ampia: Et à questa vna simil' affatto ne concesse à queste Monache Gio. XXII. nella sua *Religionis obseruantia* data a' 18. d' Ottobre 1327. oue specifica concederli *Plenā remissionem quam Romani Pontifices consueuerunt interdum per speciale priuilegium aliquibus impertiri.*

Ma se la Monaca perdesse la parola in modo, che non si potesse confessare, ò patisse Letargo, ò delirasse, come potrà guadagnare quest' Indulgenza? Nicolò Quinto riferito dal Miran. cit. & dal Rodriq. *tomo 2 q. 87. art. 11.* concesse, che in tal caso se li potesse far parte dal Confessore delle gratie concesse in quell'Articolo, pur che hauesse hauuta prima intentione di confessarsi con sua commodità; La quale si deue presupporre in ogni fedel Christiano.

La forma dell'assolutione da darsi secondo la concessione d' Innocenzo può esser questa, *Auctoritate Apostolica mihi cōmissa, & tibi concessa absoluo te ab omnibus peccatis tuis, de quibus etiam non recordaris, in quantum claues Ecclesiæ se extendunt, & restituo te Sanctis Sacramentis Ecclesię, & concedo tibi Indulgentiam Plenariam. Item eadem auctoritate absoluo te à pœnis Purgatory quas pro peccatis commissis, & delictis in hoc Mundo perpetratis meruisti quomodocūq; restituendo te illi innocentiæ in qua eras quando baptizata fuisti, & Sanctam benedictionem Papalem tibi impertior. In nomine*

Patris,

Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Amen.

Non mancherò d'auertire finalmente della lodeuole vsanza d'alcuni Monasteri ben'ordinati quali sogliono alle moribonde farle rinouar i voti fatti nella professione colle stesse, & parole poste nella Regola, & risposta, che suol dare l'Abbadessa quale si porrà nel modo di fare professione al fine dell'Annotationi. A che gioui quest'essercitio, lo dice il Layman *lib.* 4 *tract.* 5. *c.* 10. *num.* 2 cioè à fine d'ottenere la remissione de' suoi peccati, come della prima professione dicessimo à suo luogo. Et come pia opinione l'approuano il nostro Villalobos *p.* 2. *tract.* 35. *diff.* 26. *nu.* 2. Diana 4. *p tract.* 4. *resol.* 180. & il Sà *ver. Religio nu* 17. Anzi vsano altre Religioni per l'istesso effetto rinuouarla di tempo in tempo, del che tratta diffusamente Alfonso Rodriq. *p.* 3. *cap.* 8 & 9. Mostrando l'vtilità grande, & perfettione di si deuoto essercitio frequentato. Per la raccomandatione dell'anima vedano i Confessori l'opera del P. Gio. Battista Nouato, intitolata: *Adnotationes, & decisiones morales pro opportuno infirmis, & moribundis auxilio præstan do.*

5 *D U I, ò tre, &c. Sacerdoti*] Questa concessione è particolare per l'Ordine di S. Chiara, essendo all'altre Monache vietata tal entrata da vn Decreto della Sacra Congregatione delli 13. Settembre 1585. Quelle però che partecipano de' loro priuilegi goderanno d'vn'altra più ampia di questa, concessa alle Minoriste di S. Siluestro di Roma da Honorio Quarto a' 5. di Nouembre 1285. *Nuper dilectæ*, & riferita dal Vadingo tomo 2. *Annal in Regest. bul.* 4. *Honor.* Et è, che vi possano entrar quattro Frati, ò sei, & più ancora, se più ne richiederanno le Monache, purche habbino licenza dal Ministro, ò Custode, ò Guardiano, ouero anco dal Vicario in loro assenza, la quale concessione non obliga, che siano Sacerdoti, come dice la Regola. Et è da notarsi, perche non ne fà mentione alcuno, che tratti di questa materia, forsi perche non le fù lecito vedere il Regesto Vaticano, dal quale fù rescritta dal citato Vadingo. Se bene portasi vn oracolo di Paolo Terzo de' 20. di Marzo 1536. poco dissimile da questo: ma non così ampio.

6 *AVERTISCA diligentemente*] Necessaria auertenza per

 le pene

le pene graui anneſſe alli contrafacienti, quali ſpiegaremo in queſto luogo. Ma doe coſe prima s'hanno à dichiarare, quali ſiano, cioè i luoghi a' quali è prohibito entrare, & v'è neceſſaria la licenza, & qual neceſſità vi ſi ricerchi neceſſariamente per poterla concedere. Et in quanto alla prima Gregorio Nono nella ſua, *Quo elongati.* data al 1. d'Ottobre ſpiega il dubbio in queſte parole. *Nomine Monaſterij volumus Clauſtrum, domos, & officinas interiores intelligi*, che è à dire, ogni luogo oue ponno andar le Suore ſenza vſcir la Claſura. In quanto alla ſeconda, che vi ſi ricerchi neceſſità lo diſſe il Concilio di Trento *ſeſſ.* 25. *de Regul. c.* 5. Et Gregorio XIII. nella ſua de' 13. di Giugno 1575. *Vbi gratia*. Ma non deue conſiderarſi logica, ò metafiſicamente, ma baſta, che moralmente ſij giudicata tale dal Superiore, chi l'hà à concedere, come ſpiegaſſimo al num. 4. del c. 14. ne in tutti hà da eſſere eguale: perche minor cauſa ſi ricerca per dar licenza ad vna donna, che ad vn' huomo, & minore ancora alla Sorella, ò Madre d'vna Suora, che ad vna ſtraniera. Portel. *ver. Clauſ. Monial. num.* 4. Hieron. Roder. *reſol.* 26. *num.* 10. Barboſa *in Conc. cit. num.* 92. & alcuni altri da lui citati. Non ſi può però concedere alla Madre, che entri à viſitar la figlia inferma, ò moribonda come deciſe la Sacra Congregatione. Del che ſi può vedere diffuſamente il Rodriq. *tomo* 1. *q.* 46. *art.* 11. Et altrimẽte facẽdoſi ſi pecca grauiſſimamente quant' è in ſe, & ſi coopera al peccato di chi entra ſenza neceſſità, & inducõſi le Monache, che talmente l'ammettono à peccare. Se incorra alcuna cenſura il Superiore, che concede licenza d'entrare à chi la domanda ſenza neceſſità, riſpondo, che pecca ſi, come diſſi, ma non incorre cenſura alcuna, non trouandoſi *in iure*. Perche ſe bene Gregorio XIII. nella citata Bolla *Vbi gratiæ*, prohibì, che non permetteſſero ad alcuno l'entrar ne' Monaſteri, ſotto pena di ſcommunica *latæ ſententiæ* à lui riſeruata, & la priuatione de gl'officij, & inhabilità à quelli, da incorrerſi *ipſo facto*, non trattò però iui di chi dà licenza, ma di quelli, che preſumono d'entrare, ſotto preteſto dell' ottenute da Roma, come beniſsimo auertirno il Bonacina *de clauſ. q.* 4. *pun.* 4. *num.* 23. & il Portella *ver. clauſ. Monial. num.* 8. con la

dottri-

dottrina del Nauarro *lib. 3. conf. tit. de Cler. non resid. consil.* 10 *num.* 6. Anzi se la necessità fosse finta, ò non sofficiente, & lui la stimasse sofficiente, e vera, concedendo la licenza nemeno pecca Portel. *lib. respons. par.* 1. *cas.* 27. Suarez *tom.* 5. *disp.* 22. *sect.* 6. *excom.* 6. *in fine*. La qual causa è ancora sofficiente à scusar la Monaca, che l'ammette nella Clausura, come proua il Rodriq. *tom.* 1. *q.* 47. *art.* 2. il quale aggionge, che ne meno incorre se non sà le pene tassate à chi contrauiene, le quali pene sono le sopradette della Bolla *Vbi gratiæ* citata, di Greg. XIII. perche presuppone la Bolla presontione, cioè, che sapendosi la legge pur s'attenti di contrauenirla. Ne meno incorre la Monaca, alla quale non spetta per suo vfficio il prohibire, che vno entri: ma solo la Portonara, ch'apre la Porta, ò l'Abbadessa, ch'hà tal Vfficio d'ammetter, & escludere dalla Clausura. Bonac. cit. *pun.* 6 *num.* 25. & Naldo *ver. Monial. num.* 10. Ne meno quella, la quale dà consiglio alla Badessa, ò alla Portonara, che lascino entrar alcuno senza licenza, ò senza necessità: perche di questo non tratta la detta Bolla. Bonac. *ibi num.* 26. Ma ben si se lo inuitasse ad entrare, ò lo tirasse per la mano, ò li desse commodità furtiuamente, come auertono il Nal. & Bonac. cit. Dalle parole ancora della detta Bolla, si vede chiaro, che se bene chi entra con necessità, ma senza licenza incorre nelle pene di quella, non però le Monache, che cosi l'ammettono, non essendo questo caso espresso iui come quello. Quali siano i casi necessarij, & le cause sofficienti per concedere le licenze d'entrare, vedasi il Bonacina citato diffusamente per tutto il ponto quarto. A chi tocchi dare dette licenze se al Vescouo, ò al Superiore Regolare dicasi come delle licenze di parlare, dicessimo al c. 12. Ma di questo vedasi il Lezana *p.* 2. *c.* 1. *num.* 22. Il quale dice, che i Decreti iui citati contro i Regolari non derogano alla loro piena auttorità di concedere tali licenze senza i Vescoui, se non consta legitimamente della loro autentichezza.

7 DEVONO *entrare.*] S'esclude cō questa parola, *deuonō*, le persone honorate, che tal hora s'offeriscono d'entrare, à fare qualche cosa dentro il Monastero, indotti da curio-

sità di vederlo: Il che per essere in frode, non se li deue permettere. Villalobos *m. 2. tract. 35. di fic. 44 num. 17.* Se però hãn'intẽtione d'essequire quello, à che s' offeriscono, non si pecca concedendo la licenza, quando che altrimente douerebbe entrar vn' altro, ò altra Secolare, ma in tal caso deuono entrar sole senza comitiua, & come operari, Bonacina *de Claus q. 4 pun num. 18.* Chi entra senza tal licenza, ò necessità qual sà non essere sofficiente, incorre la scommunica *ipso facto*, riseruata al Papa. Et perciò chi ottenne licenza d' entrare, ma prima d' essequirla cessò la necessità, ouero chi ottenne la licenza senza necessità, ma poi di lì à poco prima di seruirsene, sopraueñe detta necessità, non può entrar la Clausura: perche il primo hà licenza, ma non necessità, il secondo necessità, ma non licenza, quale quando che fù concessa era nulla, per difetto d' vna conditione necessaria: Del che si può vedere diffusamente il Bonacina citato *num. 19. & 20.* La maggior difficoltà è, chi possa assoluere dalla detta scommunica riseruata al Papa contro chi viola la Clausura. Ma breuemente rispondo, che se è Monaca, ò Frate quello chi contrauiene, ancorche con cattiua intentione, può assoluerlo il Superiore, per quello che dicessimo al c. 12. num. 6. cioè, che ponno assoluerli da i casi della *Bulla Cænæ*, eccetto dalli cinque iui nominati, ò pure da tutti senza limitatione; Rodr. *t. 1. q. 24. art. 17.* Portel. *ver. clauf. monialium nu. 28.* Et se sono Secolari, dal loro Vescouo, essendo specialmente riseruata nel modo che dice il Quaranta *in sum. ver. cas. reser.* Del che vedasi il Peirino *tomo. 2. priuileg. constit. 6. PuV. à nu. 41.*

ANNOTATIONI
al Capitolo XVI.

1 TALE *delle Suore.*] Quale debba essere la Portonara, se bene si può comprendere à pieno dal presente Capitolo, mi pare però bene aggiongere vn detto di S. Basilio, & vn' altro di S. Gio. Climaco con le stesse parole, con le quali li riferisce Monsignor Gueuara nell' Oratorio

de'

de' Religiosi c. 8. da' quali si potrà comprendere quanta cura si debba hauere d' vn tal Vfficio ne' Monasteri di Monache, quãdo tãta n'haueuano de'loro quei Monaci antichi, ch'erano huomini di gran Santità, & ritiratezza. Dice donq; *il glorioso S. Basilio parlando della vita solitaria dice à questo proposito. All' hora diremo, che il Monastero sia ben' ordinato, quando s' eleggerà per Abbate quel Monaco, che è più prudente, per Maestro de i giouani il più raccolto, alla guardia della Porta il più quieto, &c. L'Abbate Giouanni Climaco dice, che nelle congregationi de' Monaci d'Egitto faceuano Maestro de' Nouitij il più da ben Monaco, ch'hauessino, & il secondo doppò lui per fama di bontà creauano Abbate, il terzo metteuano alla Porta del Monastero.* Ne da tal prudenza furno lontani gl' Egitij se crediamo à Fabio Pittore, & à Pierio Valeriano *lib. 48. tit. de claui. §. pudor* Li quali stimando, che Giano hauesse ritrouate le chiaui, chianature, & porte per conseruar la pudicitia, & honestà della casa, à lui solo frà tutti i Dei diermo le chiaui, & dal suo nome chiamorno la porta i Latini *Ianua*, il quale colle doe faccie colle quali dipinger si suole, mostra chiara la doppia sollecitudine, che si ricerca in chi hà tal vfficio d'inuigilar, cioè, circa quei di dentro, & circa quei di fuora: De' Romani ancora scriue il P. S. Agostino *lib. 4. de ciuit. Dei c. 8* che quasi, che vn Dio solo non fosse bastante alla custodia d' vna porta, tre ve ne posero, vno all' vscio chiamato *Foriculus*, dal nome *Foris*, l' altra *Cardinea*, da' Cardini, & il 3. *Limentinus*, dalla soglia detta *Limen* da' Latini. Ma che dico io de' profani? Alla porta del Paradiso vi pose Dio fin dal principio del Mondo vn Seraffino portonaro, per dar ad intendere, che il Monastero simile ad vn Paradiso (come già dissero il P. S. Gregorio *lib. 2. mor. c. 27.* & il Bocca d'oro *hom 69 in Matt.*) non deue hauer altra Portonara, che vn Seraffino, cioè, vna che ami perfettamente Iddio, come per apunto dice la Regola, ch' annotiamo. Delle pene, ch' incorrono quelle, che aprono la porta, & permettono entrare chi nõ hà licenza, ne dicessimo à sofficienza nel num. 6. del capitolo antecedente.

Hanno in oltre da auertire, che se bene si dice communemente, che ponno lasciar entrare senza licenza, li ragazzi,

gazzi, ò zitelle minori di sette Anni, trouo tuttauia vna dichiaratione della Congregatione de' Regolari delli 12. Febraro 1585. riferita in queste parole dal Gauanto *in manual Episc. ver. Monial. claus. num. 31. Pueri, & pullæ cuius vis minimæ ætatis non possunt admitti intra septa Monialium.* Pōno però lasciar entrare le Monache della stessa Religione (come dicessimo nel cap. 14. num. 3.) con la sola licenza della Badessa. Anzi di Religione diuersa per le occasioni iui dette conforme l'opinione del Llamas *in appen meth. cur.* § 11. *in fine*, Geron. Roder. *resol.* 26. *nu.* 25. al che pare ancò inclini il Sanchez *lib.* 6. *in decal. c.* 16. *num.* 10.

Se mi domandi se la Portonara incorra la scommunica contro chi ammette alcuno nel Monastero senza licenza legitima, la quale vede vno sul tetto del detto Monastero andatoui senza tale licenza, ne lo scaccia, anzi parla con lui supposto, che questo violi la Clausura, come dice il Villalobos *tomo* 2. *tract.* 35. *diff.* 44. *num.* 15. & il Bonacina *de claus. pun.* 1. *q.* 1. Sanchez cit. *c.* 15. *num.* 7. & 9. Lezana *p.* 1. *c.* 25. *num.* 18. Rispondo, che se col parlarli è causa, che si fermi iui notabilmente, non è dubbio, che pecca in quāto induce quello à peccato, ma se il parlar è breue conforme alla Regola già data da noi circa di questo, non pecca, non essendo suo vfficio di scacciarlo dal tetto, ma di non introdurlo dalla Porta, per le ragioni, che in caso simile porta il Bonacina cit. *q.* 4. *pun.* 6. *num.* 27 Finalmente non potere essa vscire à serrar la porta esteriore, oue ne sono doe, ò quella della Chiesa, ne permettere ch'altre escano per l'istess' effetto, dichiarò la Sacra Congregatione a' 20. Settembre 1594. Li statuti dell' Ordine di più minacciano la scōmunica à chi si ferma à parlar sù la porta aperta con quei, che sono di fuori. Alcuni casi pone di questo genere il Diana *p.* 2 *tract.* 16 *resol.* 32. & *seq.* quali non pongo per degni rispetti, essorto però i Confessori à leggerli.

2 *SIA in alto*] Benche nella prima Regola di S. Chiara non si facci mentione d' vna tal Porta, si deue però credere, che fosse trouato del P. S. Francesco, ò della Madre Santa Chiara: perche alla morte della B. Agnese, quale seguì 97. giorni doppò della sua Santa Sorella Chiara, si legge nelle

Croni-

Croniche dell'Ordine al tomo 1. lib. 8. c. 39. che s'vnì gran numero di gente, *huomini, & donne con gran deuotione, & salirono la scala al Monastero di S. Damiano, sperando riportarne qualche spiritual consolatione di Santità, & occorse, che la catena di ferro qual sostentaua la scala, in vn subito si lasciò, cadendo da alto à basso quanti v'erano sopra, & l'vn sopra l'altro, con grandissime grida, & per li meriti della Beata Agnese, da loro chiamata in aiuto con gran fede, tutti restarono sani.* Dal qual miracolo resta chiaro, che fin d'all'hora s'ascendeua alla porta per vn scala sostentata da vna catena di ferro, come qui si descriue. Non fù però riceuuta communemente fuor d'Assisi questa sorte di porte dalle Monache, come testifica Alessandro VI. nella sua delli 17. di Maggio 1495. *Exponi nobis*. Che perciò dichiarò il detto Pontefice, che non fossero obligate le Suore à simil' osseruanza, ma potessero hauere doe porte inferiori fortificate nel modo, che al presente s' vsa da tutti i Monasteri. Doe ancora ne concesse il quarto Concilio Prouinciale di Milano. Gauan. *in manual. Episc. ver. monial. Monast. num. 7.* Ma ordinò la Sacra Congregatione a' 12. Ottobre 1592. che non si potesse fare porta alcuna ne' Parlatori per entrar dentro la Clausura. Gauan. *ibi num. 12.*

ANNOTATIONI
al Capitolo XVII.

1 VISITATORE *di questa Religione*] Il visitar la propria greggia, oltre che è vsanza antichissima della Chiesa di Dio, come si caua dal c. *Visitandi* 18. *q.* 2. proua ancora hauer cominciato da' tempi de gl' Apostoli il Contzeno 6. *polit. c.* 14. *à num.* 2. Et perche non potendo il Ministro Generale visitare personalmente, non pensasse forsi poter delegare Visitatore alle Monache d'altra Religione: dice la Regola, che sia di questa Religione, cioè, de' Frati Minori, si come esse sono Minorisse, ne altrimente poter fare canonicamente, vedasi nel Rodriq. *tom.* 3. *q.* 77 *art.* 9. Anzi ne meno il Protettore può mandar alcun Visitatore, che non sia dell' Ordine stesso da visitarsi, ne arare (come si

dice

dice nel Deut. 22.) *In boue, & asino*: Del che vedasi diffusamente il Peirino *tomo 1. Reg. q* 18. §. 2. oue anco proua poter ciò fare il solo Pontefice.

Alcune Bolle furno fatte intorno à questi visitatori, & primieramente, Leone X. nella sua de gl' otto d'Agosto 1518. *Postquam* confermando il fatto nel Capitolo Generale di Lione, ordinò, che le Monache non haueßero altro Visitatore, ò Confessore di quello, che dal Ministro Prouinciale li viene assignato ne' Capitoli della Prouincia; Et che possano, essendoui legitima causa, esser rimossi da' loro vfficij, auanti che finiscano il tempo, per il quale furno assignati, & che doueßero nell'isteßo tempo, essere soggetti a' Prelati dell'Ordine, lasciando però in potere delle Monache il *Ius* di nominare, chi più li piace per questi vfficij, & a' Superiori il denegarlo. L'Anno seguente poi a' 20. di Luglio *Cum inter*, ordinò, che per l'auenire non si domandassero più Visitatori, ma Commissarij, come al presente si chiama in Italia quello del Regio Monastero di S. Chiara di Napoli. Ne volse, che poteßero durare più di tre anni, & frà quel tempo concesse a' Ministri Prouinciali poter inquirere de' meriti, & integrità della vita loro. Ma cessano al presente tutte le difficoltà: perche non più si creano detti Commissarij, ò perche la longa isperienza habbia mostrato non cõuenire, ò perche habbiano i Ministri Prouinciali voluto far loro proprij, quel che delegauano ad altri. Del che si può vedere il Rodr. *tomo 1. q. 17. art.* 10. Dell'vtilità, & necessità della visita, vedasi il Barbosa *de Episc. mun. tit. 2. glos.* 10. *nu.* 21. *& seq.* & Tom. di Giesù *de visit. Regul.*

2 O G N'Anno] S'hà questo precetto espresso nella Clement. *Attendentes de statu Monach.* oue chiaramente si dice *Singulis annis, & moniales, &c.* Rinouato in molti luoghi dal Sacro Conc. Trid. ma principalmente alla sess. 21. *de reform. c.* 8. & in altri Cõcilij, & Canoni citati iui in margine. Et per essere questo precetto di cosa graue, il Prelato chi per negligenza, ò per altra non legitima scusa lo tralasciasse, peccarebbe senza dubbio mortalmente, Rodriq. *tomo 2. q. 4. art.* 4. Peir. *in formul. tit. P. c. 9. num.* 15. Se domandi, se stante il precetto di visitare, vna volta l'Anno, possa visitare più

più d'vna tal volta: Rispondo, che può tutte le volte, che vuole, ò li par bene, che così dice espressamente il Conc. di Trento *sess. 6. de reform. c. 4* & altroue. Et in specie Innocenzo Quarto nella sua Regola fonte di questa, trattando de' Ministri Prouinciali, ò Generali a' quali le sottopose (che fù il primo precetto, che hauesse di questo la Religion nostra) dice, *Quoties expedire viderint visitationis officium impendere studeant. corrigendo, &c.* Quando poi sia ispediente moltiplicar le Visite, vedasi il Peirino *tomo 3. priuileg. c. 4. nu. 9.* il quale proua contro molti Dottori, che in tutti i nuoui casi emergenti può farlo, ouero se il Monastero domãdasse, che fusse deposta l'Abbadessa, come hà precetto di domandare essendo inhabile, del che si disse nel c. 11. & se ne può vedere diffusamente l'istesso *tomo 1 Regl. q. 1. c. 18 §. 1.*

Il maggior dubbio è, se possa commandare alle Monache in virtù d'obedienza, che denoncijno quelle cose, che stimano degne di correttione, & d'emenda. Al che rispondo, che stando *in iure communi*, pare di nò, per il decreto della Sacra Congregatione de' 27. di Marzo 1632. *ad 2.* riferito dal Barbosa *lib. 1. de iur. Ecclesiast. c. 14. num. 18. in fine*, col quale ciò si diuieta. Tuttauia potersi fare lo proua diffusamente il Spathario *de modo corrig. Regul. tract 2 c. 3. nu. 5.* & dice poterui anco aggiõgere la scõmunica. Del che si può vedere Luc'Antonio Resta, *direct. Visit. p. 1. c. 88. ver sing. diss. &c.* Et nella nostra Religione, oltre che è consuetudine immemorabile, hanno anco di questo special instruttione li Prouinciali, & Visitatori nelli Statuti dell'Ordine. E ben vero, che si deue onninamente dichiarare tal precetto alle Monache, per non dar occasione, che vna infami l'altra, come pur auisa la Regola presente. Et così insegna il Nauar. *c. inter verba coroll 62. num. 250. concl. 6.* Soto *in relect. de tegen. Secr. mem. 2. q. 6. concl. 2* Peir. *in cit. formul. nu. 8* Sayro *in claui regia lib. 12. c. 11. num 18.* Et principalmente, che quando il defetto è emendato, & non v'è pericolo di ricascata, non ponno dirlo al Prelato, & il far altrimente è contra il detto di Christo, *Si te audierit lucratus eris fratrẽ tuum,* quasi dica, che emendandosi non s'hà à proceder più oltre, & sarebbe in tal caso obligata la Monaca restituir la fama,

à chi la tolse in simil maniera. Miran. *de ord. iudic. q* 11. *art.* 5 *à num.* 44. Cord. *in sum. q.* 64. Longo *par.* 2. *casu* 5. *num.* 9. Salon 2. 2. *q* 68. *art* 1. *contr.* 2. *concl.* 2. Il che anco si dice quando il delitto se ben non è emendato, si spera però, che debba quanto prima emendarsi, Rodriq. *tomo* 2. *q* 6 *art.* 2. Peir. *in formul. tit. P. c.* 9. *nu.* 14. Angles *in flor. p.* 1. *q. de correct. frat. art.* 2 *diffic.* 6 *prop.* 1. Vega *par.* 1. *c.* 82. *casu* 1 *vers. lo primero.* Nauar. *in sum c.* 25. *nu.* 46. Spathar. *tract.* 3. *c.* 6. *nu.* 3. Et è conforme à quello, che disse Christo Sig. nostro. *Non est opus valentibus Medicus, sed male h bentibus.* S'eccettua però se il delitto fosse contra la communità, ancor che emēdato, de' quali hà obligo particolare la Badessa, & la Vicaria di denonciarli Spath. cit. *c.* 15 *à num.* 1. del che vedasi il Peir. *tomo* 1. *Relig q* 1 *c.* 16 Rodr. *t.* 2. *q.* 5 *art.* 11.

Quanto debba esser cauto il Superiore in ammettere il testimonio giuridico delle Monache in materie graui, vedansi li Dottori, che per questo cita Geron. Roder. *resolut.* 42. *num.* 14. & il P. S. Francesco *tomo* 3. *opusc. collat.* 26. dice a' Ministri, *Omnes accusationes in principio habeant suspectas donec veritas ex diligenti examinatione incipiat apparere. Aures etiam non præbeant multiloquijs, & multiloquos in accusationibus specialiter habeant suspectos, nec faciliter credant eis.* Quando vna volta douette l'eterno Giudice giudicar vna Donna accusata di delitto graue, non guardò mai in faccia gl' accusatori, ma abbassando il volto, & l' orecchie *Inclinauit se.* Del che ne rende tal ragione Sant'Antonio da Padoua, *Ser. in Sabb. post dom.* 3. *Quadrag. Inclinauit se Iesus, vt ostenderet quod accusatio non est admittenda cum facilitate. Nec enim statim Iudex debet porrigere aures cuilibet dicto, nec etiam cum gaudio, sed cum displicentia suscipere.* Vedansi anco per tal materia il P. S. Gregorio *lib.* 19. *Moral. c.* 14. & il P. S. Bernardo *lib.* 2. *de consideratione c. vlt.*

3 RIFORMI, *tanto nel capo*] Il fine principale della visita è riformare tanto le Superiore del Monastero, quanto le suddite, che è quello, che qui si dice, che *riformi tanto nel capo, quanto ne' membri*, & s' hà *in c. Romana §. ex quo & § postquam in fine de cens. in* 6. Et è precetto ch'obliga i Superiori à peccato mortale, come cauano communemente i Dottori dal *c. irrefrag. de offic. Ordin.* Del che si può vedere il Graff. 1. *p. decis.*

p. decis lib. 3. c. 5 nu. 133. Onde quei, che lasciano di correggere i sudditi, & le Monache per negligenza, ò per timore, ò per affettar troppo la pace, & quiete del Mondo, ò perche nõ si rida, ò mormori di loro, peccano grauissimamente, come con la commune insegna, il Sà *ver. correptio num. 2.* Et il Peirino *tomo 2. Relig q. 1 c. 7. num. 15.* li chiama Superiori da forca, conforme il detto di Dio ne' Num. 25. esposto de' Superiori da Oleastro. *Tolle cunctos Principes Popui, & suspende eos contra solem in patibulo.* Aggiongo, che questo obligo s' intende anco di quei peccati, i quali se bene in se sono veniali, iterati però da' Sudditi introducono cattiue consuetudini, & contrarie all' osseruanza Regolare. Tomaso di Giesù *de Visitat. Regul. tract. 2. c. 6. num. 11* Peir. cit. *c. 5. §. 1. num. 63.* Naldo *ver. Prel. num. 11.* Miran. *tomo 1. q. 10. art. 1. concl. 5.* Tannero *in 2. 2. disp 2 q. 5. dub. 4. num. 36.* Sanch. *lib. 1. in decal c 6. num. 19.* Villal. *tom. 2. tract. 4. diff. 2 num. 5.* Coninch. *disp. 28 dub 3 num. 24.* Lezana *1. p. c. 18. num. 15.* Il quale aggionge colla dottrina del Bannes, che non basta poi al Superiore, quando si confessa accusarsi d' hauer tralasciata la corretione fraterna. Non niego però, che non possa la Badessa (anzi che deue) tall' hora dissimulare prudentemente quei peccati veniali, che non sono scandalosi, ò pure, ch' emendati da lei sarebbero occasione di maggior male, come cõ li Sacri Canoni proua il Peirino cit. *c. 7. nu. 15.* & lo disse anco il P. S. Agostino *lib. 1. de ciuit. Dei c. 9. Nam si propterea quisq; obiurgandis, & corripiendis male agentibus parcit, quia opportunius tempus inquirit, vel eisdem ipsis metu t, ne deteriores ex hoc efficiantur, vel ad bonam vitam, & piam erudiendos impediat infirmos alios, non videtur esse cupiditatis occasio, sed consilium charitatis.* Del che vedasi il P. S. Tomaso *2. 2. quæst. 33. art. 2. ad 3.* & il Panorm. *in c. vt Clerici de vit. & hon. Cleric. num. 4.*

Se possa il Superiore, ò debba trasferire vna Monaca incorrigibile da vn Monastero all' altro à fine di riformarla, conforme all' obligo sopradetto, & seruirsi del consiglio d' Ouidio *1. Metam.*

Cuncta prius tentanda, sed immedicabile vulnus
Ense recidendum est, ne pars sincera trahatur.

ne dissi à sofficienza al cap. 2. num. 4. solo aggiongo, che

in castigar le Monache deue il Superiore trattarle benignamente più de' Frati, attenta la fragilità del loro sesso, come s' hà *in c. ex parte, Clement. 1. de priuileg.* & Piet. de Anchar. *ibi*. Ne si può, come vsano alcuni per ogni leggierezza cauarli il velo negro, il che anco si prohibisce per colpa di fornicatione nel *c. omnes faminæ 27 q. 1.* Barbosa *de iure Eccles. lib. 1 c. 44. num. 14.* Se bene nella Religion nostra in tal caso s' vsarebbe in contrario, & ve ne sono ancora Statuti Generali, & antichi dell'Ordine.

ANNOTATIONI
al Capitolo XVIII.

1 DI *quattro, ò cinque*] L' istesso, che qui si dice, ordinò poi il Sacrosanto Cõcilio di Trento *sess. 24. de refor. c. 3.* cioè, che debbano quanto prima ponno i Visitatori, sbrigarsi dalle Visite, ne aggrauar con spese i Visitati. Et auertisce il Zerola *in praxi Episc. par. 1. ver. Visitatio q 5. vers. præterea.* Che non deuono perciò in quel tempo occuparsi in altri negotij nõ pertinenti à detta Visita: ma sollicitarla verso il fine al possibile. Ne deue dirsi, che ciò è ordinato a' Vescoui, & non a' Regolari: perche à tal obiettione risponde l' istesso Concilio *sess. 25. de Regul. c. 8.* in queste parole. *Teneantur Visitatores suæ Congregationis Monasteria frequenter visitare, & illorum reformationi incumbere, & ea obseruare, quæ in Sacris Canonibus, & in hoc Sacro Concilio sunt decreta.* Onde deuono ben auertire i Visitatori ad essere contenti della mediocrità del viuere: ne cercar accuratamente cibi, ò vini delicati, come nota la Glossa *in c. cũ Apostolus ver. somptuose de cens.* Ne è scuso da tal transgressione quello, il quale essendo di sua natura frugale, & parco nel viuere, vuole però, che i suoi compagni scialaquino, & viuano con lautezza, Piasec. *par. 2. praxis c 3. num. 3. in fine.* Contzen. *6. polit. c. 14. § 6.* Tom. di Giesù *de visit. Regul. tract. 1. c. 2. num. 1* Peir. *in formul. lit. P. c 9 num. 9.*

Vn'altro motiuo assegna l' istesso Vrbano IV. nella Regola dell' Vrbaniste al c. 24. quale nõ meno del primo deue spronar

sprOnar chi visita alla speditione, in queste parole. *Vt autē non grauentur Monasteria in expensis, & Visitator omnem notam cuiuspiam suspicionis euitet: Volumus omninò quod Visitator de visitationis officio quam cit.us commodè pc terit se studeat expedire, &c.* Perche à dir il vero, può far poco frutto nelle Monache colui chi và per staccarle principalmente dal conspetto virile, & dalla frequentatione de' colloquij, & insieme spende assai tempo nel conuersar con loro; per il che disse benissimo Claudiano *lib. 4. consul. Honor.*

In commune iube; si quid censesq; tenendum;
Primus iussa subi; tunc obseruantior æqui
Fit Populus, nec ferre vetat, cum viderit ipsum
Auctorem parere sibi.

Del che dicessimo à sofficienza trattando della Badessa al capitolo 13. num. 4. Vna cosa solo aggiongo del P.S. Agostino *lib. de singularit. Cleric. Grauem inimicum* (dice egli) *sortita est castitas, cui nonsolum resistendum, sed dimisso fræno longius fugiēdum. Nec eo minus fæminæ fugiendæ sunt, quia Religiosæ videntur: Quia quanto religiosiores, tanto citius alliciunt, & sub prætextu pietatis, latet viscus libidinis. Experto crede, expertus loquor coràm Deo, non mentior: Cedros libani, duces gregum sub hac peste cecidisse reperi; de quorum casu, non magis suspicabar, quam de Ambrosij, vel Hieronymi impudica turpitudine.* Vedasi di questo il Giustinelli nel trionfo della castità par. 3. rimed. 16. §. vlt. pag. *mihi* 487. Non si può però astringere il Superiore Ordinario qual è il Prouinciale (come dice il Rodriq. *tomo 1. q. 17. art. 10.*) à questa legge de' Visitatori delegati, à douer cioè spedirsi dalla visita, frà il spatio di quattro, ò cinque giorni, & si caua da vn decreto della Sacra Congregatione, quale cō la sua dottrina illustrano il Barbosa *de officio, & potest. Episc. alleg. 73. num.* 39 Riccio, & Armendario da lui citati.

Et finalmente ponno i Prouinciali finita la visita tanto delle Monache, quanto de' Frati concederli Indulgenza Plenaria per concessione di Leone X. *Compen priuileg. ver. Indulg. Plen. quo ad Fratres num* 16 Qual Indulgenza nō è riuocata da Paolo V. Perche se trattiamo dell' Indulgenze simplicemēte, nō s'intēdono all'hora cōcesse, cōcedendosi tuttauia nelle visite, se della facoltà di concederle, questa non è Indul-

è Indulgenza, ma facoltà di concedere Indulgenze, & *ex diuersis non fit illatio c. ad audientiam de decimis*. Et così tengono Pereg. 1. *p. Compen. ver. Visitat.* Peir. *tom.* 1. *priuileg. constit.* 14. *Clemens X. num* 12 Bartol. di S. Fausto *lib.* 2. *de Indulgen. q.* 64. *§. Dixi non*, & altri molti.

2 *PER causa di Confessione*] Se bene i Visitatori non son Prelati, pigliando rigorosamente questo nome, hanno però cura d'anime, & si ponno dir tali *laxato vocabulo* (come si dice) il che, & apparisce da questo luogo della Regola, & lo proua il Peirino *tomo* 1. *Relig. q.* 1. *c.* 18 *§.* 2 *vers & inquies.* Et perciò ponno essequire circa le loro suddite, tutto ciò, che può fare, chi n' hà la cura. Nouissimamẽte però dell'Anno, cioè 1623. dichiarando la Sacra Congregatione del Concilio, la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutab li*, data a' 22. Febraro 1622. prohibì à qual si sia Superiore, ancor che Generali dell' Ordine, & a' loro inferiori Prelati, che non potessero ascoltar le confessioni delle Monache à loro soggette, se non sono à ciò specialmente deputati dall'Ordinario, come delegato della Sede Apostolica, la qual Bolla se bene in Spagna fù sospesa per ordine di Sua Santità dal Nõcio, che è adesso l' Eminentissimo Card. Sacchetto, per suo Decreto de' 21. Aprile 1625. In Italia però s' osserua pontualmente. Ponno però assoluere le Monache con quell'assolutione, che si suol dare doppò la visita, dispensare con loro ne' voti, giuramenti, &c. Perche queste cose non appartengono al Sacramẽto della Cõfessione della quale parla la detta Bolla, & le dichiarationi fatte sopra di quella, come appare à chi legge il tenor di quelle.

3 *SOGGER SCANO al Visitatore*] In doi estremi si suole tall' hora peccare circa di questo. Alcune sono tanto essatte in osseruare le minutie (contro l' Abbadesse principalmente, contro le quali inuiarsi specialmente i Visitatori, si caua dalla prattica Criminale dell'Ordine nostro pag. *mihi* 21. *§. Idcò*,) che non sono così diligenti in accusare li proprij peccati in confessione, quanto in osseruar quelle; Et di simili pontatrici si dice nel capitolo antecedente. *Et auertiscano le Suore, & con diligenza considerino nelle visite delle Suore le cose principali*. Et se bene deuono sentirle i Visitatori, & secondo

condo la qualità delle colpe auisar fraternalmente le diffettose, non deuono però permettere, che siano sindicate per cause friuoli, & di niun momento. Del che si può vedere il Rodr. *tom. 3. q 77. art 1. & 2.* Pozzo *de Synaic. in princ. c. 2. num. 23. fol. m hi 96.* Azeuedo *b. 10. tit. 7. num. 11. vol. 3 recōpilationis.* Altre per l'altro estremo quanto più sono importanti le colpe, più stimano di peccare palesandole, & con superstitiosa carità cuoprono vn' empietà diabolica contro la lor Madre Religione. A queste si parla qui, essortandole à soggerir con diligēza, &c. Et vna simil' essortatione fece con altre parole il P. S. Agostino a' suoi, nella Regola tomo primo. Dicendo. *Nec vos iudicetis esse malcuo os, quando incorrigibilis peccatum in licatis. Magis quippè innocentes non estis, si fratres vestros, quos indicando corrigere potestis, tacendo perire permittitis. Si enim frater tuus vulnus haberet in corpore, quod vellet occultari, cum timeret secari, nònnè crudeliter abs te sileretur, & misericorditer indicaretur? Quanto ergo potius debet manifestari, ne deterius putrescat in corde?* Vedansi di questo il P. S. Basilio *in reg fus. disput. ad interrog. 46.* il P. S. Gio. Chrisostomo *hom. 61. in Matt.* il P. S. Gregorio *lib 2. in Ezech. hom. 19* Di che debbano inquirere i Visitatori oltre quello, che disse intorno à ciò il Rodriq. *tomo 2. q. 15. art. 10* ne trattò diffusamēte il cit. Resta *in direct. visit. p. 1. c.* 89. Io porrò quì l'Indice, che à tal effetto compose il Gauan. *in prax: comp n. v. sit. Epis.* Et intorno alle cose, che in quello si pōgono deue chi visita le Monache, interrogare, & vedere se vi sono, & poi quali siano. Et primieramēte delle cose materiali, & insēsibili, doppò dell'interrogationi da farsi alle Suore si tratterà.

De Monasterijs Monialium.

Clausura.	*Fenestrella Cōmunionis, & Cōfessionis.*	*Collocutoria.*
Porta.	*Crates ferreę duplices.*	*Fenestræ.*
Parietes.		*De Ecclesia prout in Ecclesijs Fratrum.*
Rota.		

In visitatione Monialium in communi.

Statuta.	*Oratio mentalis.*	*Largitio munerum.*
Obedientia.	*Ieiunia.*	*Victus communis.*

Pauper-

Paupertas.	*Flagella.*	*Epistolæ.*
Castitas.	*Officia, & labores cõmunes.*	*Redditus.*
Clausura.	*Lectio ad mensam.*	*Onera.*
Circuitus virorum intra septa.	*Comites in locutorio.*	*Satisfactio.*
Sacramētorũ frequētia	*Laici sine licentia.*	*Capitulum culparum.*
Chori disciplina.	*Crates apertæ in Quadragesima, & Aduentu.*	*Negotiorum.*
Silentium in Choro, Dormitorio, & Refectorio.	*Electio officialium.*	*Rationes dati, & accepti.*

In particulari.

De nomine, & cognomine.	*Ætate in Monasterio.*	*Renunciatione.*
Professione.	*Dote allata.*	*Choralis an conuersa sit.*
Officium diuinum, vel quid eius loco.	*Annuli.*	*Aues.*
Munus, & officium.	*Comæ.*	*Speculum.*
Cella separata.	*Chirothecæ.*	*Instrumenta musica.*
Exercitia Monasterij communia.	*Canes.*	*Crepidę sæculares.*

Frà le cose qui poste, ò spettino alla visita materiale, ò alle Monache in commune, ò in particolare deue farsi prima di cominciar la visita vn' indice distinto per capi, & secondo l'ordine di quello andar visitando. Che così ancora s' ordina nella citata prattica Criminale.

4 *ASSOLVTA dal suo vfficio*] Non può il Visitatore per vigor di questa parola priuar d'vfficio la Badessa, ancor che lo ricchiedessero i suoi demeriti, lui solo, ma è necessario, che osserui in questo il *ius gentium*, ò vogliam dire li statuti dell' Ordine, i quali commandano, che non si priui alcuno se non col consenso del Definitorio, & giuridicamente. Et se bene Bonifacio Ottauo nella sua *Ad augmentum*, data à gl'vndici di Nouembre, l'Anno primo del suo Ponteficato, concesse a' Superiori, che nelle corretioni de' loro sudditi non sian' obligati ad osseruare gl' apici della Legge, disse però, che li douessero condannare *Secundum consuetudines approbatas,*

probatus, *& Generalia facta*, & così tengono ancora Tomaso di Giesù *de statu Monach. p. 4. cap. 1.* Diana *par. 2. tract. 2. resol. 117.* Sanchez *in decal. lib. 7. cap. 29.* & il Cardin. Cassad. & Milis da lui citati. Portel. *lib. respons. par. 2. cas. 22. num. 4.* col Rodriquez & l'Abbate. Castellino *de elect. c. 18 nu. 6.* Peirino *tomo 2. Prael q. 1 c. 4 num 92* Et s'vsa ancora antichissimamente nella Religione. Se però tutto, ò la maggior parte del Monastero richiedesse, che fosse rimossa dal suo vfficio, & apportasse di questo proue vrgenti, & manifeste, stimo che potrebbe il Prelato acconsentire senz'altro, che si facesse nuoua elettione: Hò di questo auttori doi Cardinali Protettori, i quali diedero la forma di priuar l'Abbadessa (conforme douer dare, dice la Regola dell' Vrbaniste al c. 24.) a' Visitatori. Vno è il Cardinal Matteo, & è registrata nel Specchio de' Minori *tract. 1. fol. 15.* Et l'altro il Card. Filippo, sino dell' Anno 1370. a' 19. di Maggio. come si riferisce nel Regesto Pontificio del 4. tomo del P. Vadingo nel fine, ou' è l'Appendice.

Ponno ancora i Prelati senza interuento del Definitorio sospenderla *ad tempus*, ricercandolo i suoi demeriti, come pur potere fare con suoi Guardiani, proua Geron. Roder. *resol. 121. num. 6.* col Miranda da lui citato, & così anco si stila nell' Ordine. L'altre Vfficiali poi, che non si fanno per elettione di tutto il Monastero, ponno essere liberamente rimosse da' loro vfficij à libito del Prelato, senza douerle assignare il perche, come dicono gl'Auttori sopracitati, & principalmente il Diana, & lo proua diffusamẽte il Peirino *tomo 2 Relig. q 1 c. 4 num. 92* Deuono però in questo star auertiti i Prelati à non fomentar, ò generar odij, & risse in tal maniera frà le Monache: come sarebbe se priuasse alcuna tale à richiesta sola d' vn'altra sua emola, ò per cose friuole inuentate dall' istessa, & à questo proposito stà vn testo, che s'hà nel c. *Satis peruersum dist. 56.* ch' è dottrina di S. Gregorio *lib. 10. Epist. 8.* *Satis peruersum est*, (dice egli) *& contra Ecclesiasticam probatur esse censuram, vt frustrà, & pro quorundam voluntatibus quis priuetur, quem sua culpa, & facinus ab officij quo fungitur gradu non deijcit.* Vedasi il Portel. *lib. respons. par. 2. cas. 24.* Peir. *tom. 3. priuileg. c. 12. num. 8.*

5 *CONVERSI, & gl'altri, &c.*] Chi siano questi Conuersi, non tutti lo sanno, & molti stimano, che si tratti quì, di quei Laici, che seruono ordinariamente a' Confessori, ma non è così; Che per ciò s'hà à sapere, che essendosi le Minorisse di primeua loro institutione obligate alla Clausura nel modo già detto al capitolo primo, fù necessario, che hauessero persone atte à far quei negotij fuori del Monastero, ch'erano loro necessarij, ò per l'amministratione de' loro poderi, ò per altri simili. Et perciò Innocēzo IV. qual prima di tutti li concesse il possedere in commune, li concesse ancora che potessero hauere alcuni Conuersi de' quali disse nella Regola, che loro diede. *Capellanus, & Conuersi secundum dispositionem Visitatoris promittant obedientiam Abbatissæ, vouentes loci stabilitatem, & perpetuò viuere sine proprio, & in castitate, &c.* Et più à basso. *Tunicas de vi i panno iuxtà eorum indigentiam habere valeant sine caputio quarum manicæ sint breues, & strictæ tantummodò ad manus, &c.* Haueuano oltre ciò alcuni Capellani obligati, & vestiti all'istesso modo, quali seruiuano alle loro Chiese, gouernate però da' Frati Minori: Haueuano Chierici, Fattori, & altri, che si comprendono nella Regola sotto nome di Familiari, a' quali alludendo, concede a' Visitatori, che non ostante la sopradetta promessa, *de loci stabilitate*, possano rimuouerli parendole (come iui si dice) necessario, come pur anco disse nella sua Innocēzo IV. Del che si può vedere il c. 20. della Regola dell' Vrbaniste.

Di questi altresì, ne faceuano vno Procuratore del Monastero con l'auttorità della quale si parla nel seguēte capitolo, & più chiaro si spiega al 21. di quella dell'Vrbaniste: Ne come hora si seruiuano di persone secolari molte volte poco fedeli in tali amministrationi. Il che forsi mosse i Frati di Spagna ad assumersi vna tal carrica, & Gregorio XV. à concedere a' Vescoui, che potessero farli dar conto, & la Congregatione de' Cardinali ad ordinare, che si mutassero ogni triennio, come si dirà in appresso. Della fedeltà loro altro non si può dir di meglio, che allegar la Santità del Venerabile Frà Rainero, il cui corpo si conserua nel Monastero di S. Germano, detto communemente di S. Marta della presente Città, adorno di molti miracoli, quale ser-

uiua à quelle Monache p Chierico nella giouentù,& poi per Procuratore nel tempo, che erano sotto il gouerno de' Frati Minori dell'Osseruanza, qual morse l'Anno 1428. a' 23. di Nouembre, & si vede dipinto in vn quadro antico, che conseruano, vestito al sopradetto modo, & scalzo. Vn'altro Frà Obertino Cōuerso, & Procuratore del Monastero di S. Caterina di Locoli, Clarisse di questa Città, si nomina nella Bolla 115. d'Alessandro Quarto, nel Regesto Pōtificio del P. Vadingo, in vn'atto giuridico da lui fatto.

Vn dubbio di non poco peso s' offerisce al compimento di quest'Annotatione, & è, se si come è lecito hauere fuori del Monastero la seruitù, della quale qui si tratta, sia parimente lecito tener di dentro Seruenti secolari a'seruitij delle Monache. Per espositione del quale suppongo primieramente, che per le Zitelle riceuute per educatione, oue s' vsa, sian prohibite simili seruitù dalla Sacra Congregatione a' 12. di Marzo 1619. Sellio *in selectis Canonicis c. 18. nu. 29.* Barbosa *in Concilium Trid. sess. 25. de Regul. c. 5. num. 102.* Secondariamente suppongo, che ne meno per seruitio delle Monache ponno ritenersi secolare, che possano entrare, & vscire, che così decise l' istessa a' 20. Febraro, & riferisce il Decreto Cāpan. *in diuer. Rubr. 12. c. 16. nu. 28.* & il Barbosa *de offic. & potest. Episc. alleg. 102. num 61.* Del che vedasi il Bonacina *de Claus. q. 4. pun. 4. nu. 10.* Resta donq; tutto il dubbio circa le Donne, che seruono (ne escono dal Monastero) in habito secolare, se sia lecito trattenerle, ò pure sia contro il Concilio di Trento, & altre constitutioni Pontificie. Alcuni citati dal Barbosa in quel luogo del Concilio *num. 99.* concessero liberamente tal seruitù à tutte le Monache indifferentemente, fra' quali il Miranda s'affatica molto (*in tract. Monial. q. 2. art. 5.*) di suadere con ragioni & prouare non solo, che ciò si possa fare per molti capi, mà che tale ancora fosse la mente del P. S. Francesco, con le Suore della prima Regola, & della Cōcettione, quali dice osseruar clausura più stretta dell' altre. Il Barbosa al contrario *lib. 1. de Iure Ecclesiastico cap. 44. num. 42.* porta vna dichiaratione della Sacra Congregatione de' 6. di Marzo 1596. che la prohibitione fatta di tal seruitù, s' intenda solo

per quelle di S. Chiara della prima Regola, le quali non ne sono capaci, & molti altri dicono altre cose. Io per decidere questo quesito con la più sicura, & fondata opinione, rispondo, che si ponno concedere solo in caso, che nõ vi siano Laiche nel Monast. ò siano inferme talmẽte, che non possano seruire, & in cõmune: Ne in q̃l tẽpo possano vscire, & vna volta vscite non si posano più introdurre. Et questa non solo è opinione del Villalobos *tomo* 2. *tract.* 35. *diff.* 46. *num.* 14. *&* 15. Portel. *ver. clauf. monial. num.* 5. Peirino *tomo* 2. *priuil. const.* 6 *Pij Quinti num.* 31. Sanchez *lib.* 6. *in decal. c.* 16. *num.* 66. Ma si vede anco come qui la posi, in vn Breue di Gregorio XIII. concesso al General dell' Ordine a' 23. Decembre 1583. *Significasti nobis*, ne altrimenti credo potersi fare. Se questo poi sia priuilegio, rigorosamente parlando, ò pure dichiaratione del *Ius* commune: Stimo che sia dichiaratione, perche stimo più rigorosa la Clausura delle Clarisse della prima, che di quelle della presente Regola, come si vede da chi legge l'vna, e l'altra, & perciò tutte indifferentemente se ne ponno seruire. Et così ancora stimorno già il Miran. & il Peirino citati.

6 *CONFESSORI. & suoi Compagni*] Per essere la materia de' Confessori vna delle più principali, che si possa trattare in materia di Monache, è necessario trattarla con altretanta chiarezza, quanto più oscuramente è toccata dalla presente Regola, se bene con breuità. Dico donque, che le Monache non ponno esse eleggersi il Confessore, se bene ponno nominarlo, conforme alla Bolla di Leone X. citata al num. 1. del c. 17. alle quali è in libertà de' Superiori il denegarlo. E ben vero, che li deputati secondo la detta loro nominatione, non ponno poi esser rimossi, fino à finito il loro tempo, senza causa ragioneuole, che così decise la Sacra Congreg. alli 11. di Luglio 1626. & riferisce il Sellio *in select. can. c.* 30. & il Barbosa *in Conc. Trid. sess.* 25. *de Regul. c.* 5. *num.* 20. Ma è dubbio se posano eleggerselo in virtù della Bolla della Crociata, oue s' vsa, ò per altri Confessionali concessili da sua Santità. Al che rispondo risolutamente di nò, hauendo ciò vietato Clemente VIII. a' 23. Nouẽbre 1599. cõ la sua *Romani Pontificis*, & Vrbano VIII. a' 19.

a' 19. di Giugno 1630. *In specula* generalmēte à tutti gl' Ordini de' Religiosi, & Religiose: Del che anco apporta vna dichiaratione della Sacra Congregatione fatta per le Monache, il Rodriq. *in bullam Cruc.* §. 9. *num.* 24. & il Peirino *tomo* 1. *Priuileg. const.* 13. *Iulij II. num.* 3. *in fine.* Ma di ciò vedasi l' istesso Rodriq. *tom.* 2. *q.* 21. *art.* 10. Ioan. Cruz *de statu Relig. lib.* 1. *c.* 6. *dub.* 12. *concl.* 1. Garçia *de benef. par.* 2. *c.* 5. *nu.* 64.

Se domandi; Se l' istesso si debba dire del Giubileo, cioè, se in virtù del detto Giubileo possa la Monaca eleggersi vn Confessore approuato dall' Ordinario, non ostāte le citate Bolle di Clemēte, & Vrbano VIII. Rispondo di sì, col Peirino *tomo* 3. *Priuileg. c.* 4. *num.* 4. Portella *ver. confessor. approb. in addit. num.* 6. Bonacina *de Sacramentis disp.* 5. *quæst.* 7. *pun.* 4. §. 1. *num.* 22. *in fine*. Bartolomeo da S. Fausto *lib.* 4. *de Iubilæo q.* 88. & altri. Il che si caua da vna dell' istesso Vrbano data a' 28. di Genaro 1625. *Pontificia sollicitudo*, con la quale se li concede questo in specie per l'Anno Santo, che fù all'hora, & lo proua il Peirino citato con ragioni assai euidenti. Ma la maggior difficoltà è, se possa eleggersi qual si sia, purche sia approuato generalmente dall' Ordinario. Il fondamento della difficoltà, è perche esponēdo del 1623. la Congregatione del Concilio, la Bolla di Gregorio XV. *Inscrutabili*, già citata, dichiarò, che *Regulares generaliter ab Episcopo approbatos ad confessiones personarum sæcularium audiendas, nequaquam censeri approbatos ad audiendas confessiones Monialium sibi subiectarum; Sed egere quo ad hoc speciali Episcopi approbatione.* Dichiarò ancora, che l'approuato per vn Monastero non si debba stimar approuato per altro, che per quello. A vedere donque se non ostante la predetta dichiaratione, possano eleggersi vn Regolare approuato generalmente dal Vescouo? Stima di sì il precitato Bonacina, & più specialmente il Peirino, il quale dice, che *non loquuntur in hoc casu Iubilæi, sed solum in casibus ordinarijs*, & con la Regola dell' eccettione, che firma la legge in contrario, caua dalla stessa dichiaratione il suo intento. Et à questo proposito fanno le dottrine dell' Henriquez *lib.* 6. *de pœnit. num.* 8. & *lib.* 7. *c.* 12. *num.* 4. il quale cita il Medina, & l' Angelo *in comment. lit. Q.* Conincho *disput.* 8. *de pænit. d.* 7. *nu.* 57. Nugno *in addit. ad* 3.

ad 3. p. q. 8. art. 5. dub. 9. verſ. ad 10 argumentum. Sanchez *de matrim. lib. 8. diſp. 34. num. 16.* & altri. Ne mancano Auttori, che dicono, baſtare ſia approuato detto Confeſſore dall' Ordinario del Confeſſore, che è à dire nel noſtro caſo, che baſti ſia Confeſſore approuato dal Superiore ſuo Regolare, qual' è l' Ordinario del detto Confeſſore, ancor che ſia d'altra Religione. Coſì il Graffio *lib. 2. append. c. 5. nu. 18.* Zanardo *par. 1. direct. confeſſariorum c. 21. n. 32.* Homobono *de caſibus reſeru. p. 1. c. 5.* Coriolano *de caſibus reſeru. par. 1. ſect. 3. art. 16.* Sanctarello *de Iubilæo c. 7. dub. 1.* Bonacina citato *num. 25.* Il quale cita per queſta opinione il Zerola, & il Sorbo. Giouanni la Cruz. *De ſtatu Relig. lib. 3. c. 6* Henriq. *lib. 3. de pænit. c. 6. num. 7. in comment. lit. A.* allegando eſſer tenuta tal opinione in Spagna, da tutti i Maeſtri dell'Ordine di S.Domenico, di S. Franceſco, & di S. Agoſtino, & oltre queſti nomina in particolare altri Veſcoui, & Dottori; & à queſto propoſito ſtà vna dichiaratione della Sacra Congregatione riferita dal Marzilla *lib 3. tit. 9 c. 29. lit. C.* Farinacio *volum. 4. deciſ ſuper ſeſſ. 23. c. 15.* Villalobos *tomo 1. tract. 9. diff 56. num. 2.* & dal Suarez *tomo 4. diſp. 28. ſect. 9. num. 6.* Il quale dice, che ſi conſerua autentica in Coimbra in queſte parole. *Item declarant Card. & S. D. N. declarauit, tempore Iubilæi, poſſe omnes Regulares confiteri peccata ſua Sacerdotibus approbatis ab Ordinario ad audiendas Confeſſiones; In Bulla enim non fit mentio, niſi de Ordinario eorum qui audiunt confeſſiones, non autem de Ordinario, pænitentium*. Il che ſi deue intendere quando nella Bolla del Giubileo non ſi ſpecifica l'Ordinario del luogo, come ſi ſuol fare alcune volte. Auiſa però il detto Suarez, che più conforme alla ragione, & al buon gouerno è l'opinione contraria à queſta.

Dubitano alcuni ſe il Veſcouo poſſa deputar Confeſſori alle Monache ſoggette a' Regolari, non già Ordinarij, ma ſtraordinarij. Al che riſponde di sì, il Barboſa *de officio, & poteſt. Epiſc. alleg. 25. num 48.* Et riferiſce coſì eſſere ſtato deciſo: Et anco darle Confeſſore d'altro Ordine, & cita l'Armerdar. il Gallet. & il Riccio. Ma eſpone queſto dottiſſimamente al ſuo ſolito il Peirino *in Formul. lit. C. c. 15. num. 61* che ciò s'intenda, quando le Monache da lui lo ricercaſſero,

ouero

ouero il Superiore dinegasse concederli tale straordinario, conforme ordina il Conc. di Trento *sess. 25. c. 10. de Regul.* cioè, che *bis aut ter in anno offeratur*. Et pare, che l'istesso Barbosa s'accorgesse dell'errore in questo, & si volesse correggere nel cit. luogo del Concilio *num 9.* oue in altro tuono del luogo citato, dice. *Monialibus etiam exemptis in certis casibus dandum esse per Episcopum lori Confessarium extraordinarium, &c.* Oue si vede, che determina la sua, thesi à certi casi. Ne meno può assignarlo per richiesta d'alcune particolari, come ne pur il Superiore loro, per vn Decreto della Sacra Congregatione de' 15. di Febraro 1593. riferito dall'istesso *in collect. bullar. ver Confess. Monial* Li deputati però da' loro Superiori, tanto Ordinarij, quanto straordinarij non ponno essercitar l'vfficio (circa le professe però, come dicessimo già) se prima non sono da lui approuati, per vigor della Bolla di Greg. XV. *Inscrutabili*, già citata. Et le licenze tanto de gl'vni, quanto de gl'altri, s'intendono solo per quel Monastero, per il quale si presentano, & per quella sol volta, che si presentano, fin che dura il loro vfficio, quale finito deuono di nuouo essaminarsi: che cosi vogliono gl'Eminentissimi della Sacra Congregatione, ne' Decreti fatti sopra la Bolla citata, stampati in Roma del 1623. & riferiti nel 4. tomo del Bollario.

Auertisce in simil proposito il Peirino *tomo 3. priuil. c. 2. num* 24 gl'Illustriss. Vescoui, che si ricordino, che l'approuare i Confessori non è gratia, che li faccino, ma atto di giustitia al quale sono obligati per li Decreti de' Concilij. Et perciò sotto pena di peccato mortale dice essere obligati ad ammettere gl'idonei, & altrimente facendo li fanno torto in cosa graue, & cita nella sua sentenza il Suarez, & il Conincho, & di più soggiōge. *Sed quid dicemus de illis Episcopis, qui hac facultate vtuntur, seu potius abutuntur, ad iniurias sibi illatas vindicandas, seu potius ad iniurias gratis Regularibus inferendas, seu ad vlciscendum Regulares, quoties hi in omnibus, & per omnia per fas, & nefas illis non obsequuntur? Vnde cum petunt aliquid a Regularibus quod hi per suas constitutiones facere nequeunt, statim eos priuant confessionum audientia, & quos volunt admittunt, & quos nolunt excludunt, nullo habito respectu an sint idonei nec nè.* Et doppò

hauer

hauer mostrato gl' inconuenienti, che porta seco questo disordine, conchiude alla fine, *Quid inquam de his dicendum? Dicant alij. Ego scio quod propter multo minora his, Sanctissimi Pontifices tot priuilegia, & exemptiones Regularibus concessere.* Al che aggionge anco non sò che per gl'Essaminatori.

Resta hora, che diciamo le conditioni, che deue hauere il Confessore di Monache, & perche di questo trattano i Statuti dell' Ordine, aggiōgerò solo, che non deue il Cōfessore essere insieme Guardiano, prohibēdo ciò la Sacra Congregatione à chi hà cura d'anime, con vn Decreto delli 10. d'Aprile 1615. riferito dal Barbosa *in Conc. Trid. c.t. nu.* 18. Non s' intende però delli Straordinarij. Deue ancora esser prattico della Regola delle Monache, che hà à confessare, acciò nō l'auenga quel che dice Christo, *Si cæcus cæco ducatum præstet ambo in foueam cadunt.* Et è commune assioma de' Theologi posto da S. Tomaso 1. 2 *q.76. art* 2. che *Singuli scire tenentur, quæ ad eorum statum, vel officium spectant.* Onde stimo, che per la poca vigilanza circa di questo si sia introdotto, che in alcuni Monasteri nō s' osserui altro, che li quattro voti, ne pur sappiano le Monache l'altre cose, che concernono questi, & il trattar dell'altre osseruāze, è come trattar loro delle cose dell' Indie. Ne vale il dire, che quando si deputano i Confessori si presuppone, che essendo in officio debbano studiarle: Perche come disse il P. S. Bernardo *lib. 1. de consid. c.* 1. *Officia bonos facilius recipiunt quā faciant; Quare ad ea viros probatos oportet deligi non probandos.* Et osserua il Peirino *tomo* 2 *Relig. q* 2. *c.* 2. *num.* 12. Che li Canoni, che ricercano habilità nell' Officiale, non trattano dell'attitudinale, ma dell' attuale. Ricerca finalmente la Sacra Congregatione in vna lettera scritta all'Arciuescouo di Genoua Marini li 5. Aprile 1631. conseruata nella sua Cancellaria, qual hò visto io autentica, che siano d' età sopra 45. Anni, & siano di buona vita, & costumi essemplari. La qual vltima parte è anco ne' Statuti dell' Ordine.

A chi domādasse come ogni giorno si vuol dubitare, se la Monaca sia obligata à confessarsi dal Confessor straordinario, qual deue mandarsi doe, ò tre volte l'Anno. Rispōdo di nò, non essendoui di questo precetto alcuno, & di-

cendo

cendo ſolo il Concilio, che ſe l'offeriſca, nõ che ſi sforzino à confeſſarſi da quello, come beniſſimo oſſeruò il Portella *ver. Monial num.* 14. Il quale dice, ſe il Superiore nella Patente diceſſe, che non ſi confeſſaſſero dal ſuo Confeſſore per quel tempo, che dura il Straordinario: Non volendoſi confeſſar da queſto, non ſi potrebbero, ne meno confeſſar da quello. Stimo però ſian obligate preſentarſeli auanti, per vigor de' Statuti, conforme anco ordinò già la Sacra Congreg. à tutte le Monache di Napoli, & di Salerno a' 2. di Giugno 1589. & a' 12. di Luglio 1592. in queſte parole riferite dal Piaſecio *p. 2. c. 3. Omnino aſſignetur Cõfeſſar[illegible]us extraordinarius iuxta Decretũ Sac. Generalis Cõc. Trid. quẽ quæuis Monialis adire teneatur, cui tamen liberum ſit illi ſua peccata confiteri, vel non confiteri.* Et per oſſeruãza di ſi Santa cerimonia, commandò Luc'Antonio Reſta alle ſue d'Andria *par. 1. direct. viſit. cap.* 90. § 2 *nu.* 3. che le Badeſſe, ò Vicarie debbano eſſere ſempre le prime per dar animo à tutte l'altre.

7. *IVI dimorano*] *iui*, cioè, nell'iſteſſa Città, ò luogo oue è ſituato il Monaſtero. Nella primitiua Chieſa ſecondo la Regola di S. Baſilio cohibitauano i Monaci, & le Monache, ma in ſucceſso di tempo fù viſto non eſſer bene, & fù prohibito in molti teſti Canonici addotti in proua di queſto dal Miranda *de Monial. q* 1. *art* 1. Et nouiſſimamente del 1590. a' 7. di Maggio aggionſe la Sacra Congregatione vn Decreto, fatto d'ordine di Siſto Quinto, col quale ſi prohibiſce ſotto pena di priuatione de gl'vfficij, & di voce attiua, & paſſiua da incorrerſi *ipſo facto*, a' Confeſsori, il pernottare nelle caſe contigue al Monaſtero, ò farui pernottar altri, ò ritenerli altrimente ſeco. Et di più, che nelle ſteſſe Caſe non poſſano in modo alcuno mangiare, bere, reficiarſi, ò pigliar cibo: eccetto che nel tẽpo delle Confeſſioni generali, in caſo, che l'habitationi loro foſſero troppo diſtanti dal Monaſtero, nel qual caſo, dice il Decreto, *Refectionem diurnam accipere vix permittitur.* Non prohibiſce però, che in dette caſe non poſſano habitarui altre perſone Secolari, deputate al ſeruitio delle Monache, come s'vſa in queſta Dioceſi: Anzi che à queſte conceſſe Siſto Quarto, che mentre trauagliano dentro al Monaſtero, poſ-

D d ſano

ſano reficiarſi in luogo honeſto per entro la Clauſura, come riferiſce il Compendio de' Priuilegi *ver. ingredi, &c. nu. 23.*

Vn dubbio mi vien propoſto mentre ſcriuo queſte coſe, circa la pluralità de' Confeſſori, che habitano appreſſo alcuni Monaſteri: come nel Conuento Regio di Napoli di S. Chiara, in quello della Maddalena dell'iſteſſa Città, & in altri ſimili. Cioè, ſe poſſa il Veſcouo determinar il numero, & prohibire, che non ſiano più di doi, oue ne ſogliono ſtar quattro, ò 4. oue ſogliono eſſere ſei, ò otto. Al quale per riſpondere è neceſſario ſeruirſi della Regola, che cõ tutti li Legiſti dà il Naldo *ver. Lex. num. 31.* cioè, che quando il caſo occorrente non è deciſo dalla legge, ſi ricorra al ſimile, conforme alla *l. non poſſunt de legibus*, l'Abbat. *in cap. translato de conſt.t.* Ne più ſimile ſtimo poterſi trouare, che quello de' Confeſſori delle Chieſe de' Frati Minori, nelle Chieſe de' quali ſe non potrà il Veſcouo determinar il numero, molto meno ne' Monaſteri di Monache. Nella Clementina dònque. *Dudum de ſepulturis in 6.* oue ſi tratta dell'approuatione de' Confeſſori di queſta Religione, & di quella di S. Domenico, altro non ſi dice di queſto, ſolo che. *Numerus perſonarum aſſumendarum ad huiuſmodi officium exercendum, eſſe debet prout vniuerſitas Cleri, & Populi, ac multitudo, vel paucitas exigit eorundem.* La Gloſſa però di Giouanni Monaco dice, che può *Liceret enim in principio, quandoq; quod non liceret expoſtfacto .ff. de pactis in traditionibus C. de do. quæ ſub mo. l. 1. & l. perfecta fa. de condi. ap. verum.* dice egli. Trouo tuttauia il caſo deciſo *in Terminis*, da Giouanni XXII. Pontefice, & eccellentiſs. Legiſta: Al quale eſſendo comparſi i Carmelitani in Conciſtoro, & lamentandoſi di molti Prelati di S. Chieſa, Rettori, Sacerdoti, & Chierici delle Chieſe Parochiali, che in molte parti del Mondo li diſturbauano, con dinegarli la licenza d'aſcoltar le Confeſſioni come ſopra: Il Papa per liberarli da queſti aggrauij, li fà commune la detta Bolla di Bonifacio Ottauo, confermata da Clemente Quinto, & venendo all'eſplicatione del noſtro queſito, ſoggionge. *Ità quod conſiderata perſonarum conditione quas ad id habueritis idoneas, ac Cleri, & Populi quantitate, eorumdem Fratrum (quos ad huiuſmodi audiendarum confeſſionum officium elegeritis)*

mitti

metianimi numerum (ecco il caſo) *vos infra modum congruum continentes, & nunquam in aliquo excedentes, vt ſic moderatione ſeruata, nec alijs quibus hoc per eamdem conſtitutionem conceditur ad inuidiam, vel ſcandalum: Nec locorum ordinarios, quibus Fratres Ordinis veſtri à vobis electos, preſentare debebitis cõtra vos aliquatenus prouocetis. Nulli ergo, &c. Vndecimo Kalendas Decembris Pontificatus noſtri Anno Vndecimo.* La qual Bolla è inſerta nel Mare magno de'Carmelitani da Siſto IV. nella ſua *Dudum attenta*, data a' 28. di Nouẽbre 1476. colla quale coſi argomẽto; O queſte parole dichiarano il priuilegio de' Frati Minori, ò concedono coſa, che detti Carmeliti nõ haueuano; Se è dichiaratione, già ſi vede quanto diceuamo; Se è nuouo priuilegio, già diceſſimo nel Proemio, che Clemente VII. cõceſſe a' Minori, & Minoriſse tutti i priuilegi conceduti, & da concederſi à tutte le Religioni tanto Mendicanti, quanto non Mendicanti. Donq; &c.

Ma che tale ſia il ſenſo delle ſodette parole della Clemẽtina ſecluſo anco il Priuilegio di Giouanni, non può dubitarne ſe non chi cerca occaſione di litigio: eſsendo, che ſoggionge nell' iſteſso luogo. *Quod ſi fortè iàm dicti Prælati quemquam ex dictis Fratribus præſentatis eiſdem, ad huiuſmodi officium, nollent habere, vel non ducerent admittendum: Eo amoto, vel ſubtracto, loco ipſius ſimiliter eiſdem præſentandus Prælatis poſſit, & debeat alius ſubrogari.* Dalle quali parole conſta, che non vuole il Pontefice, che ſminuiſcano gl' Ordinari il numero preſentatoli: Et conforme à queſte parole deuono intenderſi l'antecedenti, *Numerus autem perſonarum, &c.* che coſi ne diede regola il P. S. Agoſtino *de doctr. Chriſt. c. 2. Cum ambiguitas*, dice egli, *occurrit, contextus ipſe ſermonis à præcedẽtibus, & ſequẽtibus partibus quæ ambiguitatem illam in medio poſuerunt, conſulendus eſt, vt videamus cuinam ſententiæ de pluribus, quæ ſe oſtendunt ferat Suffragium.* Coſi ancora inſeguano i Legiſti, come ſi può vedere Vlpiano, & Bartolo *in l. 1. ff. de rebus dubijs* Aleſſandro *conſ. 69. volum. 6.* Decio *conſ 15.* & altri. Et s' hà l'iſteſsa regola ne' Sacri Canoni *c. 2. requiris de appellat.* Del che vedaſi Baldo *in d. c. 2.* Miranda *tomo 2. q. 25. art. 26. concl. 6.* Rodriquez *tomo 1. q. 11. art 6. § quarta regula.* Geron. Roderico *reſol. 90. num. 49. §. eo.* Peirino *tomo 3. priuileg. c. 1. nu. 9.*

Et quando non vi fossero queste parole, che dichiarano le prime, così ancora come si dice deuono intendersi: perche è regola generale, che quando la legge vltima parla in qualche caso indistintamente, debba intendersi conforme alla prima, & più antica legge, ancor che derogata: Del che porta molti testi ciuili, & Canonici il Sanchez *lib. 2. de Matrim. disput. 24. num. 6* ma singolarmente si fonda quanto dico nella l. *non est nouum ff. de leg* & insegnano così con Bartolo, Ludouico Gomezio *regul. de trien. q. 61 vers tertius intellectus* Burgos de Paz *l. 1. Tauri nu. 570.* & il Naldo *ver. Lex num. 18,* Clemente Quinto donque volendo con la sua constitutione derogar l'estrauagante di Benedetto Vndecimo *Inter cunctos de priuileg. in 6.* pose le parole sopradette per derogatione di quello, ch'egli haueua concesso, cioè, che non douessimo ne pur nominare, ne far comparire à gl'Ordinari, i Confessori eletti da' Prelati dell'Ordine: Ma non dice però cosa alcuna circa del stabilire il numero de' detti Confessori, ch'era concesso a' Prelati sodetti, & perciò il caso, che soprauiene alla legge nuoua deue spiegarsi dal stato precedente *c. maiores de baptismo*. Panormitano *in c. 1. de Clerico ægrot. num. 6.* Et finalmente, che non sia incõueniente alcuno, che vna legge sia derogata in vna parte, & non nell'altra, vedasi il Nauarro *lib. 1. consil. de constit. cons. 2. num. 12. & 23.* Et diffusamente nel Manuale *c. 23. num. 62.* seguito, & citato dal Miranda *ibi concl. 20.*

Molte altre cose potrei dire à questo proposito, ma il già detto è bastante per conuincere, che non hanno auttorità gl'Ordinari di tassar il numero de' Cõfessori, ne ne' Conuẽti de' Frati, ne alli Monasteri di Monache. Et questo caso è molto da notarsi: perche sò, esserui di quei, ch'hanno simili pretensioni, ne quando viene l'occasione si sà oue ricorrere per riparo della giustitia. Le pene poi, che pone Sisto contro quei, che attentano rompere il detto priuilegio s'hanno nel fine di tutta la Bolla, in queste parole. *Si quæ igitur in futurum Ecclesiastica, sæcularisuè persona hanc nostram concessionis, &c. paginam scienter, vel ignoranter contra eam temere contraire attentauerit, primo, secundo, tertiouè commonita nisi reatum suũ congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisq́, sui careat*

reat dignitate, reumq; se diuino iudicio existere, de perpetrata iniquitate cognoscat, & à Sacratissimo Corpore, & Sanguine Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat, atq; in districto examine districtæ subiaceat vltioni ac indignationem omnipotentis Dei ac Beatorũ, &c. Considerino le parole à chi spetta.

Circa i priuilegi, che godono i Confessori di Monache, altri non hò alle mani, che tre. Vno di Sisto IV. riferito nel Compendio de' Priuilegi *ver. Indulg. stationum quò ad Fratres num. 5.* che i detti Confessori possano guadagnare nella Chiesa delle Monache oue seruono, tutte l' Indulgenze, che sono, & guadagnerebbono nella Chiesa del loro Conuento. Ne questa concessione si può dir riuocata da Paolo V. nella sua riuocatoria dell'Indulgenze: perche il cõcedere di poter fare vna cosa in altro luogo, nõ è Indulgenza, nel senso, che si pigliano l'Indulgẽze, come anco auerti il Roder. *resol. 77. nu. 19. circa finẽ.* Ne meno per essere oracolo *viuæ vocis*, resta riuocato dalla riuocatoria de gl' Oracoli d'Vrbano Ottauo già citata: Perche si riuocano in quella le facoltà, indulti, priuilegi, & gratie, sotto i quali nomi non si comprende tal oracolo, ch' è mera dichiaratione del *Ius* concesso, & non nuoua concessione, come diffusamẽte proua il Peirino *tomo 1. Priuileg. const. 8. Pauli V. num. 1.* Con l'istessa dottrina (se ben *obiter*) osseruo, che non sono parimente, per la ragione sopradetta, riuocate l' Indulgenze concesse, *Oraculo viuæ vocis*, per non esser comprese sotto alcuno di quei quattro nomi, che così insegnano il Portella *ver. Indulg. n. 13. post. med.* Suarez *de legibus lib. 8. c. 9. ad fin.* Nauar. *lib. 5. cõs. 2. de panit. & rem. iss. nu. 3.* L'altro priuilegio è cõcesso a' Confessori dalla Sacra Congreg. a' 10. di Marzo 1593. & riferito dal Barbosa *lib. 1. de iure Ecclesiast. c. 44. nu. 126.* La quale li fà esenti dalli carrichi del Conuento, ò Religione oue viuono nel tempo, che sono occupati nel loro vfficio.

Il terzo non sò se debba chiamarlo priuilegio: che è di potersi cõfessare da chi si sia Confessore, ancor che Secolare, ò d' altra Religione quando sono tãto lontani da' Cõuenti de' suoi Frati, che da loro confessar non si ponno: Et ciò per concessione di Sisto IV. de' 12. d'Agosto 1479. *Supplicari nobis.* Non sò dico se debba chiamarlo priuilegio, supposta

ſuppoſta la dottrina del Portel *ver. conf num.* 12. il quale diſende, che il Frate, chi è fuori del Conuento, & hà neceſſità di celebrare, hauendo ſtimolo di peccato graue, può de *iure communi* confeſſarſi da qual ſi ſia Confeſſore, eſſendo la confeſſione in tal caſo di precetto diuino, ed Eccleſiaſtico, qual preuale al poſitiuo della Religione di non douerſi cõfeſſare fuori dell' Ordine. Tanto più, che non fù fatta tal conceſſione per loro ſoli, ma per tutti quei che, ò viaggiagiano, ò ſtanno fuori de' Conuenti predicando, confeſſando, ò ſeruendo la Religione in altra ſimil coſa.

Et per tal Bolla ceſſa quella queſtione: ſe ſia biſogno per poterſi confeſſar al detto modo, domandar al Superiore la licenza concedendola il Papa ſenza alcuna limitatione, ò diſtintione come appare à chi la legge: Oltre che concedendo i Superiori di viaggiare, ò ſtar fuori de' Conuenti, s'intende ch'inſieme concedano (atteſa la fragilità humamana) di poterſi confeſſare da chi ponno, come beniſſimo oſſeruò l' allegato Portel, & *de iure communi*, dicono i Dottori, che baſta la preſonta. Così il Collettore *ver. conf. nu.* 8. Angles *in flor.* 4. *q. de conf. art.* 8. *diff* 4. *dub.* 4. Silueſtro *ver. Confeſſor.* 1. *num.* 6. ℣. 8. Miranda *tom.* 2. *q.* 33. *art* 6. Geron. Roder. *reſol.* 31. *num.* 22. Ma di queſto vedanſi il noſtro Villalobos *p.* 1. *tract.* 9. *diff* 49 *num.* 12 (il quale dice eſſer ſtato coſi deciſo in vn Capitolo Generale) & il Diana 3. *p. tract.* 2. *reſol.* 2. Et tutto ciò, che diceſſimo de' Frati, che viaggiagiano, & ſono fuori del Conuento per ſeruitio della Religione, ſerue anco per quelle Monache, che vſcite dal Monaſtero per le cauſe dette al capitolo 2. reſtano ſenza Confeſſore dell' Ordine, per qualch' accidente: Et ciò per il *Ius* cõmune allegato, & per la communicatione de' priuilegi, con li Frati Minori della quale diceſſimo nel proemio.

Doi dubij occorrono però circa la data dottrina, cioè, ſe debba il Confeſſore da chi s' hanno à confeſſare li ſopradetti, eſſer approuato dal Veſcouo, ò dal ſuo Ordinario: Et ſe poſſano eſſer aſſoluti da' caſi riſeruati. Il Diana diſputãdo il primo queſito *p.* 4. *tract* 4. *reſol.* 4. à 19. Dottori già da lui citati per la parte negatiua, altri noue n'aggionge, & proua contro il Peregrino oſtinatamente, non eſſere tal

deciſio-

decisione contro la determinatione del Conc. Trid. *sess.* 23. *c.* 15. *de reform.* oue si dice, che tutti i Confessori debbano esser approuati da' Vescoui: intendendosi questo de' Confessori de' Secolari. Al che stimo superfluo aggiógere cos' alcuna, ma rimetto il Lettore à ciò, ch'esso scrisse iui dotta, & diffusamente per questo, & simili dubij. Circa il secondo resto problematico per la diuersità de' pareri de' Theologi dell'Ordine nostro. Il Portel citato, stima di sì, ne che doppò quella confessione vi resti bisogno di confessarsene di nuouo, hauendo dipoi Confessore, ch' habbia tal auttorità: L' istesso stimò il Villalobos citato *diff.* 63. *num.* 7. Il quale allega il Vescouo Santa Croce Hernando di Campo; & approuò Geron. Roderico *d. resol.* 31. *nu.* 23. *in fine.* come dottrina pia, & di consolatione spirituale. In contrario tiene l' istesso Roderico con suo Zio Rodriquez, qual cita, & col Cordoua *in Reg. Frat. Min. c.* 7. *q.* 3. *par.* 1. Il quale aggionge, che ne meno i Ministri ponno darli tale licenza: Se bene contro tal aggionta fanno le ragioni efficacissime apportate dal Diana 3. *p. tract.* 2 *resol.* 2. Altri distinguono, che se chi si confessa hà l'auttorità passiua, può essere assoluto, altrimente nò. Tutte queste opinioni sono probabili, & ogn' vno può eleggere quella, che più le pare.

Dubitano oltre ciò alcuni, & ne fui più volte richiesto, se godano simili Confessori, ch' habitano lontani da' Frati il priuilegio del foro Regolare, stante ciò, che dice il Concilio di Trento *sess.* 6. *c.* 3. *de reform.* che gl' eccessi di quei Regolari, che viuono fuori de' Monasteri, debbano correggersi da' Vescoui, come delegati dalla Sede Apostolica. Ma è facile la risposta, perche non si dice essere fuori del Monastero quel Religioso il quale viue nelle Grangie di quello con la licenza del suo Superiore, & molto meno quello, che viue appo i Monasteri di Monache per aministrarli i Sacramenti, come riferiscono esser stato deciso Aloysio Riccio *par.* 4. *decis.* 231. *num.* 4 & il Barbosa *in loc. cit. Conc. num.* 5 Ma se *de facto* fosse come reo citato dall'Ordinario in qual modo si difenderà? Non tratto qui hora se il Regolare possa sottomettersi alla potestà, & giurisditione dell' Ordinario, come di questo trattò diffusamente il

Sanchez

Sanchez *in sum. lib. 4. c. 39. à num. 24. vsq. ad* 50. Ma se sia obligato à comparire, ò mostrare il priuilegio della sua essentione, quando se ne voglia seruire. Tratta di questa materia il detto Sanchez *t. 2 opusc lib. 6. c. 9. dub. 4. & 5*. Et dice, che può non comparire, & declinare quel foro, se bene nõ lo consiglia, ne meno dice esser bene il produrre auanti di quello il priuilegio della sua essentione per le ragioni da lui addotte: Et poi conchiude hauer per ottimo mezzo il rispondere d'essere Essente dalla sua giurisdittione, & frà tãto ricorrere dal Giudice conseruatore: Del che apporta molte ragioni, & dottrine, quali per breuità non transcriuo. Se similmente non comparendo citato, che sia incorra la scommunica appostaui dall' Ordinario, ne tratta l' istesso *lib 7. de matrim. d. sp* 33. *à num.* 22. Ma di questa materia oltre il Sanchez citato, vedasi anco il Lezana *p. 2. c. 1. nu.* 74.

Domandarà forsi alcuno: se tali Confessori habitanti lõtani da' Frati siano obligati applicare il Sacrificio, per quelle Monache, delle quali hanno la cura. Di quei ch' habitano ne' Conuenti, nella Religion nostra, è fuori di controuersia: perche essendo per li statuti dell' Ordine soggetti, come gl'altri Frati, a' Guardiani del Luogo, nõ hanno maggior auttorità di far questo di quelli, de' quali se ciò possano ne scrisse il Diana *par. 2. tract.* 14. *resol.* 77. De gl' altri donq; rispondo, che si come il Parocho non è obligato applicare il Sacrificio per le sue pecore, come dicono Nauarro, Naldo, Vasquez, Posseuino, Frassinello, & Riccio citati dal Barbosa *de offic Par. c.* 11. *num.* 10 Così ne meno il Confessore per le sue Monache, per l' istesse ragioni, ch' apportano quei Dottori, & il Diana 2 *p. tract.* 14. *resol.* 26 Non è però vero ciò, ch' egli aggionge, che possa cioè pigliar altro stipendio per l' istessa Messa da applicarsi per altri: perche supposto, che il stipendio sia solo douuto alla fatica, & non al Sacrificio quale non è vendibile, è contro giustitia per vna fatica pigliarlo doppio, il gouerno cioè datoli dal Monastero, & vn'altra mercè, & così decise la Sacra Congregatione del Concilio d' Ordine di N. S. felicemente regnante, contro alcuni ch' insegnauano come il Diana, & apporta il Decreto il Gauanto *in cõment. ad rub. Miss. tom.* 1.

p. 3.

p. 3. tit. 12. *num.* 5. in queste parole. *Ad quantum. Respondetur Sacerdotes quibus diebus tenentur Missas celebrare ratione beneficij, seu Capellæ, Legati, aut salarij si eleemosynas pro alijs etiam Missis celebrandis susceperint, non posse eadem Missa vtriq; obligationi satisfacere.* Et più in particolare essendo stato proposto vn tal dubbio da quei d' Orciano in persona de' Parochi. *Sacra Congregatio die* 1. *Septemb.* 1629. *respondit quibus diebus Parrochi tenentur Missam celebrare, non posse Manualem eleemosynam recipere.* Il che deuono anco auertire i Superiori de' Frati. Del che vedano il cit. Gauanto *à num.* 31.

Se finalmente circa il seruire di detta, ò altra Messa domandi, se possano le Suore rispondere al Sacerdote in difetto d'altro Ministro quale non fosse atto à questo, stante ciò che si dice al c. 1. *de cohabit. Cleric. & mul. Nulla fæmina ad Altare præsumat accedere aut presbytero ministrare.* Rispondo (regolandomi colla consuetudine ottima interprete delle leggi) di sì; & n' hò Auttori il Nugno *in* 3. *p. t.* 1. *q.* 83. *art.* 6. *dub.* 1. Siluio *in* 3. *p. q.* 83. *art.* 5 Diana *p.* 2. *tract.* 14. *resol.* 44. I quali stimano, che le parole del Canone debbano intendersi fuori della necessità, & attentandosi ciò con prosontione. Aggiõgo io (stãdo sul suono delle parole) che prohibiscono l'accostarsi per ministrare, ò seruire, e non il sẽplice rispondere, introdotto in molte Chiese tali: ne si deuono ampliare le leggi odiose contro il commune consenso de' Legisti, & così *in terminis* insegna il Villalobos *p.* 1. *tract.* 8. *diff* 34. *num.* 1. Non mancano però assai Dottori chi dicono in contrario quali cita il Diana allegato.

ANNOTATIONI
al Capitolo XIX.

1 LIBERAMENTE *al Conuento*] In doe parole sole racchiude qui la Regola vn' Iliade di difficoltà nella materia dell' elettione, dicendo, che liberamente spetti al Conuento. La parola *liberamẽte*, non solo esclude ogni sorte di violẽza, conforme dicesi al *c. vbi periculũ* §. *Cæterum de elect. lib.* 6. & insegna il dottissimo Nauar. *lib.* 1. *consil. de elect. cons.* 5.

conf. 5. & altroue; ma ancora il timore rinerentiale, almeno nel foro della conscienza, come dice l'istesso. Et perciò Pio V. nella sua *Pastoralis officij*, data a' 28. di Maggio 1571. commandò che *Prouincialium ministrorum electio, liberè per vota secreta fiat, ità vt Commissarius Generalis, & qui electioni præsidet, si formam prædictam transgredi, seu electores quo minus liberè eligăt quo vis modo impedire conuictus fuerit officio priuatus existat.* Et se bene alcuni dicono, che non hà luogo la detta Bolla se non nell' elettione del Prouinciale, essendo legge penale, che non s' estende; Altri però dicono in contrario, essendoui l' istessa causa di prohibitione, nel qual caso certo è, che si ponno estendere le pene: Del che vedasi il Miranda *tomo 2. q. 23. art. 21.* Et per manutenenza di tal libertà, dell' elettione, fù dichiarato dalla Sacra Cõgregatione del 1625. che non può il Superiore in modo alcuno commandare à Scrutatori che non riceuano i voti per alcuna, oltre vn numero insofficiente da lui tassato, al quale arriuate l' elletrici debban dirli *ad aures*, che diano i lor voti ad altra, & decretò tal modo d' eleggere contrariare alla libertà dell' elettione, & al consenso naturale, & essere perciò nulle l' elettioni fatte in tal maniera, che così riferisce il Castellino *de elect. c. 4. num. 66.* Barb. *de off. & pot. Episc. alleg.* 100. *in a.idit.*

Che spetti altresì al Conuento, è chiaro *Ius* commune nel c. *indemnitatibus de elect lib 6.* Il che si può intendere in doi modi, ò che voglia dire, che l'elletrici siano tutt' il Conuento oue si celebra l'elettione, ò che di quello sia eletta; Nel primo modo parla il Canone citato, nel secondo se n' hà vn testo nel c. *nullus inuitus, & c. obitum 61. dist.* Et lo tiene il Nauarro, il quale proua nulla l' elettione d'vn'assente, qual non era membro di quel Monast. *ibi conf. 6.* Garçia *de benef. p. 7. c. 9.* Peir. *t. 3. priuil. c. 9. nu.* 22 S' eccettuano però da questo caso l' elettioni d' vna Riformatrice, ò d'vna ch' hauesse quarant'anni d' età, quando di simil età non ne foss' alcuna in quel Monastero: Del che ne dicessimo altre volte à sofficienza, & toccaremo ancora più à basso.

Il dubbio maggiore è, se possano in tal elettione intrauenire altri, che le Monache, per vigor delle dette parole della Regola, *Spetti liberamente al Conuento.* Cioè, se il

se il Superiore Regolare,& i scrutatori necessarij all'elettione, nel modo, che si stila nell'Ordine (oue vno è sẽpre il Secretario Prouinciale in compagnia d'vn'altro, da eleggersi nel modo, che si dirà più à basso, de' quali scrutatori si dice nel c. *quia propter de elect. lib. 6* che debbano essere del Collegio) possano intrauenirui. Et in quanto a' Superiori, è facile la risposta, dicendo il Concilio Tridentino *sess. 25. de regular. c. 7. Is verò qui electioni praeest Episcopus, siue alius Superior claustra Monasterij non ingrediatur, sed antè cancellorum fenestellam vota singularum audiat, vel accipiat. In reliquis seruentur singulorum Ordinum, vel Monasteriorum Constitutiones.* Dalle quali parole, & altre, che haueua dette di sopra si vede, che il Superiore hà *Ius* ordinario di presiedere all'elettione. Anzi che proua il Portella *verbo Abbatissarum. 9.* che ancor lui habbi voto in quella come capo che è del Monastero, & più diffusamẽte lo proua *lib. respons. par. 1. casu 29. nu. 3.* Oue adduce la prattica della sua Prouincia. Ne osta à questa dottrina vera, il decreto della Sacra Congregatione delli 24. di Maggio 1621. che non possano i Scrutatori supplire il numero de' voti requisiti all'elettione, in caso di discordia, perche ne il Superiore, è semplice scrutatore, ne questo è supplire, come è chiaro, douendosi pigliare le parole della legge (se così può domandarsi questa dichiaratione) nel proprio significato *c. ad audientiam de decimis.* Nell'istesso modo deue intendersi quell'altra, che reca il Lauorio *var. lu. ub. tom. 1. tit. 4. c. 24. num. 42* Oue dice esser stato dichiarato, che non possa dar voto *vbi inter Moniales circà eius electionem discordia extiterit*, perche s'hanno da intendere nel caso, che parlano di discordia, cioè, che non accordandosi nell'elettione, & diuidendosi i voti, non può dir il Superiore. Io supplisco à Suor tale con vn'altro voto, che li manca. *c. fin. de verb signif.* Anzi si vede chiaro esser vera l'opinione del Portella, & esser dichiarata tale dalla Sacra Congregatione: perche se non può darlo in caso di discordia, donq; semplicemente può darlo come l'altre elettrici, essẽdo vero, che l'eccettione firma la Regola in contrario *c. Dominus 23. q. 7. & c. quoniam de con. lepr.*

Ordinò in oltre Greg. XV. nella sua *Inscrutabili* già citata, che

Ee 2

che *possit Episcopus vnà cum Superioribus Regularibus, quarumcũq; Abbatissarum, &c. electionibus, per se, vel per alium interesse, ac præsidere; Absq; vlla tamen ipsorum Monasteriorum impensa*. Per osseruanza del che, ordinò la Sacra Congregatione 1626. che siano obligati i Superiori auisar il Vescouo del giorno dell' elettione, & fin' à quello aspettarlo (come de gl'elettori diremo più à basso conforme al *Ius* commune: se però vorrà esserui, essendo ciò di libertà loro, & non di precetto) & che possa per vigor dell' istessa Bolla castigar i Superiori Regolari, che contrauengono.

Se possano questi Presidenti all'elettione entrar il Monastero à riceuere i voti in caso, che vi sia sospicione di sobornatione, ò altra simile, non ostanti le parole del Concilio sopracitate, dicessimo di sì nel c. 14. num. 4. Non ponnò però entrare per il solo riceuere de' voti dell' Inferme, come dichiarò la Sacra Cõgregatione alli 21. di Giugno 1595. Ne ponno riceuere i voti dell'elettrici (in caso che debbano entrar nel Monastero) prima che siano congregate in luogo di Capitolo, per vigor di quelle parole del Concilio *vota singularum audiat*: Perche è d'essenza dell' elettione, che l' elettrici siano tutte Congregate insieme in vn luogo à ciò deputato, & che iui si sentano ad vna ad vna *c. in Genes. 55. de elect.* Et così decise la Rota auanti Monsignor Coccino a' 20. di Marzo 1623. Et per il contrario se riceuessero i voti à doi, à doi, ò à tre, à tre, l'elettione sarebbe nulla: ma congregate tutte in vn luogo si deuonò sentire ad vna, ad vna *c. quia propter de elect. lib. 6.* Miran. *tom. 2. q. 23. art. 16.* Silu. *ver. electio 1. q. 5.* Sigismõdo da Bologna *de elect. dub. 26. num. 1.* Barbosa *lib. 1. de iure Eccles. c. 19. num. 212.* Tamburino *de iure Abbat. tomo 1. disp. 5. q. 6. num. 10.*

Circa poi li Disquisitori, ò scrutatori dell'elettione se possano intrauenirui non essendo del Collegio, dico di sì, & si può prouare sofficientemente da quelle parole sopracitate del Concilio. *In vel quis seruentur, &c.* Anzi, che stãdo nel *Ius* commune non essere questa particola d' essenza dell' elettione, & così osseruarsi in Corte si può vedere il Mandag. *de elect. c. 23. v. r. irritare* Il quale spiega l' intelligẽza del Canone contrario: Et è seguito dal Barbosa *lib. 1. de*

de iure Eccls c. 19.*num.* 187. E ben vero che il secondo Scrutatore (supposto che il Secretario Prouinciale lo sia sempre per la consuetudine) deue essere eletto dal Capitolo, ò Collegio, Lauorio cit. *tit.* 4. *c.* 19. *num.* 45. Tamb. *d. disp.* 5. *q.* 6. *num.* 4. Barb. *d. c.* 19 *nu.* 184. Stimo però, che basti sia eletto dalle Discrete come si stila, & dicono i Statuti de' Frati Minori. Quello ch' insegnano i Dottori citati iui dal Barbosa *num.* 185. che essendo meno di tre nō sia valida l' elettione, è derogato dalla consuetudine di molte Prouincie, oue doi solamente s' vsa d' eleggerne, confermata dalle parole del Concilio *ibi* Viualdo *in cand. tr. de conf. c.* 2. *nu.* 2.

Resta hora à vedere, per quel compimento di questa materia, che concede la breuità, chi s' intenda per Conuento nel primo, & nel secondo modo distinto di sopra: quando, & come debba farsi l' elettione dell'Abbadessa qui nominata. Circa la parola *Conuento*, in quanto si piglia per l' ellettrici dicessimo al capitolo quarto, che non s' intende per le Laiche, quali mostrassimo non hauer voto in tal elettione *de iure communi*, ne per per le Chorali, che non hanno tre anni di Religione, conforme alle Bolle iui citate. Al che aggiongo, che questo triennio deue essere compito, come fù determinato nel Capitolo di Roma del 1612. portato dal Portella *ver. Abbatiss. num.* 5. Al quale dice non poterui dispensare i Superiori: Eccettuate queste tutte l' altre, hāno voto *de iure*, se non ne furno priuate per loro demeriti, & anco l' inferme, quali deuono esser citate, come dell' altre diremo Azor. *tomo* 2. *lib.* 6. *c.* 14. *p.* 7. Lezana *par.* 1. *c.* 15. *num.* 8. Non sono però obligate à concorrere, perche dice il c. *quia propter cit. Præsentibus omnibus qui debent, & volunt, & possunt commodè interesse*. Del che (parlando delle sane, che non vogliono concorrere) dicessimo al c. 4. num. 10. Et quando vogliano concorrere col constituire vna Procuratrice conforme al *ius* commune, deuono auertire, che non ponno ingiongerli: Dà il voto à Suor N. perche questo è contro la secretezza necessaria (come diremo) all'elettione; Et cosi dichiarò la Sacra Congregatione, come riferiscono il Marzilla *lib. declar. ad c.* 6. *sess.* 25. *de Regul.* §. *testimonios quoque*, Garçia *de benefic. p.* 5. *c.* 4. *nu.* 200. Peirino *in Form. lit. V.*

lit. V. c. 6. num. 1?. Quelle donq; ch'hanno voto, sono il Cõuento, e cõgregat'insieme, la maggior parte di loro concorrendo in vna fà l'elettione *c. cum in cunct. de his, &c.* Et così statuirno Nicolo V. & Eugenio IV. citati al detto capitolo quarto. Nell'altre Religioni però, oue la consuetudine non è in contrario, di tre parti del Capitolo, doe sono il Conuento necessario à far l'Abbadessa nel modo sopradetto, che così decise la Sacra Congregatione a' 20. Nouembre 1585. come riferisce il Piasecio *in praxi Episc. par. 2. c. 3. num.* 57. Barb. *in col. ect. Bull. v. r. Abbatissa.*

In quanto poi si piglia la parola, *Conuento*, nel secondo modo per l'eletta, ò da eleggersi, quella si dice tale, la qual è migliore à questo vfficio, nel modo, che spiegassimo al num. 10. del c. 4. ò almeno è degna; Et se bene peccano anteponendo la degna alla più degna, tiene però l'elettione Siluestro *ver. electio 1. q. 16.* Soto *de iust. & iure q. 6. art. 2. concl.* 8. Lezana *d. c. 15. num.* 12. Quella che non hà quarant' Anni d'età, & otto (lodeuoli però) di Religione, ò non essendouene di tal età almeno di trenta compiti, & cinque rettamente vissuti doppo la professione, non può esser eletta Abbadessa, che così ordina il Sacro Concilio Trid. *c. c.* 7. Se però fosse eletta vna più giouine, non sarebbe irrita l'elettione, ma si potrebbe irritare: perche non vi pone il Concilio clausula irritatiua à chi contrafà, ma solo prohibitiua, come osserua il Suarez *tomo 4. de Relig. tract. 8. c. 6. num.* 7 Et porta à tal proposito doe dichiarationi della Congregatione di quel luogo del Concilio. Et l'istesso anco approua il Lezana *par. 1. c. 26. num. 3.* & lo difende il Portella da citarsi immediatamente. Ne è necessario, parlando de gl'anni quaranta, che siano compiti, che perciò parla diuersamente il Concilio di quella de i 30. & di quella delli quaranta: Perche di questa dice *eligatur non minor annis quadraginta*, & di quella dice *quæ in eodem Monasterio annum trigesimum excesserint*. Et così *in terminis* tiene il Portella, & proua con molte dottrine *in lib. respons. par. 1. casu* 13. Del che vedasi il Nauarro *lib. 1. cõs de ætate, & qualit. cons* 7. Rodriq. *tomo 2. q. 52. art.* 12. Lezana *par. 1. c. 15. nu.* 26. Geron. Roder. *resol.* 58, *num.* 25. Quale oltre molti testi Ca-

nonici

nonici cita anco il Panorm. Baldo, & Bartolo. Ne meno (douendosi eleggere vna d'altro Monastero per causa di riformatione, ò per difetto d'età nell'ellettrici; Del che dicessimo nel c. 2.) resta eletta quella, che non hà tutti i voti *nemine discrepante*. L'Abbat. *in c cum Bicor. extra de elect.* P. Bays. *3. p. de elect c. 18. & c. 13.* Rodriq. cit. *q. 52. art. 6.* Roder. *ibi num. 21.* Il quale dice essere Statuto dell'Ordine fatto in Roma del 1600. Quelle donque, che hanno queste conditioni, & quelle, che si dichiarorno habili al c. 11. nu. 1. ponno essere elette, ancor che siano descendenti da' Giudei, Heretici, &c. Portel. *ver. Abbatiss. num. 6.* Rodriq. *tom. 1. q. 10. art. 21. & 22 & q. 14. art. 13.* Miran. *de Monial. q. 6 art. 2. & 3.* & altri citati da loro. Se possa esser Abbadessa vna Vedoua senza licenza di Roma, sono contrarie le opinioni. Per la parte negatiua, vedansi molti Dottori citati dal Barbosa *de offic. & potest. Episc. alleg 100. in addit. §. Tertiò non.* I quali dicono esserui decreto di questo della Sacra Congreg. de' 29. Genaro 1585. Per la parte fauoreuole, vedasi il Portella, *ver Abbatissa post num. 10.* Il quale proua efficacemente potersi eleggere, & tale essere la prattica, non ostante il decreto in contrario, & è seguito da Geron. Roder. *resolutione 2. num. 26.* con altri Dottori, che cita dell'istessa opinione. Che l'illegitime possano essere Abbadesse, ne habbino bisogno alcuno di dispensa, stimo superfluo il prouarlo doppò molti Dottori ch' in ciò s'affaticorno, contro quei molti, che cita il Barbosa *de offic. & pot. Episc alleg. 100. in appen §. secundo seclusis.* Del che rimetto il Lettore à ciò, che ne scrisse il Bariola *in Flor. cons. 19.* Il quale doppò molte dottrine, & Dottori apporta tre decreti della Sacra Congregatione, la qual dichiarò quanto dicessimo, non ostante la Bolla di Sisto Quinto, cioè, vno de' 3. di Genaro 1594. al Vescouo di Spoleto, vno de' 4. Ottobre 1594. à quel di Cortona, & vno à quel di Cataro de' 21. Marzo 1594. oltre che proua così essersi pratticato, ne' Monasteri di Milano da esso nominati.

7 Quando debba farsi l'elettione dell'Abbadessa, è chiaro da quel che dicessimo al cap. 11. num. 2. cioè, finito il triennio dell'officio suo, conforme alle Bolle iui citate, ò essen-

essendo morta prima di finir il triennio. Si deue però in questo auertire, che in caso di morte non può eleggersi prima, che la morta sia sepolta, *c. nullus 79. dist. c. bonæ 2. de elect.* P.Bays. *in direct. elect. p. 3. c. 2.* Pietro Greg. *ad tit. de elect. c. 13. num. 25.* Gonzal. *ad reg 8. Cancell. Glos. num. 4.* Rodriq. *tom. 2. q. 52. art. 13.* Miran. *tomo 2. q. 23. art. 1. concl. 1.* Eccettua però vn caso il Barbosa *de iure Eccles lib. 1. c 19. nu. 144.* cioè, quando, che douendosi aspettar, che sia sepolta, vi fosse dubbio di violenza d'alcuna persona grande, la quale, ò con lettere, ò altrimente volesse, che fosse eletta vn'indegna. Vna Regola Generale è, che sia all'hora il tempo di far l'elettione, quando l'elettrici sono citate, come douersi necessariamente citare s' hà nel c. *quia propter, & c. coram de elect.* Et tengono communemente i Dottori, & se citate l'ellettrici, ò altri chi deuono assistere all'elettione, dal Superiore di quella non verranno nel termine prefisso, non si deuono più aspettare *c. cum inter 18 & s q. de elect.* Del che vedasi diffusamente il Barbosa *de iure Eccles lib. 1. c. 19. à num. 96. vsq. ad* 100. Lauor. *variar. cl icubr. tomo 1. tit. 4. c. 17. nu. 25.* Mandag. *de elect. par. 1 c. 17.* P. de Baysio *direct. elect. par. 3. c. 11.* Et similmente, se congregate non eleggono frà il termine d'hore ventiquattro (non ostante il *Ius* commune, che dà 3. mesi di tempo dal giorno della morte, ò cessatione d'vfficio) non ponno più eleggere, ma si deuolue l'elettione al Superiore, come espressamente insegnano Geron. Roder. *resol. 58 num. 20.* Portel. *ver. Prouincialis nu. 5. in fin.*, quali citano vn testo della Clementina *exiui §. Demum*, & altri Dottori.

Nel modo d'eleggere la Badessa (che era l'vltima proposta da trattarsi) si contengono le cose dette fin quì, & oltre queste è necessario prima vedere il modo di citar le vocali, quale citatione dicessimo essere necessaria come si hà nel c. *Quia propter, & c. coram de elect.* citati: Et breuemente dico, che può il Superiore vn giorno, ò doi auãti l'elettione congregar tutte le Monache, & intimarle il tempo, & l'hora della futura elettione, & poi venuta la detta hora prefissa, congregarle à suono di campanello fatto d'ordine suo. Perche se bene disputano i Legisti, se la

citatione

citatione fatta col suono di campana sij valida, ò nò, & siano frà loro diuisi nell'opinioni: quando però quei ch'hanno ad eleggere sono presenti, come sono le Monache, si tiene communemente, che tal citatione sia sofficiēte. Per citare poi il deputato in luogo dell' Ordinario, qual non è presente (almeno come le Monache) si deue fare per lettere, ò à bocca talmente, che non possa scusarsi di non esser stato citato; essendo che niuno si presume citato se non si proua, ò prouar non si può *c. proposuisti d.* 83. Et questo se bene non sarebbe necessario osseruarsi tanto essattamente, quando il detto deputato fosse huomo da bene, & retto; Si deue però fare quando si sà, tall' hora d' hauer à fare con huomini litigiosi, & frodolenti, li quali *quærunt nodum in scirpo*, come si dice. Ne occorre citarlo tre volte, ma basta vna sola. Glos. *in c. Si Episcopus ver præceptione d.* 8. Innoc. *in c. cum nobis de elect. num.* 6. L' Abbate *ibidem num.* 10. il Bays. *direct. elect. p.* 3. *c.* 11. *num.* 4. Et vedasi di questo diffusamente il Peirino *tomo* 3 *priuileg. c.* 9. *num.* 14. & il Naldo *ver. Citatio num* 8. Ne osta il dire, che il Superiore non può esser citato dall' inferiore, ò almeno, che *par in parem non habet imperium*. Perche in tal caso s' hà espressamente in cōtrario nel capo *fin. d.* 65. & lo tengono communemente i Legisti, anzi si caua espressamente dal Decreto citato del 1626. il quale commanda, che si debba auisar del giorno dell'elettione l'Ordinario, & fin'à quello aspettarlo; Si caua ancora, che non venendo nel termine prefisso si può procedere all'eletttione, essendo che l' eccettione firma la Regola in contrario, *c. Dominus* 23. *q* 7. *& c. quoniam de con. l p.* & altroue. Et si può vedere diffusamente circa questo il Peir. *c.* 13. *num.* 11. Et similmente, se citato dicesse vna sol volta di non voler comparire, si può procedere senza più citarsi *c. venerabilibus vers. secus aut. de sent. excom. in* 6. *& c.* 2. *de dolo, & contum. lib.* 6 Naldo *ver. citatio num.* 5.

Congregate donque l' elettrici, deuono giurare d' elegger la migliore, & più degna, nella forma da noi esposta nel c. 4. num. 10. Che così ordinò Clemente VIII. ne' decreti *de reformat.* confermati da Vrbano VIII. a' 21. di Settembre 1624. La qual ordinatione fece prima il Concilio

 di Basi-

di Basilea *sess. 23. & 38. in decret. de elect.* dice però Geronimo Roderico *resol. 58. num. 3.* che in luogo di questo giuramento, basta il precetto di Sant' Vbidienza del Superiore, & massime in quelle Prouincie, oue è tale cõsuetudine; Et poi conforme ogn'vna è inspirata da Dio deue dar il suo voto à quella, che stima migliore liberamente, senza timor alcuno. Deuesi però auertire, che necessariamente si ricerca dal Concilio di Trento *sess. 25. de Regul. c. 6.* Che detti voti, che si danno debbano essere talmente secreti frà quei, che li riceuono, & quelle, che lo danno, che mai si debbano publicare, cioè, com' espone il Rodriq. *tom. 2. q. 52. art. 9.* che non dichino parola, ò faccino cosa con la quale possano publicar chi dà ò diede il voto ad vna, & chi ad vn'altra; in modo tale, che se vna dicesse publicamente d' hauer dato il voto à Suor N. & il Capitolo lo permettesse, l'elettione sarebbe nulla; Se bene sarebbe valida quando lo dicesse secretamente ad vna, ò doe sue confidenti. Del che vedasi anco il Lauorio citato *c. 19. à num. 54.* Si ricerca finalmente al modo d' eleggere, che i voti siano certi, & non ambigui, quali sarebbero quand' vna dicesse. Io eleggo, ò dò il mio voto à chi vorrà V. P. ouero à quella, che n' hà la maggior parte, ouero à Suor N. ò à Suor N. Così tutti i Canonisti communemente *verbo electio* Rosella *num. 17.* Pisanella §. *in electionib.* Tab. *num. 24.* Armilla *num. 29.* S. Antonino *3. p. tit. 19. c. 2. §. 3. vers. Item nota* Portel. *ver. elect. num. 1.* Geron. Roder. *resol. 58. num. 4.* Peir. *tomo 1. Relig. q. 1. c. 31. §. 6. vers. dico quarto.* Rodriq. *tom. 2. q. 52. art. 4.* & altri. Et se n' hà vn Canone espresso *in c. in electionibus de elect. lib. 6.* Molte altre cose, che sarebbero da dire in questa materia son vietate dalla breuità dell' opra, & le dette sin qui son bastanti per instruir le Suore. Chi più desidera saperne veda il Barbosa *lib. 1. de iure Eccl. [illegible] c. 19. per totum.*

Per quelle, ch'elette Abbadesse, ò altrimente, volessero rinonciare, s'hà à sapere, che la rinoncia si deue necessariamente fare in scritto *c. quamuis 7. q. 1. c. Gonsaldus 17. q. 2.* Et ciò per le ragioni ch'assegna il Parisio *lib. 8. de resign. q. 1. à num. 8.* Et vn tal scritto deue hauere le seguenti conditioni 1. il nome del Prelato à cui si rinoncia *c. ego N. de iure c. in-*

com.

nom. dom. d. 73. 2. il nome della dignità di quello Parif. cit. *q. 9. num.* 5. 3. il nome, & cognome della rinonciante *l. ad recognofcendos C. de ingr. & manum.* 4. la dignità, che fi rinoncia Parif. *ibi num.* 7. 5. la caufa per la quale fi rinoncia. Fufco *le vifit. p. 2. c. 28. in princ.* 6. che fi rinoncij anco tutto il *Ius* appartenente à quell' Vfficio. Parif. *ibi nu.* 9. 7. che fij fatta liberamente, & non per timore dolo, &c. *c. 2. de his quæ vi metuiue, &c.* 8. Si ricerca il giuramento Parif. *ibi num.* 11. & per vltimo fe v'apponga l'Anno, & il giorno cõforme al ftilo della Corte, & fi può fare del feguente, ò fimile tenore.

Io Suor N. N. eletta Abbadeffa del prefente Monaftero di N. alli tanti del mefe di N. l'Anno, &c. cognofcendomi inetta à tal carica per vna cõtinua infermità di, &c. per virtù di quefta firmata di mia propria mano, rinoncio al M. R. P. N. Miniftro Prouinciale di quefta Prouincia di N. il predetto Vfficio libera, & fpontaneamente con ogni Ius che à quello appartenga, ò poffa appartenere, & con mio giuramento afferma di non ripetere più tal Vfficio. Pregando V. P. M. R. &c. Quefto dì del mefe di l'Anno. Io S. N. N.

Deuono però auertire i Superiori di non accettar fubito la rinoncia, ma darli due, ò trè giorni di tempo per deliberar maturamente il tutto, acciò fe hauendo ciò fatto inconfultamente, ò per ira, ò fdegno poffa ripetere il rinonciato Parifio cit. *q. 13. à num.* 39. Et precludere la via à tal repetitione quando poi voglia farla doppò quel tempo. Se però rinonciaffe per effere rimunerata in altra maniera, farebbe Simonia. Nauarro *lib. 5. confil. de Simon. conf.* 38. Parifio *de confiden. q.* 27. *nu.* 17. Peirino *in Form. lit. R. c. 8. nu.* 8.

2 *LA Confermatione*] In tutte l'elettioni v'è neceffaria la confermatione del Superiore, come s'hà nel c. *auaritiæ de elect. in 6.* Et perciò dice quì la Regola, ch' eletta la Badeffa canonicamente come fopra, tocchi al Prouinciale confermarla, ò caffarla, in affenza del Generale. Et perche la confermatione dell'Abbadeffe ne' Sacri Canoni è differente da quella dell' altre dignità, non fi trouano così facilmente libri, che ne trattino; Onde ftimo neceffario il defcriuere ciò, che è più necefsario à faperfi in quefta materia. Ma prima diciamo, che non può il Superiore confermar l'in-

degna, se bene Canonicamente eletta, & confermandola pecca mortalmente, Ledesma *par. 2. sum. tract. 7. c. 2. concl. 7. dub. 10.* Peir. *tomo 1. Relig. c. 31. §. 11. vers. Quæres*. Anzi deue subito annullar l'elettione; ne si può procedere ad altro scrutinio, se prima non è annullata, sotto pena di nullità dell'attentato *c. consideravimus, & c. congregato de elect.* P. di Bays. *in direct. elect. par. 1. c. 5.* Peir. *tom. 3. Priuil. c. 9. n. 2.* Se l'eletta dōq; è degna, ò fù eletta da doe parte delle tre del Capitolo, ò dalla maggior parte solamente; Se dalle doe parte, si deue confermar subito non ostante qual si voglia contraditione di chi oppone, che così definì Bonifacio Ottauo nel c. *indemnitatibus de elect. lib. 6. §. sanè.* Rodriq. *tomo 2. q. 54. art. 7* Geron. Roder. *resol. 2. num. 9.* Miran. *de Monial. q. 7. art. 10.* S' eccettua però se si opponesse di nullità a' voti in tal modo, che non rimanessero all' elettione le doe parti necessarie già dette Gloss. *ibi ver. non obstante ex c. si quando eod. tit. & libro.* Del che vedasi il Miranda cit. *cōcl. 1.*

Quali eccettioni si debbano āmettere in tal caso, & quali riprouare, & quali voti annouerarsi, & quali nò, vedasi la Glossa citata. Se fù eletta col maggior numero de' voti solamente, & la parte richiami, non si deue subito confermare, ma sentirsi l' oppositioni prima senza strepito, & figura di giudicio, & poi fare quello, che è di giustitia: Ma fin à tanto, che non s' irrita l' elettione, può essercitare il suo vfficio, ma non alienare cosa del Monastero, ne riceuere Nouitie alla Religione *d. c. indemnitatibus*. Rodriq. & Geronimo Roder. cit. E ben vero, che se publicato il scrutinio alcune di quelle, che li dinegorno il voto s' accostano all' eletta, fino à far doe parti delle tre del Capitolo, si dice eletta come la prima, & deue come quella esser subito confermata; Il che è singolare nell' elettioni dell' Abbadesse, perche nell' altre, publicato che sia il scrutinio, non può più variarsi il voto, & s' hà espressamente nell' istesso Canone, & auertì quanto dissi la Glossa *ver. processum*. E ben vero, che bisogna sia fatto questo immediatamente, prima che il Capitolo diuertisca ad atti extranei. Et l' istesso osseruasi nell' elettione del Sommo Pontefice s' hà nel c. *licet de vitanda discordia eod. tit. de elect.* Ma confermata, che

sia, se

sia, se bene non si può procedere contro di lei per eccettione, si può però per dinoncia, ò per accusa acciò sia rimossa dall' Abbatia. Et questo ancora è singolare in tali elettioni, come auertì la Glossa *ibi ver. facultas*. Del che vedasi il Miran. cit. *concl.* 2. Le quali cose s' hanno à notare, perche pensando forsi alcuni Superiori, che la confermatione delle Badesse sia come quella de' Prelati della Religione, errarebbero, essendo in ciò differenti. L'altre officiali non hanno bisogno di confermatione, come ne anco ne tratta la Regola Zerola *par.* 1. *ver. Abbatiss. ad* 5. & la ragione l'assegna il Peir. *in Formul. lit Z. c.* 2. Perche quei Canoni, che trattano della necessità della confermatione, quelle sole elettioni specificano, ch' hanno congionta giurisditione. Il modo di confermar la Badessa, come anco d' eleggerla si pone al fine di queste Annotationi.

3 *CH' Obediscano*] Certo è, che il voto dell' Vbidienza, che fanno le Suore di questa Regola consiste principalmente in questo ponto, con parole tanto importanti incarricato da Sua Santità: Et se bene nella professione si promette Obedienza all'Abbadessa, s' intende però come deputata à quell' Vfficio dal Superiore, la quale hà sol' il gouerno tẽporale, col quale può commandare quelle cose, che spettano al bene commune, & politico del Monastero; Ma non quelle, che concernono la giurisditione spirituale dell' anime, Così dicono communemente tutti i Dottori frà quali sono il Vittoria *relect. de potest. Eccles. q.* 2. *num.* 4. Cornexo *tom.* 2. *in* 3. *par. tract.* 5. *de excom. disp.* 2. *dub.* 5. Azorio *tomo* 1. *lib.* 3. *c.* 10. *q.* 7. Soto *in* 4. *dist.* 20. *q.* 1. *art.* 4. Hériq. *lib.* 6. *de pænit. c.* 2. *nu.* 4 Rodriq. *tomo* 1. *q.* 15. *art.* 1. Lezana 1 *p. c.* 26. *à num.* 8. Sanchez *lib.* 6. *in Decal. c.* 1. *nu.* 18. Portel. *ver. Abbatis. num.* 1. Villalobos *tomo* 2. *tract.* 25. *diff.* 3. *nu.* 10. Suarez *tomo* 4. *de Religione lib.* 3. *c.* 10. *num.* 12. & altri. Et in questo particolare si scorge la presente Regola differente dall'altre tutte dell' Ordine di S. Chiara, perche quelle di primeua loro institutione sono soggette al Protettore dell' Ordine, & queste immediatamente alla Religione de' Frati Minori: Onde nella prima Regola al c. 12. si dice. *Visitator Sororum, semper sit de Ordine Fratrum Minorum secundũ*

volun-

voluntatem, & mandatum Domini Cardinalis. Nella Regola altresì dell' Vrbaniste al c. 25. doppò hauerle nuouamente soggettate Vrbano Quarto al Protettore dell'Ordine, soggionge, & dice. *Statuentes vt sub eius, & aliorum Cardinalium qui fuerint pro tempore gubernationi, protectioni, atq; correctioni eorundem Fratrum Ordinis à Sede Apostolica deputati, obedientia, & cura, & regimine debeatis de cætero permanere*. Ma di queste si dice, come si legge in queste parole, ch' annotiamo. Dalle quali si vede quanto maggiormente di loro, che dell' Vrbaniste si verifichi, ch' habbino i Superiori dell' Ordine auttorità ordinaria sopra di esse, come hauerla sopra le dette Vrbaniste per altre Bolle, prouano il Rodriq. *tomo* 1. *q.* 17. *art* 8. Miran. *de Monial q.* 5. *art.* 2. Portel. *ver. Prælatus nu.* 7. Geron. Roder. *resol.* 114. *num.* 12. Il quale aggionge col Rodriq. citato, che quest' auttorità non li fù tolta, ma confermata dal Concilio di Trento alla sess. 25. *de Regul. c.* 20. oue si dice. *In cæteris omnibus præfatorũ Ordinum priuilegia, & facultates quæ ipsorum personas, loca, & iura concernunt, firma sint, & illæsa*.

Dalle cose dette fin quì ne cauo tre corollarij; Il primo de' quali è, che chi tentasse temerariamente leuarle da tal gouerno incorrerebbe la scommunica *Latæ sententiæ toties quoties*. per il priuilegio concesso da Sisto Quarto a' 27. d'Aprile 1475. *Dudum singulos*, nel quale lo prohibì à tutti, siano di qual si sia dignità, ancor che Rè, Marchesi, Duchi, Conti, Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, Abbati, sotto la pena sopradetta. Et oltre quella, la Bolla della presente Regola, sottopone chi ciò attentasse al sdegno di Dio, & de' suoi Santi Apostoli Pietro, & Paolo, le quali parole se bene non importano scommunica, come auertì il Sayro *lib.* 1. *de cens c.* 11. *num.* 16. importano però peccato mortale, essendo virtual precetto in virtù di Spirito Santo, & in cosa graue: poi che il sdegno di Dio, dice peccato mortale, & il sdegno de' Santi Apostoli Pietro, & Paolo è tanto come dire sdegno nostro, & in cosa graue. Tuscho *ver. Indignationis pœna concl.* 91. Naldo *ver. pœna num.* 13. Peir. *tomo* 1. *priuileg. const.* 3. *Sixti Quarti num.* 7. Portel. *lib. respons. par.* 2. *c.* 18. *post num.* 3. Et sopra il peccato mortale importar anco

simili

ſimili parole la priuatione de' beneficij, vedaſi il Naldo, & Peirino cit. *num. 8°* Marta *de Clauſulis ead. clauſ. par. 1.* Felino *in c. veniens de præſcript. num. 1.* Tuſcho *ver. Indignationis pœnæ concl. 91.* Decio *in c. prudentiam §. aducimus num. 17. de off. deleg.*

Il ſecōdo corollario cōtrario à queſto è, che non ponno ne meno i Frati, che le gouernano renonciarle ſe non al Papa, dal quale hebero facoltà di reggerle, così in caſo ſeguito conſultò il Portella *lib. r ſponſ. par. 1. caſu 12.* Et à gl'Auttori, & teſti, che apporta iui aggiongo Mandoſ. *in ſignat. gratiæ tit. r ſignat. ver. Exemptio & tit. exemptio ab Epiſc. ver. eo.* Sanchez *opuſc. lib. 6. c. 9 dub. 2. num. 35.* Henriq. *tom. 1. ſum. lib. 7. de Indulgen. c. 25. num. 1.* & ſe n'hà vn teſto chiaro *c. cum tempore de arbitris*, oue dice il Papa queſte parole. *Cum & ſi ſpontè volueris de iure tamē nequiueris ſine licentia Romani Pontificis renunciare priuilegijs, vel Indulgentijs libertatis, quæ Monaſterium illud indicant ad ius, & proprietatem Romanæ Eccleſiæ pertinere.* Et ſe le Monache ciò procuraſſero, oltre il ſacrilegio contro il voto dell' obedienza, incorrerebbero la ſcommunica *ipſo facto*, & ſe foſſe Abbadeſſa la priuatione ancora dell' vfficio, come nella Bolla d' Eugenio Quarto alli 7. di Decembre 1437. *Ad ea quæ ſalutem*. Ne il Veſcouo potrebbe riceuerle ſotto di ſe, ſenza prouiſione nuoua di Roma, per le proue fatte dal detto Portella. Vedaſi anco Tāburino *de iure Abbatiſſarum, & Monial. diſp. 17. q. 5.*

Il terzo corollario è, che quando ſi fonda vn Monaſtero ſotto titolo di Monache di S. Chiara, non ſi ricerca altra Bolla da Roma, ad effetto, che ſia gouernato da' Frati Minori: Ma ſolo ſe voleſſero, che foſſe gouernato dall' Ordinario à cui non ſpetta tal gouerno, ma a' Frati, a' quali furno commeſſe, per la Bolla antichiſſima d' Eugenio Quarto ſodetta, *Ad ea quæ*, & per vn' altra, dell' iſteſſo, che comincia *Ordinis tui*, data alli 5. di Febraro 1446. & altre citate nell' Epiſtola alle Monache, & confermate nel Concilio di Trento, nelle parole del c. 20. citato di ſopra. La qual dottrina, oltre che è del Portella cit. l' inſegna il Rodriquez *d. q. 17. art. 9* Roder. *reſ. l. 114. num. 12.* Ne il Papa ſoggetta mai all' Ordinario quelle che già profeſſorno queſta Regola ſotto il gouerno de' Frati à quali promeſſero vbidienza,

dienza, senza legitima causa, & vrgente, come si caua dalla dottrina di tutti li Canonisti *ver. dispensatio*, & Innocenzo *in c. cum ad Monasterium de statu Monach.* Angelo *num. 2.* Silu. *num. 4.* Panorm. *in c. diuersis de cle con.* & Glos. *in d. c. S. nisi rigor.* Che da tal essentione dalla sua giurisdittione non possa pretendersene aggrauato l' Ordinario, ne se li faccia alcun torto dal Papa, che essime dette Monache, vedasi l'Henriq. *lib. 7. de Indulg. c. 24. à num. 4.* Mandos. *in praxi signaturæ gratiæ ver. exemptio ab Episc.* Sanchez *lib. 6. opusc. c. 9. dub. 1. num. 12.* Soto *in 4. dist. 18 q. 4. art. 3. ad 1.* Villalobos *par. 2. tract. 35. diffic. 4 num 4.* S. Tomaso *in 4. dist. 17. q. 3. art. 3 v. ad q. 5.* Anzi proua l' istesso non solo non essere pregiudiciali a' Vescoui tali essentioni, ma anco di beneficio loro; Et la ragione, che di ciò assegna nell' opusc. 19. c. 4. è tale. *Praiudicium dicitur fieri alicui, quando subtrahitur ei aliquid, quod in fauorem eius introductum est, vel quod ad vtilitatem eius ordinatur: Sed subiectio alicuius subditi ad Rectorem Ecclesiæ non est ordinata principaliter ad vtilitatem Presidentium, sed subiectorü. Vnde Ezech. 54. dicitur. Væ pastoribus Israel, &c. Et ideò nullum praiudicium fit rectori Ecclesiæ, quando subditus eius, à sua potestate eximitur, &c. Non solum autem non facit praiudicium, sed præstat ei magnum beneficium; quod maximè acceptatur à cunctis Rectoribus, qui non quærunt quæ sua sunt, sed quæ Iesu Christi.* Le quali vltime parole per essere assai misteriose le pongo in consideratione di chi hà interesse in questo negotio, tanto più, che son dette da vn Dottor Santo.

Vn dubbio solo resta per compimento di questa materia, & è se dato, che da Roma si raccommandasse vn Monastero di Monache ad vn Superiore Locale: può il suo Prouinciale ingerirsi nel gouerno di quello, ò nò? Potrei dire di sì, stando nel *Ius* commune per quello ch'insegnano il Suarez *tomo 4. de Relig. tract. 8. lib. 2. c. 22. num. 2.* Lezana *par. 1. c. 18. num. 3.* Et altri molti, che prouano, che il concesso all' inferiore sij anco concesso al Superiore di quello. Ma dico di più, che non solo s' intende loro concesso l' istesso priuilegio, ma ponno limitare, che non debba seruirsene, se non in quei casi da loro prescritti: Anzi leuarli anco affatto l' vso di quelli per concessione di quei Papi, & per quelle

ragio-

ragioni, che apportano diffusamente il Miranda *tomo 2. q. 43. art. 4.* Rodriq. *tom. 1. q. 9. art. 2.* Suarez *lib. 8. de legib. c. 33. à num. 4* Portel. *ver. priuilegium num. 78.* Geron. Roder. *resol. 116. num. 26.* Ma più di tutto à proposito nostro fà la Bolla d' Innocenz'Ottauo, riferita nel Compendio de' priuil. *ver. Visitat.* & dal Suppleméto *ff. 157. conc. 375* con la quale si phibisce à tutti, che nō ardiscano riceuere, ò accettare priuilegi, ancor che Apostolici, che li raccommandino Monasteri di Monache senza licenza, deputatione, & institutione de' loro Superiori: Et di più *Decreuit* (dice il compen. cit.) *quod deputationes quas sic fieri contigerit sequentem conditionem habere debeat: Vt scilicet deputati ad officia prædicta, illa exercere possint si ad id eorum sic deputatorū Superiorum consensus, & licentia accedant, & non alio modo.* Et delle Monache di questa Regola non occorre dubitarne, facēdo solēne voto d' vbidire al Ministro Generale, & Prouinciale, & essēdo dal Pontefice poste sotto il loro gouerno: per le quali parole, senz'altra prouisione di Roma potrebbero gouernarle (come dicessimo) mentre che fossero raccomandate, à chi si sia Superiore, dell' Ordine.

4 *La confirmatione del fuo.*] Quello che qui si dice, se non s'espone contradice espressamente al detto nel numero secondo, cioè, che possa la Badessa subito eletta, & non confermata essercitar il suo vfficio, con l' eccettioni iui poste, purche non sia irritata l' elettione. Per il che s' hà à sapere, che il *Ius* commune ordinario dà all' eletta, & non confermata il *Ius* all'Abbatia, ma nō l' essercitio, come insegnano dottamente il Nauarro *comment. 2. de Regul. num. 65.* Graff. *lib. 1. cons de elect. cons. 2. num 1. tomo 1.* Peir. *tomo 1. Relig. q. 1. c. 31. §. 6. in fine*, ma quello, che tratta dell' Abbadesse (come pur iui dicessimo) è *Ius* commune straordinario, il quale s'ordinò doppò la presente Regola: perche Bonifacio VIII. chi fù l'Auttore di quello, fù creato a' 22. di Decembre del 1294. & la Regola è data del 1263. onde hauendo il Pontefice tutto il *Ius* cōmune *in scrinio pectoris sui*, come si dice nel *c. 1. de const. in 6.* si deue credere ch' habbi derogato in questa parte alla Regola presente; Et così tēgono gl' Auttori, che furno citati in quel luogo. Che perciò è

ciò è da marauigliarsi del Miranda, il quale alla q. 7. *art. 3. in fine*, le soggettò al *Ius* commune ordinario,& poi nel luogo cit. num. 2. trattãdo di questo *Ius* commune straordinario,disse douersi assai notare.Del che si vede,che *aliquãdo bonus cormitat Homerus* (come si dice) ò pure, che *omnium habere memoriam, & penitus in nullo peccare, diuinitatis magis quàm mortalitatis est*, come dice la l. 2. §. *si quid autem in tanta*.

5 *VNA Presidente*] Questa, che nella Regola è chiamata Presidente, si chiama communemente Vicaria, & s'elegge doppò l' elettione della Badessa: acciò in sua assenza, ò 'occorrendo amalarsi, habbi cura del Monastero. Di doue habbi hauuta origine quest'elettione fatta nell' istesso tempo con quella della detta Abbadessa, dicendo la Regola, che s' elegga solo in caso, che quella s' infermasse: alcuni direbbero, che fù fatta à similitudine de' Frati Minori, li quali cõ l' elettione de' Guardiani eleggono anco i Vicarij; Ma non hà fondamento questa risposta,perche ne' Regni di Spagna non vsa la Religione tal elettione de' Vicarij de' Conuenti, ma i Guardiani se li fanno loro, come pur in alcuni luoghi d' Italia: Et pure in molti Monasteri dell' istessi luoghi, & Prouincie si fanno le Vicarie per le Monache; si anco perche oue s' eleggono i Vicarij, morto il Guardiano, ò assoluto dall'vfficio,gouernano in suo luogo,massime s'è per poco tempo distante il Capitolo: al contrario ne' Monasteri, finito l' vfficio della Badessa, non succede la Vicaria nel gouerno, ma suole farsi vna Commissaria, come dicessimo già. Et perciò stimo,che tal vsanza cominciasse fin dal principio dell 'Ordine, essendo che la prima Regola, al c.4. ne fà mentione in queste parole. *Quod simili modo obseruare eius Vicaria teneatur.* Et tal vsanza cõtinoata, credo ch' habbia introdotta l'elettione loro come sopra. A queste donque son' obligate le Suore vbidire, mentre gouernano per la Badessa, hauend' all' hora l' istessa auttorità, come con molte leggi, & Dottori proua Gratiano *discept. foren. c.111.n.54.* Et anco non gouernando, deuono essere riuerite dall' inferiori proportionatamente al grado, che tẽgono sotto l'Abbadessa, com' insegna il Peirino *tomo 1. Relig. q. 1. c. 28. §. Secunda pars*.

Circa

Circa tali Vicarie dico breuemente tre cose. La prima, che errando, ò come Suore, ò come Vicarie, ponno essere castigate dalla Badessa, come dalla dottrina dell'Archidiacono caua il Siluestro *ver. Vicar. sub n. 5 §. Quintum*. cioè, se hauendo da lei qualch' ordine non l'essequissero, ò commãdassero scientemente cosa contro la volontà di quella, &c. Dico secondariamente, che essendo impedita, ò assente la Badessa dalla communità delle Suore, può la Vicaria castigar le delinquenti. Si perche il suo Tribonale è l' istesso cõ quello della Badessa, & vn' istessa persona, come dicono i DD. *in c. 2. cum glos. de contu. in 6. in c. 1 de cap. Monach.* Si anco perche impedito il principale, se bene si stima presente essendo in casa, può il suo Vicario amministrare anco nel foro contentioso, come colla l. 2. *C. de off. eius, &c.* dice il Siluestro *cit. n. 1*. Ne solo può far ciò colle Suore ordinarie, ma anco colle maggiori, come proua rispettiuamente il Sbrozzio *lib. 2. de off. Vic q. 58*. Finalmente dico, che può la Vicaria finit' il suo vfficio esser eletta immediatamente Abbadessa, non ostante il Decreto in contrario del Cardinal Geron. Matthei Protettore, riferito dal Tamburino *de iure Abbatissar. disp. 30. q. 3.* qual ne è in vso, ne quando vi fosse, contrauenendo, s' incorrono le pene iui tassate: Perche non esser perpetuo; ma spirare coll' officio di chi lo fece, vedasi il Portel. *ver. statutum num 3.* Non può però la Badessa per il contrario esser immediatamente eletta Vicaria, come auertì benissimo l' istesso Tãburino, per la Bolla di Sisto V. & noi dicessimo già. Et se domandi quando finisca l' vfficio della Vicaria: Rispondo, douendosi in ciò stare alle cõsuetudini di ciaschedun Monastero: frà noi finisce doppò il triennio, & doppò quello può essere reeletta, non essendoui legge in contrario, ch'io sappia, ne facendo di questo mentione alcuna la detta Bolla di Sisto V.

ANNOTATIONI
al Capitolo X X.

1 RICEVERE *in commune*] Molte Suore zelanti (se bene *non secundum scientiam*) s'attristano comparando queste parole con quelle, che si dicono al c. 6. della prima, composta dal P. S. Francesco, cioè, che non possano riceuere possessioni, *seu etiam aliquid quod rationabiliter proprietatis dici possit*, & pensando emolar migliori charismi, come c' essortaua S. Paolo, se ne viuono inquiete con desiderio di più stretta pouertà. Ma ben si può vedere, che Satanno si trasfigura con loro *in Angelum lucis*, per distornarle dal seruigio di Dio in tal guisa. Et perciò hanno à sapere, che la pouertà maggiore, ò minore in se stessa non dice maggiore, ò minore perfettione; ma solo in quanto è mezzo più, ò meno proportionato al fine preteso, come insegnano con S. Tomaso 2. 2. *q.* 188. *art.* 7. tutti i Theologi: Onde essendo il fine del Monacismo la quiete, & la ritiratezza: il viuere di mendicità, ne hauere cos'alcuna in cõmune (ch' è di molto disturbo) non resta proportionato mezzo ad vn fine tale, come benissimo col Suarez *tomo* 4. *de Relig. tract.* 9. *lib. c.* 12. auertì il Lezana *p.* 1. *c.* 25. *num.* 7. Et perciò il Spirito Santo quale presiedeua nel Concilio Tridentino *sess.* 25. *de Regul. c.* 3. approuando la dottrina del S. Dottore Angelico determinò, che tutte le Religioni potessero hauere possessioni, & rendite in commune. *Exceptis domibus Fratrum S. Francisci Capuccinorum, & eorum qui Minorum de obseruantia vocantur.* Nelle quali parole compreseqnal si voglia genere di Monache, ancor che della prima di S. Chiara sopradetta, dal volgo chiamate le Capuccine: dichiarando esser loro più conueniente hauere in commune, che la mendicità quotidiana, come disse di poi più chiaro la S. Congreg. del Cõcilio a' 16. Genaro 1596. al riferir di Sellio *in selectis canon. c.* 16. *num.* 3. d' Armẽdario citat', & seguito dal Barbosa *in cit. loc. Conc. nu.* 5. il che anco col Sanchez insegna il Lezana *par.* 2. *c.* 1. *nu.* 8. Et con quanta ragione li fosse dispensato in tal modo nelle paro-

parole citate della Regola loro, lo mostrò la longa isperienza della quale dicessimo nell' Epistola auanti l'Annotationi diretta alle Minorisse.

Con questa dottrina vera, & soda pone vn dubbio il Portella *par. 2. respons. casu* 24 se possano le dette Clarisse della prima Regola, ò Capuccine, hauere vn censo vitalitio nel senso, che dicessimo à car. 98. & exigerlo in giudicio: & risponde di sì, stante che in quanto alla pouertà son simili all'altre Monache, per le parole del Concilio citate, conforme l' intendono il Sanchez, & Rodriq. quali allega. Di doue cauo io, che il desiderio delle sopradette non è aggiustato alla ragione, & più tosto debba dirsi tentatione, che buona inspiratione la loro. Per questo possedere in commune però, non restano le Minorisse d' essere Mendicanti, come già dicessimo contro il Barbosa à car. 105. & si può vedere il Lezana *p. 2. c. 1. per totum*.

Nõ restano però ancora quiete à tal dottrina, mosse dalla commune opinione del volgo (del quale disse Vergilio, 2. *AEneid.* *Scinditur incertũ studia in contraria vulgus*. Et del quale afferma il P. S. Agost. *lib. 3. cont. Academ. c. 17.* che *in falsas opiniones ruere semper est pronus*) chi dice communemente le Capuccine esser più strette delle Minorisse, ò Vrbaniste per questo sol põto della pouertà: possedẽdo queste, & non quelle in cõmune ad imitatione de' PP. Capuccini, che sono più poueri de gl'Osseruãti. Ma nõ direbbono cose tali se cõ gl'istessi PP. Capuc. si cõsigliassero in ǭsto loro dire. Onde per quietarle affatto, & mostrar loro la verità della dottrina data, è necessario distruggere il fõdamẽto falso della maggior pouertà de'detti Capuccini da gl'osseruãti, della quale da gl'idioti, altro più di saldo non s' allega se non che quelli, come questi nõ tengono Sindico Apostolico, il quale habbi cura delle lemosine pecuniarie per le necessità presenti, ò imminenti, conforme alla dichiaratione di Nicolo III. Quelli vanno più vilmente vestiti, portano la barba: donq; son più poueri, & più simili al S. loro Patriarca Francesco. Et perciò il domandarsi Monaca Capuccina è esser più pouera, che l'esser Minorissa.

Quãto al primo donq; del Sindico, cioè, Apostolico, s'inganna

ganna il volgo: perche l'hauerlo è la via regia della pouertà, la quale ci guida al preteso fine senza pericolo d'inciãpo: *Et talem non habere est periculo se committere*, disse il Casarubios, *in compen. ver. Procurator* §. 8. & prima di lui il B. Vgone *in c.6. Reg. quæst.9.* O come dice Geronimo Sorbo Capuccino *ibi. Et non habere syndicum ad actus prædictos est se periculo probabiliter exponere*. Apporta di questo la ragione il Polizzo pur Capuccino *in c. 4. Reg. num.* 49. dicendo. *Nam vix aliquis reperitur Conuentus qui aliquid quod distrahi, alienari, vel renouari debeat; Et superfluum quod tollatur, & aliud necessarium de eius pretio aquiratur, non habeat. Idq; per alium quam per syndicum prædictum licitè fieri nequaquam potest*. Il qual argomento fù anco del Portel. *ver. Syndicus num.* 4. Et Geronimo Roderico colla dottrina di suo Zio Rodriquez *resol.* 119. *num.*2 doppò d'hauer detto, che senza tal Sindico à pena si può seruare la purità della Regola, dice, che fù assegnato a'Frati à tal effetto, sin' al tempo del Glorioso Patriarcha de' Poueri Francesco, come si caua dalla Bolla d'Innocenzo IV. quale citaremo al num. 2. *Quanto studiosius*. Et finalmente il citato Beato così conchiude. *Nec laxatur Regula quãdo Procuratores, non quidem ad litigandum, seu eleemosynas in iudicio repetendas in scandalum Ordinis maximum, sed ad hoc tantum habentur vt auctoritate prædicta, vendantur, vel contractus alios Fratribus illicitos agant*. Si che è falso il primo fondamento, & da ignorante.

Il secondo ancora del vestir più pouero è poco vero: perche se bene in qualche Prouincia l'habito de gl' Osseruanti Riformati, pare alquanto più morbido, in vniuersale però, ò è più aspro di quello de'detti Padri, ò almeno eguale nell'asprezza, & in tutte conforme à quello del P. S. Francesco. Et perche, come diceua il P. S. Ambrogio *lib. de parad. c.* 12. *Testis dum aliquid ad fidem gestorum ex suo adducit, totam testimonij fidem partis mendacio decolorat*. Apportarò per testimonio del mio detto il P. Vadingo Historiografo di tanta fede quanta le n'hà tutt'il Mondo. Questo nel t. 1. *Ad annum* 1208. §. 5. descriuendo l'habito del S. Padre, dice. *Color perfectè cinereus, qualitas sagi vilis, nec tamen rudissimi, Hispani Sajal vocant Itali* panno rigato *strictioris obseruantiæ, & Prouinciæ citerioris, seu Taraconensis Hispaniæ Patres asperiorem gestant, ea*

quam

quam habui præ manibus particula: Strictus nimis non est, nec pannosus valde, aut præsegmina habet alterius panni, nisi ad imam læuam manicam, vno quo resarciri indiguit loco. Lætatus sum tàm vastis sæculi adhuc in plurimis prouincijs non tam superare, quàm superari Sãctissimi institutoris saltem in exteriori veste asperitatem, consutsq; & laceræ vndiq; resarcitæ Tunicæ in filijs augeri vilitatem. Qual fosse la sua forma non occorre dirne, hauendone doppò il detto Vadingo, & Bartolomeo da Pisa, scritto diffusamente Geronimo Cortesio, l'Albaspina, Rapineo, & altri allegati, & seguiti da F. Arturo dal Monastero *in Martyrol. Franciscano 3. Aug. §. 17.* basta à me l'hauer prouata l'asprezza del nostro vestito argomento di pouertà eguale.

In quanto al terzo, parerà questione proprio *de lana Caprina*, il disputar se S. Francesco portasse, ò nò la barba: Tuttauia ci chiama à questo l' impertinenza de gl' ignoranti, & l' abuso de' Pittori, de' quali disse colui.

———————— Pictoribus atq; Poetis
Quidlibet audendi semper fuit æqua potestas.

Dico donq; che ne S. Francesco, ne i primi Padri della Religion nostra portorno barba, come pur col Vadingo, Mariano, & Marco da Lisboa, proua il detto F. Arturo *ibi §. 19.* Il fondamento dell' opinione è irrefragabile, cioè, vna Bolla di Gregorio IX. data del 1226. a' 3. d'Aprile prima che morisse il Santo Padre, il quale supplicato da alcuni dell' Ordine di S. Domenico, & di S. Francesco (quali l'an'n'auanti hauea mandati à disseminar la Fede di Christo nel Regno di Miramolino) che potessero contro l' instituto loro riceuer denari offertili per il necessario al vitto, & vestito, & portar la barba (vietatali pur da' Sacri Canoni) li concesse come segue specificando tanto l' vna quanto l'altra richiesta, essere contro il loroinstituto.

Fratribus Prædicatoribus, & Minoribus in Regno Marrochitano de mandato Sedis Apostolicæ commorantibus: Ex parte vestra fuit propositum coram nobis, quod cum ad mandatum Sedis Apostolicæ, voluntariè vos discrimini obtuleritis ob multorum salutem, prouido vti Consilio interdum mutatis habitum, barbam nutritis, & comam, non tã ad declinandum ad tempus gentis Barbaræ feritatem, quæ in Christianos crudelius debacchatur, quam etiam vt prodesse pluribus, & liberius

rius visitare Christianos in carceribus, & locis alijs valeatis, ad iniungendam eis pœnitentiam, dandum salutis monita, exhibēdum Ecclesiastica Sacramenta. Cumq; in terra illa gratis non possitis victualia inuenire, pro eo quod non panis, sed pecunia consueuit ibidem pauperibus in subsidiũ erogari, vrgens necessitas vos compellit charitatiuè recipere, sed parce denarios, & expendere tantummodo propter cibum, & vestes; vnde cum hæc sint contra Ordinis vestri instituta, licet videatur vobis ab his excusare ineuitabilis necessitas, ac grandis, & euidens vtilitas aliorum: quia tamen cum Iob veremini omnia vestra opera, districti examen iudicis recolentes, humiliter postulastis vestræ super his à Sedè Apostolica subueniri conscientiæ, atq; famæ. Cum igitur ex causa, Dauid coram Abimelech legatur habitum commutasse, ac Dominum se iunxisse in specie peregrini discipulis euntibus in Emaus, in fractione panis eis postmodum reuelatum, qui etiam tam Dauid pueros suos super eo, quod in necessitate comederent panes Sanctos, quos eos contingere non licebat, quam Apostolos excusauit, dum ipsos Pharisæi arguerent, quod esurientes alienas non lotis fricantes spinas manibus comedebant. Nos laudabile opus vestrum piumq; propositum attendentes, vestris supplicationibus inclinati, super prędictis vobiscum in illis regionibus, quam diu præscripta vos arctat necessitas, & inuitat vtilitas, misericorditer dispensamus, dum tamen fraus non interueniat, siue dolus, vel sinceritatem vestram cupiditas non seducat. Datum Lat. 16. Kal. Aprilis Anno 10.

Rescrisse dal regesto Pontificio Vaticano la sodetta Bolla il Vadingo circa quell'anno al §. 64. dalla quale si vede quanto diceuamo in virtù di che forsi i Frati nostri, ch' habitano in Gerusalemme, Vngaria, Dalmatia, &c. si vedono sino al dì d'hoggi portar la barba. Di doue pigliassero quest' vsanza i Padri Capuccini, lo riferisce l'istesso Vadingo *ad annum* 1230. §. 12 oue dice, che volendo F. Elia con finta penitenza ingannar Sua Santità, si ritirò al Romitorio di Cortona, & quiui lasciatasi crescer la barba, si pose appo tutti quei di Corte in stima di grã perfettione *quo titulo*, dice il Vadingo *eam præminentem habere cœperint Religiosissimi Patres Capuccini dum Pœnitentium nomine initium dederunt suæ Congregationi*. Visto dunque, come ne' detti Padri non sia maggior fondamento di pouertà, ne d'imitatione del Glorioso P. S. Francesco: chi chiama le Clarisse Capuccine, volendole

dole moſtrar più pouere delle Minoriſſe, ò Vrbaniſte, fallisce, & parla ignorantemente: & perciò nõ ſi deue inquietar alcuna, anzi volõtieri *permanere in vocatione qua vocata eſt.* come l'eſſortaua S. Paolo. 1. *Cor.* 7. 20.

C'inuita à digredir alquanto dalla propoſta meta in queſto luogo il P. Peirino, tanto per altro da me riuerito quãto s'è viſto ſin quì, il quale nel primo tomo del ſuo Religioſo ſuddito *q.* 1. *c.* 24. *§.* 1. pare che giudichi neceſſario alla perfettione noſtra il poſſedere in commune; anzi che neceſſario per riformarci, come delle Monache diceſſimo hauer ſtimato il Conc. Trid. Perche prouando iui con ardor giouenile, che la Religion ſua de' Minimi è più perfetta di quante ne ſiano in S. Chieſa, ancor che de' Certoſini, dice alla fine. *Obiicies ſexto. Capuccini, & Minores de obſeruãtia ſunt ſtrictiores Minimis quia viuunt in extrema paupertate, tam in communi, quam in particulari, &c.* Riſponde primieramente, che ciò non fà vna Religione più ſtretta dell'altra, come pur diſſe il P. S. Tom. ſopracitato, & da lui iui allegato. Secõdariamente dice. *Vnde puto quod diuitiæ in communi ſufficiẽtes pro numero Religioſorũ maxime conducant ad obſeruantiam Regularem; tolluntur enim hoc pacto vagationes Fratrum, commercia cum Sæcularibus, perualde Religioſis noxia, & multi alij abuſus qui quotidie viſuntur in Religionibus, quę precario victitant. Quare meo videri vnicũ remedium reformandi Religiones illud eſſet, dare illis facultates ſufficientes pro ſuſtentatione Fratrum qui in illis Conuentibus degunt, &c. Quo pacto deſinerent fieri in Religionibus tam rabioſæ quæſtuationes pro illarum ſuſtentatione.* A queſte riſpoſte baſterà accennar qualche coſa in diffeſa, & breuemente, ſenza far longo Apologetico: per ſolo conuincere quanto sbagli circa la perfettione ch'in noi deſidera. Et primieramente in quãto al primo: dico, che è vero, che la pouertà non fà la Religion più, ò meno perfetta, come beniſſimo dice il P. S. Tomaſo: ſoggionge però il S. Dottore, che ſe bene non è la pouertà maggiore l'isteſſa perfettione eſſentiale, è però mezzo per quella perfettiſſimo, & quanto è maggiore più conuenirſi à quei, che fanno profeſſione di Predicatori, & di conuertir anime, & ſtaccarle dalle coſe mõdane: à queſti dice egli *competit vitã habere maxime ab exterioribus ſollicitudinibus expeditã.*

 Et con-

Et contro quei ch' impugnauano questa verità disputò al suo solito dottissimamẽte nell'Opuscolo 17.c. 15. & Opusc. 19. c. 6. mostrando quanto gran perfettione sia caminar per strada simile dietro à Christo verso il Cielo. Anzi che di più si vede, che proua contro di se il Peirino, perche se il mezzo nõ fà più perfetta in se la Religione, che se ne serue; donq; l' astinenza, per la quale essalta la sua sopra l'altre, non la rende maggiore: Tanto più, che disse S. Paolo parlandone in specie à Timoteo *Exercitatio corporalis ad modicum utilis est, pietas autẽ ad omnia valet*. Per il contrario parlando S. Giacomo della lontananza delle cose temporali (come l' intendono communemente gl' espositori, & come di noi in specie l' intese Nicolò III. nella sua *Exijt qui*, confermò Clemente V. *Exiui de verb. signif. in 6.* & approuò il Conc. Viennense)al c. 1. 27. dice. *Religio munda, & immaculata apud Deum, & Patrem, hæc est, visitare pupillos, & viduas in tribulatione eorum, & immaculatum se custodire ab hoc sæculo.*

La riforma poi qual desidera, & stima necessaria, è onninamente erronea, & peruersa à quei, che votorno di viuere senza proprio, anco in commune: & contro chi disse in contrario definì l' istesso Nicolò III. all' art. 2. *Dicimus quod abdicatio proprietatis huiusmodi omnium rerum tam in speciali quam etiam in communi propter Deum meritoria est, & Sancta, quam, & Christus viam perfectionis ostendens verbo docuit, & exemplo firmauit, quamq; primi Fundatores militantis Ecclesiæ prout ab ipso fonte hauserant in volentes perfectè viuere, per doctrinæ, ac vitæ ipsorum alueos deriuarunt.* Et chi è così mediocremente instrutto nell' historie, & ne' Sacri Canoni, chi non sappia, che tal riforma suasa dal Peirino fù già attentata da Giouanni XXII. sino l'Anno 1322. nella sua *Ad conditorem Canonum. de ver. signif. in 6.* rinõciando il Dominio delle cose concesse a' Frati Minori, che è della Sede Apostolica, & del quale secondo la loro Regola sono incapaci? Non è forsi questo dire vn'eccitar quell'antica Tragedia già tanti secoli con sudori di sangue estinta? Ordinò contro tal determinatione il Sanchez *in decal. lib. 7. c.* 18. vna longa schiera di combattenti con viue ragioni, anco dell' Ordine Domenicano, quali non trascriuo per breuità. Il Cardinal Bellarmino ancora *lib. 4. de*

Rom. Pont. c. 14. disse parerli *Ioannem erraße in hac re, quæ tamen non pertinet ad fidem*. Hor che direbbe di parlare si ardito d'huomo priuato doppò tanti Dottori classici, chi lo riprouorno? Vedansi citati longamente dal Barbosa *in collect. comment. ad hanc extrauag.* Ma per difesa di questa verità, & contro il conseglio Achitofelitico del Peirino, vedansi anco i moderni del presente secolo, quali ventilano da' fondamenti vna tal questione, dalla decisione de' quali si vedrà se il concedere possessioni in commune a' Frati Minori sia vn riformarli,ò deformarli;fra'quali de'nostri sono, l'Auttor della Nitela Franciscana *tract. de pauper. c. 5. §. quod autem dicitur & §. quod autem in prædicta*. Vadingo *tomo 3. ad annũ 1324. §. 1. & seq* Arturo dal Monastero *in Martyrol. Francisc. ad diem 4 Octob. a num 7. & in add'it à § 120. vsq. ad 169.* con vn'infinità di Dottori da loro citati. Se bene à dir il vero potrebbero bastare le parole del Concilio addotte di sopra.

Quello che finalmente dice delle questuationi quali chiama rabbiose, non hà bisogno di longa censura: poiche egli medemo nel 3. tomo, che scrisse de' Priuilegi al c. 10. num. 60. riferisce, che la Santità di N. S. Vrbano VIII. concesse quaranta giorni d'Indulgenza à quei, ch'escono per questuare per qualsiuoglia giorno, che ciò farãno. Dalla quale si vede approuata da S. Chiesa per meritoria, & Santa (come la chiamò il sopracitato Nicolò III.)la frequentatione di simil essercitio per la necessaria manutenenza de' Serui di Dio. Et se pur pare rabbioso tal questuare, perche tall'hora nell' essercitarlo si mostrano importuni i Mendicanti; leggasi il Serafico D. S. Bonauentura nelle questioni, che fece in difesa del stato Minoritico,oue doppò hauer addotto molte cose, che ci spingono à questo, nella questione ottaua: Alla fine conchiude in queste parole. *Tertia causa est, quia plures modo Mendicantes sunt in Ecclesia de diuersis ordinibus: & quod nobis solum dabatur integrum, nunc minutatim diuiditur inter plures: vnde cogimur nunc latius tanto vagari, quo minus in locis singulis datur nobis. Quod enim aliquando offerebatur nobis non quærentibus: nunc vix per diuersa minutatim colligimus cum rubore. Et oportet nos petere, quia non petentibus parum datur, dum ex multitudine petentium homines sunt lassati.* Al che concorse in parte la Religion de'

Hh 2 Minimi,

Minimi, ma molto più le più moderne, le quali non contente d'vn tozzo di pane come noi, cercano quello ch'ogn'vn vede. Et i seruitori vecchi, & di seruitù prouata son sforzati à partirne.

2 *VN Procuratore*] Non solo vuole la Regola, che s'habbi vn Procuratore fedele, & prudente: ma dà anco il modo di constituirlo in vfficio, cioè, che si faccia dalla Badessa col consiglio del Conuento. Il modo però di pigliar questo consiglio non lo dice. Et perciò aggiongo io, ch'è di mestiere congregar tutte le Monache à suon di campanello, & congregate, che siano, deue loro proporlo la Badessa, & domandarne ad ogn'vna il suo suffragio: In quello, che consentirà la maggior parte, resta eletto, & se ne fà scrittura autentica, nella quale siano espressi i nomi delle Suore, che l'elessero. Rodriq. *tom. 3. q. 38. art. 2.* Portel. *ver. Procurator num. 2.* Geron. Roder. *resol. 119. num. 1.* Innocenzo *in c. edoceri num. 6. de rescriptis.* Nauar. *in c. non dicatis 12. q. 2. & lib. 1. conf. tit. de elect. in addit. conf. 12.* Speculatore *tit. de Synd.* Aret. *in c. de test. non cogen.* Del che vedansi molti altri Dottori, & testi addotti dal Sanchez *lib. 6. decal. c. 13. num. 25.* In quãto al secondo, ordinò Clemente Ottauo a' 24. d'Aprile 1600. *Romanum Pontificem*, che nel Regno di Portogallo non si potessero eleggere per Procuratori di Monaster' alcuno i Frati Minori, essendo tal vfficio nella persona loro scandaloso al secolo, & contrario alla loro professione. Et questa Bolla' quantonq; penale, estendersi à tutti i Religiosi dell'Ordine stesso, ne' quali milita la medema causa, come di tutte le leggi penali, oue milita la medema ragione, vedasi dalla dottrina del Nauarro *in c. ita quorundã notab 6. de Iudæis* Naldo *in sum. ver. Lex. num. 4.* Miran. *tomo 2. q. 23. art. 21.* Portel. *ver. Procurator num. 1.* Geron. Roder. *resol. 119. num. 10.* Sanchez cit. *num. 20. & 21.*

Suscitano nuouo quesito le parole della Regola, che trattiamo, agitato al presente in alcune Diocesi, cioè, se possano obligarsi le Suore di questa Religione ad eleggersi cõtro lor voglia più Procuratori, ò Amministratori de' loro beni. Anzi con loro notabil danno: perche essendo poco il numero di quelli, che sono habili à tal vfficio, & frà

quelli

quelli tall' hora buona parte poco ben' affetti alli Monasteri, come suole accadere ben spesso ne i luoghi piccioli: son sforzate ad eleggere chi non vorrebbero, per compire il numero di tre, & quattro, come vogliono gl' Ordinarij di quelle Diocesi, i quali le sforzano altresì à mutarli ogni triennio, ne vogliono confermarli se non in tanto numero. A tal quesito non occorrerebbe rispondere, apparēdo euidentemente essere questa estorsione inuentata per altri interessi. Pure ricercato à dirne il mio parere, dico, che questi tali espressamente contrauengono alla Bolla della Regola fatta da doi Pontefici, Alessandro, & Vrbano IV. i quali nominano *Vn Procuratore*. Clemente VII. ancora nella sua *Dudum considcramus*, data a' 17. d'Aprile 1526. douendo per sua bontà concedere il priuilegio (del quale diremo più à basso) alli detti Procuratori di S. Chiara, acciò in frode della Bolla non se ne facesse più d'vno, specificatamente disse *Vni Syndico, & Procuratori huiusmodi*, parendole superfluo maggior numero. Et quando non hauessero queste Bolle, v' è la Bolla *Aurea*, di Sisto IV. data a' 26. di Luglio 1479. *Sacri Prædicatorum*, con la quale concesse, & alle Monache di S. Chiara, & a' loro Procuratori tutte le gratie, priuilegi, immunità, &c. che godono i Procuratori dell' Ordine de' Frati Minori: Hor chi non stimarebbe contro ragione, che gl'Ordinarij volessero sforzare i detti Frati ad eleggersi più d' vn Sindico, i quali fin dal tempo d'Innocenzo IV. coetaneo del P. S. Francesco, non hebbero, che vno concessoli da questo Pontefice dell'Anno, cioè, 1246. a' 20. d'Agosto *Quanto studiosius*, qual fù la prima concessione, che di questo hauessero? Clemente IV. ancora nella sua delli 25. di Luglio 1265. *Cum dilecti*, per suo ampio priuilegio concesse a' Frati Minori *Procuratores vnum, vel plures constituendi*. Et l'attentar in contrario (oltre, che è cōtradire manifestamente alla mente delli citati Pontefici, la quale è la prima, che s'attenda nelle leggi *l. 1. in prin. & ibi Bar. ff ad Senat. consul Maced. & in l. cum in prin. ff de transact.* Ioan. Andr. *in mercu. in regula certum de reg. iuris lib. 6.* Cyno *in l. non dubium C. de legib. in c. intelligentia, & in c. præterea de verborum signific. & in c. Marchion. 1. q. 1.* Panorm. *in c. 1. de iuram.*

iuram. calum. & in c. ad audien. de decimis) rinchiude altresì tal violenza, ingiustitia manifesta: perche essendo questo Procuratore concesso alle Monache per fauore, & priuilegio come dalle citate Bolle appare, non si deue riuoltar à danni dell'istesse *C. quod ob gratiam de reg. iuris in 6. & c. quid per nouale iuncta glos. de verb. signif.* Siluestro *ver. priuileg. q. 1 c. dicto 5.* Sanchez *lib. 6. opusc. c. 9. dub. 9. num. 2.* Ne vale il dire, che nella Metropolitana sia vsanza d' eleggerne doi almeno, & certo è, che la consuetudine deroga alle leggi: Perche l'elettione di doi Procuratori nella Metropolitana, nō è d' ordine del Metropolitano: ma di propria volontà delle Monache chi se gl'eleggono, ne il priuilegio *confertur inuito*, come dicono communemente i Legisti, & quando anco fossero eletti per ordine del Metropolitano, essendo tal consuetudine onerosa, *& contrà ius*, come la chiamano i Canonisti, non s' estende da vn luogo, all'altro, conforme al testo espresso *in c. quod translationē de off. leg.* Innocenzo *in c. fin. de offic. Archid.* Panormitano *in d. c. quod translationem de off. leg.* A. Corseto *in Indice ver. Præscriptio in vno*, & Bartolo *in l. 1. ff. de iti. actuq. priua.*

Ma non volendo tali Diocesani stare à quel che è di ragione, qual rimedio si può pigliar à questo? La via di Roma è longa, & difficile, ne è atta per decidere questo pōto, quando ricerchi prestezza: acciò non restino al tempo dell'elettione del Procuratore, senz' alcuno ch' habbi cura de' beni temporali del Monastero; & se bene si potrebbe non obedire, & resistere *de facto*, ma cō ragione, à chi procede *de facto*, senza ragione *l. 1. §. & hoc edicto ff. si mulier ventris nomine* Marco di Mantoa *singul. 446.* Il più quieto modo però, & condecente a' Religiosi stimo sarebbe ricorrere al Conseruatore dell' Ordine, come già dicessimo per consiglio del Sanchez trattando de' Confessori, ouero come giudice de' suoi suffraganei: che così in caso simile consigliò Giouanni Andrea, & Giouanni Monaco *in Clementina dudum de Sepult. ver. Exigit.* Et quādo detto Arciuescouo dinegasse volere intromettersi in decidere questo ponto, pregarlo, che almeno ingiongesse al suo suffraganeo l' osseruanza di quello si fà nella Metropolitana, come poterli ingiongere

s' hà

s'hà nel c. *Dilectus 2. de Simonia*, & osseruano singolarmente Marc'Antonio Genouese *in praxi Neap. c. 70. nu. 21.* Batbosa, *de iure Ecclesiast. lib. 1. c. 7. num. 21.* Quaranta *sum. Bullar. ver. Archiep. auct. num. 7. vers. 10.*

Si può ancora dubitare circa il modo di rimuouerli dall'vfficio frà 'l triennio, quando sia bisogno farlo, per causa ragioneuole: se possa il Superior Regolare rimuouerli di propria auttorità, ò pure vi si ricerchi il consenso delle Monache. Chiamo causa ragioneuole quella, che concerne, ò il bene dell'anime, ò il temporale, che così spiega Ant. Butrio *in c. cum tanto de consuet. Et ibi* Panorm. & Giacomo Anello Gio. Andrea *in regula possessor in mer.* Al che rispondo, che se detto Procuratore fù eletto nel modo sodetto, col consenso del Monastero, non può il Prouinciale leuarlo senza l'istess' interuento: essendo regola di legge, che all' istesso modo si dissolue vna cosa col quale fù fatta *c. 1. de Regulis iuris* Rodriq. *tom. 3. q. 38. art. 1. §. Vnde infertur.* Portella *ver. Procurator num. 2.* Et lo disse chiaro Giulio II. nella sua *Exponinobis*, data al 1. d' Ottobre 1509. con la quale se bene diede loro auttorità di rimuouere detti Procuratori tanto de' Frati, quanto delle Monache, come nel quesito; v'appose però *dummodò fiat legitimè*, cioè, *ordine iuris, & forma rescripti seruata*, com' espongouo questa parola communemente i Legisti. con Gio. Andrea *in c. 2. de rescriptis num. 1.* & il Peirino *tomo 1. Priu const. 1. Sixti IV. num. 6* Auerto però, che douendosi instituire, ò deporre detti Procuratori non è necessario, che il Notaro chi hà à farne scrittura (nominato specialmente dal detto Giulio, soggiongendo, *per Capitulum Fratrum, & Notarium*) sia secolare, ma basta, che sia vn Frate. Rodriq. *tom. 1. q. 11. art. 6. §. Regula 12.* Geron. Roder. *resol. 91. n. 49. §. eod.* Suarez *de leg. lib. 6. c. 1. num. 14.* & altri citati da essi. Quando però tal rimotione si douesse fare ad instanza del Vescouo, dicendo Greg. XV. nella sua *Inscrutabili*, data a' 25. di Febraro 1622. *Liceatq; Episcopo ex rationabili causa Superiores Regulares admonere, vt eiusmodi Confessores atq; administratores amoueant, iisq; superioribus id facere detrectantibus, aut negligentibus habeat Episcopus facultatem prædictos Confessores, & administratores amouendi quoties, & quandoopus esse iudicauerit.* In tal caso

stimo,

ſtimo, che ſia lecito a' Superiori rimouerli ſenza il Capitolo delle Suore, altrimente ſi potrebbe dar caſo, ch' eſſendo auiſati, come ſopra, foſſero taſſati di negligenza, & preuenuti da lui in ſoſtituirne vn' altro: Et chi dà vna facoltà, cōcede anco le coſe concernenti la commodità di quella, ſenza la quale non ſi potrebbe commodamente eſſequire *l. 2. ff. de iuriſd. omn. iud. l. penult. ff. de v. ſ. & c. Præterea de off. deleg. vbi gloſ. vir. ex eo, & c. prudentiam § ſexto aſi. eo. tit. & c. de prudentia. de donat. inter vir.*

Deueſi però auertire, che non eſſendoui cauſa ragioneuole, oltre l' affronto, che ſi ſarebbe alla perſona coſi rimoſſa dall' vfficio, ſi potrebbe anco dar neggiar il Monaſtero, & ſarebbero obligati alla reſtitutione del danno quei, che ciò commandaſſero, ò faceſſero: & perciò la Sacra Congregatione del Concilio dell'Anno 1626. parlando de' Veſcoui, in tal caſo diſſe nella ſua dichiaratione. *Quorum conſcientiam Sac. Congreg. ſerio onerauit, ne ſ[illegible] cultate ſibi in hac parte attributa quoquo modo abutantur, eius rei in [illegible] ſtricto Dei iudicio rationē reddituri*. Qual ſia la cauſa ragioneuole di rimuouerli, l'habbiamo detto poco auanti. Non ponno però i Regolari ricercarla dal Veſcouo, che così nell' iſteſſo Decreto dichiarò l' iſteſſa Congregatione.

Si può finalmente dubitare, ſe non eſſendoui cauſa ragioneuole di rimuouerli, come ſopra, poſſano eſſere perpetui, ò pure durare ſolo vn triennio: & à prima fronte pare, che non poſſano eſſerli: perche ordina la Sacra Congregatione del 1615. a' 31. di Luglio, che debbanſi mutare ogni triennio. Tuttauia ſe li detti Procuratori ſono vtili al Monaſtero, ne v' è cauſa ragioneuole di rimuouerli dall' vfficio, nō ſolo poſſono, ma deuono eſſere perpetui, tantò più ſe vi foſſe penuria di perſone habili; Et la ragione è, perche il detto decreto fù fatto in fauor de' Monaſteri, in alcuni de' quali molti tali ſi perpetuauano cō diſpendio dell'iſteſſi, come ſpecificamente narra Giulio II. nella ſopracitata Bolla *Exponi nobis.* Ne il fauore douerſi ritorcere contro del fauorito poco auanti lo prouaſſimo, & s' hà anco alla l. *nulla iuris ratio ff. de leg. Reg. quod ob gratiam de reg. iuris in 6.* Et che tale ſia la mente di quel Decreto, ſi proua con la prattica

della

della Città di Genoua, oue sono molti Monasteri sotto la cura dell' Ordinario, & de' Regolari nelli quali si scorgono esser perpetui, ne solersi mutare se non quando muore alcuno di loro. Et questa consuetudine, che è senza pregiudicio del terzo, immemorabile, & fauorabile a' Monasteri stimo, che possa, & debba estendersi per tutta la Diocesi dell' istesso Metropolitano, & obligar i suoi suffraganei all' osseruanza di quella, conforme à quello, che dicessimo di sopra. Aggiongo per quelle Diocesi, oue non è tal cõsuetudine; Che il detto Decreto per non esser autentico nel modo, che lo ricercano i Dottori, acciò possa obligare, non obliga, quando che sia di danno l' osseruanza di quello al Monastero: & la ragione è, si perche la legge non include quello à che non s' estende la mente del Legislatore *l. cũ pater §. Dolo ff. de legat* 2 Onde la mente del Legislatore essendo d' vtilitare, & non danneggiar i Monasteri, si deue presumere, ch' in tal caso non volessero quei Eminentissimi obligar le Monache à detta mutatione d'Officiali Panorm. *in c. suggestum & c. meminimus de appellat.* Baldo *l. 1. ex facto in prin. not. 4. vbi* Alexan. *de vulg. & pupill.* Rodriq. Geronimo Roder. & Suarez sopracitati. Si perche proua il P. S. Tomaso 2. 2. *q.* 120. *art.* 1. Peir. *in Formul. lit. A. c.* 11. *num.* 3. Che la legge osseruar non si deue quando, che osseruandosi, si cõmetterebbe iniquità, come sarebbe nel nostro caso. Si anco perche tali Decreti non autentici non fanno legge, ne obligano alla loro osseruanza. Anzi ne meno obligare quando fossero autentici, difendono Theologi dottissimi, & Classici, quali sono il Vega *in sum. tom. 1. c. 62. cas* 41. Pietro d'Ochagauia *tract. 2. de confess. Sacram. q.* 40. Portella *ver. Cardinal. num.* 1. Bonacina *de legib. disp. 1. q. 1. pun. 8. nu.* 4. Basil. Pontio *de matrimon. lib.* 5. *c.* 13. §. 2. *num.* 7 Gio. Valero *diff. inter vtr. for. ver. Absolut o diff. 1. num.* 20. Ledesma *in sum. to. 1. c.* 13. *diffic.* 7. Sanchez *de matrim. lib. 8. disput. 2. num.* 10. Villalobos *tomo 1. tract. 2. diff 7. num.* 5. Coriolano *de cas. reseru. par. 1. sect. 1. art. 21. num.* 5. M. Dal Rio *disquisit. magic. lib. 6. c. 1. sect. 3. in fine* Zerola *in praxi Ep. sc. 1. p. ver. auctoritas in fine, & p. 2. ver. absol. in fine.* Zipæo *in nouo iure Pontif. lib. 5. tit. de pœnit. & remiss. num. 9.* Serario *in prolegomen. bibliacis c.* 19.

 q. 11.

q. 11. Diana *par.* 1. *tract.* 10. *resol.* 29. Et la ragione è, perche la legge deue essere publicata, acciò possa obligare, & tali dichiarationi non solo si publicano, ma son prohibite anco dalla Regola dell' Indice à stamparsi: Ne vale il dire col Rodriq. *tomo* 1. *q.* 11. *num.* 1. che tal conditione si ricerca in quelle leggi, che fanno nouo *ius*, & non in quelle, che dichiarano l' antico, perche ciò conuince esser falso, il Diana sopracitato, per essere tali dichiarationi quasi nuoue leggi, le quali non dichiarano il *Ius* manifesto, come si deue intendere la dottrina del Rodriq. ma il *Ius* dubbio, come fà questa, in confronto della quale non si troua alcun testo Canonico. Non niego però, che non siano degne di gran stima, & che non debbansi esequire, quando non vi sia saldissimo fondamento in contrario, com' è nel nostro caso, ma *in rigore*, non si ponno dir leggi. Del che vedasi diffusamente il Coriolano sopracitato.

Resta hora à vedere quali priuilegi sian concessi alli detti Procuratori delle Monache, da' Sommi Pōtefici in premio delle fatiche loro. Di questi scrisse longamente il Lezana *p.* 2. *c.* 17. *per totum.* Et io solo ne riferirò alcuni, rimettendo il Lettore à riuedere gl' altri appresso tal Auttore. Sisto IV. donq; nella Bolla citata. *Sacri Prædicatorum*, concesse loro tutti i priuilegi (come già dicessimo) concessi alli Procuratori de' Frati Minori, che perciò vedendo quali siano li cōcessi à questi, si vedranno i concessi à quelli. Il Compendio de' priuilegi *ver Procurator num.* 11. riferisce vn oracolo d'Innocenzo VIII. col quale si concede loro, & a' suoi Padri, Madri, Fratelli, Sorelle, & Figliuoli, che possano guadagnare tutte l'Indulgenze delle stationi, & ogn' altra concessa alli Frati Minori, dicendo nelle loro Chiese 5. *Pater*, & 5. *Aue Maria*, per il felice stato della S. Romana Chiesa. Quali poi siano quest' Indulgenze si ponno vedere rispettiuamēte nell' Indice dell'Opra presente, alla parola *Indulgenza*, & nel Compendio de' Priuilegi *ver. eo per totum.*

Vn altro priuilegio più ampio concesse Clemente VII. nella citata *Dum consideramus*. de' 17. Aprile 1526. a' detti Procuratori delle Clarisse di qual si sia Ordine, per quel solo tempo, che seruono, nella quale doppò hauerle concesso

com'

com' Innocenzo predetto, soggionge. *Et super quibusuis causis, & rebus ipsos Syndicum, & Procuratorem concernentibus, ciuilibus, criminalibus, & mixtis non nisi coràm iudicibus Conseruatoribus domorum illarum, quarum ipse Syndicus, & Procurator fuerit, de iustitia respondere teneatur, auctoritate Apostolica concedimus, & indulgemus; inhibendo sub excommunicationis latæ sententiæ pæna vniuersis, & singulis Iudicibus, &c.* Dichiara ancora nulli tutti i processi fatti contro di loro da altri Giudici, che dalli nominati; la qual Bolla può vedersi nel 3. tomo del Rodriquez *q.* 40. *art.* 4. & nel Bollario dell' istesso *Bulla* 1. *Clement.* 7. Et quantonq; la stimino alcuni riuocata dal non vso, non sossistere però tal opinione, si può vedere nel Portel. *ver. Syndicus num.* 5. Oltre che dicessimo già à car. 87. la Religione nostra partecipare del priuilegio d' Eugenio IV. qual concesse non derogarsi i priuilegi per il non vso: Et quando bene si derogassero certo è (come col Collettore dicono tutti i Canonisti; & noi dicessimo già) non potersi prouare tal non vso. Aggiongo io che quando il priuilegio è concesso per rimuneratione, qual è questo, hà forma di contratto, ne mai potersi pretender riuocato cõ molti grauissimi Dottori, lo proua Geronimo Roderico *resol.* 116. *num.* 60. Ne è necessario, che volẽdosene alcuno seruire habbia gl' originali delle Bolle, essendo ciò moralmente impossibile: Ma basta, che le mostri registrate ne' libri ordinari, & autentici dell' Ordine, come c' auertì il Portel. *ver. priuileg. num.* 79. *in fine*, col Rodriq. *tom.* 1. *q.* 7. *art.* 16. & il Supplemẽto *fol.* 69. O pure si potrebbe limitare tal priuilegio col Lezana *par.* 2. *c.* 17. *num.* 13. in queste parole. *Hoc tamen priuilegium non videtur intelligendum nisi de causis prædictos Syndicos tãgentibus, quatenus Syndici sunt, non quatenus tales personæ sunt, vel ad minus standum est consuetudini, cum sit magnũ priuilegium, & valdè exorbitans à iure communi.* Ma perche tal limitatione lo rende inutile affatto (essendo certo, che come Sindici, cioè, per le cause spettanti alle Monache non ponno esser conuenuti se non appresso il Conseruatore dell' Ordine) contro quello, ch' insegnano communemente i Legisti citati da Geronimo Roder. *resol.* 90 *num.* 49. §. *Septima Regula*. E meglio concederlo assolutamente come sopra.

Auerte in oltre il Peirino *in Formul. lit. P. c. 21. nu. 2.* Che quantonq; detti Procuratori non haueſſero la partecipatione de'beni della Religione, quale ſi ſuol dare ordinariamente da' Superiori maggiori a' benefattori dell'Ordine, hanno parte nientedimeno in tutte l'opere buone, che ſi fanno per tutt' il Mondo da tutti i Religioſi, & Religioſe di quell'Ordine, come ſe foſſero Frati dell' iſteſſa Religione, per vna conceſſione, qual cita, di Giulio II. Molt' altre conceſſioni anneſſe alle ſopradette, come d' eſſere aſſoluti, diſpenſati, ſepolti, preſenti alli diuini vfficij nel tẽpo dell' Interdetto, ò Scommunica generale: vedanſi nel Compendio citato. Et che non ſiano riuocati, nel Peirino *ibi num. 3.* A queſti ſi potrebbero aggiongere i priuilegi conceſſi alli ſerui, & ſeruitrici del Monaſtero, ma ne ſono à propoſito della materia, che trattiamo, & diffuſamente ſi ponno vedere appo il Lezana *par. 2. c. 16 num. 28.* à cui rimetto chi deſia ſaperli.

3. *ALIENARE le coſe immobili*] Non ſolo il Procuratore non può alienare le coſe immobili del Monaſtero, come qui ſi dice, ma ne meno il Monaſtero tutto, ò il Superiore di quello, per la Bolla di Paolo II. *Ambitioſæ*, data a' 23. di Febraro 1467. il quale pone la ſcommunica, & altre pene a' cõtrafacienti. Et perche molte Religioni haueuano priuilegi diuerſi di poter ciò fare (come ſi ponno vedere in Geron. Roderico *reſol. 7. per totum*) nouiſſimamente la Congregatione del Cõcilio Trid. d'ordine di N.S. Vrbano VIII. fece vn decreto ſotto li 7. di Settembre 1624. col quale ſi prohibiſce ogni contratto d' alienatione, ſenza ſpecial licẽza di Roma. In frode però di quello: pigliauano alcuni Regolari denari à cambio, con pagamento di danno ceſſante, & lucr' emergente: che perciò alli 21. di Marzo 1626. decretò di nuouo, dichiarando nulli tali contratti, & contro al primo decreto, & i contrafacienti incorrere nella priuatione dell' vfficio appoſta in quello, & nelle pene della citata Bolla di Paolo II. & perche dalle ſue parole ſi cognoſce ciò che s' intenda per alienatione, le porrò qui come ſtanno nel Peir. *tomo 2. priuileg. conſt. 9. Vrb. VIII.*

Sacra Congreg. Card. Conc. Triden. interpretum, rerum experimẽto edocta quantum Religiones accipiant detrimenti ex bonorum immobilium,

bilium, & pretiosorum mobilium distractionibus quas crebrò faciunt Regulares, Apostolicis priuilegijs innixi, ac proindè operæ pretium putans, illorum facilitatem aliqua ratione compescere; speciali S.D.N. iussu, Generalibus, & Prouincialibus, Capitulis, vel Congregationibus, Abbatibus Generalibus, & quibuscumq; alijs Superioribus Regularibus cuiusuis Ordinis, Congregationis, Societatis, vel Instituti intrà fines Europæ existentibus, omnium rerum, & bonorum immobilium, ac pretiosorum mobilium alienationem, omnemq; pactum, per quod ipsorum dominium transfertur, census perpetuos, seu vitalitios, hypothecam, locationem, & conductionem vltrà triennium, concessionem in feudum, vel emphiteusim (præterquam in casibus à iure permissis) fieri perpetuò prohibet, atq; interdicit, absq; ipsius Congreg. Conc. expressa licentia in scriptis, & gratis concedenda, sub pœna priuationis omnium officiorum, quæ tunc obtinebunt, vocisq; actiuæ, & passiuæ ac perpetuæ inhabilitatis ad illa in posterum obtinenda, quam ipso facto absq; alia declaratione incurrant; sublata etiam Generali, & Protectori illam moderandi, aut relaxandi facultate; pœnis nihilominus Apostolicarum constitut. & præsertim fæl. record. Pauli II. quæ incipit. Ambitiosæ in suo robore permansuris. Alienationes verò, pacta, cẽsus, hypothecas, locationes, conductiones, & concessiones quascumq; contra huiusmodi prohibitionem faciendas, Sanctitatis suæ auctoritate, ipso iure nullas atq; irritas decernit. Non obstantibus, &c.

Sopra tal Decreto fece vn' esplicatione compendiosa il Lezana *p.* 1. *c.* 10. *num.* 4. alla quale aggiongerò io alcune cose singolari. Et primieramente auerto, che le Reliquie de' Santi non sono comprese in quella parola *Pretiosorum mobilium*, si che non possano alienarsi dal Superiore senz'altra solennità, delle quali diremo più à basso, perche il Decreto tratta solo dell'alienatione delle cose, che sono di prezzo estimabili, & vendibili, quali non sono le Reliquie de' Santi. Così il Diana *p.* 4. *tract.* 4. *resol.* 223. doppò il Peregrino, Bonacina, & Castro Palao da lui citati. L'istesso dicasi de' voti offerti in Chiesa, ancorche d'Oro, & d'Argento, come col Bonacina, & Antonio Nouario afferma l'istesso Diana; Et aggionge, che per mobile pretioso s'intende quella cosa, ch'eccede il valore di 25. scuti d'Oro, & pone altri casi à questo proposito. Il secondo ch' auerto è, che se il Monastero si trouasse in tal necessità, che non potess'

tefs' aſpettare la detta licenza di Roma, può alienare con il reſtante delle ſolennità requiſite ſenz'incorrere cenſura alcuna: Si perche ceſsa la frode ch'intende prohibire il Decreto; Si anco perche in ogni prohibitione ſi ſtima eccettuato il caſo emergente, quale ſuaderebbe il contrario *c. de cætero, & c. quăuis de ſent. excom c. Excellentiſſimus* 11. *q.* 3. Et con molte ragioni proua queſta theſi il Peirino *in Formul. lit. A. c.* 11. *num.* 3. Et colla prattica d'vn ſuo Conuento ſeguita del 1627. & conſigliata da perſone dotte: Et ſe bene non porta per la ſua opinione Dottor alcuno, trouo però, che l'iſteſſa tennero Reginaldo, Filliuccio, & Quaranta citati, & ſeguiti dal Diana *par.* 1. *tract.* 8. *reſol.* 77. *§. Sed hæc dicta*. Con queſto però, che tal alienatione ſia in euidente vtilità del Monaſtero, come prima del decreto far ſi douea.

Per terzo auerto coſa di gran giouamento della quale c'auisò il Peirino *tomo* 1. *priuileg. conſtit.* 6. *In ij ll. num.* 1. Et è che ſupplicandos'in Roma per la ſopradetta licenza, non tutti ponn'hauerla dall'iſteſſo Tribonale, & con l'iſteſſa facilità: perche à chi non hebbe anticamente priuilegio di potere ſenza quella alienare, ò ſe pur l'hebbe, fù ſolo per communicatione, la dà l'iſteſſo Papa per via di Dataria con ſpeſe, & longhezza di tempo; Ma à quei ch'hebbero direttamente priuilegio di potere ſenza tal licenza alienare, viẽ conceſsa dalla S. Congreg. ſodetta con maggior facilità, & ſenza ſpeſe: Et perciò quand' haueſſero le Suore ſimili biſogni, hanno nella ſupplica ad eſprimere, che già fù loro cõceſſo, che ſenza licenza di Roma poteſſero alienare, & fù la conceſſione data da Leone X. a' 27. di Nouembre 1519. *Cum ſæpè numero*, & riferita dal Rodriquez nel ſuo Bollario *Bulla* 26. *Leonis X.*

Le conditioni finalmente, ò ſolennità, che ſi ricercano in ſimili contratti, le pone iui l'iſteſſo Pontefice, cioè, che ſi faccia con vtilità euidente del Monaſtero: con neceſſità: col conſentimento delle doe parti delle tre dell'iſteſſo: Et finalmente col conſenſo del Superiore. Et tanto eſſer queſto conſenſo mutuo neceſſario, dice il Portel. *ver. Alienatio num.* 1. che ne il Monaſtero ſenz'il Prelato, ne il Prelato ſenza il Monaſtero può validamente alienare. E ben vero,

(&

(& l'auerti Geron. Roder. *resol. 7. num. 3.*) che potrebbe poi il Superiore validar detta alienatione *per ratihabitionem* cognosciuta l'vtilità del Monastero, ò annullarla cognoscendo il contrario, per vigor d'vna d'Eugenio IV. data al 1. di Nouembre 1437. *Ad decorem*. Ma di questo vedasi il Sanchez *lib. 7. in decal. c. 31. num. 38.* il quale proua generalmente, ch'i contratti fatti dal Religioso suddito nō sono *ipso iure* nulli, ma restano in potere del Prelato di ratificarli, ò annullarli, conform'in quelli cognosce maggiore, ò minor vtile del Monastero, Per i Frati Minori però annullorno singolarmente Alessandro IV. a' 26. Luglio 1259. *Mente sollicita*, & Honorio IV. a' 10. Febraro 1286. *Religionis fauor*, qual si sia contratto d'alienatione, specialmente fatto da' Sudditi, & nominatamente da' Guardiani, senza licenza espressa, ò del Generale dell'Ordine, ò del Prouinciale: Quali priuilegi dichiara à longo, & proua essere nel loro vigore il Peirino *tomo 1. priuil. const. 4. Iulii II. à num 8*

Vn dubbio potrebbe mouersi circa il già detto, se siano cioè valide l'alienationi, ò altri contratti fatti dal Monastero di Monache, col consenso di quel Superiore à cui per special priuilegio furno commesse dalla Sede Apostolica *Omnimoda iurisdictione*, qual è fra' nostri quello delle Minorisse d'Arassi. Al che rispondo, che quando detta commissione facess' espressa mentione di derogare al detto priuilegio de' Prouinciali, certo è, che sarebbono validi i sodetti contratti, ma non facendola, restano nulli, hauendo già i Superiori il *ius* aquisito circa tal priuilegio, come dalla dottrina della Glossa, Abbate, Decio, Felino, & Curtio, caua il Rodriquez *tomo 1 q. 9 art. 3.* & frà doi contrari priuilegi douersi sempre attendere il primo, notò l'istesso, esser testo chiaro del *c. veniens de rescriptis*; ancor che il primo sia generale (come nel nostro caso) aggiōgono Felino, & Decio da lui citati. Del che vedasi Geronimo Roderico *resol. 116. num. 28.* & il detto da noi à car. 232. §. Vn dubbio. Con questa dottrina si spiega vn detto dell'istesso Rodriquez *vbi q. 46. art. 5.* quale dice, che stante tal commissione non può il Prouinciale, ò Generale dar licenza per l'ingresso di quel Monastero, ma solo inquirire se il suo inferiore à cui

fù com-

fù commesso, si serui bene, ò male della cõmissione hauuta: che così lo spiegano Bonacina, & Sanchez citati dal Barbosa *in Concil. Trident. sess.* 25. *de Regul. c.* 5. *nu.* 71 perche (stãte la soggettione, che per la loro Regola hanno le Minoriste al Prouinciale di quella Prouincia nella quale sono, & le Bolle citate à car. 231. §. Il terzo) si vede chiaro dalla data dottrina, che non osta in modo alcuno la supposta commissione, qualmente non possa concedere il detto ingresso, ne resta il Prouinciale escluso dall'auttorità ch'hà sopra le dette Monache aquisita: Ma solo si dà auttorità al Guardiano p la detta commissione, di far quelle cose circa il Monastero cõmessoli, per le quali li sarebbe bisogno la licenza del Prouinciale quando si trouasse assente.

ANNOTATIONI
al Capitolo Vltimo.

1 IL *Sigillo del Conuento*] Doi sono cred'io i fini per li quali furno anco fra' Religiosi introdotti i Sigilli, communi con gl' antichi profani: Il primo fù per rapresentare l'osseruanza, & la continua memoria verso qualche Santo particolare, come de gl' Idolatri dice Plinio *lib.* 33 *c.* 3. & Cicerone *lib. de fin.* ch'in quelli scolpiuano l' imagine di quei Dei da loro più riueriti: anzi che dell'anello (qual anticamẽte seruiua per Sigillo) del suo amico Sodale, cantò Ouidio *lib.* 1. *Trist. eleg.* 6.

Hæc tibi dissimula, sentis tamen omnia dici
In digito qui me fersq̃, refersq̃, tuo.
Effigiemq̃, meam fuluo complexus in auro;
Chara relegati quæ potes, ora vides.

Del che scrisse à pieno Giorgio Longo *lib. de annul. signat. antiq. c.* 6. Et conforme à questo, di S. Chiara riferisce il P. Vadingo *ad annum* 1238. *num.* 14. che fece fare vn Sigillo per il suo Monastero di S. Damiano, quale per impronto haueua l' Imagine di N. Signora col Saluator in braccio, & intorno intorno haueua queste parole ✠ *S. ABBATISSAE S. DAMIANI*, di doue si vede quel che già dicessimo, che questa Religio-

Religione è singolarmente appoggiata alla diuotione della Madre di Dio. Gl'altri Monasteri di poi coll'istessa mira hanno scolpito ne'loro sigilli quel Santo,ò Tutelare, ò altro, che da loro è più riuerito. Dell'altro fine parlò Clemente Alessandrino *lib. 3. pædag. c.* 11. dicendo. *Si enim rectam pædagogi institutionem omnes propè sequerentur, nihil opus esset signaculis, cum omnes essent ex æquo iusti, & serui, & Domini: Sed quoniam ignorantia, & mala educatio præbet occasionem propensionis ad iniuriam, fuit opus sigillis*. Di qui nacque quella sollecitudine de' Magistrati Indiani riferita da Aloisio, Nouarino *tomo 1. Elect. lib. 3. num.* 541. per auttorità di Trig. de' quali dice. *Sigillum adeò cautè custodiunt, vt domo egredientes secum deferant, & domi dicuntur nocturnis horis sub ceruicali asseruare*: & Codino *de offic. & official. Eccles. Constanti nop. c. 5. num.* 27. dice, che per l'istesso fine si creaua nella Corte Imperiale vn'Officiale, qual'altra cura non hauesse, che del sigillo domandato perciò *Præfectus sigilli, seu anuli signatorũ*. Aggionge il cit. Nouarino *num.* 534. che come cosa sacra nõ potea toccarsi da' serui, & lo caua dalla seguente inscrittione.

M A V O R T I O
S A C R.
H O C S I G I L L V M
A S E R V O T A N G I
N E F A S.

Hò detto tutto questo per mostrare, che non solo il sigillo Religioso deue essere lontano da ogn'altro impronto, che de' Santi, ò Sante, ma anco per far vedere con quanta custodia debbano le Badesse custodire quello, che à tutto il Monastero suol essere commune: Del che la presente Regola lascia la cura a' Monasteri di determinarlo, se cioè debba ritenersi dalla Badessa, ò dalla Segretaria chiamata per altro nome Camerlinga, come diuersamente circa di questo vsano diuersi Monasteri.

L'vso d'vn tal sigillo è firmare quelle scritture, che si fanno da parte di tutto il Conuento, come sono l'alienationi, affitti, elettioni d'Officiali, recettione di Nouitie, & simili, senza il quale è di così poco credito la sola scrittura, che diede occasione à Seneca di dolersi *lib. 3. de benef. c.* 15.

anulis plus quam animis credi. S' vsa ancora in alcuni Monasteri ben' ordinati, che niuna Monaca tenga proprio sigillo per suggellar lettera alcuna: anzi che ne pur calamaro, ò piuma per scriuere: come già ordinò il glorioso S. Carlo nel I. Concilio Prouinciale, ma douendo scriuere alcuna lettera debba sempre esser suggellata col sugello commune sopradetto: & ciò per osseruanza di quello, che in questo Capitolo dice la Regola. *Niuna Suora mandi, ò riceua lettera alcuna, che prima la Badessa non la legga, ouero se da altra à questo deputata non saran lette alla presenza dell' Abbadessa.* Nel qual modo si viene ad ouiare à quei ordinari inconuenienti de' quali dicessimo douer inquirere i Visitatori, conforme all' Indice dato dal Gauanto, & da noi. Et cosi anco ordinò si facesse il Reuerendissimo Gonzaga essendo General dell' Ordine, nelle sue constitutioni per le Monache al c. 13. fatte l'Anno 1582. & prohibì, ch' in altra maniera scriuer non si potesse, ne pur a' proprij Padri naturali; Et il *Ius* commune prohibisce vniuersalmente à tutte le Monache il scriuer lettere (*c. non dicatis vers. quicumq; autem*) senza la douuta licenza: Dalla qual legge altre non s' eccettuano da' Dottori, che le scritte a' Superiori loro, a' quali ponno le suddite scriuere liberamente. Zerola *par. 2. ver. Monial* & i Statuti dell' Ordine *tit. de honest. §. literas* Gauanto *in man Episc. ver. Monial. com. leg. à num.* 19. Ascanio Tamburinio *de iure Abbatiss. & Monial. disp. 25. q 10. num. 4.*

Domanderà alcuno se si come non ponno le Monache scriuere, ò riceuere lettere senza licenza sodetta, cosi pechi quel Religioso, ò secolare il quale scriue ad esse. Cõmunemẽte si risponde di nò, nõ essendoui editto chi ciò diuieti, dice il citato Tamburinio: Eccetto se le lettere non contenessero cose indecenti, ò à scriuerle v' interuenisse scandalo, ò altra mala circonstanza, aggionge il Suarez *tom. 4 de Relig. lib. 1. tract. 8. c. 10 num. vlt.* Ma io stimo di sì, quãdo si scriuesse à quella Suora, la quale si sà, ch' hà precetto di non riceuer lettere, ò non leggerle, se non colle sodette circõstanze (come sogliono hauerlo tutte, oltre la già detta prohibitione de' Sacri Canoni) & pur si sà, che ò le riceuerà, ò leggerà contro il mandato: Perche viene in tal modo ad indurla

durla alla trasgressione, & coopera al di lei peccato, com'in caso simile dicessimo con Chrisostomo Santo à car.155. Nõ voglio però dire, che se la lettera non peruiene alle mani delle Suore alle quali fù scritta, s'incorra la scommunica posta à chi contrafà (ciò che sia del peccato) come proua efficacemente il Bonacina *de clauf q. 3. p. 2. num. 5. §. His non* il quale aggionge: *Etiamsi aliquis ore detulerit, quæ in literis contineb u tur.* Il che anco contro il Nauarro hauea prima insegnato il Sanchez *in decal. lib. 6. c. 16. num. 117.* Vedasi di questo Roderico da Cuña *in comment. ad c. reatum 33. sub. num 8. dist. 81.* il quale proua, che il scriuere non è compreso nella prohibitione di non parlare, della quale dicessimo già à sofficienza. Finalmente auertisco tanto gl'vni, quanto gl'altri, ch'essendo la prohibitione di non scriuere, ò riceuer lettere, vn mezzo per conseruare l'honestà Monacale (cõforme prouassimo già col P. S. Geronimo) è cosa graue, & da farsene gran stima.

2 *CAPITOLO alle Suore*] Tre cause specifica quì la Regola, per le quali deue la Badessa due volte la settimana tener Capitolo alle sue suddite. Correttione, cioè per correggere quei difetti communi, & priuati, & publici, quali colla continua vigilanza hà scuoperto in loro. Essortatione, per animarle à corrispondere alla loro vocatione, ad esser humili, pouere, & à frequentar il Choro, ò i Santissimi Sacramenti, &c. Ordinatione per stabilire col douuto modo tutto ciò, che concern'all'vtile temporale, & spirituale del Monastero. Nõ già ch'in ogni Capitolo, debba far tutte queste cose, ma che facendolo, per vna, ò per tutte queste cause debba farlo. Et perche alla terza, & seconda spetta tuttociò, che sin quì fù detto, resta che della prima, che è più frequente alcune cose diciamo. Hanno donque à sapere le Suore, che in questi Capitoli detti delle colpe, perche si ricognoscono iui i suoi difetti, & tanto rigorosamẽte osseruati dalle Religioni ben ordinate, benche possano lodeuolmente manifestarsi i difetti interiori, come disse già il P. S. Basilio *ser. 4. exercit. in fine, & in regul. fusi r i terrog. 37.* non è però d'obligo il farlo, come ne anco di palesare quelle colpe, exteriori, che sono graui, & secrete, non essend'-

 alcuno

alcuuo obligato ad infamar se stesso, com' alle sue Monache dichiarò il P. S. Geronimo *in reg. Monach. c. 9.* E ben vero, che se fossero publiche, potrebbero rendersen' in colpa senza pregiudicio alcuno della fama, & con merito: Del che vedasi il P. S. Tomaso 2. 2. *q.* 33. *art.* 17. *ad* 3. S'hà donque solo à dir sua colpa de' difetti quotidiani, & ordinari de' quali diede l' essempio l'Abbate Cassiano *lib. 4. instit. c.6.* in queste parole. *Si quis igitur xylonem fictilem casu aliquo fregerit, non aliter negligentiam suam, quam publica diluat pœnitentia, cunctisq; in Synaxi Fratribus congregatis tamdiu prostratus in terra veniam postulabit, donec orationum consummetur solemnitas, impetraturus eam cum iussus fuerit Abbatis iudicio de solo surgere. Eodem modo satisfaciat quisq; ad opus aliquod accersitus; vel si ad Congregationem solitã tardius occurrerit; aut si decantans psalmum, vel modicum titubauerit. Similiter si superbè, si durius, si contumacius responderit.* Ne le sole Nouitie, ò Zitelle deuono far questo; ma quanto più sono vecchie, & d' auttorità, tanto più deuono humiliarsi, come disse l' Ecclesiastico al 3. *Quanto magnus es, humilia te in omnibus, & coràm Deo inuenies gratiã.* Et lo notò singolarmente il Peirino *tomo 3. priuil. c. 12. num* 12. aggiongẽdo colla dottrina del Cochier, che non pregiudica alla sua essentione quella Madre (aggiongo io, Badessa, ò Vicaria) la quale con atti simili edifica le giouane, & sue suddite. Et perciò vsano alcuni Monasteri, che doppò hauer detta tutte la propria colpa, la Badessa prostrata auanti tutte s' humilij accusandosi della poca carità verso loro, del poco buon'essempio datole, della sua tepidezza nel seruitio di Dio, & di simili altre cose. Et cosi si cõmanda dal P.S.Frãcesco espressamente nella prima Regola, nella quale al capo 4. dice il S. Padre. *Semel in hebdomada ad minus, Abbatissa Sorores suas teneatur ad capitulum conuocare; vbi tam ipsa, quam Sorores de omnibus, & publicis offensis, & negligentiis debeant humiliter confiteri.* Sopra 'l che vedasi l'Annot. del P. Vadingo.

Il frutto di si sant' essercitio è grande al pari del suo vso, chiaro, & manifesto à tutti, poiche chi non vede, che questo è il primo grado della bontà, dicendo Salomone, che *Iustus in principio accusator est sui?* Quest' è vn perfetto annegar se stessa, & seguir Christo, come ci consiglò à fare *Matth.* 16.

odiando

odiando in tal modo l'animo suo, coll'esporlo per amor di lui alla confusione, & il corpo alle penitenze: A quest' essercitio è diretta la promessa del Saluatore. *Qui odit animam suam in hoc mundo in vitam æternam custodit eam.* Quest' è vn distrugger affatto l'amor proprio, radice di tutti i mali, & del quale disse Menandro *ipsum nullus fatetur malum*, mostrand' in tal maniera quell' humiltà della quale già disse il P. S. Greg. *lib. 22. mor. c. 14. Veræ humilitatis indicium est peccatum suum accusare, & accusantibus nõ negare.* Questo fà essatta osseruatrice la Suora della propria Regola, dicendo il P. S. Bernardo *de dispensat. & præcepto. Illum dico securum qui etiamsi interdum obedientiæ limitem prætcrit, consilium tamen non respuit pœnitentiæ. Regulares namq; terminos, & si sæpe deliquerit, non euadit tamen, qui censuræ quæ ex Regula est, disciplinam non subterfugit. Pars siquidem regulę est Regularis correctio, & in ea reperitur non solum bonæ vitæ instructio, sed & emendatio prauæ.* Questo finalmente è vn scãcellar i peccati accusandosene volõtieri, & sopportando con pacienza la penitenza. Il che poterli fare con tal detestatione, che scancelli ancor la colpa mortale, quãdo che sia congionta col proposito di confessarla, stimorno Seruatio *in catechis. nouitior. tomo 2. lect. 2. ℣. Octauum* & il Peir. *in Formul. lit. C. c. 22. num.* 10. Quindi la felice memoria di Paolo V. nella sua *Romanus Pontifex* de' 23. di Maggio 1606. v' appose tre anni, & tre quadragene d'Indulgenza per tutte le volte, che si facesse tal essercitio.

Circa il modo di tener il detto Capitolo, per quella parte, che tocca alle Superiore, ne scrissero diffusamente il Peirino nel suo Rituale *par. 1. c. 11.* Vmberto *in specul. par. 3. lib. 4. c. 3* Tomaso di Giesù *in exposit. Reg. n. 3. c. 10. à dub. 1.* & altri: Ma niuno à mio parere cosi bene, quanto S. Bonauentura nel specchio di disciplina de' Nouitij *p. 1. c. 10.* al quale rimetto chi legge. Io solo rescriuerò quello, che prescrisse à chi hà da riconoscer fruttuosamente il suo difetto. Dice donq; *E finalmente douendosi far essa confessione publica con regolato, & debito modo, fà bisogno ch' intorn' à lei sia osseruata l' honestà, la prudenza, & l' humiltà. L' honestà s' osserui nell' accusarsi dal confitente le proprie colpe col capo discoperto, e riuerente non ridẽdo, ne guardandos' intorno, ne facend' alcun atto, ò mouimento con le*

mani

mani, ma più tosto giongendole, ò in altro modo conueneuole; e regolato. Della cautela, ouero prudenza, ne fù detto nel capitolo precedente; la quale in ciò specialmente si deue vsare ch'essi confitenti con poche parole si spedischano; Et nelle colpe loro, che confessano, non accusino, ne incolpino altri, che se stessi, perche ciò s' appartiene non solo alla prudenza, ò cautela: ma etiamdio alla purità, e semplicità della confessione. Poi debbono vsare l' humiltà ne' costumi, ouero gesti del corpo, e nelle parole. Ne' gesti certamente saranno humili, se secondo l' vsanza de' Frati humilmente s' inchineranno à terra: E nelle parole vsarann humiltà, quando le parole loro di soggettione, e di penitenza, che proferiranno, non conteneranno in se alcuna minima macchia di superbia, ò d' impacienza.

3 *OLTRE l' istessa forma*] Sono alcuni, ch' inasprendo quanto più ponno il soaue giogo di Christo, stimano esser riuocata da Leone X. questa particola nella sua del 1 di Luglio 1518. *Cum sicut*: nella quale commanda sotto pena di scommunica à tutte le Monache dell' Ordine di S. Chiara, che debban' osseruare qual si sia statuto fatto, & da farsi ne' Capitoli dell' Ordine, in quanto non ripugnano al loro stato, & sesso: Et con tal fondamento dicono poter i Superiori far alle Minorisse statuti, oltre l' istessa forma, &c. Ma ciò è manifestamente falso, perche ne pur il Pontefice poter obligar i Regolari ad osseruanze più strette di quelle, che l' obligano le loro Regole, ò constitutioni, ne siano (cõmandando ciò) tenuti ad vbidirli, è dottrina commune, della quale frà molti ne tratta il Lessio *lib. 2. de iust. & iure c. 41. num. 74.* Et il P. S. Bernardo nel *lib. 1. de præc. & dispẽs.* disse *Prælati iussio, vel prohibitio non prætereat terminos professionis, nec vltra extendi potest, nec contrahi citra. Nihil me Prælatus prohibeat horum quæ promisi, nec plus exigat quam promisi: vota mea nec augeat sine mea voluntate, nec minuat sine certa necessitate.* Et più à basso. *Monentes eos, non cogentes ad celsiora, condescendentes eis cum necesse fuerit, ad remissiora.* Del che si può singolarmente vedere il nostro Cordoua *in Reg. S. Fran. c. 10. q. 2. puncto 6.*

Per intendere donq; quel che dicono Alessandro, & Vrbano IV. nelle parole, ch'annotiamo è necessario spiegare quella parola, *Oltre*, dalla quale dipende la cognitione di

quello,

quello, che si può alle sodette Suore statuire. Tre generi donq; di cose distinguono i Dottori, che commandano i Superiori a' suoi soggetti, *supra, secundu n, & infra Regulam*. Infra la Regola chiamo le cose indifferenti, quali sono le ricreationi honeste, delle quali si disse à car. 154. ò altre cose simili: Concernenti la Regola sono quelle cose, che come mezzi necessarij all'osseruãza de' voti pmessi, ci sono comandate, come del digiuno fù detto à car. 141. & come per osseruanza dell' honestà Monachale commandorno i Papi la Clausura. Sopra la Regola sarebbe se il Superiore commandasse, che le Suore digiunassero sempre, ò non beuessero mai vino, & simili. Li statuti donq; che si fanno cõcernenti all' osseruanza Regolare, come che sono liciti, & necessarij obligano consequentemente le Suore, secondo la Bolla di Leone X. come pure gl' indifferenti, se à detta osseruanza ordinar si ponno, che cosi diffusamente proua il Miranda *tomo 1. q. 26. art. 9.* ouero s' essendo semplicemente osseruabili non contengono materia di peccato, dicẽdo la Regola. *Obediscano in quelle cose, che non sono contro l' anima sua.* com' osseruò singolarmẽte il Lessio *ibi num. 75. §. Alterum est.* Resta, che di quei soli, che sono sopra la Regola s' intendano le parole ch' annotiamo, alli quali ne l'obliga la Bolla di Leone, ne ponno obligarle i Prelati, come dicessimo: Ne perciò si prohibisce loro cos' alcuna con tali parole, ma se li ricorda ciò, che conforme alla ragion naturale son' obligati à fare.

Ma è d' auertirsi quì, che se bene non si ponno far statuti ch'obblighino le Suore nel modo esposto, può però il Superiore commandarle cosa, che accidentalmente sia sopra la Regola, alla quale sia tenuta obedire: Come se per penitẽza de' suoi errori l' ingiongesse la disciplina per vn mese cõtinuo, il digiuno, ò carcere per longo tempo, &c. *c. dilectus concl. 2. & c. quoniam de Simonia.* Ouero se per preseruarle da alcun peccato facesse statuto, che niuna s' accostasse alle Grate, se non tante volte l' anno, ò in tali, e tali modi, ò pur alcuna tale, mai, ne ch' inciò potesse la Badessa dispensare; stante che preuede ch'altrimente facendosi pigliano le Suore occasione d'offẽder Iddio. Onde se bene il Superiore

nelle

nelle leggi deue commandare, & non insegnare (come disse Giusto Lipsio tomo 4. lib. 2. de mor. & exemp. polit. c. 10.) non stimarei però inconueniente (con dõne principalmẽte) che douendo far statuti tali si dichiarasse la causa motiua di quello ch' ordina, per leuar via i pretesti sopra la Regola.

4 *D l colpa*] Niun statuto obligar à colpa, se non in quãto resta obligato il suddito per vigor della sua Regola, ò legge di Dio, ò solo in caso di disprezzo prouano alcuni indifferentemente per tutte le Religioni: Ma nella nostra senz'altra disputa è definito da Sisto IV. nella sua del 1. Decembre 1480. *Circumspecta*. Che cosa poi s'intenda per disprezzo, è spiegato dal Lessio sopracitato colla dottrina del P. S. Tomaso, & del Caietano, cioè, ò vn non volere esser soggetto al Superiore, ò vn stimar per bagatelle ciò ch' essi commandano. Ch'è dire, che il disprezzo sia, ò verso il Superiore chi commanda, ò circa la cosa da lui cõmandata, & ò sia all' vno, ò all' altro modo, si pecca in tal guisa contro il voto dell' vbidienza grauemente, non per ragione della cosa commandata, ma per la circonstanza del disprezzo aggiontaui. Non voglio però dire, ch' in ogni trasgressione tale si pecchi mortalmente, perche sò benissimo, che ben spesso può alcuna tale esser scusata da colpa mortale, quando, cioè, non si sprezza l'auttorità del Superiore, ma ò il suo poco sapere, ò la sua poca prudenza, ouero anco la bassezza de' suoi natali, e per tal disprezzo (ò pur tall' hora per tenersi aggrauato da lui) si dispreggia il suo commandamento in cosa leggiera, come benissimo auertì il citato Lessio *ibi c. 46. num.* 45. doppò il Caiet. *in sum. ver. inobedientia*, & il Lopez *par. 1 c. 55. in fine.* ma ben sì ogni volta, che si spreggia la sua auttorità, ancorche in cosa leggiera.

E parimente d'auertire, che non dice il Papa semplicemẽte, che non faccino, li Superiori precetti ch' obllighino à colpa, ma che non li faccino senz' il consenso, & volere di tutte le Suore, perche col consenso loro certo è, che far si ponno, come longamente và prouando il Miranda *tomo 1. quæst. 26. ar. 10. concl. 2.* E ben vero, che per farli ch' obllighino tutta la communità del Monastero vi vuole

il con-

il consenso di tutte, anco *de iure communi*, perche come si dice nel c. *quod ad omnes. De reg. iur. Illud quod ad omnes pertinet ab omnibus approbari debet.*

5 *NON li commandino*] Questo dire del Pontefice, se non si spiega, par che contradica manifestamente non solo à ciò, che dicessimo al num. 4. ma anco à quello, che lui stesso ordinò nel c. 19. in quelle parole. *Obedischano in quelle cose, che non sono contro l'anima sua.* Come donq; può essortar i Superiori, che non li commandino cos' alcuna senza grande loro vtilità, & molto euidente, e manifesta necessità? Si potrebbe sciogliere questo nodo colla dottrina del P. S. Bernardo *Epist. ad Frat. de mon. Dei.* Oue li scriue, che *Discernere Superioris est, subditorum est obedire*, quasi che in questo luogo raccommandi a' Superiori la discretione nel commandare, & in quello voglia, che le Suore obediscano, senza giudicare se tal cosa posſa, ò non posſa farsi: Del che disse il P. S. Geronimo *Epist. 4. ad Rust mon. Non de maiorum sententia iudices, cuius officij est obedire, & implere quæ iussa sunt, dicente Moyse. Audi Israel, & tace.* Et si dice communemẽte da' Santi Padri, che la vera vbidienza è cieca, cioè, obedisce *sine discussione, & sine examine*, com' esposе Cassiano *lib. 4. de instit.* Ma non è questo il senso di questo luogo, perche douendosi spiegare le parole conforme alla materia di che si tratta, *c. intelligentia de verb. signific.* s'hanno ad intendere in ordine a' statuti de' quali fin quì si trattò. S' hà donq; à sapere, che questi sono di doe sorti: Altri, che si fanno col consenso della maggior parte del Capitolo, domandati da alcuni MVNICIPALI, de' quali s' è parlato ne gl' antecedenti numeri: Altri sono, che si fanno dal solo Prouinciale col consenso del Definitorio, li quali si domandano con proprio nome Ordinationi, ò precetti, & spirano con l' vfficio di chi li fece; A differenza de' primi, che durano sempre, se all' istesso modo non sono riuocati: Del che parlano à pieno il Rodriq. *tomo 1: q. 68. art. 1.* Geron. Roder. *resol. 90. num. 31.* Castro *lib. 1. de lege pæn. c. 1.* Soto *de iust. &c. lib. 1. q. 1. art. 1.* S. Tomaso *1. 2. q. 90. art. 1. ad 3.* Silu. *ver. Religio nu. 6. q. 6.* Sãchez *lib. 6. in decal. c. 2. num. 37.* Di questi donq; parlando la Regola dice a' Superiori, che non li commandino come sopra.

Credo però ancora, che si tassino tacitamente in questo luogo quei Superiori, che sono troppo facili à far statuti tali, per ogni bagatella di colpa ritrouata in vna particolare, alli quali si dice dal Pontefice, ch'il motiuo di fare dette Ordinationi precettorie deue essere l' vtilità publica, & l'euidente, & manifesta necessità. Onde dirò con Giusto Lipsio citato al fine del num. 3. *Vt concludam, Princeps leges minuat, Princeps, & leges minuet, pro meo sensu.* Proua questo Dottore quanto disdica alla buona, & vera Politica il moltiplicar Statuti con molte euidentissime ragioni,& coll'essempio di molti Imperatori, che lo fecero, & dottrine de' Filosofi, che lo consigliorno, quali non trascriuo per dar occasione a' Lettori di legger de gl' altri libri: Al qual fine ancora n'hò citato molti in tutt'il discorso dell' Opra, nelle quali citationi se trouarano vn numero per vn'altro, sappiano, che nelle scorretioni delle Stampe non si può esser Argo sofficiente, & s' assicurino dell' auttorità.

HÒ abortito alla fine, dicendo Clemente Alessandrino *lib. 1. strom. Filij quia ẽ corpori ũ, animæ autẽ liberi sunt scripta.* Onde è forza, che dal mio cognome si domandi il presente Opuscolo vn POZZO, come già cantai doppò l' Epistola alle Monache auanti l'Annotationi. In questo mi sforzai in brieue tempo di raccorre quell'abbondanza d' aque da' Sãti Padri, Canoni Sacri, & constitutioni Pontificie, che stimai bastanti alla capacità della Regola presente, & necessarie per smorzar la sete di saperla alle Suore: O pur anco per estinguere (se possibil fosse) gl' incendij delle liti, che contro di loro accender si ponno. Priego la Sapienz'Eterna, che riesca com'il Pozzo d' Isaac della Genesi, *pro quo non contenderunt*, & per il quale disero. *Nunc dilatauit nos Dominus, & fecit crescere super terram.* Se à chi mi lesse parsi superfluo nel dire, ò meno vtile, riceuano per mie le parole, che di se disse Aelredo *lib. 1. de spirit. amic. In huius igitur voluminis lectione si quis profecerit, Deo gratias agat, & pro peccatis meis apud Christi misericordiam intercedat. Si quis autem superfluum, aut inutile putat esse, quod scripsimus: parcat infælicitati meæ*

quæ

quæ fluxum cogitationum mearum, huius meditationis meæ compu-lit occupatione restringere. Et si come il glorioso S. Antonio da Padoua fù il promotore del tutto, così lo prego ad esser perpetuo protettore della R E G O L A da me così esposta.

Cui MINORISSAE prima aptarunt funera functo,
Vt mihi sit fanus, quod sibi funus erat.

Non nobis Domine, non nobis: Sed nomini tuo da gloriam.

FINE DELL'ANNOTATIONI.

MODO DI VESTIRE
LE ZITELLE,
Del quale si fà mentione à car. 81.

L giorno determinato per vestire la Zitella, che s' hà à monacare, si pararà il Superiore col Peuiale, & stando all' Altare Maggiore l' anderà auanti la Giouane, alla quale, inginochiatasi che sarà, le domandarà con voce competentemente alta.

Hauete voi proposito d' entrare in questo Monastero di S. N. & perseuerare in quello con la gratia del Signore?

Al che risponderà la Zitella. Padre sì.

All' hora ringratiisi Dio, dicendo il Superiore. Lode sia sempre à S. D. Maestà, la quale si degni dar spirito corrispondente al vostro santo proposito. ℟. Amen.

Si muti qui il nome alla Giouane, & poi voltato all' Altare dica.

℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus:

DEus qui Ecclesiam tuam nouo semper foetu multiplicas; concede propitius huic famulæ tuę N. vt habitũ viuendo teneat, quem fide, & opere percipere intendit. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Oremus.

PRæsta quæsumus Domine huic ancillę tuæ N. virtutem tuæ benedictionis, vt per auxiliũ gratiæ tuæ obsequijs tuis iugiter dedita, atq; deuota, & tibi semper placita, & tuo

tuo munimine sit secura. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Volt tosi poi alla Giouane dica.

Benedicat te Deus Pater † & Filius † & Spiritus † Sanctus omni benedictione spirituali, vt maneas semper incorrupta, inuiolata, & immaculata sub vestimento Religionis nostrę. Requiescat super te septiformis gratia, Spiritus sapientię, & intellectus; Spiritus consilij, & fortitudinis; Spiritus sciẽtiæ, & pietatis; & repleat te Spiritus timoris Domini, atq; ipse benedicat te de Cęlis, qui per Crucis passionem redimere humanum genus dignatus est, Iesus Christus Dominus noster, qui cum ęterno Patre, & Spiritu Sancto, in vnitate perfecta viuit, & regnat Deus in sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Di poi pongasi l'incenso nel Turribolo con la benedittione, & aspergendo la Giouane con l'acqua Benedetta dica.

Benedicat tibi Dominus ex Syon, & videas bona Hyerusalem omnibus diebus vitæ tuæ. ℟. Amen.

L'incensi altresì tre volte, dicendo.

Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu Domini. ℟. Amen.

Li Frati all'hora cantaranno l'Antifona seguente.

Prudentes Virgines aptate vestras lampades, ecce sponsus venit exite obuiam ei.

Se la Giouane fosse Vedoua cantisi la seguente.

Sint lumbi vestri præcincti, & lucernæ ardentes in manibus vestris, & vos similes hominibus expectantibus Dominum suum, quando reuertatur à nuptijs.

Finita l'Antifona darà il Superiore vna fiaccola accesa in mano alla Giouine dicendo.

Accipe lumen Christi in signum immortalitatis tuæ, & sicut igne visibili accensum tenebras nocturnas depellit, ità cor tuum Spiritus Sancti gratia, & splendore illustratum, omnium peccatorum cæcitate careat, vt puro mentis oculo cernere possis, quæ Deo sunt placita, & tuæ saluti vtilia: Vt mortua mundo, Deo viuas. Exurge à mortuis, & illuminabit te Christus. ℟. Amen.

S'auiarà all'hora la Processione, verso la porta del Monastero, precedendo

cedendo la Croce nel mezzo di doi Accoliti al solito, & seguendo li Frati per ordine li quali andaranno cantando il Salmo.

Quam dilecta tabernacula tua Domine virtutũ? concupiscit, & deficit anima mea in atria domini.

Cor meum, & caro mea: exultauerunt in Deum viuum.

Etenim passer inuenit sibi domum: & turtur nidum, sibi vbi ponat pullos suos.

Altaria tua Domine virtutum: rex meus, & Deus meus.

Beati qui habitant in domo tua Domine: in sæcula sæculorum laudabunt te.

Beatus vir cuius est auxilium abs te: ascensiones in corde suo disposuit in valle lacrymarum: in loco quem posuit.

Etenim benedictionem dabit legislator, ibunt de virtute in virtutem: videbitur Deus deorum in Sion.

Domine Deus virtutum exaudi orationẽ meam: auribus percipe Deus Iacob.

Protector noster aspice Deus: & respice in faciem Christi tui.

Quia melior est dies vna in atrijs tuis: super millia.

Elegi abiectus esse in domo Dei mei: magis quã habitare in tabernaculis peccatorum.

Quia misericordiam, & veritatem diligit Deus: gratiam, & gloriam dabit Dominus.

Non priuabit bonis eos qui ambulant in innocentia: Domine virtutum, beatus homo qui sperat in te.

Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto. Sicut erat, &c.

Gionti alla porta del Monast.ro faranno Ala alla Giouane, la quale deue stare nel penultimo luogo, & doppò lei il Superiore nel mezzo de' Ministri, iui s' inginnocchierà, & riceuerà la benedittione da lui nel modo che segue.

Ingredere sponsa Christi in locum Tabernaculi admirabilis, vsq; ad domum Dei, vt eas de virtute, in virtutem, & hæc sit requies tua in sæculum sæculi, & hic habites, quoniã elegisti eam. Lætare in his quæ dicta sunt tibi, quoniam ad domum Domini peruenisti. ℟. Deo gratias.

Intanto la Badessa, e le Monache cuoperte, con le candele accese in mano riceuendola sù la Porta, le cuopriranno subito le vesti secolari con

vna

vna veste di tela bianca sottile, & increspata diligentemente, à similitudine d'vna Cotta, ma più longa, & con le Maniche più larghe; Poi scapigliatala, & sparsigli i capelli giù per le spalle, le porrà in capo vna Corona di fiori, o veri, ò finti, cantando le Monache la seguente Antifona.

Veni sponsa Christi, accipe coronam quam tibi Dominus præparauit in æternum.

Et frà questo mentre, chiusa la Porta, andaranno tutte processionalmente al Choro interiore cantando il Salmo.

QVemadmodum desiderat ceruus ad fontes aquarum: ità desiderat anima mea ad te Deus.

Sitiuit anima mea ad Deũ fortem viuum: quando veniam, & apparebo ante faciem Dei?

Fuerũt mihi lacrymæ meę panes die, ac nocte: dum dicitur mihi quotidie, vbi est Deus tuus.

Hæc recordatus sum, & effudi in me animam meam: quoniam transibo in locum tabernaculi admirabilis, vsq; ad domum Dei.

In voce exultationis, & confessionis: sonus epulantis.

Quare tristis es anima mea: & quare cõturbas me?

Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: salutare vultus mei, & Deus meus.

Ad me ipsum anima mea conturbata est: propterea memor ero tui de terra Iordanis, & Hermonijm à mõte modico.

Abyssus abyssum inuocat: in voce cataractarum tuarum.

Omnia excelsa tua, & fluctus tui: super me transierunt.

In die mandauit Dominus misericordiam suam: & nocte canticum eius.

Apud me oratio Deo vitæ meæ: dicam Deo susceptor meus es.

Quare oblitus es mei, & quare contristatus incedo: dum affligit me inimicus?

Dum confringuntur ossa mea: exprobrauerunt mihi qui tribulãt me inimici mei.

Dum dicunt mihi per singulos dies, vbi est Deus tuus: quare tristis es anima mea, & quare conturbas me?

Spera in Deo, quoniã adhuc confitebor illi: salutare vultus mei, & Deus meus.

Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.

Gionte

Gionte all'Altare, & postasi ogn'vna à suo luogo, sopra di quello s'inginnochiarà la Badessa con la Zitella, ch' hauerà guidata seco per la mano, & vi starà sino à tanto, che sia finito il Salmo: doppò il quale, la guidarà alla fenestra della Communione, oue inginnochiatasi, il Superiore parlarà seco nel modo che segue, rispondendo all' istesso modo la Zitella.

S. Quid quæris Filia?

Z. Vnam petij à Domino, hanc requiro, vt in habitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ, vt videam voluntatem Domini, & visitem templum eius. Dilexi decorem domus Domini, & locum habitationis gloriæ eius.

S. Sic ne statuisti in corde tuo firma, non habens necessitatem, potestatem autem habens tuæ voluntatis?

Z. Sic iudicaui in corde meo, & voluntariè sacrificabo Domino, & confitebor nomini eius, quoniam bonum est: Elegi enim abiecta esse in domo Dei mei, magis quam habitare in tabernaculis peccatorum: hic igitur requies mea in sæculum sæculi, hic habitabo, quoniam elegi eam.

S. Si ergo in domo Domini habitare desideras, egredere, & tu cum Patre Abraham de terra tua, & de cognatione tua, & de domo patris tui, vt venias in terram promissionis, idest, in domum Religionis, quam tibi monstrauit Dominus, vt benedicat tibi.

Z. Quis dabit mihi pennas sicut Columbæ, & volabo, & requiescam? Ecce elongaui fugiens, & manebo in solicitudine, expectans Deum, qui me saluam faciet: Quid enim mihi est in Cælo, & à Domino quid volui super terram? Deus cordis mei, & pars mea tu Deus in æternum, quia ecce qui elongant se à te peribunt, perdidisti omnes fornicantes abs te: Mihi autem adhærere Deo bonum est, & ponere in Deo spem meam.

Qui il Superiore darà alla Zitella vna Croce in mano così dicendo.

Accipe Soror charissima Crucē Domini nostri Iesu Christi tamquam vexillum tutissimum contra omnes insidias inimici, vt crucifixa mundo cum carnis mortificatione, sub iugo veræ obedientiæ possis in consortio Sanctarum *Virginum*, cum ipso Domino Iesu Christo perenniter triumphare;

phare; qui cum Patre, & Spiritu S. viuit, & regnat in sæcula sæculorum. ℟. Amen.

Se fosse Vedoua si lasci la parola Virginum. *Presa la Croce s'alzarà la Zitella, & fatta riuerenza al Superiore, s'auuerà auanti le Suore, le quali andaranno tutte processionalmente al luogo da sentire la Meßa, & il Sermone, cantando il Salmo.*

IN exitu Israel de Aegypto: domus Iacob de populo barbaro.

Facta est Iudæa sanctificatio eius: Israel potestas eius.

Mare vidit, & fugit: Iordanis conuersus est retrorsũ.

Montes exultauerunt vt arietes: & colles sicut agni ouium.

Quid est tibi mare, quod fugisti: & tu Iordanis, quia conuersus es retrorsum?

Montes exultastis sicut arietes: & colles sicut agni ouium?

A facie Domini mota est terra: à facie Dei Iacob.

Qui conuertit petram in stagna aquarum, & rupem in fontes aquarum.

Non nobis Domine, non nobis: sed nomini tuo da gloriam.

Super misericordia tua, & veritate tua: nequando dicãt gentes, vbi est Deus eorum?

Deus autem noster in Cælo: omnia quæcumq; voluit fecit.

Simulacra gentium argentum, & aurum: opera manuum hominum.

Os habent, & non loquẽtur: oculos habent, & non videbunt.

Nares habent, & non audient: nares habent, & non odorabunt.

Manus habent, & non palpabunt, pedes habent, & non ambulabunt: non clamabunt in gutture suo.

Similes illis fiant qui faciunt ea: & omnes qui confidunt in eis.

Domus Israel sperauit in Domino: adiutor eorum, & protector eorum est.

Domus Aaron sperauit in domino: adiutor eorum, & protector eorum est.

Qui timent dominum sperauerunt in domino: adiutor eorum, & protector eorum est:

Dominus memor fuit nostri: & benedixit nobis.

Benedixit domui Israel: benedixit domui Aaron.

Benedixit omnibus qui timent dominum: pusillis cum maioribus.

Adijciat dominus super vos:

vos: super vos, & super filios vestros.

Benedicti vos à domino: qui fecit cœlum, & terram.

Cœlum cœli domino: terram autem dedit filijs hominum.

Non mortui laudabunt te Domine: neque omnes qui descendunt in Infernum.

Sed nos qui viuimus, benedicimus domino: ex hoc, nunc, & vsque in sęculum.

Gloria patri, &c. Sicut erat, &c.

In tanto si parará il Superiore per la Messa, & aspettando all' vltimo grado dell'Altare, che sia finito il Salmo, doppò quello intuonerà.

VEni creator Spiritus,
Mentes tuorum visita;
Imple superna gratia,
Quæ tu creasti pectora.
Qui Paraclitus diceris,
Donum Dei altissimi,
Fons viuus, ignis, charitas,
Et spiritalis vnctio.
Tu septiformis munere,
Dextræ Dei tu digitus:
Tu ritè promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorē cordibus,
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
Pacéque dones protinus,
Ductore sic te præuio,
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus, atque Filium,
Te vtriusque Spiritum,
Credamus omni tempore.
Gloria Patri Domino,
Natoque qui à mortuis,
Surrexit ac Paraclito,
In sæculorum sęcula. Amē.

Qui si dirà la Messa del giorno corrente, ò del Spirito Santo, con le seguenti Orationi.

Oremus.

DA quæsumus Domine huic famulæ tuæ, quam cælibatus honore dignatus es decorare, inchoati operis consummatum effectum; & vt perfectam tibi offerat plenitudinem, initia sua perducere mereatur ad finem. Per Dom. &c.

Secreta.

OBlatis hostijs, quæsumus Domine, præsenti famulæ tuę perseuerantiam perpetui Cælibatus accommoda, vt apertis ianuis in summi Regis aduentu Regnum cæleste cum lætitia mereatur intrare. Per Dominum nostrum, &c.

Post

Post Communio.

DEus qui habitaculum tuum in corde pudico fundasti, respice super hanc famulam tuam, & quæ castigationibus assiduis postulat, tua consolatione percipiat. Per Dominum, &c.

A suo tempo si farà il Sermone, & la Zitella si communicarà à fine di conseguire l'Indulgenza Plenaria di Paolo Quinto. Finito poi la Messa si riuestirà il Superiore col Peuiale, & poste le vesti da benedirsi sopra l'Altare, le benedirà nel modo che segue.

Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuuandum me festina. Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto; Sicut erat, &c. Alleluia.

℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

DOmine Iesu Christe, qui tegumen nostræ mortalitatis induere dignatus es, obsecramus immensam pietatem tuam, vt hoc genus vestimenti quod Sancti Patres nostri, ad Mundi contemptum in humilitatis indicium abrenunciantes sæculo, ferre sanxerunt, tu itá Benedicere, † & sanctificare † digneris, vt hæc famula tua illo vsa, te Dominũ Saluatorem suum inducere mereatur: Qui cum Patre, & Spiritu Sancto viuis, & regnas Deus, &c. ℟. Amen.

Benedittione della Corda.

Oremus.

DEus qui vt seruum redimeres Filium tuum per manus impiorum ligari voluisti, Benedic † quæsumus Cingulum istud castitatis indicium, & præsta, vt famula tua, N. quæ, eo veluti ligamine pænitentiali cingetur vinculorum eiusdem Domini nostri Iesu Christi, perpetuò memor existat, & in ordine quem assumit perenniter perseueret, tuisq́; cum effectu semper obsequijs se alligatam esse cognoscat; Veniat quæsumus Domine gratia Spiritus Sancti super hoc Cingulum, & præsta huic famulæ tuæ mentis splendorem, vt te adiuuante cuncta carnalia desideria spernat, & te solum cupiat sponsum ex toto corde diligere, Dominum

nostrum Iesum Christum Filium tuum. Qui tecum viuit, & regnat Deus, &c. ℟. Amen.

Benedittione del Scapulare.

Oremus.

DOmine Iesu Christe qui ad Crucem ferendam inuitans, & animas nostras à nobis in patientia dixisti possidédas, & pijs sequentibus fœminis, quæ lamentabantur flentes te, Crucem pro nobis proprijs humeris gestare, ac etiā subire dignatus es; Infunde propitius super Scapulare hoc, largam tuæ Benedictionis † abundantiam, vt famula tua N. quæ in tui memoriam, propriumq; stimulum, deuota illud gestare desiderat, abnegans semetipsam, te Agnum immaculatum vbiq; sequuta, Mundo sit Crucifixa, Mundus ipsi vicissim, tibiq; confixa sit Cruci, vt viuas tu solus in ea, quæ in sola Cruce tua glorietur, quatenus te semper confessa corám hominibus, per carnis mortificationem, corám Patre tuo, & Sanctis Angelis à te honorificari mereatur, euecta ad gloriam, assumpta ad coronam. Qui cum eodem Deo. &c. Amen.

Benedittione de' Veli.

Oremus.

DOmine Iesu Christe Fili Dei viui, cuius Apostolus muliebrem sexum, in signum subiectionis, humilitatis, & honestatis, velamen super caput propter Angelos habere præcepit, cuiusq; oculos tempore acerbissimæ passionis tuæ ad opprobrium, peccatores impij velauerunt; Quæsumus propter gloriam honorandi nominis tui, tàm copiosam Benedictionis † tuæ super his velaminibus infunde virtutē, vt famulam tuam N. illa gerentem, tibi subiectam in omnibus, & cuicumq; tenetur, ex ordine quem assumit, efficiant; ne proprias virtutes, & bona cernens in gloria elata deperdat, sed in vera humilitate conseruent, & obūbrent, ab omni etiam oculos eius vanitate compescant, & demum turpissimæ mortis tuæ, dulcis Sponsi sui memoriā, hoc viduitatis indicio, sæpè mentis eius oculis repræsentet,

ac ra-

ac radicibus cordis continuò recolendam, tenacius astringăt; Vt cum hac galea salutis, tamquam socia passionis tuæ, consolationem tecum ęternam cum omni curia cęlesti. semper valeat experiri. Qui viuis, & regnas, &c. ℟. Amē.

Benedittione Generale sopra tutte le Vesti.

Oremus.

EXaudi quæsumus omnipotens Deus preces nostras, vt omnes has vestes, quas hæc famula tua N. pro obseruando signo castitatis ad se operiendam expoſcit, vberrimo Benedictionis † imbre perfunde, sicut perfudisti oram vestimentorum Aaron suauitate vnguenti profluentis à capite in barbam; & sicut benedixisti vestes omnium Religiosorum, tibi per omnia placentium, ità omnes has vestes, Benedicere † & sanctificare † digneris, & præsta clementissime Pater, vt huic famulę tuę N. hęc sint laudis protectio, hęc sanctitatis indicium, hęc contra omnia tela inimici robusta defensio, vt centesimi fructus opulentia, dono continentię ditetur. Per Christum Dominum nostrū. Amen.

℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.

Qui s'aspergeranno tre volte le vesti, dicendo il verso Asperges me Domine, &c. *E tre volte s'incenseranno. Dirà di poi il Superiore le seguenti preci sopra la Zitella alla finestra della Communione, oue sarà inginocchiata.*

℣. Sit nomen Domini benedictum.

℟. Ex hoc nunc, & vſq; in sæculum.

℣. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit Cęlum, & terram.

℣. Congrega nos Domine de nationibus.

℟. Vt confiteamur nomini Sancto tuo, & gloriemur in laude tua.

℣. Dominus custodiat introitum tuum.

℟. Ex hoc nunc, & vſq; in sæculum.

℣. Saluam fac ancillam tuam Domine.

℟. Deus meus sperantem in te.

℣. Mitte ei Domine auxiliū de Sācto.℟.Et de Syō tuere eā.

℣. Esto ei Domine turris fortitudinis. ℟. A facie inimici.
℣. Nihil proficiat inimicus in ea.
℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

DOmine Iesu Christe Rex Regum, & Dominus dominantium, qui à Patre egrediens, & hunc Mndum ingrediens, carnem mundissimam de immaculata Virgine suscepisti; vt nos liberares de manibus inimici, & ad Paradisi patriam reuocares, respice super hanc famulam tuam N. quæ Mundum cum pompis suis relinquere disposuit, vt in hoc sacro Minorissarum Monasterio tibi Domino Deo suo sanctarum animarum sponso facias perpetuo deseruire, ac infunde cordi eius benignissimam gratiam Spiritus Sãcti, quæ illuminet eam ad te Deum Creatorem suum cognoscẽdum, ac perfectè diligendum, & cum dies, finisq; vitæ eius aduenerit, mundata ab omnibus peccatis suis ad regna cęlestia peruenire valeat. Qui viuis, & regnas, &c. Amen.

ORemus dilectissimi Fratres, & Sorores Dominum nostrum Iesũ Christũ pro hac famula sua N. quę ad deponendam cormã capitis sui pro eius amore festinat, vt donet ei spiritum, qui habitum Religionis in ea perpetuò seruet, & à Mundi impedimentis, ac sæcularibus desiderijs cor eius defendat; Vt sicut in capite mutatur, & vita, ità dextera manus eius illi tribuat incrementa, & ab omni cęcitate spirituali oculos eius aperiat, sibiq; ęternę glorię lumen infundat. Qui viuit, & regnat cum Deo Patre, &c. Amen.

Di poi comincierà il Superiore à tagliarle i capelli, e l'Abbadessa seguitarà à finir la Tonsura, & frà questo mentre canteranno le Suore l'Antifona.

Hęc accipiet benedictionem à Domino, & misericordiam à Deo salutari suo, quia hęc est generatio quęrentium Dominum.

Finita

Finita l'Atifona, e la Tonsura dirà il Superiore.

Oremus.

OMnipotens sempiterne Deus, respice super hanc famulam tuam N. quam ad Religionis gratiam vocare dignatus es, & tribue ei remissionẽ omnium peccatorum suorum, vt ad cęlestium bonorum mereatur peruenire consortium. Per Christum, &c. Amen.

All'hora la Badessa, & le Monache spogliaranno la Zitella conforme all'vso, & in tanto dirà il Superiore.

Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis. ℞. Amen.

Et vestendole poi l'Habito gia benedetto dirà:

Induat te Dominus nouum hominem, qui secundum Deum creatus est, in iustitia, & sanctitate veritatis, & renouet in te spiritum mentis tuę. ℞. Amen.

Dandole la Cerda dica.

Pręcingat te Dominus cingulo puritatis, vt maneat in te virtus continentię, & castitatis; vt Angelico fulgens nitore, placeas ei qui pascitur inter lilia Iesus Christus Dominus noster. ℞. Amen.

Al Scapulario dica.

Domine qui dixisti iugum meum suaue est, & onus meũ leue, fac vt hęc famula tua, sic istud portare valeat, vt possit consequi tuam gratiam; quatenus in pręsenti, Spiritus Sanctus superueniat in eam, tuaq; virtute obumbres illi, contra ęstum malarum tentationum. ℞. Amen.

Al Velo dirà.

Succidat crinem tuum modestia, sobrietas, continentia, vt virtutum accincta comitatu, purpureo Dominici sanguinis redempta velamine, mortificationẽ Domini Iesu Christi in carne tua circumferas. ℞. Amen.

Le darà poi vna faccola accesa dicendo.

Sit lucerna ardens in manibus tuis, vt cum venerit sponsus possis ire obuiam ei, & intrare cũ eo ad nuptias. ℞. Amẽ.

Dandole la Corona, quale li porrà in capo, dirà.

Certa filia bonum certamen, cursum cunsumma, fidem Sponso tuo serua: Vt in reliquo reposita sit tibi corona iustitię, ℞. Amen.

Dialc

Diale finalmente il Crocifisso, dicendo,

Accipe Crucem Domini nostri Iesu Christi, in quo est salus, vita, & Resurrectio nostra, vt quoties in ea Redemptorem Mundi oculis corporis intueris, toties ad humilitatem, mansuetudinem, sanctitatem, & omnes actus eius imitandum, cor tuum accendatur, & incitetur. ℟. Amen.

℣. Elegit eam Deus, & prælegit eam.
℟. In Tabernaculo suo habitare facit eam.
℣. Benedicamus Patrem, & Filium cum Sancto Spiritu.
℟. Laudemus, & superexaltemus eum in sęcula.
℣. Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis.
℟. A templo Sancto tuo quod est in Hyerusalem.
℣. Post partum virgo inuiolata permansisti.
℟. Dei Genitrix intercede pro nobis.
℣. Ora pro nobis Beata Mater Clara.
℟. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

DOmine Iesu Christe Pastor bone, qui animam tuam pro ouibus tuis posuisti, respice propitius hanc famulam tuã N. ad nouã gratiam vocatã, & sacro habitu indutã; Et fac eam ante conspectum tuum, in sãctitate, & iustitia viuere; Concede ei fidem rectam, spem firmam, charitatem perfectam, humilitatem veram, fortem, ac perseuerantem obedientiam; fac vt in ea sit mens pura, rectum, ac mundũ cor, voluntas bona, pax perpetua, gaudium in Spiritu Sãcto, conscientia sancta, vita immaculata; tribue ei in affectu deuotionem, in actu prosperitatem, in omni virtute sufficientiam: Quatenus in hoc præsenti tempore per semitam iustitiæ viriliter currens, te venientem Iudicem in nouissimo die cum magna charitate suscipiat, & tecum in Regnum tuum fideliter introire mereatur. Qui cum Patre, & Spiritu Sancto, &c. ℟. Amen.

DEus cuius misericordię nõ est numerus, & bonitatis infinitus est thesaurus, pijssimę maiestati tuę pro collatis donis gratias agimus, tuã semper clementiam exorantes, vt qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens ad pręmia futura disponas.

Deus

DEus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, & de eius semper consolatione gaudere.

DEus qui salutis æternę Beatę Mariæ Virginitate fœcunda humano generi præmia præstitisti: tribue quæsumus, vt ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quã meruimus auctorem vitæ suscipere Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum.

DEus qui mira Crucis mysteria in Beato Francisco Confessore tuo multiformiter demonstrasti: da nobis quæsumus deuotionis suæ semper exempla sectari, & assidua eiusdem Crucis meditatione muniri.

FAmulas tuas quęsumus Domine Beatę Virginis tuę Claræ votiuam commemorationem recensentes, Cęlestium gaudiorum sua facias interuentione participes, & tui vnigeniti cohęredes. Qui tecum. &c.

℣. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.

℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.

Virtus perseuerantiæ, & pax, & Benedictio † Dei Patris omnipotentis, eiusq; filij Domini nostri Iesu Christi, & Spiritus Sancti descendat super vos, & maneat semper.

℟. Amen.

Qui intuoneranno le Suore il Salmo.

ECce quàm bonum, & quàm iucundum: habitare fratres in vnum.

Sicut vnguentum in capite: quod descendit in barbã, barbam Aaron.

Quod descendit in oram vestimenti eius: sicut ros Hermon, qui descendit in montem Sion.

Quoniã illic mãdauit Dominus benedictionem, & vitam: vsq; in sæculum.

Gloria Patri, &c. Sicut erat, &c.

Et mentre si canta il Salmo tutte le Monache cominciando dalla Badessa per ordine daranno l'osculo di pace alla Nouitia, il Superiore si spoglierà de' paramenti, & la Nouitia sarà guidata oue parerà alla Maestra alla quale sarà consegnata.

Modo di vestire le Laiche, ò Seruenti.

Douendosi vestire alcuna Laica, ò Seruente, quando parerà al Superiore, & alla Badessa s'introdurrà nel Monastero, senz'altra solennità: Poi all'hora determinata si farà venire alla Fenestrella della Communione, & chi l'hauerà à vestire, vestito colla Cotta, & Stola, stando all'Altare intuonarà l'Hinno. Veni Creator Spiritus, *come à car. 274. qual finito, dirà.* Deus in adiutorium meum intende, *col restante delle preci poste à car. 275. Et finita la Cerimonia come iui, le mutarà il nome con vna breue essortatione proportionata alla persona, & al di lei stato.*

Modo di professare le Nouitie.

Del quale si fà mentione à car. 91.

A Somiglianza della Consacratione delle Vergini posta nel Pontificale Romano, la quale solo a' Vescoui conuiene ex officio, *deue la Nouitia far professione, della qual dicessimo nell'Annotationi à car. 177. essere quasi vna consacratione (Et quella conuenire anco a' Prelati per priuilegio Apostolico; benche non habbino l'vso de' Pontificiali, dicono il Buonmatteo* de modo consecrandi Virgines c. 4. nu. 1. *& il Polacco* par.2.vacat. Epid.c.5. nu. 5.) *Et perciò come l'istessa deue farsi sempre* inter Missarũ solemnia, *come dal medemo Pōteficale espressamente cauano il Pesara* in praxi Ceremon. lib. 2. c. 7.nu.1. *& il Tamburinio* de iure Abbatissarũ disp. 27. quæst. 6. num. 3. *eccetto se la necessità vrgente non suadesse altrimente. Pertanto al fine della Messa da dirsi, come à car. 274. parato, che sarà col Peuiale bianco il Superiore, stando all'Altare alla parte dell'Epistola intuonarà per benedir il Velo.*

Deus in adiutorium meum intende: Domine ad adiuuandum me festina. Gloria Patri, &c. Alleluia.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Oremus.

DEus qui Veſtimentum ſalutare, & indumentum æternę iucunditatis, tuis fidelibus promiſiſti, clementiam tuā ſuppliciter exoramus, vt hoc Velum humilitatem cordis, & contemptum mundi ſignificans, quo hæc famula tua N. Sancto eſt viſibiliter informanda propoſito, Benedicas † & laudabilis caſtitatis habitum, quem te inſpirante iam ſuſcepit, te protegente cuſtodiat. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

Qui ſi aſperga con aqua Santa tre volte dicendo il verſo, Aſperges me Domine, &c. *Et tre volte s'incenſi. Et doppò queſto vada il Superiore alla feneſtrella della Communione. In tanto le Monache intuoneranno l'Hinno,* Veni Creator Spiritus, &c. *come ſopra à car.* 274. *Quale fini o commincierà il Superiore à parlar alla Nouitia, & eſſa li riſponderà come ſegue.*

Superiore. Audi filia, & vide, & inclina aurem tuam, & obliuiſcere populum tuum, & domum Patris tui, & concupiſcet Rex decorem tuum, quoniam ipſe eſt Dominus Deus tuus: Immola Deo ſacrificium laudis, & redde altiſſimo vota tua: Sacrifica ſacrificium iuſtitiæ, & ſpera in Domino: Tolle iugum Chriſti ſuper te, & diſce ab eo quia mitis eſt, & humilis corde, & inuenies requiem animæ tuę; Iugum enim eius ſuaue eſt, & onus eius leue.

Nouitia In me ſunt Deus vota tua, quæ reddam laudationes tibi. Voluntaria oris mei beneplacita nunc fac tibi; & iudicia tua doce me. Bonum mihi lex oris tui, ſuper millia auri, & argenti. Sic pſalmum dicam nomini tuo, vt reddam vota mea de die in diem.

Sup. Vis Regulam Sanctæ Claræ profiteri?

Nou. Volo.

Cantino tutti. Deo gratias.

All'hora la benedirà il Superiore dicendo.

Omni benedictione ſpirituali benedicat te omnipotens Deus Pater † & Filius † & Spiritus Sanctus † Amen.

Doppò queſto ſi ritirerà la Nouitia lontana tre, ò quattro paſſi, in luogo però, oue poſſa eſſere veduta dal Superiore, & inginnocchiata abbaſſerà il capo ſino in terra, appoggiandoſi ſopra le mani gionte ſino

alla fine delle seguenti preci da dirsi dal Superiore, voltato verso l'Altare.

Pater noster, &c.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos à malo.

℣. Saluam fac ancillam tuam Domine.

℟. Deus meus sperantem in te.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

RESpice quæsumus Domine propitius super hanc famulam tuam N. vt sanctæ professionis propositum, quod te inspirante suscepit, te protegente illæsum custodiat. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Voltatosi di poi verso la Nouitia dica.

Surge filia, & orna lampadem tuam: Ecce sponsus venit exi obuiam ei.

Qui s'alzi in piedi la Nouitia, & doppò esser venuta vn passo, ò doi verso il Superiore, così stando dica.

Ecce venio ad te dulcissime Domine quem amaui, quem quęsiui, quem semper optaui. Suscipe igitur me secundum eloquium tuum, & viuam, & non confundas me ab expectatione mea.

Così dirà il Superiore tre volte, Surge filia, &c. *Et la Nouitia facendosi all'istesso modo auanti, risponderà per ogn'vna di quelle,* Ecce venio, &c.

Sup. Veni sponsa Christi accipe coronam quam tibi Dominus præparauit in ęternum.

Nou. Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum.

Detto questo andarà dalla Madre Abbadessa, che si farà posta à sedere inanzi alla fenestrella, & inginocchiatasi auanti à lei, poste le sue mani, nelle di lei mani farà la professione dicendo.

Io Suor N. prometto à Dio, & alla Beata Maria sempre Vergine, & al B. Francesco, & alla Beata Chiara, & à tutti i Santi,

i Santi, in mano vostra, ò Madre, viuere conforme la Regola concessa all'Ordine nostro dal Signore Alessandro Papa Quarto in quel modo, che dal Signore Vrbano Papa IV. fù corretta, & approuata, per tutto il tempo di mia vita, in obedienza, & castità, senza proprio, & anco in Clausura, nel modo che dalla medema Regola viene ordinato.

Al che risponda la Badessa.

Et io da parte di Dio se queste cose osseruarai ti prometto la vita eterna. In nomine Patris, † & filij, † & Spiritus Sancti †. Amen.

Fatta in tal modo la professione s'accostarà alla fenestrella talmente, che possa il Superiore velarla con le proprie mani, agiutato per di dentro dalle Suore, il quale dirà.

Accipe Soror charissima velamen sacrum, quod perferas ante tribunal Iudicis ęterni, cui flectitur omne genu Cælestium, Terrestium, & Infernorum quo cognoscaris Mundum contempsisse, & te Christo veraciter, humiliterq; toto cordis adnixu Sponsam perpetuò subdidisse, qui te ab omni aduersitate defendat, & ad vitam æternam perducat. Qui cum Deo Patre, & Spiritu Sancto viuit, &c. Amen.

Accommodato, che sarà il Velo sul capo alla Professa, dirà istessa.

Posuit signum in faciem meam, vt nullum præter eum amatorem admittam.

Voltatosi poi il Superiore verso l'Altare dirà.

Oremus.

PRæsta quæsumus omnipotes Deus huic famulæ tuæ N. cuius capiti hodie Velum nigrum te inspirante tradidimus, sacrę mortificationis insigne: vt in tua dilectione perpetuò maneat, eamq; sine macula vsq; in finem cælesti benedictione custodiat. Per Christum, &c. ℟. Amen.

Qui porgerà il Superiore alla Professa vna Fiaccola accesa dicendo.

Quasi lux splendens procedat semita tua, & crescat vsq; ad perfectam diem.

Risponda la Professa.

Lucerna pedibus meis verbum tuum Domine, & lumen semitis meis, Gressus meos dirige secundum eloquium tuum, vt non dominetur mei omnis iniquitas.

Ponen-

Ponendole il Superiore la Corona in capo dica.

Quasi sponsam decoret te corona Dominus;

Al quale risponda la Professa.

Benedic anima mea Dominum, & omnia interiora mea nomini sancto eius. Benedic anima mea Domino, & noli obliuisci omnes retributiones eius: qui coronat te in misericordia, & miserationibus, qui replet in bonis desiderium tuum.

Doppò questo canteranno le Suore insieme con la Professa la seguente Antifona.

Ipsi sum desponsata cui Angeli seruiunt, cuius pulchritudinem Sol, & Luna mirantur, ipsi soli seruo fidem, ipsi me tota deuotione committo.

Ecce quam bonũ,& quam iucũdum,&c. *come sopra car.* 281.

Ipsi sum desponsata, &c.

Qui dica il Superiore.

℣. Elegit eam Deus, & prælegit eam.
℟. In tabernaculo suo habitare facit eam.
℣. Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis.
℟. A templo Sancto tuo quod est in Hyerusalem.
℣. Saluam fac ancillam tuam Domine,
℟. Deus meus sperantem in te.
℣. Mitte ei Domine auxilium de Sancto.
℟. Et de Sion tuere eam.
℣. Nihil proficiat inimicus in ea.
℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
℣. Esto ei Domine turris fortitudinis.
℟. A facie inimici.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Adsit nobis quæsumus Domine virtus Spiritus Sancti, quæ & corda nostra clementer expurget, & ab omnibus tueatur aduersis.

Omni-

OMnipotens & misericors Pater, qui humanæ fragilitatis infirmitatẽ agnoscis, respice quæsumus super hãc famulam tuam N. & larga benedictionis tuæ abundantia imbecilitatem eius corroborare digneris; vt promissa vota, quæ præueniendo aspirasti, per auxilium gratiæ tuæ sanctè, piè, ac religiosè viuendo valeat deuotè, ac studiose obseruare; & obseruando v tam promereri sempiternam.

EGredere Domine Iesu Christe, in die sponsalium tuorum, suscipe iamdudũ deuotã tibi Spiritu, nunc etiam professione famulam tuam N. imple eam agnitione voluntatis tuæ: Assume ab initio in salutem, in sanctificatione Spiritus, & fide veritatis; Vt dicat tibi famula tua tenuisti manum dexteram meam, & in voluntate tua deduxisti me, & in gloria assumpsisti me: Aperi manum tuam, & imple animam eius benedictione, vt saluam facias sperantem in te, & fiat tibi vas in honorem sanctificatum, vtile ad omne opus bonum, per illam ęternalem Crucem tuam, per illam venerabilem gloriam Trinitatis, cui est honor, & gloria, nunc & semper per omnia sęcula sęculorum. ℟. Amẽ.

Voltatosi poi alla Professa, benedicendola dica.

Benedicat te Dominus ex Sion, & videas bona Hyerusalem omnibus diebus vitę tuę. ℟. Amen.

Intuonino qui l. Suore il Te Deum laudamus. *Et mentre si canta la Professa abbracciando tutte le Suore d'vna in vna per ordine, cominciando dalla M. Badessa dirà loro*, Pax nobis. *Et finito che sarà dica il Superiore.*

℣. Memento congregationis tuæ.
℟. Quam possedisti ab initio.
℣. Fiat pax in virtute tua.
℟. Et abundantia in turribus tuis.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum. ℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

REspice quęsumus Domine super hanc famulam tuam N. quę hodie pro tui nominis honore, sęculo, & omnibus pompis, & vanitatibus eius per nostrę seruitutis Ministerium

rium voto solemni renunciauit, & eam Spiritus Sancti gratia perfunde, vt peccatis omnibus absoluta, & in eo confirmata, promissa semper impleat, & ad vitam ęternam perueniat.

Deus cuius misericordię,&c. *Come sopra ca. 280. & data l'istessa benedittione iui posta à tutte le Monache, raccommandarà la professa nouella alla M. Badessa, & finirà la Cerimonia.*

Modo di professare delle Laiche, ò Seruenti.

Essendo Laica, ò Seruente la Giouine ch'hà à professare, doppò il Vespro (& non frà la Messa come delle Chorali dicessimo) si vestirà il Superiore la Cotta colla Stola, & stando alla fenestrella della Communione, oue sarà ingenocchiata la Nouitia, l'interrogherà come si deue s'hà risoluto di professare la Regola di S. Chiara, che s'osserua in quel Monastero delle Suore Laiche, ò Seruenti; & doppò che all'interrogationi l'hauerà risposto opportunamẽte, intuonerà l'Hinno, Veni Creator Spiritus, *cõ il suo ℣. & oratione, come à car. 274. Et finito che sarà se n'anderà la Nouitia auanti la Badessa, quale starà sedendo in luogo condecente, & poste le sue mani nelle mani di lei, dirà le parole della professione poste à car. 284. con chiara, & intelligibile voce: Alla quale risposto ch'hauerà la Badessa come iui segue, intuonerà il Superiore il* Te Deum laudamus. *Quale finito dirà.*

℣. Elegit eam Deus, & pręelegit eam.

Col restante posto à car 286. Et finirà la cerimonia con vna breue essortatione proportionata alla persona, & al di lei stato. Et di tali professioni se ne farà memoria nel libro à ciò deputato nel modo che si disse nell'Annotationi à car. 90.

ELETTIONE DELLA BADESSA, della quale si fà mentione à car. 229.

Prima che venga l'Ordinario, ò il Deputato da lui al luogo dell'Elettione congregate, che saranno l'Elettrici capitolarmente, l'Abbadessa

dessa ch'hauerà finito l'vfficio suo, inginocchiata auanti il Superiore li farà la consueta rinonzia, consignandole la Regola, il Sigillo, & le Chiaui del Monastero, & rendendosi in colpa (generalmente almeno) delli mancamenti in quello commessi, le ne domandarà la penitenza condegna. Sentirà la risposta del Superiore, & assoluta dal carrico, se n'andarà al suo luogo per ordine della Religione. Sederanno all'hora tutte le Suore, & il Superiore le farà vn sermone col maggior feruore, che le farà da Dio concesso, eßortandole ad vna buona, & quieta elettione, sbandita ogni passione, subornatione, & rispetto humano. Il quale fornito, che sarà s'inginocchieranno tutte, per riceuere la consueta assolutione Generale nel foro della conscienza à fine, che l'elettione sia Canonica, & diranno il Confiteor, &c.

All'hora dica il Superiore. Misereatur vestri, &c. *& poi;* Indulgentiam, &c.

Dominus noster Iesus Christus vos absoluat, & ego auctoritate ipsius, & Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli, ac Sanctę Sedis Apostolicę mihi commissa in hac parte, & vobis concessa, absoluo vos ab omni vinculo excommunicationis, & interdicti, si quo innodatę estis, & restituo vos vnioni, & participationi fidelium, nec non Sanctis Sacramentis Ecclesię: Et ad effectum electionis Canonicè, ac ritè nunc per vos celebrandę quatenus opus sit, & indigentis, vos habilito. In nomine Patris, &c.

Alzate tutte in piedi, il Superiore proporrà loro i scrutatori, ò Disquisitori ch'haueranno ad assistere seco all'elettione, & riceuere i voti, & se saranno approuati, come si disse nell'Annotationi al cap. 19. della Regola, si faranno alla presenza delle Vocali, & iui si raccorderà loro l'obligo ch'hanno di tener segreti i nomi dell'elettrici in modo, che mai si publichino, come ordina il Sacro Concilio Tridentino, & quando paia al Superiore necessario, aggiongaui anco il formale precetto di S. Vbidienza. Doppò questo introdotto, che sarà l'Ordinario al luogo deputato all'elettione si leggerà la lista di tutte le vocali, & ogn'vna conforme sarà chiamata risponderà Deo gratias, *& si notarà il numero di quelle ch'hanno voto. Inginocchiate poi tutte si dirà l'Hinno,* Veni Creator, &c. *come à car. 274. Et finito che sarà dirà il Superiore del Monastero le seguenti voci, stando in piedi.*

℣. Emitte spiritum tuum, & creabuntur.

℟. Et renouabis faciem terrę.

℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiſcum. ℟. Et cum ſpiritu tuo.

Oremus.

ADſit nobis quęſumus Domine virtus Spiritus Sancti quę, & corda noſtra clementer expurget, & ab omnibus tueatur aduerſis.

DEus qui corda noſti omnium, & cui omnis voluntas loquitur, & quem nullum latet ſecretum, purifica per infuſionem Sancti Spiritus cogitationes cordiū harū famularum tuarū,& oſtende eis quam elegeris, accipere locum Miniſterij huius, & Prȩfecturę, vt te ſemper perfectè diligentes dignè laudare mereantur.

DEfende quęſumus Domine Beata Maria ſemper Virgine intercedente iſtam ab omni aduerſitate famuliam, & toto corde tibi proſtratam ab hoſtium propitius tuere clementer inſidijs.

ACtiones noſtras quęſumus Domine aſpirando prȩueni, & adiuuando proſequere, vt cuncta noſtra oratio, & operatio à te ſemper incipiat, & per te cępta finiatur.

EXaudi nos Domine Sancte, Pater omnipotens, ęternę Deus, & mittere digneris Sanctum Angelum tuum de Cęlis, qui cuſtodiat, foueat, protegat, viſitet, defendat, atq; Benedicat † omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Chriſtum Dominum noſtrum. ℟. Amen.

Finite l'Orationi faranno le Suore riuerenza a' Superiori, & vſciranno dal Capitolo, acciò non poſſano ſentire quelle ch' hanno à votare. Le quali venendo vna doppò l' altra con la faccia cuoperta, fatta la douuta riuerenza nominaranno intrepidamente quella, che cognoſcono migliore per Abbadeſſa: Et il Diſquiſitore, che ſarà Segretario li anderà deſcriuendo. In tal modo riceuuti i voti, ſe alcuna delle nominate n' hauerà la maggior parte, congregate inſieme tutte le vocali, il Segretario publicarà loro l' elettione con voce intelligibile, & chiara, ſpecificando tutte quelle, che ſaranno ſtate nominate, conforme al numero de' voti ch' haueranno hauuti, & cominciando da quella di minor numero nel modo, che ſegue.

In nome del Signore. Amen. Questa è l' elettione della M. R. Madre Badessa di questo venerabile Monastero di San. N. canonica, & rettamente celebrata questo dì N. del mese N. l'Anno N. dalle Vocali Capitolari legitimamẽte cõgregate, assistendoui Presidenti, & riceuendo i voti conforme all' Ordinatione di Gregorio XV. di Santa memoria l' Illustrissimo, & Reuerendiss. Monsig. N. Vescouo di N. in compagnia del M. R. P. N. Ministro Prouinciale di questa Prouincia di N. nella quale.

Suor N. hebbe voti ___ II. ___

Suor N. hebbe voti ___ IIII. ___

Et Suor N. hebbi voti trenta. Et hauendo in questa consentito la maggior parte dell' Elettrici canonica, & giustamente, Io frà N. assistente, & Segretario à nome di tutte nomino Abbadessa la M. R. Suor N. & così nominata la denoncio. In nomine Patris, † & Filij, &c.

All' hora si suonino le Campane, & l' Organo oue è, & s' intuonarà il Te Deum laudamus, &c. *Frà tanto si pararà il Superiore per la Messa, quale finita s' accostarà la Badessa nuoua alla Fenestrella della Communione, acciò sia dal Superiore confermata nel modo, che segue. Et essendo di sera, ne v' essendo necessità vrgente, si tralascierà la confermatione per la mattina seguente, acciò si faccia frà la Messa, come della Benedittione delle Badesse, dice il Ponteficale Romano.*

℣. Benedicamus Patrem, & Filium cum Sancto Spiritu.
℟. Laudemus, & superexaltemus eum in sęcula.
℣. Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis.
℟. A templo Sancto tuo quod est in Hyerusalem.
℣. Saluam fac famulam tuam Domine.
℟. Deus meus sperantem in te.
℣. Mitte ei Domine auxilium de Sancto.
℟. Et de Sion tuere eam.
℣. Nihil proficiat inimicus in ea.
℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
℣. Esto ei Domine turris fortitudinis.
℟. A facie inimici.
℣. Dominus custodiat introitum tuum, & exitum tuum.
℟. Ex hoc nunc, & vsq; in sęculum.
℣. Dominus custodiat te ab omni malo.

℟. Custodiat animam tuam Dominus.
℣. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
℟. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.
℣. Ora pro nobis Beata Mater Clara.
℟. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominns vobiscum.
℟. Et cum Spiritu tuo.

Oremus.

DEus cuius misericordiç non est numerus, & bonitatis infinitus est thesaurus, pijssimæ maiestati tuæ pro collatis donis gratias agimus, tuam semper clementiam exorantes, vt qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens ad præmia futura disponas.

DEus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, & de eius semper consolatione gaudere.

OMnipotens sempiterne Deus, miserere huic famulç tuç Sorori N. Abbatissç, & dirige eam secundum tuam clementiam in viam salutis çternç, vt te donante tibi placita cupiat, & tota virtute perficiat.

DEus cui omnis potestas, & dignitas famulatur, da huic famulç tuç Sorori N. Abbatissç prosperum suç dignitatis officium, in quo semper te timeat, tibiq; iugiter placere contendat.

DEus qui salutis æternç Beatç Mariæ Virginitate fœcunda humano generi præmia præstitisti: tribue quæsumus, vt ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quã meruimus auctorem vitæ suscipere Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum.

DEus qui mira Crucis mysteria in Beato Francisco Confessore tuo multiformiter demonstrasti: da nobis quæsumus deuotionis suæ semper exempla sectari, & assidua eiusdem Crucis meditatione muniri.

Famu-

FAmulas tuas quęsumus Domine Beatę Virginis tuę Claræ votiuam commemorationem recensentes, Cęlestium gaudiorum sua facias interuentione participes, & tui vnigeniti cohęredes. Qui tecum. &c.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum Spiritu tuo.

℣. Benedicamus Domino. ℟. Deo gratias.

Qui consignarà alla Badessa la Regola, il Sigillo, & le chiaui del Monastero, facendole quell'essortatione, che Dio l'inspirerà, doppò la quale benedicendole tutte dirà.

. Benedicat vos omnipotens Deus Pater † & Filius † & Spiritus † Sanctus. ℟. Amen.

Hauuta la Confirmatione la nuoua Badessa, si porrà à sedere in luogo condecente, & tutte le Monache ad vna, ad vna anderanno à renderle vbidienza, baciandole la mano, ò il Scapulario, & essa tutte l'abbraccierà teneramente come figlie, doppò la qual cerimonia le benedirà tutte con la stessa beneditione, che diede il Superiore. Benedicat vos, &c.

Per la Confermatione, che si fà ogn'Anno non è necessaria l'assistenza dell Ordinario, ne che si dicano doppò riceuuti i voti, le stesse preci, ma basterà cantare il Te Deum laudamus.

F I N E.

Obserua, & caue ne quando obliuiscaris Domini Dei tui, & negligas mãdata eius, atq; iudicia, & cæremonias quas ego præcipio tibi hodie. *Deuter. 8. 11.*

L A V S D E O.

TAVO-

TAVOLA ALL'ANNOTATIONI.

Minoriste

non

ponno

Officio

Pouertà.

seruire

FINE.